



Sistema di compensazione BI-COMP

Guida per gli operatori

Settembre 2015

INDICE

SEZIONE A - IL SISTEMA DI COMPENSAZIONE BI-COMP

CAPITOLO I - IL SISTEMA DI COMPENSAZIONE BI-COMP	9
1. LINEAMENTI GENERALI	9
2. I SOTTOSISTEMI DI BI-COMP	10
2.1 <i>IL SOTTOSISTEMA RECAPITI LOCALE</i>	10
2.2 <i>IL SOTTOSISTEMA DETTAGLIO</i>	11
3. CICLI DI COMPENSAZIONE E INVIO AL REGOLAMENTO	11
4. FASI DELLA COMPENSAZIONE	12
4.1 <i>CICLO NOTTURNO</i>	13
4.2 <i>CICLI DIURNI</i>	14
5. GIORNATE DI OPERATIVITÀ	15
CAPITOLO II – LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA	16
1. PARTECIPAZIONE	16
1.1 <i>REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE</i>	16
1.2 <i>REQUISITI TECNICI</i>	17
1.3 <i>MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE</i>	17
2. PERFEZIONAMENTO DEL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE	18
2.1 <i>SCAMBIO DELLE LETTERE-CONTRATTO</i>	18
2.2 <i>SOGGETTI CON SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO DELLA UNIONE EUROPEA (UE)</i> ... 19	
2.3 <i>RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE, SCHEDA DI PARTECIPAZIONE, SCHEDA DI REGOLAMENTO, FORMULARI</i>	20
3. PARTECIPAZIONE ALLA RECAPITI LOCALE	21
4. MODIFICHE ALLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	22
4.1 <i>FUSIONE PER INCORPORAZIONE</i>	23
4.2 <i>FUSIONE PER UNIONE</i>	23
CAPITOLO III – TARIFFE E PENALI	24
1. TARIFFE	24
2. PENALI	25
CAPITOLO IV – PROCEDURA COMPENSAZIONE NAZIONALE	26
1. ANAGRAFE PROCEDURALE	26
2. INFORMATIVA SULLE TRANSAZIONI RESA DALLA PROCEDURA	26
ALLEGATO A.1	
MOD. 13 S.C.	28
ALLEGATO A.2	
MOD. 8 S.C.	31
ALLEGATO A.3	
CATEGORIE E CODICI PER LA SEGNALAZIONE DELLE PARTITE	33
ALLEGATO A.4	
LEGALIZZAZIONE DEGLI ATTI PUBBLICI REDATTI ALL'ESTERO	35
ALLEGATO A.5	
LETTERA-CONTRATTO PER LA PARTECIPAZIONE A BI-COMP E PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI RAGGIUNGIBILITÀ	37
ALLEGATO A.6	
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE A BI-COMP	62

ALLEGATO A.7	
BI-COMP – RECAPITI LOCALE: SCHEDA DI REGOLAMENTO.....	68
ALLEGATO A.8	
MOD. 5 S.C.....	70
ALLEGATO A.9	
LETTERA ATTESTANTE IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO AD ALTRO PARTECIPANTE.....	72
ALLEGATO A.10	
LETTERA ATTESTANTE IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO A UNA SOCIETÀ DI SERVIZI	74
ALLEGATO A.11	
2002 DEBIT MANDATE FOR AS SETTLEMENT (FACSIMILE).....	77
ALLEGATO A.12	
GUIDA TECNICA PER I PARTECIPANTI A BI-COMP.....	80
SEZIONE B – RAGGIUNGIBILITÀ	
CAPITOLO I – SERVIZI OPZIONALI DI RAGGIUNGIBILITÀ.....	128
1. SERVIZIO DI INTEROPERABILITÀ	128
1.1. REQUISITI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI INTEROPERABILITÀ	129
1.2. ADEMPIMENTI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO	129
2. SERVIZIO DI TRAMITAZIONE.....	129
2.1. REQUISITI E ADEMPIMENTI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI TRAMITAZIONE IN STEP2 .	130
2.2. ITER PER L’ADESIONE AL SERVIZIO.....	132
2.3. TRAMITAZIONE SCT	133
2.4. TRAMITAZIONE SDD, CORE E B2B.....	140
2.4.1 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA TRAMITAZIONE SDD	141
2.4.2 GARANZIA PER LA TRAMITAZIONE SDD	148
3. SERVIZIO OPZIONALE “TRANSFERABILITY” DI STEP2	150
CAPITOLO II – TARIFFE E PENALI.....	151
1. SERVIZIO DI INTEROPERABILITÀ	151
2. SERVIZIO DI TRAMITAZIONE.....	151
2.1. TARIFFE FATTURATE DA EBA-CLEARING E TARIFFE DI RETE	151
2.2. TARIFFE PER L’ADDEBITO DEI SOTTOCONTI DEDICATI AI SERVIZI DI TRAMITAZIONE	151
2.3. TRAMITAZIONE SDD - TARIFFE DI CUSTODIA FATTURATE DA MONTE TITOLI S.P.A.	152
2.4. TRAMITAZIONE SDD - PENALE PER LE INCAPENZE DEL REGOLANTE	152
3. SERVIZIO OPZIONALE “TRANSFERABILITY” DI STEP2.....	153
ALLEGATO B.1	
REACHABLE BIC IN STEP2	154
ALLEGATO B.2	
RICHIESTA DI TRAMITAZIONE IN STEP2 DI UN OPERATORE APPARTENENTE A UN GRUPPO BANCARIO	156
ALLEGATO B.3	
SCHEDA PER LA TRAMITAZIONE IN STEP2 DI UN OPERATORE APPARTENENTE A UN GRUPPO BANCARIO	160
ALLEGATO B.4	
SCHEDA DI REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRAMITAZIONE IN STEP2.....	162
ALLEGATO B.5	
SERVIZIO DI TRAMITAZIONE SDD - GARANZIA.....	164

ALLEGATO B.6	
	SERVIZIO DI TRAMITAZIONE SDD – DELEGA A SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE IL MODULO “SERVIZIO DI TRAMITAZIONE SDD – GARANZIA”167
ALLEGATO B.7	
	SERVIZIO “TRANSFERABILITY” DI STEP2 – RICHIESTA DI ADESIONE DEL TRAMITATO.....169
SEZIONE C – GESTORI DEI SISTEMI DI CLEARING E TECHNICAL FACILITATOR	
1. ATTIVITÀ DEI GESTORI DEI SISTEMI DI CLEARING E DEI TECHNICAL FACILITATOR	173
2. PERFEZIONAMENTO DEI RAPPORTI CONTRATTUALI	174
3. GIORNATE E ORARI DI OPERATIVITÀ.....	177
4. SERVIZIO DI TRAMITAZIONE - TARIFFE FATTURATE DA EBA-CLEARING E TARIFFE DI RETE	177
ALLEGATO C.1	
	LETTERA-CONTRATTO PER L’INVIO DI INFORMAZIONI DI PAGAMENTO AL SOTTOSISTEMA DETTAGLIO..... 179
ALLEGATO C.2	
	LETTERA-CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI INTEROPERABILITÀ..... 184
ALLEGATO C.3	
	NORME PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI INVIO ALLA BANCA D’ITALIA DI INFORMAZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE:
	A) AI PAGAMENTI TRA PARTECIPANTI AL SOTTOSISTEMA DETTAGLIO DEL SISTEMA BI-COMP;
	B) AI PAGAMENTI SCAMBIATI NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI INTEROPERABILITÀ.....188
ALLEGATO C.4	
	DATI STATISTICI RELATIVI AI SISTEMI DI CLEARING
	213
ALLEGATO C.5	
	SCHEDA PER IL SOTTOSISTEMA DETTAGLIO: PROCEDURE INTERBANCARIE.....223
ALLEGATO C.6	
	SCHEDA PER IL SERVIZIO DI INTEROPERABILITÀ: STRUMENTI DI PAGAMENTO SEPA.....225
ALLEGATO C.7	
	LETTERA-CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRAMITAZIONE IN STEP2
	227
ALLEGATO C.8	
	NORME PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI INVIO DI INFORMAZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE AL SERVIZIO DI TRAMITAZIONE OFFERTO DALLA BANCA D’ITALIA NEL SISTEMA STEP2 DI EBA-CLEARING.
	231
ALLEGATO C.9	
	SCHEDA PER IL SERVIZIO DI TRAMITAZIONE IN STEP2: STRUMENTI DI PAGAMENTO SEPA
	248
ALLEGATO C.10	
	LISTA DEI CONTATTI
	248
ALLEGATO C.11	
	TARIFFE FATTURATE DA EBA-CLEARING E TARIFFE DI RETE: MODULO PER IL TECHNICAL FACILITATOR.....
	253
ALLEGATO C.12	

**TARIFE FATTURATE DA *EBA-CLEARING* E TARIFE DI RETE: MODULO PER IL REGOLANTE DELLE
TARIFE.....257**

ALLEGATO C.13

GUIDA TECNICA PER I GESTORI DEI SISTEMI DI *CLEARING* E I *TECHNICAL FACILITATOR*.....260

PREMESSA

BI-COMP è il sistema di compensazione gestito dalla Banca d'Italia in regime di servizio pubblico e senza fine di lucro, per il regolamento in moneta di banca centrale di pagamenti al dettaglio denominati in euro.

Il sistema, designato ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2001 n. 210 in materia di definitività dei pagamenti, beneficia delle tutele previste contro i rischi derivanti da procedure di insolvenza a carico dei partecipanti, ed è sottoposto alla sorveglianza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).

BI-COMP è articolato in due sottosistemi: Recapiti locale e Dettaglio. I saldi multilaterali calcolati per partecipante nei due sottosistemi sono inviati alla procedura Compensazione nazionale, nella quale concorrono a determinare il saldo multilaterale complessivo per aderente da regolare in TARGET2.

Il sistema tratta pagamenti in formato domestico e SEPA¹.

Per consentire la raggiungibilità dei propri partecipanti in ambito SEPA, BI-COMP interagisce con altri sistemi di pagamento al dettaglio (c.d. servizio di interoperabilità).

La Banca d'Italia offre inoltre il servizio di tramitazione nel sistema STEP2 di *EBA-Clearing* per eseguire pagamenti SEPA con i soggetti raggiungibili in tale sistema.

La guida si articola in tre sezioni:

- la Sezione A contiene la disciplina di BI-COMP, sottosistemi Recapiti locale e Dettaglio;
- la Sezione B riporta termini e condizioni dei servizi di raggiungibilità;
- la Sezione C detta la normativa per i gestori dei sistemi di *clearing* e i *Technical facilitator*.

¹ *Single Euro Payments Area*.

SEZIONE A

IL SISTEMA DI COMPENSAZIONE BI-COMP

CAPITOLO I

IL SISTEMA DI COMPENSAZIONE BI-COMP

1. LINEAMENTI GENERALI

Il sistema di compensazione BI-COMP gestisce pagamenti effettuati mediante strumenti cartacei o strumenti elettronici domestici e SEPA (*SEPA Credit Transfer, SEPA Core Direct Debit e SEPA B2B Direct Debit* – di seguito SCT, SDD Core e SDD B2B). Per il suo tramite i partecipanti compensano le reciproche partite di debito e di credito e regolano nel sistema TARGET2 i relativi saldi multilaterali.

I crediti portati in compensazione devono essere liquidi, esigibili ed espressi in valuta legale.

Il sistema si compone dei sottosistemi Recapiti locale e Dettaglio e della procedura Compensazione nazionale.

Nell'ambito del sottosistema Recapiti locale vengono scambiati tra i partecipanti titoli di pagamento cartacei, quali effetti cambiari, vaglia, assegni circolari, assegni bancari e postali, fatture, quietanze, *memorandum* Modd. 13 S.C. (cfr all. A.1).

Il sottosistema Dettaglio tratta operazioni che non implicano lo scambio materiale di documenti contabili. Esso riceve dai cc.dd. sistemi di *clearing* pagamenti trattati in procedure elettroniche interbancarie (di seguito procedure interbancarie) che gestiscono flussi omogenei di operazioni.

I sistemi di *clearing*, sottoposti alla sorveglianza sui sistemi di pagamento al dettaglio, sono sistemi caratterizzati da meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e da regole comuni, volti a consentire ai loro partecipanti di eseguire lo scambio di informazioni di pagamento (cfr Sez. C).

Le tipologie di operazioni scambiate nelle procedure interbancarie nonché le regole di funzionamento delle medesime sono definite dagli operatori.

I saldi multilaterali relativi al singolo partecipante, calcolati in ciascuno dei due sottosistemi, sono inviati alla procedura Compensazione nazionale, nella quale concorrono a determinare i saldi multilaterali nazionali complessivi, inviati al regolamento in TARGET2.

Per consentire la raggiungibilità nell'area unica dei pagamenti in euro di controparti che non si avvalgono di BI-COMP per regolare pagamenti SEPA, la Banca d'Italia offre i servizi opzionali di interoperabilità con altri sistemi di pagamento al dettaglio e di tramitazione in STEP2, alle condizioni e con le modalità illustrate nella Sez. B.

2. I SOTTOSISTEMI DI BI-COMP

2.1 Il sottosistema Recapiti locale

Il sottosistema **Recapiti locale** effettua la compensazione multilaterale, tra partecipanti al sottosistema stesso, dei pagamenti disposti con strumenti cartacei (cc.dd. recapiti).

I partecipanti al sottosistema Recapiti locale provvedono allo **scambio materiale dei recapiti** e all'invio delle relative segnalazioni contabili nei confronti di ciascun partecipante (c.d. **presentazione delle partite**).

Lo **scambio materiale dei recapiti** avviene presso le Stanze di compensazione coesistenti con le Sedi della Banca d'Italia di Roma e Milano.

Per quanto concerne lo scambio di assegni bancari e postali, l'art. 34 del R.D. 21.12.1933, n. 1736 equipara la presentazione di un assegno in Stanza di compensazione alla presentazione per il pagamento. Ne deriva che, nel caso di rifiuto di pagamento del titolo, la presentazione in Stanza dell'assegno costituisce il presupposto per la constatazione ufficiale del mancato pagamento e quindi per l'esercizio dell'azione di regresso ai sensi dell'art. 45 del R.D. n. 1736/33. Tale constatazione, ai sensi del comma 1 n. 3 del citato articolo, può essere fatta con dichiarazione di una Stanza di compensazione datata e attestante che l'assegno è stato trasmesso alla stessa in tempo utile e che non è stato pagato.

Lo scambio dei recapiti si svolge nel corso di un'apposita seduta che ha inizio alle ore 09:30 e termina alle 12:00.

Gli aderenti sono tenuti a partecipare alla seduta. Qualora ciò si rendesse impossibile, il partecipante deve darne comunicazione alla Stanza di compensazione interessata con almeno un giorno di preavviso e deve curare l'affissione della relativa comunicazione nel locale ove si svolge la seduta, allo scopo di renderne edotti gli altri partecipanti.

I recapiti presentati devono essere muniti di un timbro riportante l'indicazione del luogo e della data di presentazione, del codice identificativo del partecipante e la dicitura "compensato a mezzo Stanza di compensazione di".

I recapiti presentati al pagamento non devono essere quietanzati, stante l'espressa rinuncia alla quietanza prevista dall'art. 13 delle "Norme per la partecipazione a BI-COMP e per la fruizione dei servizi di raggiungibilità" (cfr all. A.5). I recapiti sono scambiati tra i partecipanti presso le Stanze di compensazione a mezzo di pieghi chiusi (Modd. 15 S.C.) senza affrancatura.

Gli importi relativi ai recapiti scambiati a debito e a credito vengono segnalati a cura degli stessi partecipanti alla procedura Recapiti locale (**presentazione delle partite**) tramite Rete Nazionale Interbancaria (RNI), CD, DVD o, in casi eccezionali², tramite modulo cartaceo (Mod. 8 S.C. – cfr all. A.2). Le partite sono segnalate in procedura utilizzando gli appositi codici previsti in allegato (cfr all. A.3).

I partecipanti possono utilizzare la RNI su entrambe le Stanze alle quali partecipano oppure soltanto presso una di esse, previa comunicazione alla Filiale della Banca d'Italia

² Ad esempio, in caso di indisponibilità degli altri mezzi trasmissivi.

competente (cfr Sez. A, Cap. II, par. 2.3), da effettuarsi all'atto della richiesta di adesione alla Recapiti.

Per utilizzare il modulo cartaceo Mod. 8 S.C., gli *specimen* di firma relativi alla sua sottoscrizione dovranno essere depositati con il Mod. 148 Dir. presso la Sede della Banca d'Italia coesistente con la Stanza di compensazione interessata.

Per lo **scambio dei recapiti** e la **presentazione delle partite tramite modulo cartaceo (Mod. 8 S.C.)** i partecipanti possono avvalersi di un altro aderente presso la Stanza o di una società di servizi ai quali abbiano conferito apposito **mandato con rappresentanza**. Qualora il partecipante opti per tale modalità di presentazione dei recapiti, dovrà astenersi dall'apportare sugli assegni la girata a favore dell'aderente o della società di servizi incaricati. L'attribuzione ad altro soggetto di detto mandato non preclude al singolo partecipante la possibilità di svolgere anche direttamente dette operazioni. Allo scopo di agevolare le necessarie verifiche da parte dei partecipanti, la Stanza mette a disposizione, nei locali destinati allo scambio dei recapiti, l'elenco dei mandati a svolgere le operazioni materiali di scambio dei recapiti nonché copia dei Modd. 5 S.C. - presentati dai partecipanti - nei quali sono indicati i nomi e gli *specimen* di firma degli incaricati alla consegna e al ritiro dei recapiti (cfr all. A.8).

2.2 Il sottosistema Dettaglio

Il sottosistema Dettaglio effettua la compensazione multilaterale delle operazioni relative ad informazioni di pagamento trattate nelle procedure interbancarie che confluiscono in BI-COMP. Esso acquisisce le relative informazioni di pagamento – sotto forma di partite elementari e/o saldi bilaterali – dai sistemi di *clearing* (cfr Sez. C).

Il sottosistema Dettaglio tratta operazioni effettuate:

- attraverso strumenti di pagamento, sia domestici sia SEPA, tra partecipanti alle relative procedure interbancarie che confluiscono in BI-COMP;
- attraverso strumenti di pagamento SEPA, tra partecipanti alle relative procedure interbancarie che confluiscono in BI-COMP e controparti che non si avvalgono del sottosistema Dettaglio per regolare pagamenti SEPA, ma raggiungibili in altri sistemi di pagamento al dettaglio (cc.dd. sistemi connessi) i cui gestori abbiano stipulato specifici accordi con la Banca e con gestori di sistemi di *clearing* (c.d. servizio di interoperabilità).

3. CICLI DI COMPENSAZIONE E INVIO AL REGOLAMENTO

Il sistema BI-COMP esegue sei cicli giornalieri di compensazione e invio al regolamento: uno notturno alle 21:00 e cinque diurni alle 07:15, alle 10:15, alle 12:00, alle 14:30 e alle 17:05.

In essi vengono trattati i pagamenti eseguiti con gli strumenti indicati nella tavola seguente.

	<i>ciclo 0</i> (21:00)	<i>ciclo 1</i> (07:15)	<i>ciclo 2</i> (10:15)	<i>ciclo 3</i> (12:00)	<i>ciclo 4</i> (14:30)	<i>ciclo 5</i> (17:05)
Strumenti domestici	no	no	no	sì	no	no
SEPA Credit Transfer	sì	sì	sì	sì	sì	sì
SEPA Core Direct Debit e SEPA B2B Direct Debit	no	no	no	sì	no	no

4. FASI DELLA COMPENSAZIONE

Il processo di compensazione si articola, per ciascun ciclo giornaliero di compensazione e regolamento, nelle seguenti fasi:

- A) nell'ambito del sottosistema Recapiti locale:
- scambio materiale dei recapiti fra i partecipanti e segnalazione delle relative partite contabili (c.d. presentazione delle partite);
 - determinazione dei saldi bilaterali dei partecipanti;
 - aggregazione dei saldi bilaterali dei partecipanti che regolano in TARGET2 tramite altri partecipanti nei saldi bilaterali di questi ultimi;
 - determinazione dei saldi multilaterali relativi ai partecipanti che regolano in TARGET2 per conto proprio o di altri partecipanti alla Recapiti locale;
 - invio dei saldi multilaterali alla Compensazione nazionale per la compensazione nel ciclo 3;
- B) nell'ambito del sottosistema Dettaglio, per ciascun ciclo:
- ricezione da TARGET2 delle informazioni sulle disponibilità riservate per il ciclo 0 e comunicazione delle stesse ai sistemi di *clearing* (cfr par. successivo);
 - acquisizione dai sistemi di *clearing* delle partite elementari e/o dei saldi bilaterali dei partecipanti;
 - elaborazione dei saldi bilaterali dei partecipanti;
 - determinazione dei saldi multilaterali dei partecipanti;
 - invio dei saldi multilaterali alla Compensazione nazionale per la compensazione nei cicli notturno e diurni;
- C) nella procedura Compensazione nazionale:
- determinazione dei saldi multilaterali dei partecipanti che regolano in TARGET2, per conto proprio o di altri partecipanti, relativi a tutte le operazioni e saldi bilaterali immessi nel sistema BI-COMP;
 - verifica di capienza dei saldi multilaterali a debito da regolare nel ciclo 0 rispetto alle disponibilità riservate dai partecipanti in stato *Full* (cfr par. successivo);
 - invio dei saldi multilaterali per il regolamento nel sistema TARGET2.

Per il regolamento del ciclo 0, BI-COMP si avvale dell'*Ancillary System Interface* (c.d. ASI) – procedura 6 con regolamento notturno – di TARGET2. Per il regolamento dei cicli diurni, BI-COMP si avvale dell'ASI – procedura 4 – di TARGET2.

I saldi multilaterali di BI-COMP sono regolati sui conti PM detenuti dagli operatori in TARGET2; quelli a debito rivenienti dal ciclo 0 sono regolati sui sottoconti dei conti PM dei soli partecipanti in stato *Full* (cfr par. successivo). L'efficacia della compensazione multilaterale e la chiusura di ciascun processo di compensazione sono subordinate al buon fine del regolamento di tutti i saldi multilaterali.

La chiusura della compensazione è dichiarata dalla Banca d'Italia, con apposito messaggio telematico (msg. 676), ai partecipanti che regolano in TARGET2 per conto proprio o di altri partecipanti (cfr all. A.12 - Guida tecnica per i partecipanti a BI-COMP).

4.1 Ciclo notturno

I partecipanti al sottosistema Dettaglio che si avvalgono della procedura interbancaria SCT (*SEPA Credit Transfer*) possono utilizzare il ciclo 0 per regolare SCT/Return a debito e a credito (stato "*Full*") oppure solo SCT/Return a credito (stato "*Creditor only*").

I partecipanti che optano per lo stato *Full* devono aprire un sottoconto dedicato in TARGET2, su cui preconstituire le disponibilità a copertura degli SCT/Return a debito da regolare nel ciclo 0. Gli SCT/Return a debito che eccedono tali disponibilità sono immessi dal sistema di *clearing* interessato nel successivo ciclo 1 di BI-COMP.

I processi funzionali alla compensazione e regolamento nel ciclo 0 si articolano nelle seguenti fasi.

1) Precostituzione dei fondi a copertura degli SCT e dei Return da regolare nel ciclo 0

- a) Il partecipante in stato *Full* deve predisporre in TARGET2 - fino alle ore 18:00 della giornata di operatività di TARGET2 precedente la data di regolamento del ciclo 0, tramite la funzionalità di "*standing order liquidity transfer*" - specifiche riserve di fondi a copertura degli SCT/Return a debito da regolare nel ciclo 0.
- b) Alle ore 19:30³ TARGET2 avvia la procedura notturna dell'ASI. Ciò determina l'esecuzione degli *standing order* e il conseguente trasferimento della liquidità dal conto PM del partecipante in stato *Full* al suo sottoconto dedicato al ciclo 0. La liquidità effettivamente trasferita sul sottoconto potrebbe essere inferiore rispetto a quella indicata nello *standing order*, qualora la disponibilità sul conto PM fosse insufficiente.
- c) BI-COMP comunica ai sistemi di *clearing* le disponibilità accantonate sui sottoconti dedicati al ciclo 0 (c.d. *cap*). Tali *cap* rappresentano la soglia massima per gli SCT/Return a debito dei partecipanti in stato *Full* da regolare nel ciclo 0. Le disponibilità accantonate sul sottoconto dedicato al ciclo 0 non sono utilizzabili per il regolamento dei cicli diurni di BI-COMP.

2) Verifiche di capienza e alimentazione di BI-COMP da parte dei sistemi di clearing

Il sistema di *clearing* verifica se la somma degli SCT/Return a debito di un partecipante in stato *Full* rispetti il relativo *cap* comunicato da BI-COMP, individuando le transazioni da immettere in BI-COMP per il regolamento nel ciclo 0 e quelle che,

³ Ore 19:45 nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria.

eccedendo il *cap*, immetterà d’iniziativa nel successivo ciclo 1⁴. La verifica di capienza è condotta per *bulk file*⁵, in base all’ordine temporale di acquisizione. Qualora gli SCT/Return a debito contenuti in un *bulk file* eccedano il *cap*, il sistema di *clearing* accantona l’intero *bulk file* ai fini della sua immissione nel ciclo 1 di BI-COMP e prosegue la verifica di capienza con il *bulk file* successivo. A titolo esemplificativo, si supponga che il *cap* per un partecipante in stato *Full* (disponibilità sul sottoconto in TARGET2 dedicato al ciclo 0) sia di 1.600 euro e che il sistema di *clearing* abbia ricevuto tre *bulk file* nel seguente ordine:

- *file* contenente 10 SCT/Return a debito del partecipante in stato *Full* per un importo complessivo di 1.000 euro;
- *file* contenente 5 SCT/Return a debito del partecipante in stato *Full* per un importo complessivo di 800 euro;
- *file* contenente 15 SCT/Return a debito del partecipante in stato *Full* per un importo complessivo di 200 euro.

Sulla base del criterio sopra descritto, il sistema di *clearing* alimenterà BI-COMP inviando gli SCT/Return contenuti nel primo e nel terzo *bulk file* (di importo complessivamente pari a 1.200 euro) al regolamento nel ciclo 0 e quelli contenuti nel secondo *bulk file* (di importo complessivamente pari a 800 euro) al regolamento nel successivo ciclo 1.

3) Compensazione e invio al regolamento

- a) Alle ore 21:00 BI-COMP determina i saldi multilaterali, verifica la copertura di quelli a debito dei partecipanti in stato *Full* rispetto ai relativi *cap* e, in caso di esito positivo di tale verifica, avvia in TARGET2 il regolamento dei saldi multilaterali a debito dei partecipanti in stato *Full* sui loro sottoconti dedicati al ciclo 0 e dei saldi multilaterali a credito dei partecipanti in stato *Full* o *Creditor only* sui loro conti PM.
- b) Ad avvenuto regolamento di tutti i saldi multilaterali, le disponibilità riservate in eccesso sui sottoconti dedicati al ciclo 0 sono restituite sui conti PM dei partecipanti in stato *Full*.

In caso di incapienza di un sottoconto dedicato al ciclo 0, la Banca d’Italia si riserva la facoltà di adottare ogni misura ritenuta necessaria per assicurare il corretto funzionamento del sistema⁶, ivi incluso il trasferimento sul sottoconto stesso delle disponibilità utili alla copertura, addebitandole sul conto PM dell’incapiente.

4.2 Cicli diurni

Il regolamento dei saldi multilaterali rivenienti dai cicli diurni avviene sui conti PM detenuti dagli aderenti in TARGET2 e, diversamente dal ciclo notturno, non richiede la precostituzione di fondi su appositi sottoconti dedicati.

⁴ La verifica di capienza può essere condotta dai sistemi di *clearing* sugli SCT/Return a debito di un partecipante in stato *Full* eventualmente al netto degli SCT/Return a suo credito, disposti nel medesimo sistema di *clearing*.

⁵ Per *bulk file* si intende un *file* che contiene i dati di un gruppo di transazioni di pagamento di un operatore.

⁶ La Banca d’Italia si riserva la facoltà adottare tali misure anche nel caso in cui un malfunzionamento delle procedure, l’indisponibilità della rete o un evento di qualunque natura non consenta di completare il processo di compensazione e regolamento nel ciclo 0.

Eventuali incapienze dei conti PM sono soggette all'applicazione di una penale (cfr Cap. III, par. 2). In caso di incapienza di un conto PM, la Banca d'Italia si riserva la facoltà di stralciare tutti i saldi bilaterali dell'incapiente elaborati dai sottosistemi Recapiti locale e Dettaglio, allo scopo di effettuare una nuova compensazione con l'esclusione di tali saldi (c.d. *unwinding*); questi ultimi non sono riproposti dalla Banca d'Italia in BI-COMP per il regolamento⁷.

5. GIORNATE DI OPERATIVITÀ

Il sottosistema Dettaglio e i servizi di raggiungibilità (servizi di interoperabilità e di tramitazione in STEP2) sono disponibili in tutte le giornate di operatività di TARGET2 secondo quanto previsto nell'atto di "Indirizzo della Banca Centrale Europea del 5 dicembre 2012 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2)" (BCE/2012/27) – di seguito *TARGET2 Guideline*.

Il sottosistema Recapiti locale è operativo secondo il calendario domestico, fatta eccezione per la giornata di Venerdì Santo, non operativa in base al calendario TARGET2. La Stanza di compensazione coesistente con la Sede della Banca d'Italia di Roma non è operativa il 29 giugno.

⁷ La Banca d'Italia si riserva la facoltà di ricorrere all'*unwinding* anche nel caso in cui un malfunzionamento delle procedure, l'indisponibilità della rete o un evento di qualunque natura non consenta di completare il processo di compensazione e regolamento nei cicli diurni.

CAPITOLO II

LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA

1. PARTECIPAZIONE

1.1 Requisiti soggettivi di partecipazione

Possono partecipare al sistema BI-COMP:

- 1) BANCHE CENTRALI.
- 2) BANCHE - Soggetti autorizzati alla raccolta del risparmio tra il pubblico e all'esercizio del credito.
- 3) ENTI CREDITIZI NON BANCARI - Soggetti inclusi nell'elenco di cui all'art. 2, della Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) - di seguito direttiva bancaria - , qualora:
 - siano assoggettati – da parte delle autorità competenti dello Stato in cui hanno la sede legale – ad almeno una delle forme di controllo previste dalla normativa di vigilanza armonizzata nell'ambito dell'Unione europea (vigilanza armonizzata in base alla direttiva bancaria) o a forme di vigilanza a questa equivalenti;
 - abbiano la propria sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea.
- 4) ENTI CHE OFFRONO SERVIZI DI COMPENSAZIONE E/O DI REGOLAMENTO - Soggetti che offrono servizi di compensazione e/o di regolamento, solo nel caso in cui siano sottoposti alla vigilanza sui sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia di cui all'art. 77 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) e/o alla sorveglianza sui sistemi di pagamento di cui all'art. 146 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) nonché, nel caso in cui abbiano la propria sede legale in uno Stato diverso dalla Repubblica italiana, siano sottoposti – da parte delle autorità competenti – a forme di vigilanza o sorveglianza equivalenti.
- 5) MINISTERI DEL TESORO O ORGANI EQUIVALENTI dei governi centrali o regionali degli Stati membri dell'Unione europea.
- 6) ENTI DEL SETTORE PUBBLICO⁸:
 - Istituzioni e organi dell'Unione europea;

⁸ Cfr art. 3 del regolamento del Consiglio della Comunità europea del 13 dicembre 1993 n. 3603/93, in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 31 dicembre 1993, n. L332.

- Amministrazioni statali, enti regionali o locali, altri enti pubblici, altri organismi di diritto pubblico e imprese pubbliche⁹ purché appartenenti a settori pubblici degli Stati membri dell'Unione europea.

Partecipa inoltre di diritto la Banca d'Italia.

1.2 Requisiti tecnici

Per poter partecipare a BI-COMP, gli operatori devono disporre di un **codice identificativo** attribuito dalla Banca d'Italia e rispettare gli standard tecnici di cui all'allegato A.12 - Guida tecnica per i partecipanti a BI-COMP - della presente Guida. Il codice identificativo è univoco per soggetto giuridico, fatta eccezione per i partecipanti insediati all'estero che operano nella Repubblica italiana, sia in accesso remoto che attraverso una o più succursali.

1.3 Modalità di partecipazione

Gli operatori hanno la facoltà di partecipare a uno o a entrambi i sottosistemi Recapiti locale e Dettaglio in cui si articola il sistema BI-COMP e, nell'ambito del sottosistema Recapiti locale, avvalersi di una o entrambe le Stanze di compensazione coesistenti con le Sedi della Banca d'Italia di Roma e Milano.

Per quanto riguarda la **Recapiti locale** gli aderenti hanno la facoltà di regolare direttamente sui propri conti PM in TARGET2 i saldi di propria pertinenza (cc.dd. partecipanti diretti al regolamento) oppure di avvalersi a tale fine di altro operatore, partecipante allo stesso sottosistema con modalità diretta di regolamento (cc.dd. partecipanti indiretti al regolamento). In quest'ultimo caso il partecipante diretto al regolamento, incaricato del regolamento con apposito mandato senza rappresentanza, assume la responsabilità di regolare il saldo del mandante nonché, qualora quest'ultimo non disponga di un conto PM o, presso la Banca d'Italia, di un conto HAM, le relative tariffe (inclusi eventuali conguagli).

La facoltà di partecipare con modalità indiretta di regolamento non è invece ammessa per il **Dettaglio**, per il quale la partecipazione è subordinata alla partecipazione diretta in TARGET2¹⁰. L'utilizzo del ciclo 0 è inoltre subordinato all'apertura di un sottoconto dedicato in TARGET2 per i partecipanti che intendono optare per lo stato *Full* (cfr Cap. I, par. 4.1).

⁹ Per impresa pubblica deve intendersi qualsiasi impresa sulla quale lo Stato o altri enti territoriali possano esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante per la struttura proprietaria, per la partecipazione o per la normativa che la disciplina. L'influenza dominante è presunta qualora lo Stato o gli altri enti territoriali, direttamente o indirettamente, detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa, oppure dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle partecipazioni emesse dall'impresa, oppure possano designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa (cfr art. 8 del regolamento richiamato nella nota precedente).

¹⁰ Fanno eccezione i gestori dei sistemi connessi che possono avvalersi di un terzo (c.d. *settlement bank*) per regolare sul conto PM di quest'ultimo i fondi ricevuti da BI-COMP nello svolgimento del servizio di interoperabilità.

2. PERFEZIONAMENTO DEL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

2.1 Scambio delle lettere-contratto

La partecipazione ai sottosistemi in cui si articola BI-COMP (Recapiti locale e Dettaglio) è ammessa previo accoglimento da parte della Banca d'Italia della richiesta avanzata dal soggetto interessato.

I rapporti di partecipazione si perfezionano con lo scambio di specifiche lettere-contratto con la Banca d'Italia (cfr successivo par. 2.3). La sottoscrizione del legale rappresentante del richiedente deve essere apposta digitalmente sulla richiesta e sugli allegati; il richiedente deve inviare i documenti sottoscritti, in forma di allegato, alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)¹¹ della Filiale della Banca d'Italia¹² competente (di seguito **Filiale competente**). In via del tutto eccezionale la suddetta documentazione, sottoscritta a margine di ciascun foglio, può essere consegnata direttamente a mano, tramite corriere o per posta.

La Filiale competente è:

- la Filiale insediata nel capoluogo della provincia in cui è presente la direzione generale/amministrazione centrale o, in assenza di questa, la sede legale del soggetto interessato. In assenza di una Filiale nel capoluogo di provincia, la Filiale competente è quella insediata nel capoluogo di regione (c.d. regionale), fatta salva la facoltà dell'operatore interessato di scegliere altra Filiale, mediante comunicazione da inviare a quest'ultima;
- per i soggetti non aventi la sede legale e la direzione generale/amministrazione centrale nella Repubblica italiana, ma insediati nel territorio della Repubblica con una o più succursali, la Filiale insediata nel capoluogo della provincia in cui è presente la succursale oppure la succursale principale¹³. In assenza di una Filiale nel capoluogo di provincia, la Filiale competente è quella insediata nel capoluogo della regione (c.d. regionale), fatta salva la facoltà dell'operatore interessato di scegliere altra Filiale, mediante comunicazione da inviare a quest'ultima;
- per i soggetti con sede legale all'estero e non insediati nel territorio della Repubblica italiana con la direzione generale/amministrazione centrale o con almeno una succursale, la Sede di Milano. Fanno eccezione i soggetti della specie con sede legale nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano, per i quali le Filiali competenti sono rispettivamente quella di Forlì e la Sede di Roma, e i gestori dei sistemi connessi, per i quali è competente il Servizio Sistema dei Pagamenti della Banca d'Italia.

¹¹ Se la documentazione trasmessa via PEC è il risultato della scansione del documento cartaceo firmato in originale, il soggetto che sottoscrive digitalmente detta documentazione deve anche attestarne la conformità all'originale.

¹² La documentazione può essere presentata esclusivamente alle:

- Filiali regionali;
- Filiali ad ampia operatività;
- Filiali specializzate nei servizi all'utenza.

L'elenco delle diverse tipologie di Filiali è riportato nell'opuscolo "Banca d'Italia – La Banca d'Italia sul territorio. I servizi al cittadino", disponibile sul sito www.bancaditalia.it.

¹³ Per succursale principale deve intendersi: quella designata dal soggetto interessato come responsabile del rispetto della riserva obbligatoria aggregata di tutte le succursali insediate nella Repubblica italiana, per i soggetti sottoposti all'obbligo di riserva, ovvero a perfezionare con la Banca d'Italia il rapporto di partecipazione a BI-COMP, per i restanti soggetti.

La Filiale competente per Poste Italiane S.p.A. è la Sede di Roma.

Con la presentazione delle lettere-contratto di richiesta alla Filiale, i richiedenti eleggono un **domicilio speciale**¹⁴ e rendono nota la casella **PEC**, se disponibile, per la ricezione di tutte le comunicazioni relative ai rapporti con la Banca d'Italia e rendono noti **il numero di fax, di telefono e l'indirizzo e-mail** ai quali ricevere comunicazioni informali o a carattere d'urgenza concernenti i rapporti medesimi. Ogni variazione del domicilio speciale eletto, della casella PEC, del numero di fax, di telefono e/o dell'indirizzo e-mail deve essere tempestivamente comunicata per iscritto (di regola tramite PEC) alla Filiale competente e via e-mail all'indirizzo retail.system@bancaditalia.it.

Ogni **comunicazione** tra i partecipanti e le Filiali afferente ai rapporti contrattuali avviene tramite PEC oppure, in via del tutto eccezionale, direttamente a mano, tramite corriere o per posta.

Effettuati i necessari controlli, la Banca d'Italia comunica al richiedente l'avvenuta accettazione della richiesta. Nella circostanza viene confermata al partecipante la data di inizio operatività dallo stesso indicata oppure viene comunicata quella fissata dalla Banca d'Italia.

2.2 Soggetti con sede legale in un altro Stato membro della Unione europea (UE)

Ai fini della sottoscrizione della contrattualistica da parte di **soggetti con sede legale all'estero**, il richiedente che appartiene a uno Stato membro della UE deve fornire alla Filiale competente copia dell'atto da cui risulta, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lettera d) e 3 della Direttiva 68/151/CEE del 9 marzo 1968, quali persone hanno il potere di obbligare il richiedente di fronte ai terzi.

La copia con la dichiarazione di conformità all'originale deve essere accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana rilasciata dalla competente autorità o da un traduttore ufficiale. Il richiedente appartenente ad uno Stato membro della UE può comunque produrre un'attestazione diversa che, in base all'ordinamento interno dello Stato di appartenenza, produce la stessa certezza legale.

Il richiedente deve inoltre depositare presso la Filiale della Banca d'Italia competente la firma del legale rappresentante. Il deposito materiale della firma può essere sostituito con l'invio alla Filiale di un atto pubblico contenente lo *specimen* di firma del legale rappresentante, dal quale risulti – conformemente alla legislazione dello Stato di provenienza – l'appartenenza dello *specimen* al legale rappresentante.

Indicazioni circa la legalizzazione dell'atto pubblico redatto all'estero sono contenute nell'allegato A.4.

¹⁴ I soggetti non insediati nella Repubblica italiana con la direzione generale/amministrazione centrale o con almeno una succursale (es. aderenti per via remota a BI-COMP) possono eleggere il domicilio speciale anche nello Stato in cui hanno la propria direzione generale/amministrazione centrale. In ogni caso non è ammessa elezione di domicilio presso la Banca d'Italia.

2.3 Richiesta di partecipazione, scheda di partecipazione, scheda di regolamento, formulari

I soggetti che intendono partecipare ai sottosistemi della compensazione devono far pervenire alla Filiale della Banca d'Italia competente almeno dieci giorni lavorativi, secondo il calendario di TARGET2, prima delle date di avvio indicate nella scheda di partecipazione¹⁵ i documenti di seguito elencati, debitamente sottoscritti e datati:

- **richiesta di partecipazione** o lettera-contratto, cui sono allegate le "Norme per la partecipazione a BI-COMP e per la fruizione dei servizi di raggiungibilità" (cfr all. A.5);
- **scheda di partecipazione** (cfr all. A.6), ove devono essere indicati i sottosistemi e i servizi opzionali di raggiungibilità ai quali si intende aderire. In particolare:
 - i) con riferimento alla **Recapiti locale**, l'operatore deve indicare le Stanze di compensazione di cui intende avvalersi e, per ciascuna Stanza: a) lo strumento che intende utilizzare per la presentazione delle partite (RNI e/o CD/DVD); b) le modalità prescelte per il regolamento dei relativi saldi; c) nel caso di partecipazione con modalità indiretta di regolamento, il partecipante per il cui tramite regolerà i propri saldi;
 - ii) con riferimento al **Dettaglio**, l'operatore deve indicare: i) le procedure interbancarie utilizzate per lo scambio di informazioni di pagamento¹⁶; ii) per l'utilizzo del ciclo 0 di BI-COMP, se intende optare per lo stato *Full*, precisando il sistema di *clearing* utilizzato¹⁷;
 - iii) con riferimento ai **servizi opzionali di raggiungibilità**, deve essere manifestata la volontà di fruire del servizio di interoperabilità e/o tramitazione in STEP2 offerti dalla Banca d'Italia e gli strumenti SEPA interessati (SCT, SDD Core, SDD B2B). Nella scheda di partecipazione il richiedente deve inoltre segnalare la/le data/e di avvio prevista/e. Per la corretta compilazione della scheda si rinvia alle "Istruzioni per la compilazione della scheda di partecipazione a BI-COMP", in essa riportate.
- **scheda di regolamento** (cfr all. A.7), riservata agli aderenti che effettuano il regolamento dei saldi di altri partecipanti alla Recapiti locale; con essa viene comunicata alla Banca d'Italia l'accettazione del mandato a regolare. La scheda è utilizzabile anche per segnalare contemporaneamente i mandati ricevuti da più partecipanti. Essa dovrà essere presentata alla Filiale competente per il regolante;
- **formulario 2002, Debit mandate for AS settlement** (cfr all. A.11), per i soggetti che intendono partecipare a BI-COMP, regolando in TARGET2 per conto proprio o di altri partecipanti¹⁸. Il formulario non firmato deve essere trasmesso preventivamente alla Banca d'Italia – Servizio Sistema dei Pagamenti via e-mail all'indirizzo retail.system@bancaditalia.it, per consentire gli opportuni controlli. La Banca d'Italia comunica via e-mail l'esito positivo dei controlli effettuati; laddove tali controlli diano esito negativo la Banca d'Italia presta la necessaria assistenza per le vie brevi (tel.

¹⁵ Per la fruizione del servizio di tramitazione in STEP2 devono essere osservati i termini di presentazione indicati nella Sezione B.

¹⁶ L'operatore deve inoltre indicare se intende ricevere il messaggio RNI 640 (cfr Cap. IV, par. 2).

¹⁷ In assenza di tale indicazione, l'utilizzo del ciclo 0 avverrà con lo stato "Creditor only".

¹⁸ Il formulario deve essere compilato inserendo nel campo 20 (*Ancillary System BIC*) il BIC "BITAITRRCOM" nel campo 21 (*Ancillary System Name*) la denominazione "BI-COMP" e nel campo 22 "IT-Italy".

- +39.06.4792.4884). Superate tali verifiche, il formulario debitamente compilato e sottoscritto deve essere trasmesso con le modalità di cui al paragrafo 2.1 alla Filiale competente;
- **copia del formulario 1018, Direct Debit authorizations** presentato alla Banca Centrale presso la quale è in essere il conto PM¹⁹. Tale copia deve essere trasmessa dai soggetti che intendono partecipare a BI-COMP, regolando per conto proprio o di altri partecipanti su un conto PM detenuto in un sistema componente di TARGET2 diverso da TARGET2-Banca d'Italia. Mediante tale formulario la Banca d'Italia è autorizzata ad addebitare sul richiamato conto PM le tariffe (inclusi eventuali conguagli) e le penali connesse alla partecipazione a BI-COMP e alla fruizione dei servizi opzionali di raggiungibilità. Copia scansionata del formulario deve essere altresì trasmessa alla Banca d'Italia – Servizio Sistema dei Pagamenti via e-mail all'indirizzo retail.system@bancaditalia.it;
 - **formulario 1014, “Sub Account for dedicated liquidity”**, per l'apertura del sottoconto del conto PM dedicato al ciclo 0, nel caso in cui il richiedente intenda utilizzare tale ciclo in stato *Full*²⁰. Il formulario non firmato deve essere trasmesso preventivamente alla Banca d'Italia – Servizio Sistema dei Pagamenti via e-mail all'indirizzo retail.system@bancaditalia.it, per consentire gli opportuni controlli. La Banca d'Italia comunica via e-mail l'esito positivo dei controlli effettuati; laddove tali controlli diano esito negativo la Banca d'Italia presta la necessaria assistenza per le vie brevi (tel. +39.06.4792.4884). Superate tali verifiche, il formulario debitamente compilato e sottoscritto deve essere trasmesso con le modalità di cui al paragrafo 2.1 alla Filiale competente. Qualora il conto PM sia detenuto in un sistema componente di TARGET2 diverso da TARGET2-Banca d'Italia, il richiedente deve presentare il formulario debitamente sottoscritto alla banca centrale presso la quale è in essere il conto PM suddetto, nonché trasmetterne una copia scansionata via e-mail all'indirizzo retail.system@bancaditalia.it della Banca d'Italia – Servizio Sistema dei Pagamenti.

3. PARTECIPAZIONE ALLA RECAPITI LOCALE

Perfezionato il rapporto di partecipazione, il partecipante deve presentare presso la Sede della Banca d'Italia coesistente con la Stanza di compensazione interessata:

- il Mod. 5 S.C. (cfr all. A.8), nel quale sono indicati i nomi e gli *specimen* di firma dei propri incaricati alla consegna e al ritiro dei recapiti;
- gli *specimen* di firma (Mod. 148 Dir.) dei soggetti incaricati della presentazione delle partite attraverso la sottoscrizione del Mod. 8 S.C.

Nel caso in cui il partecipante intenda avvalersi, ai fini dello scambio dei recapiti e/o della presentazione delle partite tramite Mod. 8 S.C, di un **aderente al sottosistema**

¹⁹ Il formulario dovrà essere compilato specificando al campo 12 (*BIC Account Holder of Payee*) il BIC “BITAITRRXXX” e al campo 13 (*Name of Payee*) la denominazione “Banca d'Italia”.

²⁰ Il formulario deve essere compilato specificando nel campo 11 (*BIC of AS*) il BIC “BITAITRRCOM”, nel campo 12 (*Name of AS*) la denominazione “BI-COMP” e nel campo 14 (*Name of the Sub Account*) la dicitura “BI-COMP <BIC11> CNOT”; per <BIC11> si intende il BIC a undici caratteri del titolare del sottoconto.

Recapiti locale e presente sulla Stanza prescelta, esso deve presentare alla Sede della Banca d'Italia coesistente con tale Stanza in unico esemplare:

- 1) una lettera con la quale viene reso noto l'aderente incaricato di presentare le partite tramite Mod. 8 S.C e/o di scambiare i recapiti (cfr all. A.9);
- 2) il Mod. 148 Dir., solo qualora il partecipante abbia mantenuto la facoltà di segnalare anche direttamente le proprie partite tramite Mod. 8 S.C;
- 3) il Mod. 5 S.C., nel solo caso in cui il partecipante mantenga la facoltà di scambiare direttamente i propri recapiti.

La segnalazione delle partite mediante Mod. 8 S.C. e/o lo scambio dei recapiti del mandante sono effettuati dagli stessi soggetti che il mandatario ha indicato rispettivamente nei propri Modd. 148 Dir. e 5 S.C. per l'espletamento delle analoghe funzioni.

Nel caso in cui il partecipante intenda avvalersi, ai fini dello scambio dei recapiti e/o della presentazione delle partite tramite Mod. 8 S.C., di una **società di servizi**:

- è responsabilità dello stesso aderente verificare che gli esponenti e i soci rilevanti della società prescelta presentino requisiti di onorabilità in linea con quelli richiesti per gli intermediari finanziari;
- il partecipante presenta, presso la Sede della Banca d'Italia coesistente con la Stanza di compensazione prescelta, in unico esemplare:
 - 1) una lettera con la quale vengono rese note la società di servizi incaricata, le persone autorizzate a presentare le partite tramite Mod. 8 S.C., con le relative firme autografe, e/o le persone autorizzate a scambiare i recapiti (cfr all. A.10);
 - 2) il Mod. 148 Dir., solo nel caso in cui il mandante abbia conservato la facoltà di segnalare anche direttamente le proprie partite tramite Mod. 8 S.C;
 - 3) il Mod. 5 S.C., nel solo caso in cui il partecipante mantenga la facoltà di scambiare direttamente i propri recapiti.

La società di servizi cui è stato conferito il mandato deve a sua volta presentare, presso la medesima Sede, il Mod. 5 S.C. sottoscritto dal legale rappresentante; tale cartellino contiene gli *specimen* di firma delle persone incaricate dello scambio dei recapiti. Tali nominativi devono coincidere con quelli indicati dal partecipante nella lettera di cui al punto 1).

Nell'ipotesi di variazione del rappresentante legale o di uno o più incaricati della società mandataria, il mandante deve tempestivamente sostituire la lettera di cui al punto 1); la società incaricata deve, a sua volta, presentare un nuovo Mod. 5 S.C.

4. MODIFICHE ALLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Le variazioni concernenti i sottosistemi ai quali si partecipa, le modalità di partecipazione al sottosistema Recapiti locale, lo stato (*Full o Creditor only*) scelto per l'utilizzo del ciclo 0 o concernenti il servizio di tramitazione in STEP2 devono essere preventivamente accolte dalla Banca d'Italia. Le variazioni relative al sottosistema Dettaglio concernenti le procedure interbancarie utilizzate per lo scambio delle informazioni di pagamento o relative al servizio di interoperabilità, con riferimento allo specifico strumento SEPA, devono comunque essere segnalate alla Banca d'Italia.

Tutte le variazioni devono essere comunicate mediante la presentazione di una nuova scheda di partecipazione alla Filiale competente. In tale scheda l'aderente deve

riportare anche le informazioni per le quali non sono intervenute variazioni, allo scopo di garantire che la nuova scheda sostituisca la precedente.

Analogamente, nella scheda di regolamento riservata agli aderenti incaricati del regolamento dei saldi ed eventualmente delle tariffe (inclusi i conguagli) del sottosistema Recapiti locale per conto di altri partecipanti, andranno indicate tutte le informazioni - riferite a variazioni e non - allo scopo di garantire che la nuova scheda sostituisca la precedente.

Devono essere altresì presentati nuovi formulari TARGET2 ogni qualvolta intervengano variazioni delle informazioni in essi contenute.

Le modifiche della sola denominazione sociale e/o forma giuridica di un aderente si riflettono esclusivamente sulle relative informazioni contenute negli archivi anagrafici delle singole procedure. Per esse pertanto è necessario effettuare comunicazione alla Filiale competente, allo scopo di rendere possibili gli aggiornamenti anagrafici. I partecipanti interessati dovranno, quanto prima, sottoscrivere nuovamente la documentazione concernente la loro partecipazione al sistema di compensazione BI-COMP o la fruizione dei servizi di raggiungibilità.

4.1 Fusione per incorporazione

In caso di **fusione per incorporazione** i partecipanti (sia l'incorporante che l'incorporato) devono darne comunicazione alla Filiale competente. In tale occasione l'incorporante deve specificare se intenda o meno rinunciare alle opzioni indicate precedentemente dal solo incorporato con riferimento a:

- partecipazione alle Stanze di compensazione;
- modalità di regolamento dei saldi multilaterali relativi alle Stanze di compensazione;
- procedure elettroniche per l'immissione dei pagamenti nel sottosistema Dettaglio;
- stato (*Full* o *Creditor only*) scelto per l'utilizzo del ciclo 0;
- servizi opzionali di raggiungibilità.

In caso di variazioni, l'incorporante deve regolarizzare formalmente la propria posizione sottoscrivendo quanto prima, presso la Filiale competente, la modulistica coerente con le variazioni intervenute.

4.2 Fusione per unione

Nell'ipotesi in cui, a seguito di **fusione per unione**, nasca un nuovo soggetto giuridico, questo deve effettuare, presso la Filiale competente, tutti gli adempimenti previsti per le nuove adesioni.

CAPITOLO III

TARIFFE E PENALI

1. TARIFFE

I partecipanti diretti al regolamento in almeno uno dei sottosistemi di BI-COMP²¹ sono tenuti a corrispondere in via anticipata un **canone annuo pari a 22.000,00 euro**; esso è applicato indipendentemente dal numero di sottosistemi ai quali l'operatore aderisce e dai mesi di partecipazione. Il canone è addebitato dalla Banca d'Italia per l'intero importo sul conto PM del partecipante:

- all'atto del perfezionamento dell'adesione al sistema (prima partecipazione diretta al regolamento in almeno uno dei sottosistemi);
- il 15 gennaio di ciascun anno, o se non lavorativo in TARGET2, il primo giorno lavorativo successivo, nei confronti degli operatori che alla data del 1° gennaio precedente risultavano essere aderenti diretti al regolamento in almeno un sottosistema.

L'addebito è comunicato con apposita nota contabile.

Nessun importo viene restituito in caso di esclusione o recesso dalla partecipazione a BI-COMP.

Per ciascun recapito presentato nel sottosistema Recapiti locale è prevista una **tariffa unitaria di 0,052 euro** a carico del partecipante, indipendentemente dalle modalità prescelte per il regolamento dei saldi del sottosistema stesso. Tale tariffa è addebitata sul conto PM dell'aderente o, in assenza di questo, sul suo conto HAM detenuto presso la Banca d'Italia. Qualora l'aderente non sia titolare di uno dei conti suddetti, la tariffa è addebitata sul conto PM del soggetto prescelto per il regolamento dei saldi del sottosistema Recapiti locale. La riscossione di tali tariffe avviene con cadenza mensile. Il terzo giorno lavorativo di TARGET2 di ogni mese, la Banca d'Italia addebita le tariffe sul conto individuato come sopra con riferimento ai recapiti presentati nel mese precedente, al netto di eventuali operazioni rettificative. Lo stesso giorno in cui viene effettuato l'addebito, vengono trasmesse agli aderenti le relative note contabili.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà di effettuare conguagli tariffari (a debito o a credito)²² a chiusura d'anno, comunicandone preventivamente ai partecipanti interessati gli importi e le date di addebito/accredito. Gli eventuali conguagli sono applicati anche in caso di cessazione dalla partecipazione a BI-COMP.

²¹ Coloro cioè che regolano i flussi relativi al sottosistema Recapiti locale in nome e per conto proprio ed eventualmente anche per conto di altri partecipanti alla Recapiti locale, nonché i partecipanti al sottosistema Dettaglio.

²² In coerenza con il principio di recupero dei costi e tenuto conto che la Banca d'Italia offre i servizi di cui alla presente Guida in regime di servizio pubblico e senza fine di lucro.

2. PENALI

Agli aderenti che non regolano per causa propria i saldi a debito rivenienti da ciascun ciclo diurno (cfr Cap. I, par. 3) all'orario di avvio del regolamento dei suddetti saldi è applicata una penale **di 500,00 euro**.

La penale prescinde dall'importo dell'incapienza, pari alla differenza tra il saldo debitore e le disponibilità esistenti sul conto PM al momento del regolamento del saldo stesso, ed è applicata qualora il ritardo nel regolamento ecceda i 10 minuti. I ritardi nella copertura delle incapienze sono calcolati con riferimento all'orario di avvio della fase di regolamento dei saldi debitori di BI-COMP riportato nei messaggi telematici con i quali è notificata al titolare del conto PM interessato l'acquisizione in lista di attesa dei saldi stessi.

La penale è addebitata dalla Banca d'Italia sul conto PM dell'aderente il terzo giorno lavorativo di TARGET2 del secondo mese successivo a quello nel quale si è verificata l'incapienza o, se non lavorativo secondo il calendario domestico, il giorno lavorativo di TARGET2 successivo. L'addebito della penale viene reso noto all'aderente con un'apposita comunicazione.

CAPITOLO IV

PROCEDURA COMPENSAZIONE NAZIONALE²³

1. ANAGRAFE PROCEDURALE

Le informazioni concernenti le nuove partecipazioni e le modifiche delle relative modalità nella Recapiti locale, le procedure interbancarie del sottosistema Dettaglio e il servizio di tramitazione in STEP2 alimentano l'anagrafe procedurale dei partecipanti di BI-COMP. Questi ultimi possono chiederne la ricezione via RNI (msg. 351) oppure, in via straordinaria, chiedere l'invio di una copia per e-mail, inoltrando apposita richiesta alla casella funzionale retail.system@bancaditalia.it.

2. INFORMATIVA SULLE TRANSAZIONI RESA DALLA PROCEDURA

Recapiti locale

Acquisite in procedura le segnalazioni trasmesse tramite RNI o CD/DVD oppure, in casi eccezionali, tramite Mod. 8 S.C., i partecipanti ricevono dalle Sedi della Banca d'Italia di Roma e Milano gli eventuali rilievi formali (Mod. 88 S.C.). Ai partecipanti che utilizzano la RNI i rilievi in parola vengono inviati tramite messaggio di rete. I partecipanti ricevono inoltre, in via provvisoria, copia del Mod. 9 S.C. R.L. I partecipanti sono tenuti a controllare la congruità degli importi riportati nell'elaborato e, in caso di discordanza con le proprie evidenze, a concordare con le controparti interessate le rettifiche da apportare tempestivamente. Le eventuali correzioni vanno effettuate con nuove segnalazioni a mezzo CD/DVD²⁴ o, eccezionalmente, con il Mod. 8 S.C. cartaceo presentato alla Stanza di compensazione interessata.

Al termine della seduta i partecipanti ricevono copia del Mod. 9 S.C. R.L. definitivo. Per i partecipanti che utilizzano la RNI, le informazioni contenute nel Mod. 9 S.C. R.L. vengono trasmesse con messaggio di rete.

Dettaglio

Alla chiusura di ciascun ciclo di compensazione, la procedura rende disponibile apposita informativa (msg. 640) contenente, per ogni partecipante, il totale degli importi a debito e a credito relativi alle procedure interbancarie utilizzate che immettono informazioni di pagamento nel Dettaglio nonché il totale degli importi a debito e a credito riferiti all'intero sottosistema.

Tale informativa è trasmessa via RNI al partecipante solo se richiesto da quest'ultimo nella scheda di partecipazione (cfr Cap. II, par. 2.3).

²³ Per gli aspetti tecnici cfr allegato A.12 - Guida tecnica per i partecipanti a BI-COMP.

²⁴ A tal fine i partecipanti possono anche avvalersi delle postazioni dislocate presso le Stanze di Roma e Milano per predisporre nuovi CD/DVD.

Compensazione nazionale

La chiusura di ciascun ciclo viene comunicata ai partecipanti diretti al regolamento con messaggio telematico (msg. 676), che riporta i saldi multilaterali dei sottosistemi Recapiti locale e Dettaglio. Analoga informativa viene fornita con il Mod. 16 S.C., su specifica richiesta dei medesimi partecipanti, dalle Filiali competenti.

Mod. 13 S.C.²⁵

²⁵ I *memorandum* Modd. 13 S.C. possono essere scambiati tra i partecipanti per effettuare, ad esempio, rettifiche di partite già presentate in Recapiti Locale. Ai fini della sottoscrizione occorre depositare gli *specimen* di firma con il Mod. 148 Dir. presso la Sede della Banca d'Italia coesistente con la Stanza di compensazione interessata.

STANZA DI COMPENSAZIONE

DI

Compensazione giornaliera dei recapiti del

MEMORANDUM

Il partecipante

deve esigere a mezzo Stanza di compensazione

dal partecipante

la somma di euro

(euro.....)

.....

.....

.....

.....

Il partecipante creditore

.....

1. PER IL PARTECIPANTE DEBITORE

Mod. 13 S.C.

STANZA DI COMPENSAZIONE

DI

Compensazione giornaliera dei recapiti del

MEMORANDUM

Il partecipante.....

deve esigere a mezzo Stanza di compensazione

dal partecipante

la somma di euro

(euro.....)

.....
.....
.....

.....,

Il partecipante debitore

.....

2. PER IL PARTECIPANTE CREDITORE

Mod. 13 S.C.

Allegato A.2

Mod. 8 S.C.

BANCA D'ITALIA

Stanza di compensazione di

COMPENSAZIONE GIORNALIERA DEI RECAPITI del

Elenco delle partite presentate dal partecipante:

Codice identificativo	Denominazione

Controparte	Categoria Recapiti	Quantità	Importo	Segno ²⁶

.....,

IL PARTECIPANTE / IN NOME E PER CONTO DEL PARTECIPANTE (*)

(*) Depennare la parte che non interessa

Mod. 8 S.C.

²⁶ Le partite a debito sono accettate solo come correzioni di precedenti partite e fino all'ammontare del relativo credito.

Categorie e codici per la segnalazione delle partite

CATEGORIE E CODICI PER LA SEGNALAZIONE DELLE PARTITE

- assegni bancari	E1
- assegni circolari e vaglia cambiari	E2
- recapiti postali	E3
- assegni di conto estero e assegni turistici	E4
- assegni bancari e circolari, vaglia cambiari e titoli postali restituiti perché formalmente irregolari e non di competenza	E5
- assegni circolari e titoli similari denunciati smarriti o rubati oppure restituiti impagati, ecc.	E6
- assegni insoluti	E7
- assegni protestati od oggetto di dichiarazione sostitutiva del protesto	E8
- approvvigionamento e restituzione di contante tra Poste Italiane S.p.A. e banche (movimento fondi per rifornire di contante gli uffici periferici delle Poste, disciplinato da apposita convenzione)	E9
- altre operazioni	E0

Legalizzazione degli atti pubblici redatti all'estero

Nessuna forma di legalizzazione dell'atto pubblico redatto all'estero è necessaria nel caso in cui esso sia stato formato in Belgio, Danimarca o Francia in virtù dell'art. 6 paragrafo 3 della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, resa esecutiva in Italia con legge 24 aprile 1990, n. 106. Nel caso in cui tale Convenzione sia invocata in relazione ad atti pubblici redatti nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea, la Banca d'Italia valuterà di volta in volta i casi specifici. Nel caso in cui non possa essere invocata la Convenzione di Bruxelles e l'atto pubblico sia stato formato in uno degli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva in Italia con legge 20 dicembre 1966 n. 1253, in calce all'atto pubblico in questione deve essere apposta la postilla prevista dalla medesima Convenzione, recante l'attestazione (in lingua francese) "Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)". La postilla, che attesta l'autenticità della firma e la qualifica del pubblico ufficiale che ha redatto l'atto pubblico, deve essere rilasciata dall'autorità competente dello Stato di provenienza del documento. Qualora l'atto non sia redatto in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja, la firma dell'autorità estera deve essere legalizzata ai sensi dell'art. 33 del d.p.r. del 28.12.2000, n. 445, dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana. Ove infine ricorrano accordi bilaterali in materia di legalizzazione tra la Repubblica italiana e lo Stato di appartenenza del partecipante remoto (ad esempio per la Germania, la Convenzione di Roma del 7 giugno 1969), trova applicazione l'accordo specifico.

Lettera-contratto per la partecipazione a BI-COMP e per la fruizione dei servizi di raggiungibilità

Spett.le
BANCA D'ITALIA
Filiale di

Oggetto: Partecipazione al sistema di compensazione BI-COMP.

Il/La
..... (di seguito il richiedente), con sede
legale in
(Stato) (Città)
.....,
(indirizzo)

legalmente rappresentat... da....., avendo preso visione delle
“Norme” allegate, che regolano il sistema di compensazione BI-COMP (di seguito BI-
COMP) gestito dalla Banca d'Italia, chiede, accettandole integralmente, di partecipare a BI-
COMP e di utilizzare i sottosistemi e i servizi di raggiungibilità indicati nell'allegata scheda
di partecipazione, con le modalità nella stessa precisate.

Al riguardo il richiedente:

a) dichiara²⁷:

di essere una banca centrale;

ovvero

di essere una banca. Ai fini della presente lettera-contratto per banca si intende un
soggetto autorizzato alla raccolta del risparmio tra il pubblico e all'esercizio del
credito;

ovvero

di:

- essere un ente creditizio non bancario incluso nell'elenco di cui all'art. 2 della
Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006
relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) – di
seguito direttiva bancaria;
- essere assoggettato – da parte delle autorità competenti dello Stato in cui ha la sede
legale – ad almeno una delle forme di controllo previste dalla normativa di vigilanza
armonizzata nell'ambito dell'Unione europea (vigilanza armonizzata in base alla
direttiva bancaria) ovvero a forme di vigilanza a questa equivalenti;
- avere la propria sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea;

²⁷ Barrare una sola casella.

ovvero

- di offrire servizi di compensazione o di regolamento ed essere sottoposto alla vigilanza sui sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia di cui all'art. 77 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) e/o alla sorveglianza sui sistemi di pagamento di cui all'art. 146 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) nonché, nel caso in cui abbia la propria sede legale in uno Stato diverso dalla Repubblica italiana, essere sottoposto – da parte delle autorità competenti – a forme di vigilanza o sorveglianza equivalenti;

ovvero

- di essere il gestore di un sistema connesso:
 - sottoposto alla sorveglianza sui sistemi di pagamento di cui all'art. 146 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) oppure, nel caso in cui abbia la propria sede legale e operativa in uno Stato diverso dalla Repubblica italiana, essere sottoposto – da parte delle autorità competenti– a forme di sorveglianza equivalenti;
 - e che gode di uno dei seguenti requisiti:
 - il proprio ordinamento nazionale (.....)²⁸ prevede istituti di segregazione patrimoniale idonei a mantenere la separatezza dei fondi ricevuti nell'ambito dell'interoperabilità dal patrimonio del medesimo, anche in caso di procedure di insolvenza;

ovvero

- che si avvarrà, per il regolamento dei fondi suddetti, di un conto PM detenuto nel sistema di regolamento TARGET2 da una banca centrale dell'Eurosistema ovvero da una banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea che non ha adottato l'euro connessa a TARGET2;

ovvero

- di essere il Ministero del Tesoro ovvero un organo ad esso equivalente di un governo centrale o regionale di uno Stato membro dell'Unione europea;

ovvero

- di essere un'istituzione/un organo dell'Unione europea ovvero un ente del settore pubblico di uno Stato membro dell'Unione europea. Ai fini della presente lettera-contratto:
 - per settore pubblico²⁹ si intendono le amministrazioni statali, gli enti regionali e locali, gli altri enti pubblici, gli altri organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche;
 - per impresa pubblica si intende qualsiasi impresa sulla quale lo Stato o altri enti territoriali possano esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per la struttura proprietaria, per la partecipazione o per la normativa che la disciplina. L'influenza dominante è presunta qualora lo Stato o gli altri enti territoriali, direttamente o indirettamente, nei riguardi dell'impresa detengano la

²⁸ Specificare le relative fonti normative.

²⁹ Cfr art. 3 del regolamento del Consiglio della Comunità europea del 13 dicembre 1993, n. 3603/93, in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 31 dicembre 1993, n. L 332.

maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa, oppure dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle partecipazioni emesse dall'impresa, oppure possano designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa (cfr art. 8 del regolamento del Consiglio della Comunità europea del 13 dicembre 1993 n. 3603/93, in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 31 dicembre 1993, n. L332).

b) dichiara³⁰:

di essere assegnatario del codice identificativo n.;

ovvero

di non essere assegnatario di un codice identificativo, chiedendone a codesto Istituto l'attribuzione;

c) qualora decida di regolare i saldi/le partite di propria pertinenza o di pertinenza di altri partecipanti a BI-COMP/tramitati rivenienti da BI-COMP/riconducibili al servizio di tramitazione in STEP2 offerto dalla Banca d'Italia:

- dichiara di essere titolare del conto PM identificato dal BIC, in essere presso il sistema TARGET2-
- autorizza la Banca d'Italia ad addebitare/accreditare sul conto PM di cui al punto precedente: i) i saldi multilaterali di BI-COMP; ii) le partite riconducibili al servizio di tramitazione in STEP2, anche di pertinenza di banche appartenenti al gruppo ad esso facente capo che fruiscono di tale servizio; iii) le tariffe (inclusi eventuali conguagli) per la partecipazione in BI-COMP propria e degli altri partecipanti per conto dei quali effettua il regolamento, se privi di un proprio conto PM e di un conto Home; iv) le tariffe (inclusi eventuali conguagli) per l'eventuale fruizione del servizio di tramitazione in STEP2, anche da parte di banche appartenenti al gruppo ad esso facente capo;
- autorizza la Banca d'Italia a regolare i saldi multilaterali a debito rivenienti dal ciclo notturno di BI-COMP sull'apposito sottoconto del conto PM sopraindicato, dedicato a tale ciclo;
- autorizza la Banca d'Italia a regolare le partite a debito riconducibili al servizio di tramitazione in STEP2, anche di pertinenza di banche appartenenti al gruppo ad esso facente capo che fruiscono di tale servizio, sugli appositi sottoconti del conto PM sopra indicato, dedicati al servizio di tramitazione;

ovvero,

qualora sia il gestore di un sistema connesso e intenda avvalersi di una banca centrale per regolare sul conto PM di quest'ultima i fondi da ricevere nello svolgimento del servizio di interoperabilità di BI-COMP:

- dichiara di aver conferito ai fini suddetti apposito mandato senza rappresentanza a:

³⁰ Barrare una sola casella.

..... (di seguito la *settlement bank*), con sede legale in

.....
(Stato)

(Città)

.....;
(indirizzo)

titolare del conto PM identificato dal BIC, in essere presso il sistema TARGET2-.....;

- autorizza la Banca d'Italia a regolare sul conto PM della *settlement bank* i fondi da ricevere nello svolgimento del servizio di interoperabilità di BI-COMP destinati ai soggetti raggiungibili nel sistema da esso gestito;

d) dichiara di essere consapevole e di accettare che resta subordinata alla preventiva accettazione della Banca d'Italia qualsiasi variazione delle proprie modalità di partecipazione a BI-COMP e/o, per il sottosistema Recapiti locale, qualsiasi modifica relativa ai partecipanti per conto dei quali effettua il regolamento dei relativi saldi multilaterali e/o qualsiasi modifica relativa alle banche del gruppo ad esso facente capo per conto delle quali effettua il regolamento delle partite riconducibili al servizio di tramitazione in STEP2; a tal fine si impegna a inoltrare per iscritto (tramite Posta Elettronica Certificata – PEC oppure, in via del tutto eccezionale, direttamente a mano, tramite corriere o per posta) alla Banca d'Italia richieste della specie almeno dieci giorni lavorativi prima della data di efficacia della variazione richiesta, secondo il calendario di TARGET2 reso noto nella Guida per gli operatori di TARGET2 (TARGET2 - Banca d'Italia Guida per gli aderenti), disponibile sul sito web della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it);

e) dichiara di essere consapevole e di accettare che: i) la richiesta di avvalersi del servizio di tramitazione in STEP2 offerto dalla Banca d'Italia è subordinata alla preventiva accettazione della Banca d'Italia e di *EBA-Clearing*; ii) il servizio può essere attivato esclusivamente nelle date rese note da *EBA-Clearing*; iii) le richieste devono essere inoltrate nel rispetto dei tempi a tale scopo stabiliti da *EBA-Clearing*;

f) dichiara di essere a conoscenza che, qualora abbia incaricato un altro partecipante del regolamento dei saldi di propria pertinenza relativi al sottosistema Recapiti locale, le obbligazioni di pagamento sottese a tali saldi sono adempiute solo con l'avvenuto regolamento in TARGET2 del saldo multilaterale del partecipante incaricato e, pertanto, di essere consapevole dei rischi - anche legali - conseguenti all'eventuale incapacità di regolamento di detto partecipante;

g) si impegna a fornire tutte le informazioni e la documentazione richieste - anche per le vie brevi - da codesto Istituto per la verifica del possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a) necessari per il perfezionamento del rapporto in oggetto, nonché del loro mantenimento per l'intera durata del rapporto in parola;

h) dichiara di aver preso visione della Guida per gli operatori di BI-COMP (Sistema di compensazione BI-COMP - Guida per gli operatori) – disponibile sul sito web della Banca

d'Italia (www.bancaditalia.it) – i cui contenuti costituiscono parte integrante delle “Norme” allegate, e di accettarla in ogni sua parte;

i) ai fini di cui all'art. 42 (Riservatezza) delle presenti “Norme”, autorizza la Banca d'Italia a rendere nota a terzi la propria partecipazione a BI-COMP, la fruizione dei servizi opzionali di raggiungibilità e le relative modalità;

l) a tutti gli effetti conseguenti alla presente lettera-contratto, elegge domicilio, ai sensi dell'art. 47 del codice civile, al seguente indirizzo:

.....
(Stato) (Città)
.....;
(indirizzo)

m) rende noti i seguenti numero di fax, numero di telefono, casella PEC e/o indirizzo e-mail per la ricezione delle comunicazioni di codesto Istituto:

- n° di fax:

.....
(prefisso internazionale) (indicativo dello Stato) (indicativo della località) (n° di fax)

- n° di telefono:

.....
(prefisso internazionale) (indicativo dello Stato) (indicativo della località) (n° di telefono)

- PEC:

- e-mail:

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile il richiedente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni e le condizioni di cui agli artt. 10 (Incaricati della consegna e del ritiro dei recapiti), 18 (Presentazione in compensazione delle operazioni da parte di ciascun partecipante) comma 4, 19 (Computo e accettazione dei saldi bilaterali), 36 (Novazione delle obbligazioni immesse in BI-COMP), 37 (Prova del momento dell'immissione in BI-COMP), 39 (Inadempienza di un regolante), 41 (Responsabilità), 42 (Riservatezza), 43 (Esclusione/sospensione del partecipante/tramitato), 44 (Recesso), 45 (Modifiche del contratto) e 46 (Legge applicabile e foro competente) delle “Norme per la partecipazione a BI-COMP e per la fruizione dei servizi di raggiungibilità”.

.....
(firma del legale rappresentante)

NORME PER LA PARTECIPAZIONE A BI-COMP E PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI RAGGIUNGIBILITÀ

TITOLO I

Il sistema BI-COMP

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1- Definizioni

Ai fini delle presenti “Norme”:

- per “accordi di interoperabilità” si intendono gli accordi conclusi dalla Banca d’Italia, in qualità di gestore del sistema BI-COMP, da gestori di sistemi di *clearing* e da gestori di sistemi connessi, finalizzati al regolamento in moneta di banca centrale di pagamenti SEPA tra i partecipanti al sottosistema Dettaglio che si avvalgono delle corrispondenti procedure interbancarie e i soggetti raggiungibili nei sistemi connessi;
- per “ASI” (*Ancillary System Interface*) si intende lo strumento tecnico che consente ad un sistema ancillare di utilizzare una gamma di servizi speciali e predefiniti per l’immissione e il regolamento di istruzioni di pagamento in TARGET2;
- per “BC dell’Eurosistema” si intende la BCE o la banca centrale nazionale (BCN) di uno Stato membro dell’UE che ha adottato l’euro;
- per “BIC” si intendono i *Business Identifier Code*, secondo lo standard ISO 9362 sviluppato dall’International Organization for Standardization – ISO;
- per “conto Home” si intende un conto aperto nel modulo HAM della SSP presso la Banca d’Italia, laddove per “HAM” (*Home Accounting Module*) si intende un modulo standardizzato in grado di gestire, in modo integrato nella SSP, conti diversi da quelli PM;
- per “conto PM” si intende un conto detenuto da un partecipante a BI-COMP in TARGET2 nel *Payments Module* presso una BC dell’Eurosistema o una BCN di uno Stato membro che non ha adottato l’euro, connessa a TARGET2 in virtù di uno specifico accordo;
- per “EBA-Clearing” si intende la società *ABE CLEARING S.A.S. à capital variable*, con sede legale in 40, rue de Courcelles, F-75008 Paris - France, proprietaria del sistema di pagamento al dettaglio STEP2;
- per “EPC” (*European Payments Council*) si intende l’organismo rappresentativo dei prestatori di servizi di pagamento, il cui obiettivo è sostenere e promuovere l’integrazione e lo sviluppo dei pagamenti europei, con specifico riferimento all’area unica dei pagamenti in euro (SEPA);
- per “gruppo bancario” si intende quello definito all’art. 60 del d.lgs. 385/1993;
- per “Guida per gli operatori” si intende la Guida per gli operatori di BI-COMP (Sistema di compensazione BI-COMP - Guida per gli operatori) – disponibile sul sito web della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it);
- per “informazioni di pagamento” si intendono le istruzioni di pagamento, ossia i messaggi e gli ordini diretti a trasferire fondi o, comunque, ad estinguere obbligazioni

- tramite compensazione, nonché gli altri messaggi contenenti informazioni relative a istruzioni di pagamento;
- per “pagamenti SEPA” si intendono pagamenti effettuati con strumenti SEPA;
 - per “PM” (*Payments Module*) si intende un modulo della piattaforma unica condivisa (SSP) di TARGET2 nel quale i pagamenti dei partecipanti a tale sistema sono regolati su specifici conti;
 - per “procedure interbancarie” si intendono le procedure elettroniche interbancarie per lo scambio di informazioni di pagamento relative a pagamenti denominati in euro che confluiscono nel sottosistema Dettaglio di BI-COMP;
 - per “regolante” si intende un partecipante a BI-COMP che regoli, per conto proprio o di altri partecipanti/tramitati, i saldi rivenienti da BI-COMP/le partite rivenienti dal servizio di tramitazione in STEP2 sul proprio conto PM, sull’apposito sottoconto di tale conto PM dedicato al ciclo notturno di BI-COMP ovvero sugli appositi sottoconti di tale conto PM dedicati al servizio di tramitazione;
 - per “SEPA” (*Single Euro Payments Area*) si intende l’area unica dei pagamenti in euro;
 - per “*settlement bank*” si intende una banca centrale dell’Eurosistema ovvero una banca centrale nazionale di uno Stato membro dell’Unione europea che non ha adottato l’euro connessa a TARGET2 in virtù di uno specifico accordo;
 - per “sistema ancillare” si intende un sistema gestito da un soggetto insediato nello Spazio Economico Europeo e sottoposto a vigilanza e/o sorveglianza da parte di un’autorità competente, nel quale si effettuano lo scambio e/o la compensazione di pagamenti e/o di strumenti finanziari mentre le conseguenti obbligazioni monetarie sono regolate in TARGET2 conformemente a quanto previsto dall’“Indirizzo della Banca centrale europea del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2)” (BCE/2012/27) e dall’accordo bilaterale a tal fine stipulato dal sistema ancillare e dalla BC dell’Eurosistema interessata;
 - per “sistema connesso” si intende un sistema di pagamento al dettaglio il cui gestore, la Banca d’Italia e gestori di sistemi di *clearing* abbiano concluso accordi di interoperabilità;
 - per “sistema di *clearing*” si intende un sistema caratterizzato da meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e da regole comuni, volti a consentire ai suoi partecipanti di eseguire lo scambio di informazioni di pagamento, il cui gestore: i) abbia sede legale nello Spazio Economico Europeo; ii) sia sottoposto alla sorveglianza sui sistemi di pagamento di cui all’art. 146 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) oppure, nel caso in cui abbia la propria sede legale e operativa in uno Stato diverso dalla Repubblica italiana, sia sottoposto – da parte delle autorità competenti – a forme di sorveglianza equivalenti; iii) abbia sottoscritto con la Banca d’Italia l’apposito contratto per l’invio delle informazioni di pagamento suddette nel sottosistema Dettaglio di BI-COMP;
 - per “sistema di pagamento al dettaglio” si intende un sistema caratterizzato da meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e da regole comuni, volto a consentire ai suoi partecipanti di eseguire lo scambio, la compensazione e/o il regolamento di informazioni di pagamento;
 - per “SSP” (*Single Shared Platform*) si intende la piattaforma tecnica unica condivisa dalle BC dell’Eurosistema e dalle BCN di Stati membri che non hanno adottato l’euro, connesse a TARGET2 in virtù di specifici accordi per il regolamento lordo in tempo reale dei pagamenti in euro di importo rilevante;

- per “STEP2” si intende il sistema di pagamento al dettaglio gestito da *EBA-Clearing* che tratta pagamenti al dettaglio denominati in euro;
- per “strumenti domestici” si intendono gli strumenti di pagamento diversi dagli strumenti SEPA;
- per “strumenti SEPA” si intendono il *SEPA Credit Transfer*, il *SEPA Core Direct Debit* e il *SEPA B2B Direct Debit* (di seguito SCT, SDD Core e SDD B2B) e i relativi *R-message* (es. *Return, Reversal, Refund*), come disciplinati nei corrispondenti *Scheme Rulebooks* e relativa documentazione integrativa dell’EPC;
- per “TARGET2” si intende il sistema di regolamento lordo in tempo reale istituito e operante sulla base della SSP, giuridicamente strutturato come l’insieme dei sistemi componenti di TARGET2 delle banche centrali dell’Eurosistema e delle banche centrali nazionali degli Stati membri dell’Unione europea che non hanno adottato l’euro connesse a TARGET2 in virtù di specifici accordi;
- per “TARGET2 Guideline” si intende l’“Indirizzo della Banca Centrale Europea del 5 dicembre 2012 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2)” (BCE/2012/27);
- per “*Technical facilitator*” si intende il soggetto, scelto dal tramitato, che svolge attività di scambio delle informazioni di pagamento relative al servizio di tramitazione in STEP2 offerto dalla Banca d’Italia;
- per “tramitato” si intende il fruitore del servizio di tramitazione in STEP2 offerto dalla Banca d’Italia.

Articolo 2- Natura e struttura del sistema BI-COMP

1. Il sistema BI-COMP è un sistema di compensazione per i pagamenti al dettaglio denominati in euro, articolato nei sottosistemi:
 - a) Recapiti locale, per la compensazione dei pagamenti disposti con gli strumenti cartacei di cui all’art. 7,
 - b) Dettaglio, per la compensazione dei pagamenti disposti con gli strumenti elettronici di cui all’art. 20, i cui saldi multilaterali confluiscono nella Compensazione nazionale.
2. I crediti portati in compensazione devono essere liquidi, esigibili ed espressi in valuta legale.

Articolo 3- Requisiti soggettivi di partecipazione

1. Possono partecipare al sistema BI-COMP:
 - a) BANCHE CENTRALI.
 - b) BANCHE - Soggetti autorizzati alla raccolta del risparmio tra il pubblico e all’esercizio del credito.
 - c) ENTI CREDITIZI NON BANCARI - Soggetti inclusi nell’elenco di cui all’art. 2, della Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) - di seguito direttiva bancaria - , qualora:
 - i) siano assoggettati – da parte delle autorità competenti dello Stato in cui hanno la sede legale – ad almeno una delle forme di controllo previste dalla normativa di vigilanza armonizzata nell’ambito dell’Unione europea (vigilanza armonizzata in base alla direttiva bancaria) ovvero a forme di vigilanza a questa equivalenti;

- ii) abbiano la propria sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea.
 - d) ENTI CHE OFFRONO SERVIZI DI COMPENSAZIONE E/O DI REGOLAMENTO - Soggetti che offrono servizi di compensazione e/o di regolamento, solo nel caso in cui siano sottoposti alla vigilanza sui sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia di cui all'art. 77 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) e/o alla sorveglianza sui sistemi di pagamento di cui all'art. 146 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) nonché, nel caso in cui abbiano la propria sede legale in uno Stato diverso dalla Repubblica italiana, siano sottoposti – da parte delle autorità competenti – a forme di vigilanza o sorveglianza equivalenti.
 - e) MINISTERI DEL TESORO O ORGANI EQUIVALENTI dei governi centrali o regionali degli Stati membri dell'Unione europea.
 - f) ENTI DEL SETTORE PUBBLICO³¹:
 - i) Istituzioni e organi dell'Unione europea;
 - ii) Amministrazioni statali, enti regionali o locali, altri enti pubblici, altri organismi di diritto pubblico e imprese pubbliche³² purché appartenenti a settori pubblici degli Stati membri dell'Unione europea.
2. Partecipa inoltre di diritto la Banca d'Italia.

Articolo 4- Modalità di partecipazione a BI-COMP

1. È facoltà dei partecipanti utilizzare uno o entrambi i sottosistemi indicati all'art. 2 e, nell'ambito del sottosistema Recapiti locale, avvalersi di una o entrambe le Stanze di Compensazione coesistenti con le Sedi della Banca d'Italia di Roma e Milano.
2. Con riguardo al sottosistema Recapiti locale, i partecipanti possono regolare sul proprio conto PM i saldi di propria pertinenza o, in alternativa, incaricare – con apposito mandato senza rappresentanza - un altro partecipante allo stesso sottosistema di regolare detti saldi sul suo conto PM. In tale ipotesi il regolante assume la responsabilità di regolare i saldi del partecipante.
3. Il partecipante che assume l'incarico di regolare i saldi di altri partecipanti per una o entrambe le Stanze di Compensazione deve comunicare alla Banca d'Italia l'intervenuta accettazione del mandato di cui al comma 2.
4. Con riguardo al sottosistema Dettaglio, i partecipanti regolano direttamente i saldi sul proprio conto PM, sull'apposito sottoconto del proprio conto PM dedicato al ciclo notturno di BI-COMP nel caso di saldi multilaterali a debito rivenienti da tale ciclo, ovvero, nel caso dei gestori dei sistemi connessi, anche sul conto PM di una *settlement bank*.

³¹ Cfr art. 3 del regolamento del Consiglio della Comunità europea del 13 dicembre 1993 n. 3603/93, in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 31 dicembre 1993, n. L332.

³² Per impresa pubblica deve intendersi qualsiasi impresa sulla quale lo Stato o altri enti territoriali possano esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante per la struttura proprietaria, per la partecipazione o per la normativa che la disciplina. L'influenza dominante è presunta qualora lo Stato o gli altri enti territoriali, direttamente o indirettamente, detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa, oppure dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle partecipazioni emesse dall'impresa, oppure possano designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa (cfr art. 8 del regolamento richiamato nella nota precedente).

5. Le modalità di partecipazione prescelte devono essere comunicate alla Banca d'Italia secondo le indicazioni dalla stessa stabilite e riportate nella Guida per gli operatori.

Articolo 5- Fasi della compensazione

1. Il processo di compensazione si articola, per ciascun ciclo di compensazione e regolamento, nelle seguenti fasi:
 - A) nell'ambito del sottosistema Recapiti locale:
 - a) scambio materiale dei recapiti fra i partecipanti e segnalazione delle relative partite contabili (c.d. presentazione delle partite);
 - b) determinazione dei saldi bilaterali dei partecipanti;
 - c) aggregazione dei saldi bilaterali dei partecipanti che regolano in TARGET2 tramite altri partecipanti nei saldi bilaterali di questi ultimi;
 - d) determinazione dei saldi multilaterali relativi ai partecipanti che regolano in TARGET2 per conto proprio o di altri partecipanti alla Recapiti locale;
 - e) invio dei saldi multilaterali alla Compensazione nazionale;
 - B) nell'ambito del sottosistema Dettaglio:
 - a) ricezione da TARGET2 delle informazioni sulle disponibilità riservate per il ciclo notturno e comunicazione delle stesse ai sistemi di *clearing*;
 - b) acquisizione dai sistemi di *clearing* delle partite elementari e/o dei saldi bilaterali dei partecipanti;
 - c) elaborazione dei saldi bilaterali dei partecipanti;
 - d) determinazione dei saldi multilaterali dei partecipanti;
 - e) invio dei saldi multilaterali alla Compensazione nazionale;
 - C) nella procedura Compensazione nazionale:
 - a) determinazione dei saldi multilaterali dei partecipanti che regolano in TARGET2 per conto proprio o di altri partecipanti, relativi a tutte le operazioni e saldi bilaterali immessi nel sistema BI-COMP;
 - b) verifica di capienza dei saldi multilaterali a debito da regolare nel ciclo notturno rispetto alle disponibilità riservate per il ciclo notturno;
 - c) invio dei saldi multilaterali al sistema TARGET2 per il loro regolamento.

Articolo 6- Cicli di compensazione e regolamento

1. Il sistema BI-COMP esegue sei cicli giornalieri di compensazione e di invio a regolamento, dei quali uno notturno e cinque diurni. Gli orari, le modalità di funzionamento e le operazioni trattate in ciascun ciclo sono riportati nella Guida per gli operatori.

Capo II Recapiti locale

Articolo 7- Operazioni compensabili nella Recapiti locale

1. Il sottosistema Recapiti locale ha per oggetto:
 - a) scambio di titoli di credito, lettere di credito, fatture, quietanze, etc.;
 - b) scambio di memorandum relativi a operazioni concordate, a qualsiasi titolo, tra i partecipanti al servizio.

2. I titoli e i documenti di cui sopra sono classificati come "recapiti".

Articolo 8- Effetti dell'adesione al sottosistema Recapiti locale

1. L'adesione al sottosistema Recapiti locale non comporta alcun obbligo di valersi di esso per l'esazione dei recapiti, essendo in piena facoltà dei partecipanti richiedere il pagamento agli sportelli degli altri partecipanti debitori.
2. Il partecipante è tenuto comunque a partecipare, intervenendo senza ritardo, a tutte le sedute presso le Stanze di compensazione di cui si avvale, al fine di consentire agli altri partecipanti la consegna dei recapiti di cui risultino creditori, con l'obbligo di non allontanarsi sino a che la seduta non sia stata dichiarata chiusa. Qualora per cause di forza maggiore, documentabili, non fosse possibile assicurare la presenza, il partecipante deve darne avviso alla Banca d'Italia nella giornata lavorativa precedente a quella della mancata partecipazione. L'orario per lo svolgimento delle sedute viene fissato dalla Banca d'Italia.

Articolo 9- Scambio dei recapiti

1. Lo scambio dei recapiti viene effettuato tra i partecipanti presso la Banca d'Italia nel corso di un'apposita seduta presso le competenti Stanze di compensazione. In conformità a quanto previsto dalla Guida per gli operatori, i partecipanti possono incaricare un altro partecipante o una società di servizi dell'esecuzione delle operazioni di scambio materiale dei recapiti e/o di presentazione delle partite.

Articolo 10- Incaricati della consegna e del ritiro dei recapiti

1. Ciascun partecipante deve comunicare per iscritto a tutti gli altri partecipanti alla compensazione i nomi dei propri incaricati della consegna e del ritiro dei recapiti e trasmettere le relative firme autografe; deve altresì dare tempestiva comunicazione delle cessazioni e sostituzioni degli stessi.
2. Analoga documentazione dovrà essere fornita alla Banca d'Italia con apposita scheda che sarà tenuta a disposizione dei partecipanti nei locali destinati allo scambio dei recapiti.
3. La Banca d'Italia non assume alcuna responsabilità in ordine alla regolarità delle deleghe e all'aggiornamento delle stesse, nonché, più in generale, a tutto quanto attiene allo scambio dei recapiti tra i partecipanti o loro delegati.

Articolo 11- Modalità di scambio dei recapiti

1. I recapiti vengono scambiati dai partecipanti a mezzo di pieghi chiusi, con le seguenti modalità:
 - a) i recapiti devono essere raggruppati per categoria e immessi, con le relative distinte, in pieghi da chiudere in maniera tale che per l'apertura di essi si renda indispensabile lacerare l'involucro;
 - b) ogni piego deve riferirsi a una sola controparte e recare all'esterno l'indicazione dell'importo e del numero complessivo dei recapiti contenuti. Tali dati sono riportati in un apposito scontrino che deve essere rilasciato al partecipante presentatore dal partecipante che ritira il piego;
 - c) l'apertura dei pieghi deve essere eseguita in modo da lasciare intatta la parte incollata.

Articolo 12- Timbratura dei recapiti

1. Sui recapiti dovrà essere apposto a cura del partecipante presentatore, un timbro indelebile contenente tutte le indicazioni richieste dalla Banca d'Italia.

Articolo 13- Rinuncia alla quietanza sui recapiti

1. I partecipanti, con la sottoscrizione del presente contratto, rinunciano alla quietanza formale sui recapiti.

Articolo 14- Restituzione dei recapiti

1. Ciascun partecipante è tenuto a esaminare prontamente i recapiti che gli vengono presentati per accertare la loro regolarità.
2. I recapiti irregolari e quelli che, per qualsiasi motivo, i partecipanti intendano respingere devono essere restituiti nel giorno stesso di presentazione entro l'orario di chiusura della seduta con il modulo di storno.
3. La mancata restituzione nella giornata non pregiudica le eventuali ragioni da farsi valere fuori Stanza direttamente tra i partecipanti nei modi previsti dalla legge.

Articolo 15- Restituzione di recapiti nei giorni successivi a quello di presentazione

1. La restituzione dei recapiti irregolari e di quelli che per qualsiasi motivo i partecipanti intendano respingere può avvenire anche in giorni successivi a quello di presentazione, nei termini e con le modalità concordati tra i partecipanti mediante appositi accordi. In tali casi i recapiti restituiti sono considerati come nuovi recapiti.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alle Tesorerie dello Stato, che effettuano ed esigono la restituzione dei recapiti insoluti nello stesso giorno di presentazione in compensazione, entro l'orario concordato per il regolamento dei saldi a esse relativi.

Articolo 16- Restituzione di assegni impagati

1. La restituzione degli assegni bancari e postali impagati può avvenire mediante consegna:
 - a) dell'originale del titolo;
 - b) dell'originale del titolo protestato;
 - c) della copia del titolo protestato rilasciata dal pubblico ufficiale procedente;
 - d) del documento attestante l'intervenuto protesto, proveniente da pubblico ufficiale abilitato alla levata del protesto (certificato di protesto o documento equivalente).
2. Nel caso di consegna del documento di cui al punto d), il trattario è tenuto a restituire, non appena in grado e al di fuori della procedura di compensazione, l'originale o la copia dell'assegno protestato rilasciata dal pubblico ufficiale procedente.

Articolo 17- Dichiarazione sostitutiva del protesto

1. Qualora per un assegno restituito non pagato si intenda richiedere la dichiarazione prevista dal punto 3) dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, lo stesso deve essere consegnato dal trattario alla Stanza di compensazione presso la quale è stato scambiato, con l'osservanza delle formalità stabilite dalla Banca d'Italia.

2. Con la presentazione dell'assegno in compensazione, i negozianti autorizzano il Capo della Stanza a rilasciare la dichiarazione sostitutiva del protesto su richiesta del trattario, in conformità a quanto previsto nel precedente comma.

Articolo 18- Presentazione in compensazione delle operazioni da parte di ciascun partecipante

1. L'invio delle informazioni di pagamento ai fini della compensazione è di tipo unilaterale e viene effettuato dal partecipante creditore nei tempi e con le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.
2. In relazione alla segnalazione delle operazioni, il partecipante riconosce fin d'ora che, in merito alla provenienza e ai contenuti delle segnalazioni da esso effettuate attraverso Rete Nazionale Interbancaria (RNI), CD/DVD e/o, in via eccezionale, tramite modulo cartaceo, fanno fede in via esclusiva le risultanze in possesso della Banca d'Italia.
3. Eventuali rettifiche devono essere effettuate a mezzo CD/DVD o, in via eccezionale, tramite modulo cartaceo entro l'orario di chiusura della seduta della Stanza di compensazione interessata e gli importi delle rettifiche non possono eccedere l'ammontare del credito complessivo segnalato dal partecipante nei confronti della relativa controparte.
4. Il partecipante esonera la Banca d'Italia da ogni danno e responsabilità, non dovuta a dolo e colpa grave, rivenienti dalla segnalazione, ricezione e/o rettifica delle operazioni attraverso i suddetti mezzi trasmissivi, dall'erroneo utilizzo dei medesimi o dall'inesattezza dei dati comunicati.

Articolo 19- Computo e accettazione dei saldi bilaterali

1. Completata l'acquisizione delle segnalazioni e delle eventuali rettifiche, il sistema predispone per ciascun partecipante i saldi bilaterali, aggrega i saldi bilaterali dei partecipanti che hanno incaricato – ai sensi dell'art. 4, comma 2 – altri partecipanti del loro regolamento ai saldi bilaterali dei regolanti e comunica a questi ultimi gli importi dei saldi aggregati. Tali saldi si intendono accettati ove non vengano mosse contestazioni alla regolarità dei relativi conteggi prima della determinazione dei saldi multilaterali di sottosistema.

Capo III Dettaglio

Articolo 20- Operazioni compensabili nel sottosistema Dettaglio

1. Il sottosistema Dettaglio tratta operazioni eseguite sia con strumenti domestici sia con strumenti SEPA.
2. Nel sottosistema Dettaglio confluiscono le partite elementari e/o i saldi bilaterali, a debito e a credito, dei partecipanti trasmessi dai sistemi di *clearing*.
3. L'utilizzo del sottosistema Dettaglio per regolare pagamenti scambiati nelle procedure interbancarie che trattano strumenti SEPA presuppone l'adesione del partecipante agli schemi dell'EPC per i relativi strumenti. La previsione di cui al presente comma non si applica ai gestori di sistemi connessi.

Articolo 21- Acquisizione dei flussi

1. Il sottosistema acquisisce le partite elementari/saldi bilaterali dai sistemi di *clearing* con le modalità indicate nella Guida per gli operatori.

TITOLO II

I servizi opzionali di raggiungibilità

Articolo 22- Raggiungibilità

1. Il regolamento dei pagamenti SEPA con controparti che non aderiscono alle corrispondenti procedure interbancarie si svolge attraverso i servizi opzionali di interoperabilità (Titolo II, Capo I) ovvero di tramitazione in STEP2 (Titolo II, Capo II) offerti dalla Banca d'Italia.

Capo I

Servizio di interoperabilità

Articolo 23- Modalità di svolgimento del servizio e scambio dei flussi

1. I gestori dei sistemi connessi, allo scopo di assicurare la raggiungibilità dei soggetti che si avvalgono di tali sistemi da parte di partecipanti a BI-COMP e viceversa, scambiano i fondi attraverso la propria partecipazione o attraverso la partecipazione di una *settlement bank* al sottosistema Dettaglio.
2. Qualora il gestore del sistema connesso partecipi, ai fini di cui al comma precedente, al sottosistema Dettaglio, esso deve disporre di un conto PM su cui far affluire i pagamenti destinati ai soggetti raggiungibili nel sistema connesso. In tal caso: i) il conto PM deve essere intestato a nome del gestore del sistema connesso ed essere destinato esclusivamente allo scopo di farvi affluire le somme destinate ai soggetti raggiungibili nel sistema connesso e ii) l'ordinamento nazionale del gestore del sistema connesso deve prevedere istituti di segregazione patrimoniale idonei a mantenere la separatezza dal patrimonio del medesimo, anche in caso di procedure di insolvenza, dei fondi ricevuti nell'ambito dell'interoperabilità su tale conto PM. In assenza di siffatte previsioni o in alternativa a esse, il regolamento dei fondi suddetti deve avvenire sul conto PM di una *settlement bank*.
3. Lo scambio dei flussi con i sistemi connessi viene assicurato con le modalità e nei tempi indicati nella Guida per gli operatori e negli accordi di interoperabilità.

Articolo 24- Requisiti per la fruizione del servizio

1. Il servizio di interoperabilità per uno o più strumenti SEPA è offerto ai partecipanti a BI-COMP che lo richiedano a condizione che essi:
 - a) aderiscano agli schemi dell'EPC relativi agli strumenti SEPA per i quali è richiesto il servizio di interoperabilità;
 - b) aderiscano al sottosistema Dettaglio e, in tale ambito, abbiano espresso la volontà di utilizzare le procedure interbancarie relative agli strumenti SEPA per i quali richiedono il servizio di interoperabilità;
 - c) si avvalgano di un sistema di *clearing* il cui gestore abbia concluso accordi di interoperabilità per gli strumenti SEPA richiesti.

Capo II

Servizio di tramitazione in STEP2

Articolo 25- Condizioni del servizio

1. Allo scopo di garantire la raggiungibilità dei soggetti raggiungibili nel sistema STEP2, BI-COMP offre ai propri partecipanti che lo richiedano il servizio di tramitazione in STEP2 per i pagamenti SEPA a condizione che essi:
 - a) aderiscano ai corrispondenti schemi dell'EPC;
 - b) aderiscano al sottosistema Dettaglio e in tale ambito abbiano espresso la volontà di utilizzare le procedure interbancarie relative agli strumenti SEPA per i quali si richiede il servizio di tramitazione;
 - c) presentino alla Banca d'Italia i formulari indicati nella Guida per gli operatori.La fruizione del servizio di tramitazione per gli SDD Core e gli SDD B2B è inoltre subordinata alla costituzione in pegno, con le modalità descritte nella Guida per gli operatori, di attività idonee a garanzia dell'obbligazione di cui al successivo comma 4.
2. Il servizio di tramitazione è offerto esclusivamente per l'esecuzione di pagamenti SEPA tra il partecipante a BI-COMP e i soggetti raggiungibili nel sistema STEP2 che non utilizzano la procedura interbancaria relativa allo strumento SEPA oggetto del servizio.
3. L'accesso al servizio di tramitazione implica il censimento nel sistema STEP2 come *Reachable BIC* per lo strumento SEPA oggetto del servizio, nel rispetto delle condizioni previste a tale scopo da *EBA-Clearing*. Per gli adempimenti da perfezionare con la Banca d'Italia si fa rinvio alla Guida per gli operatori.
4. Il fruitore del servizio di tramitazione per gli SDD Core e/o SDD B2B è tenuto a restituire alla Banca d'Italia gli importi degli eventuali *R-message* disposti in STEP2 dalle sue controparti e addebitati in tale sistema sul conto PM della Banca d'Italia, anche dopo la cessazione del servizio di tramitazione per lo specifico strumento SDD o ad avvenuta apertura di procedure d'insolvenza a carico del tramitato.
5. Ad avvenuta cessazione del servizio di tramitazione per gli SDD Core o SDD B2B il tramitato:
 - a) non deve disporre *R-message* da regolare in STEP2 per il tramite della Banca d'Italia;
 - b) qualora resti raggiungibile in STEP2 quale partecipante diretto a tale sistema o *Reachable BIC* di altro partecipante, deve far cessare in STEP2 - contestualmente alla cessazione dal servizio di tramitazione SDD Core o SDD B2B – il censimento dei propri BIC quali *Reachable BIC* tramitati dalla Banca d'Italia per lo strumento SDD interessato.

Articolo 26- Banche appartenenti ad un gruppo

1. Il servizio è offerto anche alle banche che non aderiscono al sottosistema Dettaglio per regolare pagamenti effettuati con lo strumento SEPA oggetto del servizio di tramitazione, purché abbiano aderito allo schema dell'EPC relativo allo strumento SEPA per il quale è richiesto il servizio di tramitazione e appartengano ad un gruppo la cui capogruppo, avente i requisiti di cui all'articolo 25, comma 1, lettere b) e c) abbia acconsentito a regolare le somme di pertinenza delle medesime sul/i proprio/i conto PM/sottoconti dedicati al servizio di tramitazione.

2. Per usufruire del servizio, le banche presentano alla Banca d'Italia apposita richiesta con la quale accettano le condizioni ed assumono gli obblighi di cui al presente capo e alla Guida per gli operatori. La richiesta in parola è presentata secondo le modalità illustrate nella Guida per gli operatori.

Articolo 27- Scambio dei flussi

1. Le modalità e i tempi previsti per lo scambio dei flussi oggetto del servizio di tramitazione in STEP2 sono descritti nella Guida per gli operatori.

Articolo 28- Regolamento

1. Il regolamento dei pagamenti di pertinenza dei tramitati viene effettuato dal sistema STEP2 in TARGET2 per il tramite della Banca d'Italia. I pagamenti oggetto del servizio di tramitazione non confluiscono nel saldo multilaterale del regolante in BI-COMP, ma sono regolati nel rispetto di quanto previsto nei commi successivi.
2. Per il regolamento dei pagamenti a debito dei tramitati, i regolanti devono riservare parte della liquidità presente sul proprio conto PM sugli appositi sottoconti dedicati al servizio di tramitazione, trasferire sul conto PM della Banca d'Italia indicato nella Guida per gli operatori le somme necessarie per il regolamento suddetto e/o renderle disponibili sul proprio conto PM, in conformità a quanto previsto nella Guida per gli operatori. La liquidità riservata sui sottoconti dedicati al servizio di tramitazione è conferita nella proprietà della Banca d'Italia ai fini del regolamento dei pagamenti suddetti.
3. La Banca d'Italia provvede al regolamento di cui al comma precedente solo qualora le somme riservate, trasferite o rese disponibili lo consentano. La Banca d'Italia non è invece obbligata al regolamento in caso di mancanza di disponibilità; pertanto, le operazioni che non trovino copertura vengono rifiutate secondo le modalità descritte nella Guida per gli operatori. Nel caso in cui le somme rese disponibili da un regolante sul proprio conto PM siano insufficienti per il regolamento degli *R-message* disposti da controparti a debito di un tramitato che usufruisce del servizio di tramitazione per gli SDD Core o SDD B2B, la Banca d'Italia:
 - a) applica al regolante l'apposita penale pubblicata nella Guida per gli operatori;
 - b) si riserva la facoltà di escludere dal servizio di tramitazione SDD il regolante e i tramitati che si avvalgono dello stesso

La Banca d'Italia è autorizzata ad addebitare i conti PM dei regolanti per gli importi necessari alla copertura dei pagamenti a debito dei tramitati anche nel caso in cui un malfunzionamento delle procedure, l'indisponibilità della rete o un evento di qualunque natura non consenta di completare il processo di addebitamento dei sottoconti dedicati al servizio di tramitazione.

4. I pagamenti a credito dei tramitati vengono regolati dalla Banca d'Italia sui conti PM dei regolanti, nei tempi e con le modalità indicati nella Guida per gli operatori.
5. Ad avvenuta cessazione del tramitato dal servizio di tramitazione per gli SDD Core o SDD B2B, la Banca d'Italia continua ad addebitare/accreditare sul conto PM del regolante gli importi degli eventuali *R-message* disposti in STEP2 dalle controparti del tramitato anche successivamente alla sua cessazione dal servizio di tramitazione, se regolati da STEP2 sul conto PM della Banca d'Italia. Nel caso in cui le disponibilità sul conto PM del regolante fossero insufficienti per il regolamento

degli *R-message* suddetti a debito del tramitato, la Banca d'Italia applica al regolante la penale di cui al precedente comma 3.

TITOLO III

Compensazione nazionale

Articolo 29- Determinazione del saldo multilaterale e invio al regolamento

1. La procedura Compensazione nazionale: a) acquisisce i saldi multilaterali provenienti dai sottosistemi Recapiti locale e Dettaglio; b) determina i saldi multilaterali complessivi relativi all'intero sistema BI-COMP per ciascun regolante e per ciascun gestore di sistema connesso; c) invia al sistema TARGET2 le posizioni così calcolate per il regolamento.
2. La procedura comunica il saldo multilaterale di BI-COMP ai partecipanti suddetti, nei tempi e con le modalità indicate nella Guida per gli operatori.

Articolo 30- Procedura di regolamento in TARGET2

1. I saldi multilaterali rivenienti dai cicli diurni e quelli a credito rivenienti dal ciclo notturno sono inviati al regolamento in TARGET2 sui conti PM dei regolanti.
2. I saldi multilaterali a debito rivenienti dal ciclo notturno sono inviati al regolamento in TARGET2 sugli appositi sottoconti dei conti PM dei regolanti dedicati a tale ciclo. A tal fine i regolanti devono riservare su tali sottoconti parte delle disponibilità presenti sul proprio conto PM, con le modalità descritte nella Guida per gli operatori.
3. La Banca d'Italia provvede al regolamento dei saldi multilaterali a debito rivenienti dal ciclo notturno ovvero dai cicli diurni solo qualora le disponibilità rispettivamente riservate sui sottoconti dedicati al ciclo notturno ovvero presenti sui conti PM dei regolanti lo consentano. La Banca d'Italia non è invece obbligata al regolamento in caso di disponibilità insufficienti. In tal caso o nel caso in cui un malfunzionamento delle procedure, l'indisponibilità della rete o un evento di qualunque natura non consenta di completare il processo di compensazione e regolamento nei singoli cicli, la Banca d'Italia si riserva la facoltà di porre in essere le attività di cui all'art. 39.
4. La procedura di regolamento in TARGET2 si svolge con le modalità indicate nella Guida per gli operatori.

Articolo 31- Ambito di applicazione delle Norme

1. Le Norme di cui al presente Titolo III non trovano applicazione per i pagamenti oggetto del servizio di tramitazione.

TITOLO IV

Disposizioni comuni

Articolo 32- Giornate e orari di operatività

1. BI-COMP è operativo secondo il calendario di TARGET2 reso noto nella Guida per gli operatori.
2. Gli orari di operatività di BI-COMP e/o dei singoli sottosistemi e/o delle Stanze di Compensazione e/o dei servizi di raggiungibilità sono preventivamente comunicati dalla Banca d'Italia e pubblicati nella Guida per gli operatori.
3. La Banca d'Italia può, in circostanze eccezionali, modificare le giornate e gli orari suddetti dandone comunicazione ai partecipanti.

Articolo 33- Obblighi delle parti

1. Il presente contratto impegna il partecipante/tramitato a operare con diligenza, correttezza ed efficienza, nonché all'osservanza delle presenti Norme nei rapporti con la Banca d'Italia e con gli altri operatori.
2. La Banca d'Italia offre i servizi descritti nelle presenti Norme, alle condizioni ivi indicate. Fatto salvo quanto altrimenti disposto nelle presenti Norme o richiesto dalla legge, la Banca d'Italia utilizza, nei limiti dell'ordinaria diligenza, tutti i mezzi a propria disposizione per adempiere agli obblighi su di essa gravanti in base alle presenti Norme, senza garanzia di risultato.
3. Il partecipante/tramitato dichiara e garantisce alla Banca d'Italia che l'adempimento dei propri obblighi ai sensi delle presenti Norme non è in contrasto con alcuna disposizione di legge, regolamento o statuto al medesimo applicabile o con qualunque accordo al quale sia vincolato.

Articolo 34- Tariffe e penali

1. I partecipanti e i tramitati sono tenuti al pagamento delle tariffe e delle penali fissate dalla Banca d'Italia e pubblicate nella Guida per gli operatori. La Banca d'Italia si riserva la facoltà di effettuare conguagli tariffari a chiusura d'anno.
2. Le tariffe (inclusi eventuali conguagli) e le penali relative a BI-COMP sono regolate sul conto PM ovvero, in mancanza di questo, sul conto Home di cui il partecipante sia titolare ovvero, in assenza di conti della specie, sul conto PM del regolante.
3. Le tariffe (inclusi eventuali conguagli) e le penali relative al servizio di tramitazione in STEP2 sono regolate sul conto PM del tramitato ovvero, nel caso di banche appartenenti a un gruppo di cui all'art. 26, sul conto PM della capogruppo.

Articolo 35- Definitività degli ordini di pagamento immessi in BI-COMP

1. Gli ordini di trasferimento acquisiti in BI-COMP sono irrevocabili e si considerano immessi nel sistema - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 210/01 - nel momento in cui sono concluse in entrambi i sottosistemi, Recapiti locale e Dettaglio, le fasi di determinazione dei saldi bilaterali di cui, rispettivamente, all'art. 5, punti A), c) e B), c) (c.d. momento di immissione).

Articolo 36- Novazione delle obbligazioni immesse in BI-COMP

1. A decorrere dal momento di immissione di cui all'articolo precedente, le obbligazioni tra i partecipanti ai sottosistemi si intendono novate ai sensi dell'art. 1230 c.c. ed estinte per compensazione ai sensi dell'art. 1241 c.c.

Articolo 37- Prova del momento dell'immissione in BI-COMP

1. Ai fini della determinazione del momento a partire dal quale decorrono gli effetti di cui agli artt. 35 e 36 fa fede in via esclusiva l'orario risultante dalle applicazioni informatiche deputate alla gestione del processo di compensazione.

Articolo 38- Efficacia della compensazione multilaterale

1. L'efficacia della compensazione multilaterale e la chiusura di ciascun processo di compensazione sono subordinate al buon fine del regolamento di tutti i saldi multilaterali nel sistema TARGET2.

Articolo 39- Inadempienza di un regolante

1. Nel caso in cui le disponibilità riservate da un regolante sul sottoconto dedicato al ciclo notturno siano insufficienti per il regolamento del saldo multilaterale a suo debito riveniente da tale ciclo, la Banca d'Italia si riserva la facoltà di adottare ogni misura ritenuta necessaria per assicurare il corretto funzionamento del sistema, ivi incluso il trasferimento sul sottoconto stesso delle disponibilità utili alla copertura, addebitandole sul conto PM dell'inadempiente.
2. Nel caso in cui le disponibilità presenti sul conto PM di un regolante siano insufficienti per il regolamento del saldo multilaterale a suo debito riveniente da un ciclo diurno, la Banca d'Italia:
 - a) sospende il processo di compensazione per il ciclo interessato;
 - b) cancella il saldo multilaterale dell'inadempiente dalla lista di attesa del suo conto PM;
 - c) storna i saldi multilaterali già regolati;
 - d) stralcia dal processo di compensazione i saldi bilaterali di cui all'art. 5, punti A), c) e B), c) dell'inadempiente;
 - e) effettua una nuova compensazione con l'esclusione dell'inadempiente e invia i nuovi saldi multilaterali al sistema TARGET2.

Per effetto dello stralcio di cui alla precedente lettera d), le obbligazioni di pagamento dell'inadempiente e degli eventuali partecipanti che gli hanno conferito mandato di regolamento non trovano esecuzione in BI-COMP. I saldi bilaterali dell'inadempiente non sono riproposti dalla Banca d'Italia nel sistema di compensazione per il regolamento.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la Banca d'Italia non risponde del mancato o ritardato regolamento delle partite elementari/saldi bilaterali immessi in BI-COMP.

Articolo 40- Insolvenza di un partecipante/tramitato

1. Nel caso di apertura, successiva al momento di immissione di cui all'art. 35, di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante che regola sul proprio conto PM/sottoconto del proprio conto PM dedicato al ciclo notturno i saldi di propria

- pertinenza o di pertinenza di altri partecipanti, la Banca d'Italia procede all'esecuzione delle fasi residue del processo di compensazione.
2. Qualora, in esito alla conclusione del processo di compensazione, il regolamento in TARGET2 del saldo multilaterale del partecipante suddetto non vada a buon fine per insufficienza di fondi, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo precedente.
 3. Nell'ipotesi in cui l'apertura di una procedura d'insolvenza si verifichi anteriormente al suddetto momento di immissione e investa un partecipante al sottosistema Recapiti locale, la Banca d'Italia - in qualità di gestore esclusivo dell'intero processo - stralcia le partite elementari e/o i saldi bilaterali relativi al partecipante medesimo, procedendo all'esecuzione delle fasi successive al netto delle partite e/o dei saldi stralciati.
 4. Salva l'applicazione delle ulteriori misure ritenute necessarie per assicurare il corretto funzionamento del sistema, ove invece l'apertura di una procedura d'insolvenza verificatasi anteriormente al suddetto momento di immissione investa un partecipante al sottosistema Dettaglio, la Banca d'Italia stralcia le partite elementari e/o i saldi bilaterali relativi all'insolvente trasmessi dai sistemi di *clearing* e procede all'esecuzione delle fasi successive al netto delle partite e/o dei saldi stralciati.
 5. La Banca d'Italia adempie agli obblighi connessi al servizio di tramitazione in STEP2 solo qualora l'apertura della procedura d'insolvenza intervenga successivamente all'avvenuta costituzione da parte del regolante delle riserve di liquidità sui sottoconti dedicati al servizio di tramitazione/all'avvenuto trasferimento alla Banca d'Italia delle somme rese disponibili ai sensi dell'art. 28.

Articolo 41- Responsabilità

1. La Banca d'Italia non è responsabile per eventuali danni causati da qualunque malfunzionamento o guasto nell'infrastruttura tecnica, salvo i casi di dolo o colpa grave.
2. Nell'adempimento di tutti o di parte degli obblighi di cui alle presenti Norme, la Banca d'Italia può incaricare terzi ad agire in proprio nome, in particolare fornitori di servizi di telecomunicazione o di rete, o altri soggetti, selezionandoli in conformità ai principi di correttezza e diligenza. La Banca d'Italia non risponde dei fatti dolosi o colposi dei soggetti selezionati.
3. La Banca d'Italia non è responsabile di eventuali comunicazioni errate da parte dei gestori dei sistemi di *clearing/Technical facilitator* e dei partecipanti/tramitati.

Articolo 42- Riservatezza

1. La Banca d'Italia tiene riservate tutte le informazioni coperte da segreto o comunque relative a partecipanti a BI-COMP o i tramitati, incluse quelle relative a pagamenti, informazioni di carattere tecnico o organizzativo, salvo che i partecipanti/tramitati abbiano acconsentito per iscritto alla loro rivelazione.
2. In deroga al comma precedente, e a condizione che ciò non renda possibile identificare, direttamente o indirettamente, i partecipanti a BI-COMP/tramitati, la

Banca d'Italia può utilizzare, comunicare o pubblicare informazioni sui pagamenti che li riguardano, a fini statistici, storici, scientifici o di altra natura nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche ovvero delle funzioni di altri enti pubblici ai quali la comunicazione di tali informazioni è dovuta.

3. La Banca d'Italia può comunicare informazioni sui pagamenti, di natura tecnica o organizzativa concernenti i partecipanti a BI-COMP e i tramitati ad altre Banche centrali o terzi coinvolti nell'operatività di TARGET2, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'efficiente funzionamento di TARGET2 ovvero alle autorità di vigilanza e sorveglianza degli Stati membri e dell'Unione, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'esercizio delle loro funzioni pubbliche e a condizione che in tutti i casi suddetti tale comunicazione non sia in contrasto con la legge applicabile. La Banca d'Italia non è responsabile delle conseguenze finanziarie e commerciali di tale comunicazione.
4. La Banca d'Italia assicura che qualunque terzo al quale essa dia in *outsourcing*, deleghi o attribuisca in base ad un subcontratto compiti che hanno o possano avere un impatto sull'adempimento dei propri obblighi di cui al presente contratto, sia vincolato dagli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.
5. La Banca d'Italia è autorizzata, per il regolamento in TARGET2, ad elaborare e trasferire i dati necessari al fornitore dei servizi di rete.

Articolo 43- Esclusione/sospensione del partecipante/tramitato

1. La Banca d'Italia esclude il soggetto che abbia perso la titolarità del conto PM dalla partecipazione al sottosistema Dettaglio e dall'eventuale fruizione dei servizi di raggiungibilità. Viene parimenti esclusa dal servizio di tramitazione in STEP2 la banca partecipante ad un gruppo, ammessa al servizio ai sensi dell'art. 26, nel caso in cui la capogruppo abbia perso la titolarità del conto PM in TARGET2. Analogamente, la Banca d'Italia esclude dalla Recapiti locale il partecipante diretto al regolamento che abbia perso la titolarità del conto PM e i relativi partecipanti indiretti al regolamento, salvo che l'uno e gli altri non incarichino un altro partecipante del regolamento stesso.
2. La Banca d'Italia può inoltre escludere/sospendere da BI-COMP e/o dall'eventuale fruizione dei servizi di raggiungibilità il partecipante/tramitato, ove:
 - a) abbia perso i requisiti di partecipazione di cui all'art. 3, ovvero, per i servizi di interoperabilità e di tramitazione in STEP2, i requisiti per fruirne di cui rispettivamente agli artt. 24 e 25 ovvero, nel caso della banca appartenente ad un gruppo, di cui all'art. 26;
 - b) sia stato adottato nei suoi confronti - da parte della competente autorità giudiziaria o di altra natura - un provvedimento che disponga la liquidazione coatta, la designazione di un liquidatore o di un organo analogo, o altra procedura che produca effetti analoghi;
 - c) violando le presenti disposizioni o, più in generale, la disciplina che regola i servizi, abbia, a giudizio della Banca d'Italia, in qualunque modo inficiato il regolare svolgimento della compensazione e/o dei servizi di raggiungibilità.
3. La Banca d'Italia si riserva la facoltà di escludere dalla fruizione del servizio di tramitazione SDD il regolante e i tramitati che si avvalgono dello stesso al ricorrere dell'ipotesi prevista dall'art. 28, comma 3.

4. La Banca d'Italia comunica immediatamente l'esclusione/sospensione al partecipante/tramitato interessato e, limitatamente alla partecipazione a BI-COMP, agli altri partecipanti.

Articolo 44- Recesso

1. È facoltà del partecipante recedere dal rapporto di cui al presente contratto in qualunque momento, dandone un preavviso non inferiore a dieci giornate lavorative secondo il calendario di operatività di TARGET2. Il tramitato che intende recedere dal servizio di tramitazione in STEP2 deve rispettare i termini fissati da *EBA-Clearing* per la sua cessazione quale *Reachable BIC* dal sistema STEP2.
2. La Banca d'Italia può recedere nei confronti di un partecipante a BI-COMP/tramitato in qualunque momento, dandone un preavviso di tre mesi, salvo che abbia concordato con quel partecipante/tramitato un preavviso di durata diversa.

Articolo 45- Modifiche del contratto

1. La Banca d'Italia si riserva la facoltà di modificare le Norme del presente contratto, dandone comunicazione al partecipante/tramitato a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R. Le modifiche hanno effetto decorsi dieci giorni lavorativi secondo il calendario di operatività di TARGET2 dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Articolo 46- Legge applicabile e foro competente

1. Il testo del presente contratto, redatto in lingua italiana, è l'unico facente fede fra le parti.
2. La legge applicabile al rapporto di cui al presente contratto è quella italiana.
3. In ogni caso di deferimento all'autorità giudiziaria, il Foro competente è quello di Roma.

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

Scheda di partecipazione a BI-COMP

BI-COMP – SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

PARTECIPANTE:
(denominazione)
(codice identificativo)
(BIC)

SOTTOSISTEMA	STANZE DI COMPENSAZIONE ³³	PRESENTAZIONE DELLE PARTITE ³⁴	MANDATARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PARTITE	REGOLANTE ³⁵	DATA DI DECORRENZA ³⁶	DATA DI CESSAZIONE ³⁷
<input type="checkbox"/> RECAPITI LOCALE	<input type="checkbox"/> MILANO <input type="checkbox"/> DIRETTO <input type="checkbox"/> INDIRETTO	<input type="checkbox"/> RNI <input type="checkbox"/> CD/DVD	<input type="checkbox"/> ALTRO ADERENTE (denominazione) (codice) <input type="checkbox"/> SOCIETÀ DI SERVIZI ³⁸ (denominazione) (denominazione) (codice) (BIC) (giorno-mese-anno) (giorno-mese-anno)
	<input type="checkbox"/> ROMA <input type="checkbox"/> DIRETTO <input type="checkbox"/> INDIRETTO	<input type="checkbox"/> RNI <input type="checkbox"/> CD/DVD	<input type="checkbox"/> ALTRO ADERENTE (denominazione) (codice) <input type="checkbox"/> SOCIETÀ DI SERVIZI ³¹ (denominazione) (denominazione) (codice) (BIC) (giorno-mese-anno) (giorno-mese-anno)

³³ Barrare la casella “Diretto” se l’operatore intende regolare i saldi relativi alle Stanze di compensazione sul proprio conto PM, “Indiretto” se intende regolare tali saldi sul conto PM di un altro partecipante; in tal caso deve essere compilata la colonna “Regolante”.

³⁴ Barrare una o entrambe le caselle. La colonna non deve essere compilata nel caso in cui l’operatore si avvalga in via esclusiva di un terzo per la presentazione delle partite.

³⁵ Questa colonna deve essere compilata solo nel caso in cui l’operatore non intenda regolare i saldi relativi alle Stanze di compensazione sul proprio conto PM.

³⁶ Indicare la data di decorrenza della partecipazione o delle nuove modalità di partecipazione; qualora non siano intervenute variazioni ovvero in caso di cessazione della partecipazione, questa colonna non deve essere compilata.

³⁷ Indicare l’ultimo giorno in cui l’operatore partecipa alla Stanza di compensazione; qualora non siano intervenute variazioni o in caso di prima segnalazione non deve essere compilata questa colonna.

³⁸ Tramite CD/DVD.

(segue) **BI-COMP – SCHEDA DI PARTECIPAZIONE**

PARTECIPANTE:
(denominazione) (codice identificativo) (BIC)

	PROCEDURE INTERBANCARIE	DATA DI DECORRENZA³⁹	DATA DI CESSAZIONE⁴⁰
<input type="checkbox"/> DETTAGLIO	<input type="checkbox"/> BANCOMAT (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
	<input type="checkbox"/> CHECK TRUNCATION (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
	<input type="checkbox"/> ESITO ELETTRONICO ASSEGNI (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
	<input type="checkbox"/> INCASSI COMMERCIALI INTERBANCARI (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
	<input type="checkbox"/> SCT (SEPA Credit Transfer) (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
	<input type="checkbox"/> Ciclo 0 – Stato <i>Full</i> tramite il sistema di <i>clearing</i> : ⁴¹ (denominazione) (codice identificativo) (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
	<input type="checkbox"/> SDD CORE (SEPA Core Direct Debit) (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
	<input type="checkbox"/> SDD B2B (SEPA B2B Direct Debit) (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
<input type="checkbox"/> Msg. RNI 640 (riepilogo importi a debito e a credito per procedura interbancaria) (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)	

³⁹ Indicare la data di decorrenza; per l'utilizzo del ciclo 0 in stato *Full*, indicare la prima data di regolamento in TARGET2. Qualora non siano intervenute variazioni o in caso di cessazione dell'utilizzo del sottosistema Dettaglio per il regolamento dei pagamenti scambiati nella singola procedura interbancaria/cessazione dell'utilizzo del ciclo 0 in stato *Full*/rinuncia all'utilizzo del Msg. RNI 640, questa colonna non deve essere compilata.

⁴⁰ Indicare l'ultimo giorno di utilizzo del sottosistema Dettaglio per il regolamento dei pagamenti scambiati nella singola procedura interbancaria/ regolamento in TARGET2 per il ciclo 0 utilizzato in stato *Full*/utilizzo del Msg. RNI 640; qualora non siano intervenute variazioni o in caso di prima segnalazione questa colonna non deve essere compilata.

⁴¹ Barrare la casella solo in caso di utilizzo del ciclo 0 in stato *Full*.

(segue) **BI-COMP – SCHEDA DI PARTECIPAZIONE**

PARTECIPANTE:
 (denominazione) (codice identificativo) (BIC)

SERVIZI OPZIONALI DI RAGGIUNGIBILITÀ

SERVIZI	STRUMENTI ⁴²	SISTEMA DI <i>CLEARING</i> / <i>TECHNICAL FACILITATOR</i>	BIC	DATA DI DECORRENZA ⁴³ (giorno - mese - anno)	DATA DI CESSAZIONE ⁴⁴ (giorno - mese - anno)
<input type="checkbox"/> INTEROPERABILITÀ	<input type="checkbox"/> <i>SEPA Credit Transfer</i>	Sistema di <i>clearing</i> (denominazione).	= =
	<input type="checkbox"/> <i>SEPA Core Direct Debit</i>	Sistema di <i>clearing</i> (denominazione)	= =
	<input type="checkbox"/> <i>SEPA B2B Direct Debit</i>	Sistema di <i>clearing</i> (denominazione).	= =
<input type="checkbox"/> TRAMITAZIONE IN STEP2⁴⁵	<input type="checkbox"/> <i>SEPA Credit Transfer</i>	<i>Technical facilitator</i> (denominazione) (codice identificativo)
	<input type="checkbox"/> <i>SEPA Core Direct Debit</i>	<i>Technical facilitator</i> (denominazione) (codice identificativo)
	<input type="checkbox"/> <i>SEPA B2B Direct Debit</i>	<i>Technical facilitator</i> (denominazione) (codice identificativo)

⁴² Barrare la casella relativa al singolo strumento SEPA solo se risulta barrata, nel riquadro del sottosistema Dettaglio:

- nel caso dell’interoperabilità, la casella relativa alla procedura interbancaria in cui tale strumento è scambiato (es. barrare la casella *SEPA Credit Transfer* solo se risulta barrata la casella per la procedura interbancaria SCT nel riquadro relativo al sottosistema Dettaglio);
- nel caso della tramitazione in STEP2, la casella relativa alla procedura interbancaria in cui tale strumento è scambiato (es. barrare la casella *SEPA Core Direct Debit* solo se risulta barrata la casella per la procedura interbancaria SDD Core nel riquadro relativo al sottosistema Dettaglio).

⁴³ Indicare la data di decorrenza; qualora non siano intervenute variazioni o in caso di cessazione dalla fruizione del servizio di raggiungibilità, questa colonna non deve essere compilata.

⁴⁴ Indicare l’ultimo giorno di fruizione del servizio di raggiungibilità; qualora non siano intervenute variazioni o in caso di prima segnalazione, questa colonna non deve essere compilata.

⁴⁵ Allegare il “*Form of Direct STEP2 Participant Appointment Confirmation*”.

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE A BI-COMP

La scheda di partecipazione deve essere compilata e sottoscritta nei seguenti casi:

1. prima richiesta di partecipazione al sistema di compensazione BI-COMP;
2. costituzione di un nuovo soggetto giuridico a seguito di fusione per unione;
3. modifica dei dati indicati nell'ultima scheda.

L'operatore deve specificare il codice identificativo e, ove intenda partecipare direttamente al regolamento, il BIC che contraddistingue il proprio conto PM in TARGET2.

L'operatore deve compilare *soltanto* le parti relative ai sottosistemi e ai servizi che intende utilizzare o che utilizza, annullando con una linea obliqua le parti rimanenti.

Per il sottosistema **Recapiti locale** l'operatore deve indicare se intende avvalersi di una o entrambe le Stanze in cui si svolge la compensazione e, per ciascuna di esse, lo strumento utilizzato per la presentazione delle partite e/o il terzo incaricato della presentazione nonché la modalità di regolamento prescelta.

Per il sottosistema **Dettaglio** l'operatore deve indicare:

- a) le procedure interbancarie che intende utilizzare, riportando le relative date di decorrenza/cessazione;
- b) se intende utilizzare il ciclo 0 in stato *Full*, precisando la denominazione e il codice identificativo del sistema di *clearing* di cui intende avvalersi per la trasmissione alla Banca d'Italia delle partite elementari/saldi bilaterali da regolare mediante tale ciclo;
- c) se intende ricevere il messaggio RNI 640.

Per il servizio di **Interoperabilità**, l'operatore deve indicare lo/gli strumento/i SEPA per il/i quale/i richiede il servizio e la denominazione del sistema di *clearing* di cui intende avvalersi a tale scopo.

Per la **tramitazione in STEP2**, l'operatore deve:

- a) allegare il "*Form of Direct STEP2 Participant Appointment Confirmation*" previsto da *EBA-Clearing* ai fini del censimento come *Reachable BIC* in STEP2 per gli strumenti SEPA per i quali richiede il servizio di tramitazione;
- b) indicare il/i BIC che intende censire come *Reachable BIC* in STEP2;
- c) indicare la denominazione e il codice identificativo del/dei *Technical facilitator* di cui intende avvalersi per la trasmissione alla Banca d'Italia delle informazioni di pagamento;
- d) accertarsi della coincidenza delle date richieste per l'avvio del servizio con le date previste da *EBA-Clearing* per l'accesso a STEP2.

I partecipanti che abbiano già sottoscritto una scheda di partecipazione e intendano apportarvi delle modifiche devono compilare una nuova scheda, riportandovi anche le informazioni rimaste invariate. Nel caso di modifiche dovrà essere compilata la colonna "Data di decorrenza" ovvero la colonna "Data di cessazione"; nel caso in cui le informazioni fornite nella nuova scheda risultino invariate rispetto a quelle riportate nella precedente scheda di partecipazione, tali colonne non dovranno essere compilate.

**BI-COMP – Recapiti locale:
Scheda di regolamento**

BI-COMP – SOTTOSISTEMA RECAPITI LOCALE
SCHEDA DI REGOLAMENTO

REGOLANTE:
(denominazione) (codice identificativo) (BIC)

STANZA DI COMPENSAZIONE	PARTECIPANTE <i>(denominazione, Filiale Banca d'Italia competente, codice identificativo e BIC)</i>	DATA DI DECORRENZA⁴⁶	DATA DI CESSAZIONE⁴⁷
	 <i>(giorno - mese - anno)</i> <i>(giorno - mese - anno)</i>
	 <i>(giorno - mese - anno)</i> <i>(giorno - mese - anno)</i>
	 <i>(giorno - mese - anno)</i> <i>(giorno - mese - anno)</i>
	 <i>(giorno - mese - anno)</i> <i>(giorno - mese - anno)</i>
	 <i>(giorno - mese - anno)</i> <i>(giorno - mese - anno)</i>

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

⁴⁶ Indicare la data di decorrenza; qualora non siano intervenute variazioni o nel caso in cui il regolamento cessi, questa colonna non deve essere compilata.

⁴⁷ Indicare l'ultimo giorno di regolamento; qualora non siano intervenute variazioni o in caso di prima segnalazione, questa colonna non deve essere compilata.

Mod. 5 S.C.

Spett. BANCA D'ITALIA
Sede di

Ai sensi dell'art. 10 delle "Norme per la partecipazione a BI-COMP e per la fruizione dei servizi di raggiungibilità" deleghiamo i signori sotto indicati a consegnare e a ritirare i recapiti della compensazione giornaliera presso la Stanza di compensazione di e a firmare gli scontrini da rilasciare alle controparti.

Resta annullata ogni altra precedente delega.

Sig. _____ che firma _____

Sig. _____ che firma _____

Sig. _____ che firma _____

Sig. _____ che firma _____

Sig. _____ che firma _____

Sig. _____ che firma _____

_____ li _____

IL PARTECIPANTE / IN NOME E PER CONTO DEL PARTECIPANTE (*)

(*) Depennare la parte che non interessa

Mod. 5 S.C.

Lettera attestante il conferimento dell'incarico ad altro partecipante

Spett.le
Banca d'Italia
Sede di

Oggetto: Recapiti locale - Indicazione del partecipante incaricato della presentazione delle partite tramite Mod. 8 S.C. e/o dello scambio dei recapiti.

Il/La con sede legale in e legalmente rappresentato/a da partecipante al sistema BI-COMP, comunica di aver conferito a, avente sede legale a e legalmente rappresentato/a da, un mandato con rappresentanza al fine di provvedere, in nome e per conto nostro e sotto nostra esclusiva responsabilità:

- () alla presentazione delle partite tramite Mod. 8 S.C.
- () allo scambio dei recapiti relativi al sistema di compensazione BI-COMP - sottosistema Recapiti locale - presso la Stanza di compensazione coesistente con codesta Sede. Al riguardo, il partecipante dichiara:
 - che il mandato è stato conferito a partire dal
 - che il mandato sarà eseguito sotto l'esclusiva responsabilità del mandante, restando pertanto esonerato codesto Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità per qualunque fatto comunque connesso all'incarico sopra conferito e alle relative modalità di svolgimento.

.....,

Firma (mandante)

.....

Firma (mandatario)

.....

Lettera attestante il conferimento dell'incarico a una società di servizi

Spett.le
Banca d'Italia
Sede di

Oggetto: Recapiti locale - Indicazione della società di servizi incaricata della
presentazione delle partite tramite Mod. 8 S.C. e/o dello scambio dei
recapiti.

Il/La con sede legale in e
legalmente rappresentato/a da partecipante al sistema
BI-COMP, comunica di aver conferito a
....., avente sede legale in
..... e legalmente rappresentato/a da
....., un mandato con rappresentanza al fine di
provvedere, in nome e per conto nostro e sotto nostra esclusiva responsabilità:

- () alla presentazione delle partite tramite Mod. 8 S.C.
- () allo scambio dei recapiti
relativi al sistema di compensazione BI-COMP - sottosistema Recapiti locale -
presso la Stanza di compensazione coesistente con codesta Sede. Al riguardo, il
partecipante dichiara:
 - che il mandato è stato conferito dal.....
 - che il mandato sarà eseguito sotto l'esclusiva responsabilità del partecipante
medesimo restando pertanto esonerato codesto Istituto da ogni e qualsiasi
responsabilità per qualunque fatto comunque connesso al mandato sopra conferito e
alle relative modalità di svolgimento;
 - di aver provveduto a verificare che gli esponenti e i soci rilevanti della società di
servizi prescelta presentino requisiti di onorabilità in linea con quelli richiesti per gli
intermediari finanziari;
 - che la presentazione delle partite (Mod. 8 S.C.) verrà effettuata dalle persone in
calce indicate, che depositano con la presente i propri *specimen* di firma. La
comunicazione degli autografi di firma delle persone incaricate dello scambio dei
recapiti (mod. 5 S.C.), i cui nominativi sono specificati nella presente lettera, verrà
costì trasmessa a cura del legale rappresentante della mandataria.

PERSONE AUTORIZZATE ALLA PRESENTAZIONE DELLE PARTITE TRAMITE MOD. 8
S.C.:

SIG.
Specimen di firma
SIG.
Specimen di firma
SIG.
Specimen di firma

PERSONE AUTORIZZATE ALLO SCAMBIO DEI RECAPITI

SIG.
SIG.

SIG.

.....,


Firma (mandante)

.....

Firma (mandatario)

.....

2002 Debit Mandate for AS settlement (Facsimile)

		TARGET2 form for collection of Static Data - Debit mandate for AS settlement -		page: 1 of 2
C,D,E	<input checked="" type="checkbox"/> New	<input type="checkbox"/> Modify	<input type="checkbox"/> Delete	
F,G,H	<input checked="" type="radio"/> Production	<input type="radio"/> Test & Training	Date: <input type="text"/>	
I,J	Ref: <input type="text"/>		rel. Ref: <input type="text"/>	
K,L	Activation date: <input type="text"/>			

This mandate should be used by both parties involved in the settlement of transactions via the Ancillary System Interface, namely the Ancillary System and the Settlement banks. This form should be signed by the Ancillary System and by each of its settlement banks as declared in the **Form No 2001 "Settlement Banks for AS"**.

Definition of parties involved		For use by Central Bank
1. Settlement Bank		
10	Participant BIC <input type="text"/>	
11	Name of Participant <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
12	Responsible Central Bank <input type="text" value="- Select one Entry -"/>	

2. Ancillary System		
20	Ancillary System BIC <input type="text" value="BITAITRRCOM"/>	
21	Ancillary System Name <input type="text" value="BI-COMP"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
22	Responsible Central Bank <input type="text" value="IT - Italy"/>	

 BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA	TARGET2 form for collection of Static Data Debit mandate for AS settlement	Page 2 of 2
<input checked="" type="checkbox"/> New	<input type="checkbox"/> Modify	<input type="checkbox"/> Delete

Both parties confirm that they agree on the assignment of the TARGET2 participant (1) as Settlement Bank of the Ancillary System (2) settling payment instructions via the Ancillary System Interface of the Single Shared platform.

The Settlement Bank acknowledges that if Settlement Procedure 6 is used by an interfaced Ancillary System the Settlement Bank shall be responsible for opening a Sub Account dedicated to the Ancillary System using the relevant "TARGET2 form for collection of static data" (1014 - Sub Account).

The Undersigned declare(s) to have the full capacity and authority to execute the TARGET2 form for and on behalf of the Participant requesting activation.

Settlement Bank

Date,
Name(s)
Signature(s)

Ancillary System

Date,
Name(s)
Signature(s)

**Guida Tecnica
per i partecipanti a BI-COMP**

INDICE

1. RECAPITI LOCALE	82
1.1.FUNZIONAMENTO DELLA RECAPITI LOCALE	82
1.2.PRESENTAZIONE DELLE PARTITE	82
1.3.SEGNALAZIONI DI OUTPUT.....	83
TABULATO MOD 9 S.C. R.L.	85
TABULATO MOD 86 S.C.	86
TABULATO MOD 88 S.C.	87
2. REGOLAMENTO DEI SALDI MULTILATERALI IN TARGET2	89
3. MESSAGGISTICA RNI BI-COMP	90
3.1.INDIRIZZAMENTO DEI MESSAGGI	91
3.2.AUTENTICAZIONE DEI MESSAGGI.....	92
3.3.CONTROLLI EFFETTUATI SUI MESSAGGI.....	93
3.4.MESSAGGIO 315: RECAPITI LOCALE - DETTAGLIO SALDI.....	95
3.5.MESSAGGIO 640: SOTTOSISTEMA DETTAGLIO – RIEPILOGO IMPORTI A DEBITO E A CREDITO	98
3.6.MESSAGGIO 676: RIEPILOGO DELLA COMPENSAZIONE.....	102
3.7.MESSAGGIO 678: RECAPITI LOCALE - PRESENTAZIONE PARTITE	106
3.8.MESSAGGIO 679: RECAPITI LOCALE - CONFERMA PRESENTAZIONE PARTITE	109
3.9.CODIFICA DELLE PROCEDURE INTERBANCARIE CHE CONFLUISCONO NEL SOTTOSISTEMA DETTAGLIO	113
3.10. CODIFICA DELLE SEGNALAZIONI DI ERRORE.....	114
4. STANDARD DI CONFEZIONAMENTO DEI CD/DVD	115
4.1. GENERALITÀ	115
4.2. ORGANIZZAZIONE DEL CD/DVD	115
4.3. ARCHIVIO DI SISTEMA	116
4.4. ARCHIVIO APPLICATIVO (“REL8SCFD”).....	119
ESEMPIO DEL RECORD DELL’ARCHIVIO SISTEMA.....	124
ESEMPIO DEI RECORD DI TIPO 1, 2 E 3 DELL’ARCHIVIO APPLICATIVO	125

1. RECAPITI LOCALE

1.1 FUNZIONAMENTO DELLA RECAPITI LOCALE

Il funzionamento della Recapiti Locale si articola nelle seguenti fasi:

- 1) acquisizione delle partite segnalate via RNI (cfr Cap. 2);
- 2) acquisizione delle partite segnalate a mezzo CD/DVD (cfr Cap. 2 e 3) consegnati dai partecipanti alle Stanze di Compensazione coesistenti con le Sedi della Banca d'Italia di Roma e Milano;
- 3) elaborazione dei dati acquisiti;
- 4) correzione di eventuali errori in una fase iterativa da effettuare presso le Stanze con i partecipanti;
- 5) determinazione dei saldi bilaterali e multilaterali relativi alla singola Stanza.

1.2 PRESENTAZIONE DELLE PARTITE

I partecipanti possono **presentare le partite via RNI** nelle giornate precedenti a quella di regolamento, fino all'orario di apertura (09:30) della seduta di Compensazione della stanza interessata. L'apertura della seduta inibisce l'acquisizione di ulteriori segnalazioni RNI per la giornata di riferimento, determinandone lo scarto. Per le segnalazioni corrette, la procedura Recapiti Locale provvede a:

- archivarle nella giornata di ricezione e a inviare al presentatore il messaggio 679 di conferma;
- elaborarle nella giornata di regolamento;
- stampare, in presenza di rilievi il Mod. 88 S.C. presso la Stanza destinataria delle segnalazioni.

La presentazione delle partite è effettuata dal partecipante creditore che, nei confronti di ciascuna controparte, trasmette segnalazioni articolate per categoria di recapito. Per ogni segnalazione deve essere specificato il codice della categoria di recapiti, (cfr all. A.2), la quantità e l'importo. La procedura determina quindi la posizione totale a credito del partecipante nei confronti di ciascuna controparte. Eventuali operazioni di rettifica di precedenti segnalazioni, da effettuare attraverso il medesimo canale, non possono essere di importo superiore all'ammontare del credito complessivo segnalato nei confronti della medesima controparte.

Le segnalazioni delle partite via RNI devono essere effettuate utilizzando il messaggio 678 ed essere trasmesse mediante un unico flusso logico articolato in una sequenza di messaggi l'ultimo dei quali deve riportare un contrassegno di fine sequenza.

In caso di mancata ricezione del messaggio 679 di conferma relativo all'ultimo messaggio 678 spedito, il partecipante deve consegnare alle stanze un CD o DVD contenente

tutte le segnalazioni trasmesse, confermate e non, da contrassegnare con lo stesso CRO (codice riferimento operazione) dei messaggi RNI trasmessi. L'indicazione del CRO consente alla procedura di scartare automaticamente eventuali partite duplicate.

Le Stanze di Roma e Milano sono comunque in grado di verificare, prima dell'apertura della seduta, per quali e quanti partecipanti siano state ricevute le segnalazioni RNI e la loro completezza.

Per segnalazione completa si intende l'avvenuta acquisizione, da parte della procedura, dell'ultima segnalazione RNI contraddistinta, a cura del partecipante, da un contrassegno specifico così come indicato successivamente nel documento.

L'utilizzo della RNI non esclude la possibilità di presentare partite aggiuntive **tramite CD o DVD** purché non contrassegnate da un CRO. I partecipanti possono avvalersi di apposite postazioni ubicate presso le Stanze, per predisporre in loco CD/DVD.

In via eccezionale è consentito **l'utilizzo del modulo cartaceo Mod. 8 S.C.** (cfr all. A.2 della Guida per gli Operatori) per la presentazione delle partite.

1.3 SEGNALAZIONI DI OUTPUT

Le Stanze di Roma e Milano, terminata l'acquisizione delle segnalazioni (CD o DVD e Mod 8 S.C.), consegnano ai partecipanti interessati il Mod. 88 S.C. che evidenzia i rilievi contenuti nelle segnalazioni CD o DVD, o la conferma dell'avvenuta acquisizione in caso di presentazione di Mod. 8 S.C.

Prima del termine della seduta, la procedura:

- trasmette il messaggio 679 ai partecipanti utilizzatori della RNI;
- stampa il Mod. 88 S.C. presso la Stanza della Banca d'Italia interessata.

Al termine della seduta, le Stanze di Roma e Milano consegnano ai partecipanti il Mod. 9 S.C. R.L., che riporta le seguenti indicazioni:

- a) nella testata:
 1. la seduta e il relativo stato;
 2. la data della compensazione;
 3. l'ora di produzione del modulo 9 S.C. R.L. (HH.MM.SS.);
 4. il codice e la descrizione del partecipante;
- b) l'elenco in ordine di codice di tutte le controparti con le quali il partecipante ha operato nella seduta nonché i corrispondenti importi delle partite a debito e a credito;
- c) in calce:
 1. il totale delle partite a debito della seduta;
 2. il totale delle partite a credito della seduta;
 3. il saldo multilaterale.

Alla chiusura del sottosistema Recapiti Locale, la procedura, per i partecipanti alla RNI, invia il messaggio 315, contenente i saldi bilaterali e il saldo multilaterale relativi alla singola Stanza di compensazione.

Per i partecipanti non utilizzatori della RNI, alla chiusura della Recapiti Nazionale è prodotto, su richiesta, il Mod. 86 S.C. che riporta sia i singoli saldi multilaterali relativi alla Stanza alla quale la banca partecipa sia il saldo complessivo relativo al sottosistema Recapiti locale.

Di seguito si riportano i modelli esemplificativi dei tabulati moduli 9 S.C. R.L., 86 S.C., 88 S.C.

TABULATO MOD 9 S.C. R.L.

BANCA D'ITALIA
FILIALE DI XXXXXXXXXXXXXXX (XXX)

MOD. 9 SC R.L.

GG/MM/AA HH/MM/SS

RIEPILOGO DELLA COMPENSAZIONE LOCALE DEL GG/MM/AA SEDUTA

ADERENTE (XXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	CONTROPARTI	DEBITO	CREDITO		CONTROPARTI	DEBITO	CREDITO
XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX XXX XXX XXX	XXX XXX XXX XXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX XXX XXX XXX	XXX XXX XXX XXX
.....	XXX XXX XXX XXX,XX	XXX XXX XXX XXX,XX	XXX XXX XXX XXX,XX	XXX XXX XXX XXX,XX
XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX XXX XXX XXX	XXX XXX XXX XXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX XXX XXX XXX	XXX XXX XXX XXX
.....	XXX XXX XXX XXX,XX	XXX XXX XXX XXX,XX	XXX XXX XXX XXX,XX	XXX XXX XXX XXX,XX
XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX XXX XXX XXX	XXX XXX XXX XXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX XXX XXX XXX	XXX XXX XXX XXX
.....	XXX XXX XXX XXX,XX	XXX XXX XXX XXX,XX	XXX XXX XXX XXX,XX	XXX XXX XXX XXX,XX
XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX XXX XXX XXX	XXX XXX XXX XXX	XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX XXX XXX XXX	XXX XXX XXX XXX
.....	XXX XXX XXX XXX,XX	XXX XXX XXX XXX,XX	XXX XXX XXX XXX,XX	XXX XXX XXX XXX,XX
TOTALI SEDUTA		XXX XXX XXX XXX	XXX XXX XXX XXX	SALDO SEDUTA		XXX XXX XXX XXX	XXX XXX XXX XXX
		XXX XXX XXX XXX,XX	XXX XXX XXX XXX,XX			XXX XXX XXX XXX,XX	XXX XXX XXX XXX,XX
				SALDO TOTALE		XXX XXX XXX XXX	XXX XXX XXX XXX
						XXX XXX XXX XXX,XX	XXX XXX XXX XXX,XX

TABULATO MOD 86 S.C.

BANCA D'ITALIA
 GG/MM/AA HH/MM/SS
 FILIALE DI XXXXXXXXXXXXXXX (XXX)

MOD. 86 S.C.

RIEPILOGO DELLE COMPENSAZIONI LOCALI DEL GG/MM/AA

ADERENTE (XXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FILIALE	SALDO		
XXX XXXXXXXXXXXXX	XXX XXX XXX XXX		X
... 	XXX XXX XXX XXX	,XX	X
XXX XXXXXXXXXXXXX	XXX XXX XXX XXX		X
... 	XXX XXX XXX XXX	,XX	X
SALDO NAZIONALE	XXX XXX XXX XXX		X
	XXX XXX XXX XXX	,XX	X

TABULATO MOD 88 S.C.

BANCA D'ITALIA
 FILIALE DI XXXXXXXXXXXXXXX (XXX)

MOD. 88 S.C.

GG/MM/AA HH/MM/SS

RILIEVI SUI MODD. 8 S.C. DELLA COMPENSAZIONE LOCALE DEL GG/MM/AA

SEDUTA

ADERENTE (XXXXX)

SUPPORTO DI IMMISSIONE XXXXXXXX

CRO XXXXXXXXXXXXX

IDENTIFICATIVO XXXXXXXXXXXXXXXX

SEDUTA

CONTROPARTE	CATEGORIA	QUANTITÀ	IMPORTO	S	DISCORDANZE
XXXXX	XX	XXXX	XXX.XXX.XXX.XXX.XXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX	XX	XXXX	XXX.XXX.XXX.XXX.XXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX	XX	XXXX	XXX.XXX.XXX.XXX.XXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX	XX	XXXX	XXX.XXX.XXX.XXX.XXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX	XX	XXXX	XXX.XXX.XXX.XXX.XXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX	XX	XXXX	XXX.XXX.XXX.XXX.XXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX	XX	XXXX	XXX.XXX.XXX.XXX.XXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX	XX	XXXX	XXX.XXX.XXX.XXX.XXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX	XX	XXXX	XXX.XXX.XXX.XXX.XXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX	XX	XXXX	XXX.XXX.XXX.XXX.XXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PARTITE LETTE

XXXXXXXXXX

TOTALE PARTITE RNI ACQUI SITE

XXXXX

PARTITE ACQUISITE

XXXXXXXXXX

TOTALE PARTITE CD/DVD ACQUISITE

XXXXX

PARTITE SCARTATE

XXXXXXXX

2. REGOLAMENTO DEI SALDI MULTILATERALI IN TARGET2

Acquisiti i saldi dei sottosistemi Recapiti locale/Dettaglio, il processo di compensazione e di regolamento dei saldi multilaterali di BI-COMP si articola nelle seguenti fasi:

a. DETERMINAZIONE DEI SALDI MULTILATERALI

Comunicazione dei saldi multilaterali per sottosistema tramite il messaggio 676 (riepilogo della compensazione) contrassegnato dall'IDC Y53=D (definitivo), che contiene i saldi multilaterali dei sottosistemi:

- Recapiti locale (cod. 199 in lire - cod. 599 in euro)
- Dettaglio (cod. 399 in lire - cod. 799 in euro)

Per i codici 599 e 799 l'importo in euro è espresso con due decimali senza evidenziazione della virgola.

b. REGOLAMENTO DEI SALDI MULTILATERALI

Invio in TARGET2 dei messaggi di notifica di avvenuto regolamento MT 900/910.

c. FINE REGOLAMENTO

Dopo la chiusura del ciclo di compensazione, è inviato nuovamente il messaggio 676, contrassegnato dall'IDC Y53=C (chiusura).

Nel caso di partecipante al sottosistema Recapiti Locale con modalità indiretta di regolamento, il messaggio 676 è inviato, oltre che al partecipante che presenta le partite, anche al suo regolante in TARGET2.

3. MESSAGGISTICA RNI BI-COMP

Di seguito sono riportate le specifiche dei messaggi in formato RNI, da utilizzare nell'invio o nella ricezione di informazioni relative al sistema di compensazione BI-COMP.

Il capitolo si articola in tre parti, più precisamente:

- a) - descrizione delle regole di indirizzamento e di autenticazione e dei controlli effettuati
- b) - descrizione dei tracciati, con relative specifiche, per la ricezione delle situazioni riepilogative (provvisorie e definitive):
 - a. Messaggio 315 (Recapiti locale - dettaglio saldi per aderenti diretti al regolamento);
 - b. Messaggio 640 (Sottosistema Dettaglio - riepilogo importi a debito e a credito);
 - c. Messaggio 676 (Riepilogo della compensazione).
- c) - descrizione dei tracciati, con relative specifiche, dei messaggi utilizzati dal sottosistema Recapiti locale:
 - a. Msg. 678 - Recapiti locale – presentazione partite
 - b. Msg. 679 - Recapiti locale - conferma presentazione partite

3.1 INDIRIZZAMENTO DEI MESSAGGI

I codici delle applicazioni utilizzate dalla Banca d'Italia per lo scambio dei messaggi relativi alla procedura in oggetto sono rispettivamente:

1. 01000BI00700 Ambiente di produzione
2. 01000BI007PI Ambiente di collaudo

La categoria applicativa dei messaggi è "BI00".

3.2 AUTENTICAZIONE DEI MESSAGGI

L'autenticazione applicativa dei messaggi è realizzata tramite le seguenti modalità tecnico operative:

Gli IDC 665 presenti nel msg. RNI 676 devono:

- A) essere inseriti singolarmente nella stringa, senza alcuna elaborazione, e allineati a sinistra;
- B) completati a zero fino alla lunghezza massima.

Se nel messaggio sono presenti uno o più campi facoltativi non valorizzati, essi vanno comunque inseriti nella stringa dei dati da inoltrare alla funzione di autentica, completati a zero fino alla lunghezza massima.

I campi del tipo B/C/S devono essere completati con l'indicazione del tipo di campo (B/C/S) seguito dal carattere separatore "/"; tutti i sottocampi vanno forniti indicando il carattere separatore "/".

La chiave da utilizzare per la cifratura dei messaggi in ambiente di collaudo è "01234567".

Di seguito sono riportati gli IDC necessari al calcolo della cifra di controllo da inserire nel msg. 676. I campi sono elencati nello stesso ordine da utilizzare per l'inserimento nella stringa.

MESSAGGIO 676

- 020 CRO (i primi 9 caratteri da sin.)	9 byte
- 665 Saldo multilaterale (max 6 volte)	
Codice sottosistema	3 byte
Carattere "/"	1 byte
Importo/segno	17 byte
per una lunghezza variabile da 30 a 135 byte	

3.3 CONTROLLI EFFETTUATI SUI MESSAGGI

In presenza di errori, la Banca d'Italia provvede a restituire al mittente, con categoria applicativa "RE01", il messaggio ricevuto, aggiungendo in coda a quest'ultimo l'IDC 098.

L'IDC 098 si compone delle seguenti parti:

1. IDC 098:*** MESSAGGIO ERRATO ***
2. IDC 098: xxx - nnn/xxx - nnn/xxx/ (max 5 volte)

dove:

xxx = IDC errato, se identificabile, altrimenti '***'

nnn = Codice errore

Qualora un messaggio contenga più di cinque errori, il quinto sarà valorizzato con i codici fissi 999-999.

Per la codifica delle segnalazioni di errore cfr par. 9 della Guida tecnica per i gestori dei sistemi di *clearing* e i *Technical facilitator*.

3.4 MESSAGGIO 315: RECAPITI LOCALE - DETTAGLIO SALDI

Alla chiusura del sottosistema Recapiti locale, la procedura provvede ad inviare il messaggio 315, contenente i saldi bilaterali e il saldo multilaterale relativi alla singola Stanza di compensazione.

APPLICAZIONE BANCARIA MITTENTE
APPLICAZIONE BANCARIA DESTINATARIA

:01000BI007yy (1)
:xxxxxxBI007yy (1)

O/F	IDC	DESCRIZIONE	FORMATO
0	001	Tipo messaggio	" 3" b
0	040	Mittente	"5"n("/"5"n/"2"b)
0	050	Ricevente	"5"n("/"5"n/"2"b)
0	031	Data di riferimento (ggmmaa)	"6"n
0	601	Orario di riferimento (hhmmss)	"6"n
0	020	C.R.O.	"11"n
0	365	Data di regolamento	"6"n
0	631	Ciclo di Compensazione	Vedi descrizione
0	Y56	Sottosistema di compensazione	"1"n
0	Y90	Numero progressivo messaggio	5n
F	Y54	Filiale di riferimento	"3"n
0	Y53	Tipo saldo	"1"a
0	325	Dati saldi (max 15)	
		Progressivo IDC	"2"n/
		Tipo procedura	"3"n/
		Tipo segnalazione	1n/
		Controparte	"5"n/
		Codice divisa	("3"b)/
		Valuta	"6"n/
		Tipo flusso	1n
0	326	Seguito dati saldi (max 15)	
		Progressivo IDC	"2"n/
		Importo debito	15n/
		Importo credito	15n
F	Y99	Numero globale IDC 325 e 326	"5"n

(1) xxxxxx = Codice identificativo della banca yy = 00 (produzione) PI (collaudo)

IDC 001 - TIPO MESSAGGIO

Assume il valore 315

IDC 040 - MITTENTE

Banca d'Italia (01000)

IDC 050 - RICEVENTE

Codice identificativo del partecipante al sottosistema Recapiti locale

IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO

Data della compensazione

IDC 601 - ORARIO DI RIFERIMENTO

Orario di produzione del messaggio

IDC 020 - C.R.O.

Codice di riferimento dell'operazione assegnato da Banca d'Italia

IDC 365 - DATA DI REGOLAMENTO

Valorizzato come nell'IDC 031

IDC 631 – CICLO DI COMPENSAZIONE

E' il ciclo di regolamento cui gli importi segnalati si riferiscono; assume il seguente formato:

Ciclo di compensazione	"1"b
Data (ggmmaaaa)	/?"8"n

i sottocampi assumono i seguenti valori:

ciclo di compensazione : "3" ciclo 3 di compensazione

data: contiene la data di regolamento.

IDC Y56 - SOTTOSISTEMA DI COMPENSAZIONE

Viene impostato con i seguenti valori:

1= saldi in LIRE relativi al sottosistema Recapiti locale

5= saldi in EURO relativi al sottosistema Recapiti locale

IDC Y90 - NUMERO PROGRESSIVO MESSAGGIO

E' il numero progressivo del messaggio, in quanto le informazioni di cui all'IDC 325 possono estendersi su più messaggi.

IDC Y54 - SEDE DI RIFERIMENTO

Contiene il codice della Stanza di Compensazione cui si riferiscono i saldi:

135 – Stanza di Milano

343 – Stanza di Roma

IDC Y53 - TIPO SALDO

tipo di produzione:

- D=definitivo

IDC 325 - DATI SALDI

Così composto:

- Progressivo IDC: numero progressivo dell'IDC all'interno del messaggio
- Tipo procedura:
 - 100 (recapiti locale: importi in lire)
 - 500 (recapiti locale: importi di euro)
- Tipo segnalazione:
 - 2 (bilaterale globale)
 - 3 (multilaterale)
- Controparte:
 - codice identificativo dell'aderente controparte
 - 99999 se tipo segnalazione = 3
- Codice divisa: non valorizzato
- Valuta: uguale all'IDC 031
- Tipo flusso: 3 (inviati e ricevuti)

IDC 326 - SEGUITO DATI SALDI

Così composto:

- Progressivo IDC: riporta il corrispondente valore contenuto nell'IDC 325
- Importo a debito
- Importo a credito

IDC Y99 - NUMERO GLOBALE IDC 325 e 326

E' il numero complessivo degli IDC 325 e 326 riscontrabili nella serie di messaggi 315 inviati al partecipante ed identificabili dal numero progressivo messaggio (IDC Y90).

Tale campo è presente solo nell'ultimo messaggio della serie.

3.5 MESSAGGIO 640: SOTTOSISTEMA DETTAGLIO – RIEPILOGO IMPORTI A DEBITO E A CREDITO

Il messaggio è trasmesso, per ogni ciclo di compensazione di BI-COMP, ai partecipanti che ne richiedono l'invio, al termine della fase di determinazione dei saldi multilaterali del sottosistema Dettaglio. Esso riporta, per ciascun partecipante e per procedura interbancaria a cui partecipa (es. Check Truncation, SCT, ecc.), il totale degli importi a debito e a credito e il numero delle relative controparti con le quali ha interagito. Il messaggio inoltre riporta il totale per tutte le procedure interbancarie degli importi a debito e a credito e delle controparti con le quali il partecipante ha interagito. Il messaggio non è trasmesso nel caso in cui gli importi a debito e a credito siano nulli.

APPLICAZIONE BANCARIA MITTENTE
APPLICAZIONE BANCARIA DESTINATARIA

:01000BI007yy (1)
:xxxxxBI007yy (1)

O/F	IDC	DESCRIZIONE	FORMATO
0	001	Tipo messaggio	"3" b
0	040	Mittente	"5"n("/"5"n/"2"b)
0	050	Ricevente	"5"n("/"5"n/"2"b)
0	031	Data di riferimento (ggmmaa)	"6"n
0	601	Orario di riferimento (hhmmss)	"6"n
0	020	C.R.O.	"11"n
0	365	Data di regolamento	"6"n
0	631	Ciclo di compensazione	Vedi descrizione
0	Y90	Numero progressivo messaggio	5n
0	321	Dati saldi (max 25)	
		Procedura interbancaria	"3"n/
		Numero Controparti	6n/
		Importo Debito	15n/
		Importo Credito	15n/
F	Y99	Numero Globale IDC 321	"5"n

(1) xxxxx = Codice identificativo del partecipante. yy = 00 (produzione) PI (collaudo)

COMPOSIZIONE DEL MESSAGGIO 640

IDC 001 - TIPO MESSAGGIO

Assume il valore 640

IDC 040 - MITTENTE

Banca d'Italia (01000)

IDC 050 - RICEVENTE

Codice identificativo del partecipante a cui vengono forniti i saldi

IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO

Data di produzione del messaggio

IDC 601 - ORARIO DI RIFERIMENTO

Orario di produzione del messaggio

IDC 020 - C.R.O.

Codice di riferimento dell'operazione assegnato dal mittente

IDC 365 - DATA DI REGOLAMENTO

Data di regolamento in TARGET2

IDC 631 - CICLO DI COMPENSAZIONE

E' il ciclo di compensazione in cui sono regolati gli importi segnalati; assume il seguente formato:

Ciclo di compensazione	"1"b
Data di regolamento in TARGET2 (ggmmaaaa)	/"8"n

dove i sottocampi assumono i seguenti valori:

ciclo di compensazione : "0" ciclo notturno di compensazione
 "1" primo ciclo diurno di compensazione
 "2" secondo ciclo diurno di compensazione
 "3" terzo ciclo diurno di compensazione
 "4" quarto ciclo diurno di compensazione
 "5" quinto ciclo diurno di compensazione

data: contiene la data di regolamento corrente.

IDC Y90 - NUMERO PROGRESSIVO MESSAGGIO

E' il numero progressivo del messaggio, in quanto le informazioni di cui all'IDC 321 potrebbero estendersi su più messaggi.

IDC 321 - DATI SALDI

Le relative occorrenze possono essere ripetute nel messaggio fino a un massimo di 25 volte e sono così composte:

- Procedura interbancaria: Codice della Procedura interbancaria;
- Numero controparti; contiene il numero di controparti con cui il ricevente ha operato;
- Importo Debito: importi a debito nel ciclo di compensazione. E' espresso in virgola virtuale con due cifre decimali;
- Importo Credito: importi a credito nel ciclo di compensazione. E' espresso in virgola virtuale con due cifre decimali.

L'ultima occorrenza dell'IDC 321, contraddistinta dalla Procedura interbancaria 799, riporta il totale delle controparti con cui il ricevente ha operato e i totali a debito e a credito del sottosistema Dettaglio nel ciclo di compensazione.

IDC Y99 - NUMERO GLOBALE IDC 321

E' il numero complessivo degli IDC 321 riscontrabili nella serie di messaggi 640 inviati al partecipante ed identificabili dal numero progressivo messaggio (IDC Y90).

Tale campo è presente solo nell'ultimo messaggio della serie.

3.6 MESSAGGIO 676: RIEPILOGO DELLA COMPENSAZIONE

All'inizio della fase di regolamento di ogni ciclo di Compensazione è prodotto, per tutti i partecipanti a BI-COMP aderenti alla R.N.I, il riepilogo definitivo (IDC Y53 valorizzato con D) dei saldi multilaterali dei sottosistemi ai quali gli stessi partecipano; il riepilogo viene inoltrato anche se il saldo è pari a 0.

Al termine della fase di regolamento di ogni ciclo di Compensazione il messaggio è trasmesso nuovamente con l'indicazione "Chiusura" (IDC Y53=C) e riporta i saldi multilaterali effettivamente regolati.

Nel caso di partecipazione indiretta al regolamento nel sottosistema Recapiti locale, il messaggio 676 è inviato, oltre che al partecipante che presenta direttamente le partite, anche al suo regolante.

APPLICAZIONE BANCARIA MITTENTE
APPLICAZIONE BANCARIA DESTINATARIA

:01000BI007yy (1)
:xxxxxxBI007yy (1)

O/F	IDC	DESCRIZIONE	FORMATO
0	001	Tipo messaggio	"3" b
0	040	Mittente	"5"n("/"5"n/"2"b)
0	050	Ricevente	"5"n("/"5"n/"2"b)
0	031	Data di riferimento (ggmmaa)	"6"n
0	601	Orario di riferimento (hhmmss)	"6"n
0*	020	C.R.O.	"11"n
0	010	Cifra di controllo	"5"n
0	631	Ciclo di Compensazione	Vedi descrizione
0*	665	Saldo multilaterale (max 6)	
		Codice Sottosistema	"3"n
		Importo/segno	15n/1a
0	Y53	Tipo saldo	"1"a
F	044	Banca ordinante (partecipante con modalità indiretta di regolamento)	B

(1) xxxxxx = Codice identificativo del partecipante yy = 00 (produzione) PI (collaudo)

IDC 001 - TIPO MESSAGGIO

Assume il valore 676

IDC 040 - MITTENTE

Banca d'Italia

IDC 050 - RICEVENTE

Codice del partecipante a cui vengono forniti i saldi

IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO

Data di produzione del messaggio

IDC 601 - ORARIO DI RIFERIMENTO

Orario di produzione del messaggio

IDC 020 - C.R.O.

Codice di riferimento dell'operazione assegnato da Banca d'Italia

IDC 010 - CIFRA DI CONTROLLO

Codice di controllo calcolata sulla base di un algoritmo e di una chiave bilaterale scambiate tra mittente e ricevente (gli IDC contrassegnati da asterisco compongono i campi necessari al calcolo della cifra di controllo)

IDC 631 – CICLO DI COMPENSAZIONE

compensazione in cui sono regolati gli importi segnalati; assume il seguente formato:

Ciclo di compensazione	"1"b
Data di regolamento in TARGET2 (ggmmaaaa)	/"8"n

I sottocampi assumono i seguenti valori:

ciclo di compensazione : "0" ciclo notturno di compensazione
 "1" primo ciclo diurno di compensazione
 "2" secondo ciclo diurno di compensazione
 "3" terzo ciclo diurno di compensazione
 "4" quarto ciclo diurno di compensazione
 "5" quinto ciclo diurno di compensazione

data: contiene la data di regolamento corrente.

IDC 665 - SALDO MULTILATERALE

Così composto:

- Codice sottosistema:

- 199=Recapiti locale (saldi in lire)
- 599=Recapiti locale (saldi in euro)
- 399=operazioni al dettaglio (saldi in lire)
- 799=operazioni al dettaglio (saldi in euro)

- Importo/segno; se il codice sottosistema identifica la moneta euro, è espresso in virgola virtuale con due decimali.

IDC Y53 - TIPO SALDO

Così valorizzato:

- D = definitivo
- C = chiusura

IDC 044 - ORDINANTE (PARTECIPANTE CON MODALITÀ INDIRETTA DI REGOLAMENTO)

Codice partecipante a cui si riferiscono i dati del messaggio. E' un campo facoltativo utilizzato solo da un partecipante a BI-COMP con modalità indiretta di regolamento in TARGET2. In tal caso l'IDC050 contiene il codice del regolante, mentre l'IDC044 contiene il codice identificativo del partecipante che ha optato per la modalità indiretta di regolamento.

3.7 MESSAGGIO 678: RECAPITI LOCALE - PRESENTAZIONE PARTITE

Il messaggio è utilizzato dagli aderenti a BI-COMP, abilitati all'utilizzo della RNI, per inviare le segnalazioni. All'apertura del ciclo di compensazione relativo al sottosistema Recapiti locale, il msg. 679 di conferma dell'avvenuta acquisizione è trasmesso al partecipante presentatore. Le segnalazioni dovranno far parte di un flusso logico, che si considera completo dopo la ricezione dell'ultimo messaggio contenente il contrassegno di fine sequenza.

In caso di errori riscontrati negli IDC diversi dal 693, il messaggio 678 è respinto con categoria applicativa RE01.

APPLICAZIONE BANCARIA MITTENTE
APPLICAZIONE BANCARIA DESTINATARIA

:xxxxxBI007yy (1)
:01000BI007yy (1)

O/F	IDC	DESCRIZIONE	FORMATO
0	001	Tipo messaggio	"3" b
0	040	Mittente	"5"n("/"5"n/"2"b)
0	050	Ricevente	"5"n("/"5"n/"2"b)
0	031	Data di riferimento (ggmmaa)	"6"n
0	020	C.R.O.	"11"n
0	692	Dati costanti - Sede di riferimento	"3"n/ "1"n
0	693	Partite (max 40) - Controparte - Causale - Quantità - Importo	"5"n/ "2"b/ "7"n/ 15n/
F	694	- Segno Fine sequenza	1a "1"a

(1) xxxxx = Codice identificativo del partecipante. yy = 00 (produzione) PI (collaudo)

GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL MESSAGGIO 678

IDC 001 - TIPO MESSAGGIO

Assume il valore 678

IDC 040 - MITTENTE

Codice identificativo della banca che presenta le partite in compensazione (partecipante creditore)

IDC 050 - RICEVENTE

Banca d'Italia

IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO

Data della compensazione

IDC 020 - C.R.O.

Codice di riferimento dell'operazione assegnato dal mittente

IDC 692 - DATI COSTANTI

Così composto:

- Sede di riferimento: codice della Stanza presso la quale avviene la compensazione delle partite (135 Milano - 343 Roma)
- Seduta di riferimento: codice della seduta 1

IDC 693 - PARTITE

Così composto:

- Codice controparte: aderente debitore
- Causale: codice categoria (cfr Allegato A2)

Il gruppo B1-B9 è riservato alle partite in lire

Il gruppo E1-E9 è riservato alle partite in euro

- Quantità: numero delle operazioni per la causale indicata
- Importo: totale degli importi per la causale indicata; se la causale è relativa a partite in euro, è espresso in virgola virtuale con due decimali.
- Segno : utilizzando il segno "D", il partecipante è in grado di rettificare precedenti segnalazioni; in tale situazione l'importo non potrà superare l'ammontare complessivo del credito segnalato nei confronti della medesima controparte.

IDC 694 - FINE SEQUENZA

L'IDC 694 (valorizzato con "L") dev'essere utilizzato qualora siano predisposti più messaggi 678, in presenza, per gli stessi dati costanti (IDC 692), di un numero di partite superiore a 40.

3.8 MESSAGGIO 679: RECAPITI LOCALE - CONFERMA PRESENTAZIONE PARTITE

In presenza di messaggi 678 contenenti errori, esclusivamente nelle partite (IDC 693), la procedura invia alla banca mittente un particolare messaggio 679. Tale messaggio consente agli aderenti di verificare l'esito dell'acquisizione delle partite inviate; in caso di partite scartate sarà valorizzato l'IDC 695 con l'indicazione dell'errore riscontrato.

Il messaggio 679 evidenzia:

- a. il totale delle partite lette, scartate e acquisite;
- b. il totale delle partite RNI acquisite fino a quel momento.

APPLICAZIONE BANCARIA MITTENTE
APPLICAZIONE BANCARIA DESTINATARIA

:01000BI007yy (1)
:xxxxxBI007yy (1)

O/F	IDC	DESCRIZIONE	FORMATO
0	001	Tipo messaggio	"3" b
0	040	Mittente	"5"n("/5"n/"2"b)
0	050	Ricevente	"5"n("/5"n/"2"b)
0	031	Data di riferimento (ggmmaa)	"6"n
0	601	Orario di riferimento (hhmmss)	"6"n
0	020	C.R.O.	"11"n
0	022	C.R.O. originario	16x
0	692	Dati costanti - Sede di riferimento	"3"n/ "1"n
F	695	Seduta di riferimento Rilievi partite (max 40) - Riferimento partita	"2"n/ "3"n
0	696	- 1° Codice errore - 2° Codice errore - 3° Codice errore Dati riepilogativi	(/"3"n) (/"3"n)
		- numero partite lette	"2"n/ "2"n/ "2"n/ "5"n
F	694	- numero partite scartate - numero partite acquisite - numero totale partite RNI acquisite Fine sequenza	"1"a

(1) xxxxx = Codice identificativo del partecipante yy = 00 (produzione) PI (collaudo)

COMPOSIZIONE DEL MESSAGGIO 679

IDC 001 - TIPO MESSAGGIO

Assume il valore 679

IDC 040 - MITTENTE

Banca d'Italia

IDC 050 - RICEVENTE

Partecipante che ha inviato il messaggio 678

IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO

Data della compensazione

IDC 601 - ORARIO DI RIFERIMENTO

Orario di elaborazione, da parte della Banca d'Italia, del messaggio 678

IDC 020 - C.R.O.

Codice di riferimento dell'operazione assegnato da Banca d'Italia

IDC 022 - C.R.O. ORIGINARIO

Codice di riferimento del relativo messaggio 678

IDC 692 - DATI COSTANTI

Così composto:

- Sede di riferimento: codice della Stanza presso la quale avviene la compensazione delle partite
- Seduta di riferimento: codice della seduta 1

IDC 695 - RILIEVI PARTITE

L'IDC, se presente, contiene le seguenti informazioni:

- Riferimento partita: numero posizionale della partita sull'originario messaggio 678 per la quale sono stati riscontrati errori
- Codice errore: minimo 1, massimo 3 codici di errore (cfr successivo par. 3.9)

IDC 696 - DATI RIEPILOGATIVI

L'IDC riporta la situazione riepilogativa del messaggio 678 originario e il numero progressivo delle partite acquisite tramite RNI.

- Numero partite presenti nel messaggio 678
- Numero partite scartate
- Numero partite acquisite
- Numero progressivo partite RNI acquisite: questo campo, pur se presente su tutti i messaggi 679, assume particolare significato nel caso di "fine sequenza"

IDC 694 - FINE SEQUENZA

Presente nel caso di ricezione di un messaggio 678 contenente l'IDC 694.

3.9 CODIFICA DELLE PROCEDURE INTERBANCARIE CHE CONFLUISCONO NEL SOTTOSISTEMA DETTAGLIO

Procedure interbancarie		Applicazioni di scambio che alimentano le procedure interbancarie	
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
701	Check Truncation	701	Check Truncation
		711	Check Truncation Impagati
		781	Oneri Check Truncation
702	Bancomat	702	Bancomat
		710	Regolamento POS – E.P.I.
		720	Regolamento Pagobancomat
		721	Regolamento Pagobancomat Chip
		782	Oneri Bancomat
		786	Oneri Pagobancomat
703	Incassi Commerciali Interbancari	703	Incassi Commerciali
		783	Oneri Incassi Commerciali
715	Esito Elettronico Assegni	715	Esito Elettronico Assegni
		785	Oneri Esito Elettronico Assegni
905	SCT (<i>SEPA Credit Transfer</i>)	= =	
903	SDD CORE (<i>SEPA Core Direct Debit</i>)	= =	
904	SDD B2B (<i>SEPA B2B Direct Debit</i>)	= =	

3.10 CODIFICA DELLE SEGNALAZIONI DI ERRORE

I codici di errore prodotti dalla procedura "Recapiti Locale" sono compresi nei limiti da 1 a 100 e da 600 a 699.

I codici di errore da 1 a 100 sono assegnati secondo la codifica riportata nell'appendice F del documento "Composizione dei messaggi applicativi bancari standard ABI 1988" (*SIA-RI-AB0401*).

Di seguito sono elencati i codici di errore, nei limiti 600/699, con i relativi IDC che possono generare il rilievo.

601	- Mittente non abilitato	040
604	- Causale errata	693
605	- Data di riferimento errata	031
608	- Controparte errata o non abilitata	693
609	- Mittente uguale al destinatario	---
610	- Messaggio non autenticato correttamente	010
611	- Messaggio pervenuto oltre i limiti temporali	---
613	- Fase di acquisizione errata	---
615	- Filiale non attiva o inesistente	692
616	- Seduta non valida	692
617	- Quantità uguale a zero o superiore al quantitativo massimo previsto dalla categoria di appartenenza	693
618	- Importo uguale a zero o importo a debito eccedente al credito segnalato	693
619	- C.R.O. già comunicato	020

4. STANDARD DI CONFEZIONAMENTO DEI CD/DVD

4.1 GENERALITÀ

I CD e DVD, utilizzati per la presentazione delle partite alla Banca d'Italia, devono possedere i seguenti requisiti:

Caratteristiche dei supporti

Supporto:

- A) CD-R/CD-RW/ CD-Rom
- B) DVD \pm R/DVD \pm RW/ DVD-Rom

Dimensioni fisiche (diametro):

- 1 CD: 12 cm
- 2 DVD: 12 cm

Capacità di memorizzazione:

- 1 CD: 650 MB (74 min.) o 700 MB (80 min.)
- 2 DVD: 4.70 GB (DVD – 5)

File system: ISO9660/Joliet, Mode 1; singola traccia, singola sessione, finalizzato.

Caratteristiche dei file

Ogni file presente nel CD/DVD deve avere le seguenti caratteristiche:

- a. compatibilità con il S.O. MS/DOS
- b. essere nella “Root Directory”
- c. codifica dei dati ASCII
- d. record di lunghezza fissa secondo standard ASCII (fine record x'0D0A')

4.2 ORGANIZZAZIONE DEL CD/DVD

I supporti ottici trattati dalle applicazioni della Banca d'Italia devono contenere 2 file, creati nel corso di una stessa elaborazione. Le caratteristiche dei file sono indipendenti dal supporto presentato.

Il primo archivio è denominato Archivio di Sistema, il secondo è denominato Archivio Applicativo.

Ogni supporto CD o DVD consegnato alla Banca d'Italia dev'essere contrassegnato in maniera tale da consentire l'identificazione del partecipante che lo ha presentato (es. indicando il codice del partecipante sul supporto stesso).

4.3 ARCHIVIO DI SISTEMA

L'Archivio di Sistema ha una funzione precipuamente di controllo ed è utilizzato per verificare la consistenza delle informazioni contenute sul supporto fornito. Sul file saranno presenti le informazioni relative alla data e ora di produzione e al numero di record contenuti nel file Applicativo.

L'archivio deve avere le seguenti caratteristiche:

Nome del file	:	SISTEMA
Quantità di record	:	1
Lunghezza record	:	88 byte (esclusi x'0D0A')

I dati presenti sul record sono:

- Codice Presentatore
- Codice Applicazione
- Sub codice Applicazione
- Data di generazione del CD/DVD
- Ora di generazione del CD/DVD
- Numero di record presenti su archivio applicativo
- Data di elaborazione del CD/DVD
- Ora di elaborazione del CD/DVD
- Identificativo di file

I campi sono adiacenti fra loro e presentano le seguenti caratteristiche:

- Codice presentatore
 - Lunghezza del campo: 16 byte
 - Tipo di campo: numerico
 - Valori ammessi: codice identificativo del partecipante
 - Descrizione: Il campo contiene l'identificativo del titolare delle informazioni archiviate

- Codice Applicazione
 - Lunghezza del campo: 8 byte
 - Tipo di campo: alfanumerico
 - Valori ammessi: "REL8SCFD"
 - Descrizione: Il campo contiene il nome dell'Archivio Applicativo.

Sub-codice Applicazione

- Lunghezza del campo : 8 byte
- Tipo di campo : numerico
- Valori ammessi : blanks
- Descrizione : Il campo contiene l'identificativo della tipologia di informazioni, nell'ambito dell'applicazione. In caso di Applicazioni che non prevedono trattamenti distinti, questo campo conterrà spazi.

Data di generazione del CD/DVD

- Lunghezza del campo: 6 byte
- Tipo di campo: numerico
- Valori ammessi: GGMMAA
- Descrizione: Il campo contiene, in formato GGMMAA, la data di preparazione del CD/DVD

Ora di generazione del CD/DVD

- Lunghezza del campo: 6 byte
- Tipo di campo: numerico
- Valori ammessi: HHMMSS
- Descrizione: Il campo contiene, in formato HHMMSS, le informazioni sull'ora di creazione del file applicativo

Numero di record presenti su archivio applicativo

- Lunghezza del campo: 8 byte
- Tipo di campo: numerico
- Valori ammessi: numero progressivo dell'ultimo record dell'archivio applicativo
- Descrizione: Il campo contiene il valore corrispondente al numero di record presenti nell'archivio applicativo

Data di elaborazione del CD/DVD

- Lunghezza del campo: 6 byte
- Tipo di campo: numerico
- Valori ammessi: blanks
- Descrizione: Il campo non è mai valorizzato.

Ora di elaborazione del CD/DVD

- Lunghezza del campo: 6 byte
- Tipo di campo: numerico
- Valori ammessi: blanks
- Descrizione: Il campo non è mai valorizzato.

Identificativo di file

- Lunghezza del campo: 24 byte

- Tipo di campo: numerico
- Valori ammessi: GGMMAAHHMMSS
- Il campo deve contenere un'informazione tale da consentire il riconoscimento univoco nell'ambito della presentazione del supporto alla Stanza. Al momento della preparazione del file, questo campo deve contenere gli stessi valori presenti nei campi "Data di generazione del CD/DVD" e "Ora di generazione del CD/DVD".

4.4 ARCHIVIO APPLICATIVO (“REL8SCFD”)

Il secondo archivio, definito Archivio Applicativo, contiene i dati da elaborare; la codifica e la struttura dello stesso dipendono, in gran parte, dalle specifiche dell'applicazione che dovrà operare sulle informazioni.

Per consentire le opportune verifiche con l'archivio di Sistema, è comunque richiesta l'adozione delle seguenti regole di preparazione dei file:

- i record contenuti nel file applicativo hanno tutti la stessa lunghezza;
- i record sono divisi in due tipologie:
 - a) tipo record 1, identificato necessariamente come il primo del file, che contiene informazioni di uso comune in quanto possono essere usate sia dai programmi generalizzati di controllo validità sia dai programmi più strettamente applicativi;
 - b) altri tipi record (diversi da 0 e 1) che vengono definiti e gestiti unicamente in base ad esigenze applicative.
- il record di tipo 1 è necessario per i controlli sull'archivio di Sistema;
- la lunghezza dei record dipende dalle esigenze della applicazione, ma non può essere inferiore a 24 byte.

l'eventuale eccedenza nello spazio a disposizione del record 1 (lunghezza degli altri record maggiore di 24 byte) andrà completata a zero

La struttura dei record costituenti REL8SCFD è la seguente:

struttura del record tipo 1

- Tipo record
- Numero progressivo del record
- Data di generazione
- Ora di generazione
- Informazioni sull'Applicazione
 - il campo è composto da quattro sottocampi:
 - . Partecipante presentatore
 - . Data della compensazione
 - . Filiale di riferimento
 - . Seduta di riferimento

struttura del record tipo 2

- Tipo record

- Numero progressivo del record
- Dati applicativi
 - il campo è composto da un unico sottocampo
 - . CRO

struttura del record tipo 3

- Tipo record
- Numero progressivo del record
- Dati applicativi
 - il campo è composto da cinque sottocampi:
 - . Aderente controparte
 - . Causale
 - . Quantità
 - . Importo
 - . Segno

I singoli campi componenti i record contengono le seguenti informazioni:

record di tipo 1

Tipo record:

Lunghezza	:	2 byte
Tipo di campo	:	numerico
Valori ammessi	:	diversi da 0
Descrizione	:	identifica la tipologia di record per consentire il trattamento da parte dei programmi applicativi e di Sistema.

Numero progressivo del record:

Lunghezza	:	8 byte
Tipo di campo	:	numerico
Valori ammessi	:	1 99999999
Descrizione	:	identifica il singolo record nell'ambito dell'archivio. Il valore corrispondente all'ultimo record registrato deve essere riportato nel corrispondente campo dell'archivio di Sistema.

Data di generazione:

Lunghezza	:	6 byte
Tipo di campo	:	numerico
Valori ammessi	:	date espresse in GGMMAA
Descrizione	:	indica la data in cui è stato scritto il file. Il valore deve coincidere con quello presente nel campo "Data di Generazione" dell'archivio di Sistema.

Ora di generazione:

Lunghezza	:	6 byte
Tipo di campo	:	numerico
Valori ammessi	:	HHMMSS
Descrizione	:	indica l'orario in cui è stato scritto il file. Il valore deve coincidere con quello presente nel campo "Ora di Generazione" dell'archivio di Sistema

Partecipante presentatore:

Lunghezza	:	5 byte
Tipo di campo	:	numerico
Valori ammessi	:	codice identificativo del partecipante
Descrizione	:	identifica il partecipante che presenta le partite.

Data della compensazione:

Lunghezza	:	6 byte
Tipo di campo	:	numerico
Valori ammessi	:	GGMAAA
Descrizione	:	data di riferimento per le partite presentate; può essere diversa dalla data di generazione.

Filiale di riferimento

Lunghezza	:	3 byte
Tipo di campo	:	numerico
Valori ammessi	:	codice della Stanza di Compensazione di riferimento (135 = Milano, 343 = Roma)
Descrizione	:	identifica la Stanza a cui si riferiscono le partite presentate.

Seduta di riferimento

Lunghezza	:	1 byte
Tipo di campo	:	numerico
Valori ammessi	:	codice della seduta ("1")
Descrizione	:	identifica la seduta di riferimento.

record di tipo 2

Tipo record	:	
Lunghezza	:	2 byte
Tipo di campo	:	numerico
Valori ammessi	:	2
Descrizione	:	identifica il tipo di record

Numero progressivo del record		
Lunghezza	:	8 byte
Tipo di campo	:	numerico
Valori ammessi	:	≥ 2
Descrizione	:	identifica il numero del record

C.R.O.

Lunghezza	:	11 byte
Tipo di campo	:	alfanumerico
Valori ammessi:	:	valore numerico del C.R.O.
Descrizione	:	se non valorizzato, indica che il blocco seguente è una segnalazione originale; se valorizzato (numerico), permette di controllare se il blocco è già stato acquisito con messaggio RNI 678.

record di tipo 3

Tipo record		
Lunghezza	:	2 byte
Tipo di campo	:	numerico
Valori ammessi	:	3
Descrizione	:	identifica il tipo di record

Numero progressivo del record		
Lunghezza	:	8 byte
Tipo di campo	:	numerico
Valori ammessi	:	≥ 3
Descrizione	:	identifica il numero del record

Causale

Lunghezza	:	2 byte
Tipo di campo	:	alfanumerico
Valori ammessi	:	categoria dei Recapiti (cfr Allegato A2 della guida per gli Operatori)
Descrizione	:	identifica, con un codice, la singola categoria dei recapiti.

Quantità:

Lunghezza	:	7 byte
Tipo di campo	:	numerico
Valori ammessi	:	numero delle operazioni per la categoria indicata

Descrizione : indica il numero di operazioni per singola
categoria di recapiti.

Importo:

Lunghezza : 15 byte
Tipo di campo : numerico
Valori ammessi : totale dei valori per la categoria indicata
Descrizione : indica l'importo totale per singola categoria
di recapiti.

Segno:

Lunghezza : 1 byte
Tipo di campo : alfabetico
Valori ammessi : C / D
Descrizione : il segno "D" può essere utilizzato dal partecipante
creditore per rettificare precedenti segnalazioni, purché l'importo non superi il credito
complessivo già segnalato nei confronti della medesima controparte.

STANDARD DI PREPARAZIONE DEL RECORD SU CD/DVD

ESEMPIO DEL RECORD DELL'ARCHIVIO SISTEMA

1	17	25	33	39	45	53	59	65	88
01005bbbbbbbbbbbbb	REL8SCFD	bbbbbbbbb	010199	103015	100bbbbbb	bbbbbbb	bbbbbbb	bbbbbbb	010199103015000000000000

Presentatore	Cod.Appl.	Sub-cod.	Data Ge	Ora Ge	Num. Rec.	Data El.	Ora El.	Identificativo File
--------------	-----------	----------	---------	--------	-----------	----------	---------	---------------------

b= blank

Tipo	Num. Progr.	Controp.	Cau.	Quantità	Importo	S	Riemp. zeri non significativi
------	-------------	----------	------	----------	---------	---	----------------------------------

SEZIONE B

RAGGIUNGIBILITÀ

CAPITOLO I

SERVIZI OPZIONALI DI RAGGIUNGIBILITÀ

La Banca d'Italia offre i servizi opzionali di: a) interoperabilità tra BI-COMP e altri sistemi di pagamento al dettaglio e b) tramitazione nel sistema STEP2 di *EBA-Clearing*, per ampliare il novero delle controparti raggiungibili con pagamenti disposti mediante strumenti SEPA. Il regolamento dei pagamenti si svolge con modalità distinte per i due servizi.

La Banca d'Italia rende inoltre disponibile ai tramitanti che ne facciano richiesta l'accesso al servizio opzionale "*Transferability*" di STEP2, dandone comunicazione a *EBA-Clearing*.

1. SERVIZIO DI INTEROPERABILITÀ

La realizzazione di meccanismi di colloquio tra sistemi di pagamento al dettaglio operanti in ambito SEPA rende possibile ai partecipanti a uno di essi di raggiungere controparti in altri sistemi, senza la necessità di partecipare a questi ultimi.

Per consentire la raggiungibilità tra i partecipanti a BI-COMP e i soggetti che si avvalgono di altri sistemi di pagamento al dettaglio (cc.dd. sistemi connessi), i gestori di tali sistemi, la Banca d'Italia e i gestori di sistemi di *clearing* devono concludere appositi accordi che prevedano l'immissione in BI-COMP-sottosistema Dettaglio dei pagamenti SEPA trattati nell'ambito dell'interoperabilità. L'immissione può avvenire attraverso la partecipazione al sottosistema: i) del gestore del sistema connesso o ii) di una banca centrale dell'Eurosistema oppure di una banca centrale nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea che non ha adottato l'euro connessa a TARGET2 (c.d. *settlement bank*).

Qualora il gestore del sistema connesso partecipi al sottosistema Dettaglio, esso deve disporre di un conto PM nel sistema di regolamento lordo TARGET2 per ricevere i pagamenti destinati ai soggetti raggiungibili nel sistema connesso. In tal caso l'ordinamento nazionale del gestore del sistema connesso deve prevedere istituti di segregazione patrimoniale idonei a mantenere la separatezza dal patrimonio del medesimo, anche in caso di procedure di insolvenza, dei fondi ricevuti nell'ambito dell'interoperabilità. In assenza di siffatte previsioni o in alternativa a esse, il regolamento dei fondi in parola deve avvenire sul conto PM detenuto nel sistema di regolamento lordo TARGET2 da una *settlement bank*.

Lo scambio delle informazioni di pagamento con i sistemi connessi viene assicurato dai gestori dei sistemi di *clearing* firmatari dei relativi accordi di interoperabilità.

I pagamenti scambiati nell'ambito del servizio di interoperabilità e immessi, tramite le procedure interbancarie *SEPA Credit Transfer*, *SEPA Core Direct Debit* e *SEPA B2B Direct Debit* (di seguito SCT, SDD Core e SDD B2B), nel sottosistema Dettaglio confluiscono nei saldi multilaterali di BI-COMP. Gli SCT sono trattati in tutti i cicli giornalieri di compensazione e invio al regolamento, secondo quanto di volta in volta previsto negli accordi di interoperabilità. Gli SDD (Core e B2B) sono regolati unicamente nel ciclo 3.

I pagamenti a debito dei soggetti raggiungibili nei sistemi connessi destinati ai partecipanti a BI-COMP sono regolati su un apposito conto PM della Banca d'Italia dedicato all'interoperabilità; quelli a debito dei partecipanti a BI-COMP destinati ai soggetti raggiungibili nei sistemi connessi sono regolati sul conto PM del loro gestore o di una *settlement bank*.

L'elenco dei sistemi connessi, con l'indicazione per ciascuno di essi del relativo gestore e degli strumenti SEPA oggetto del servizio di interoperabilità, è disponibile sul sito web della Banca d'Italia www.bancaditalia.it.

1.1. Requisiti per la fruizione del servizio di interoperabilità

Un partecipante a BI-COMP può accedere al servizio di interoperabilità per uno o più strumenti SEPA a condizione che:

- aderisca agli schemi dello *European Payments Council* (EPC) relativi agli strumenti SEPA richiesti;
- aderisca al sottosistema Dettaglio e in tale ambito utilizzi le procedure interbancarie relative agli strumenti SEPA per i quali richiede il servizio di interoperabilità;
- si avvalga di un sistema di *clearing* il cui gestore sia firmatario di accordi di interoperabilità per gli strumenti SEPA richiesti.

1.2. Adempimenti per la fruizione del servizio

Ai fini della fruizione del servizio, il partecipante a BI-COMP deve indicare nella scheda di partecipazione tale opzione. Per ulteriori adempimenti relativi alla fruizione del servizio si fa rinvio alla Sez. A, Cap. II.

2. SERVIZIO DI TRAMITAZIONE

La Banca d'Italia offre il servizio di tramitazione nel sistema STEP2 di *EBA-Clearing* per l'esecuzione di pagamenti SEPA con i soggetti raggiungibili in tale sistema

che non utilizzano la procedura interbancaria in cui è trattato lo strumento oggetto del servizio di tramitazione⁴⁸.

Il servizio è offerto ai soggetti (cc.dd. **tramitati**) in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2.1 e presuppone il loro censimento come *Reachable BIC* in STEP2 per il singolo strumento SEPA per il quale si richiede il servizio, da formalizzare tramite la Banca d'Italia. La fruizione del servizio di tramitazione per lo strumento SDD Core e/o B2B è inoltre subordinata alla costituzione in pegno di attività idonee (cfr par. 2.4.2).

Lo scambio con STEP2 dei flussi di pertinenza dei tramitati avviene mediante soggetti (di seguito *Technical facilitator*) scelti dai tramitati stessi.

I pagamenti SEPA oggetto del servizio di tramitazione non confluiscono nei saldi multilaterali di BI-COMP. Essi, se a credito del tramitato, sono regolati sul conto PM del c.d. **regolante** (il tramitato stesso o la eventuale capogruppo di cui al paragrafo 2.1); se a debito del tramitato, sul conto PM suddetto e/o su appositi sottoconti di quest'ultimo.

L'attivazione del servizio di tramitazione, così come la sua cessazione, sono condizionate dalle scadenze stabilite da *EBA-Clearing* per i censimenti del tramitato quale *Reachable BIC* in STEP2.

A tale scopo, il soggetto interessato deve far pervenire alla Banca d'Italia le richieste della specie e la relativa documentazione almeno dieci giorni lavorativi, secondo il calendario di TARGET2, prima delle scadenze suddette.

2.1. Requisiti e adempimenti per la fruizione del servizio di tramitazione in STEP2

Per fruire del servizio di tramitazione in STEP2, i partecipanti a BI-COMP devono:

- a) aderire agli schemi dell'EPC relativi agli strumenti SEPA per i quali richiedono il servizio di tramitazione;
- b) aderire al sottosistema Dettaglio e in tale ambito utilizzare le procedure interbancarie relative agli strumenti SEPA per i quali si richiede il servizio di tramitazione;
- c) completare il processo di registrazione in TARGET2 per fruire delle funzionalità di riserva della liquidità, inviando: (i) il formulario 2002 "*Debit Mandate for AS settlement*", specificando nel campo 20 (Ancillary System BIC) il codice "BITAITRRCSH" e nel campo 21 (Ancillary System Name) la denominazione "Banca d'Italia – Riserve di liquidità PM"⁴⁹; (ii) il formulario 1014, "*Sub Account for*

⁴⁸ Per gli SDD Core e B2B i tramitati sono censiti in STEP2 con lo status "*Creditor and Debtor*", che consente di regolare SDD e *R-message* a proprio credito e a proprio debito. Come specificato nella disciplina di *EBA-Clearing*, "un *R-message* è un messaggio inviato da una delle quattro parti della transazione (*Creditor, Creditor Agent, Debtor Agent, Debtor*) che ha l'effetto di deviare l'istruzione di addebito diretto alla quale si riferisce dalla sua normale esecuzione" (es. *Reversal, Return, Refund*).

⁴⁹ Il formulario 2002 non deve essere inviato qualora il richiedente lo abbia già presentato alla Banca d'Italia per utilizzare l'*Ancillary System* "Banca d'Italia – Riserve di liquidità PM", ad esempio per avvalersi della funzionalità di prelievo del contante dal conto PM in TARGET2 (c.d. prenotazione del contante).

dedicated liquidity”, per la registrazione del sottoconto dedicato al servizio di tramitazione in STEP2 relativo allo strumento SEPA oggetto del servizio. Il formulario 1014 deve essere compilato specificando nel campo 11 (BIC of AS) il codice “BITAITRRCSH”; nel campo 12 (Name of AS) la denominazione “Banca d’Italia - Riserve di liquidità PM” e nel campo 14 (Name of the Sub Account) la dicitura “Tramitazione SCT <BIC8>”, “Tramitazione SDD Core <BIC8>”, oppure “Tramitazione SDD B2B <BIC8>”⁵⁰ a seconda che il servizio di tramitazione sia richiesto rispettivamente per pagamenti SCT, SDD Core o SDD B2B;

- d) nel caso in cui il conto PM sia detenuto in un sistema componente di TARGET2 diverso da TARGET2-Banca d’Italia, avere presentato alla banca centrale competente per tale sistema il formulario 1018, “*Direct Debit authorizations*” (cfr Sez. A, Cap. II, par. 2.3), per autorizzare la Banca d’Italia ad addebitare sul conto PM in parola: i) i fondi a copertura degli *R-message* disposti da controparti in STEP2 a debito del tramitato SDD ed eventualmente delle banche appartenenti al gruppo (vedi *infra* e cfr successivo par. 2.4), ii) le tariffe (inclusi eventuali conguagli) di cui al successivo Cap. II, par. 2, relative al servizio di tramitazione fruito dallo stesso e/o eventualmente dalle banche appartenenti al gruppo, nonché iii) gli importi necessari alla copertura dei pagamenti di pertinenza del tramitato ed eventualmente delle banche appartenenti al gruppo, nel caso in cui un malfunzionamento delle procedure, l’indisponibilità della rete o un evento di qualunque natura non abbia consentito di completare il processo di addebitamento dei sottoconti dedicati al servizio di tramitazione dei regolanti. Il formulario deve essere compilato specificando al campo 12 (BIC Account Holder of Payee) il codice “BITAITRRXXX” e al campo 13 (Name of Payee) la denominazione “Banca d’Italia”;
- e) impegnarsi a rispettare le condizioni di cui al documento “*STEP2 General Terms and Conditions*” e ogni ulteriore requisito necessario per il loro censimento come *Reachable BIC* nell’ambito dei servizi offerti dal sistema in parola relativamente ai pagamenti SEPA per i quali si richiede il servizio di tramitazione; per gli SDD Core e B2B tale censimento deve avvenire con lo status “*Creditor and Debtor*”.

Il servizio di tramitazione è offerto anche alle **banche**⁵¹ **appartenenti a un gruppo bancario** che non aderiscono al sottosistema Dettaglio per regolare pagamenti effettuati con lo strumento SEPA oggetto del servizio di tramitazione, purché:

- appartengano a un gruppo⁵² la cui capogruppo i) abbia i requisiti di cui alle precedenti lettere b), c) e d); ii) abbia acconsentito a regolare le somme di pertinenza della banca che intende fruire del servizio di tramitazione;
- abbiano aderito agli schemi dell’EPC relativi agli strumenti SEPA per i quali richiedono il servizio di tramitazione;
- si impegnino a rispettare le condizioni di cui al documento “*STEP2 General Terms and Conditions*” e ogni ulteriore requisito necessario per il loro censimento come

⁵⁰ Per <BIC8> si intende il codice BIC a otto caratteri del titolare del sottoconto.

⁵¹ Per banca si intende un soggetto autorizzato alla raccolta del risparmio tra il pubblico e all’esercizio del credito.

⁵² Per gruppo bancario si intende quello definito all’art. 60 del d.lgs. 385/1993.

Reachable BIC nell'ambito dei servizi offerti dal sistema in parola relativamente ai pagamenti SEPA per i quali si richiede il servizio di tramitazione; per gli SDD Core e B2B tale censimento deve avvenire con lo status "*Creditor and Debtor*".

2.2. Iter per l'adesione al servizio

Per fruire del servizio, il **partecipante a BI-COMP** deve trasmettere preventivamente via e-mail all'indirizzo retail.system@bancaditalia.it della Banca d'Italia – Servizio Sistema dei Pagamenti i formulari 2002, "*Debit Mandate for AS settlement*" e 1014, "*Sub Account for dedicated liquidity*", per consentire l'esecuzione in via preliminare dei relativi controlli. La Banca d'Italia comunica via e-mail l'esito positivo dei controlli effettuati; laddove tali controlli diano esito negativo, la Banca d'Italia presta la necessaria assistenza per le vie brevi (tel. +39.06.4792.4884).

Superate con esito positivo tali verifiche, il richiedente deve presentare alla Filiale competente:

- a) una nuova scheda di partecipazione a BI-COMP, nella quale sia indicata l'opzione per il servizio di tramitazione e gli strumenti SEPA per i quali si richiede il servizio (cfr all. A.6);
- b) il "*Form of Direct STEP2 Participant Appointment Confirmation*", previsto da *EBA-Clearing* per il censimento come *Reachable BIC* nell'ambito dei servizi relativi agli strumenti SEPA per i quali si richiede il servizio di tramitazione, allegato alla presente Guida (cfr all. B.1), debitamente sottoscritto;
- c) il formulario 2002, "*Debit Mandate for AS settlement*", debitamente sottoscritto;
- d) qualora detenga il conto PM in TARGET2-Banca d'Italia, i formulari 1014, "*Sub Account for dedicated liquidity*", debitamente sottoscritti.

Il richiedente, qualora detenga il conto PM in un sistema componente di TARGET2 diverso da TARGET2-Banca d'Italia, in luogo degli adempimenti di cui alla precedente lettera d), deve presentare i formulari 1014, "*Sub Account for dedicated liquidity*" e 1018, "*Direct Debit authorizations*", debitamente sottoscritti, alla banca centrale presso la quale è in essere il conto PM, nonché trasmettere gli stessi formulari via e-mail all'indirizzo retail.system@bancaditalia.it della Banca d'Italia – Servizio Sistema dei Pagamenti.

Nel caso di **banche appartenenti a un gruppo bancario**, per usufruire del servizio:

- 1) la banca appartenente al gruppo deve presentare alla propria Filiale competente:
 - il "*Form of Direct STEP2 Participant Appointment Confirmation*", previsto da *EBA-Clearing* per il censimento come *Reachable BIC* nell'ambito dei servizi relativi agli strumenti SEPA per i quali si richiede il servizio di tramitazione, allegato alla presente Guida (cfr all. B.1), debitamente sottoscritto;
 - l'apposita richiesta (cfr all. B.2) sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale accetta le condizioni e assume gli obblighi di cui al Titolo II, Capo II e al Titolo IV delle "Norme per la partecipazione a BI-COMP e per la fruizione dei servizi di raggiungibilità";

- la Scheda per la tramitazione in STEP2 di operatore appartenente a gruppo bancario (cfr all. B.3), sottoscritta dal legale rappresentante;
- 2) la capogruppo deve:
- presentare alla propria Filiale competente la scheda di regolamento (cfr all. B.4), in cui indica le banche del gruppo per le quali acconsente a regolare sul/i proprio/i conto PM/sottoconti dedicati al servizio di tramitazione i pagamenti oggetto del servizio e le relative tariffe (inclusi eventuali conguagli) di cui al successivo Cap. II, par. 2;
 - porre in essere gli adempimenti previsti in questo paragrafo per i tramitati con riferimento ai formulari 2002, 1014 e 1018.

Per gli ulteriori adempimenti relativi alla fruizione del servizio si fa rinvio alla Sez. A, Cap. II.

2.3. Tramitazione SCT

Per lo strumento *SEPA Credit Transfer*, STEP2 effettua sette cicli giornalieri di compensazione e regolamento: due notturni (facoltativi) e cinque diurni⁵³. Alla fine di ciascun ciclo diurno, STEP2 invia al regolamento nel sistema TARGET2 i saldi multilaterali relativi agli SCT/*Return* calcolati per ciascun partecipante diretto (nel quale confluiscono le partite di pertinenza dei relativi *Reachable BIC*).

La Banca d'Italia si avvale unicamente dei cinque cicli diurni (10, 11, 12, 20 e 21). I tramitati possono utilizzare tali cicli per il regolamento, tramite la Banca d'Italia, di:

- SCT/*Return* a proprio debito, destinati a soggetti raggiungibili in STEP2 (c.d. flussi in uscita), limitatamente al ciclo 10 e a uno o più dei restanti cicli diurni, conformemente a quanto concordato dai tramitati con i *Technical facilitator* di cui si avvalgono e da questi ultimi comunicato - per tutti i tramitati di pertinenza - alla Banca d'Italia;
- SCT/*Return* a proprio credito, provenienti da soggetti raggiungibili in STEP2 (c.d. flussi in entrata).

Ai fini del regolamento dei **flussi in uscita in STEP2**, il regolante deve preconstituire in Banca d'Italia fondi sufficienti per la loro copertura, nel rispetto degli orari indicati in questo paragrafo. In particolare, il regolante deve:

- “riservare” la liquidità presente sul proprio conto PM per l’ammontare necessario alla copertura dei flussi in uscita da regolare nel ciclo 10 di STEP2, trasferendola in

⁵³ I cicli diurni di STEP2 si articolano:

- nel ciclo 10 delle ore 07:30, per gli SCT/*Return* immessi nel sistema entro le ore 02:00;
- nel ciclo 11 delle ore 09:45, per gli SCT/*Return* immessi nel sistema entro le ore 09:00;
- nel ciclo 12 delle ore 12:15, per gli SCT/*Return* immessi nel sistema entro le ore 11:30;
- nel ciclo 20 delle ore 14:45, per gli SCT/*Return* immessi nel sistema entro le ore 14:00;
- nel ciclo 21 delle ore 16:21, per gli SCT/*Return* immessi nel sistema entro le ore 16:00.

un apposito sottoconto⁵⁴ dedicato al servizio di tramitazione SCT; le somme trasferite sul sottoconto sono conferite nella proprietà della Banca d'Italia ai fini del regolamento dei flussi suddetti;

- trasferire in TARGET2 dal proprio conto PM direttamente sul conto PM della Banca d'Italia⁵⁵ la liquidità necessaria per la copertura dei flussi in uscita da regolare in un ciclo diurno di STEP2 diverso dal ciclo 10.

La liquidità riservata/trasferita alla Banca d'Italia a copertura dei flussi in uscita da regolare in un determinato ciclo diurno di STEP2 è restituita al regolante, per la parte non utilizzata per tale copertura (liquidità in eccesso), mediante accredito del suo conto PM.

Per i **flussi in entrata** regolati in STEP2:

- i *Technical facilitator* inviano ai tramitati le informazioni di scambio non appena ricevute da STEP2⁵⁶, dopo la conclusione di ogni ciclo diurno nel quale i relativi flussi in entrata sono stati regolati;
- la Banca d'Italia accredita sui conti PM dei regolanti i pagamenti a credito dei tramitati (SCT e *Return*) dopo la conclusione di ciascun ciclo diurno di STEP2 nel quale sono stati regolati e ad avvenuta ricezione dei relativi saldi trasmessi dai *Technical facilitator*.

Si illustrano di seguito **le modalità di funzionamento della tramitazione SCT**.

1) Prestituzione dei fondi a copertura degli SCT e dei *Return* a debito dei tramitati, da regolare nel ciclo 10 di STEP2

- a) Per i flussi in uscita da regolare nel ciclo 10 di STEP2, fino alle ore 18:00 della giornata operativa di TARGET2 precedente la data di regolamento in STEP2, i regolanti devono predisporre in TARGET2 (tramite la funzionalità di “*standing order liquidity transfer*” specifiche riserve di fondi, in base alle previste esigenze di liquidità.
- b) Alle ore 19:30⁵⁷ TARGET2 avvia la procedura notturna dell'ASI; ciò determina l'esecuzione degli *standing order* e il conseguente trasferimento della liquidità dal conto PM al sottoconto dedicato al servizio di tramitazione SCT. La liquidità

⁵⁴ Per tale funzionalità la Banca d'Italia si avvale dell'*Ancillary System Interface (ASI)* - procedura 6 con regolamento notturno - di TARGET2, utilizzata anche per le analoghe funzionalità previste nell'ambito della tramitazione SDD Core e B2B.

⁵⁵ Il trasferimento deve avvenire mediante uno o più MT202.

⁵⁶ STEP2 inoltra le informazioni di scambio tra le 08:00 e le 09:00, tra le 10:15 e le 11:15, tra le 12:45 e le 13:45, tra le 15:15 e le 16:15 e tra le 16:30 e le 16:45 per i pagamenti regolati rispettivamente nei cicli 10, 11, 12, 20 e 21.

⁵⁷ Ore 19:45 nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria.

effettivamente trasferita sul sottoconto potrebbe essere inferiore rispetto a quella indicata nello *standing order* (qualora la disponibilità sul conto PM fosse insufficiente).

- c) La Banca d'Italia comunica ai *Technical facilitator* le disponibilità accantonate sui sottoconti dedicati alla tramitazione SCT (c.d. *cap*). Tali *cap* rappresentano la soglia massima entro la quale possono essere regolati nel ciclo 10 di STEP2 gli SCT/*Return* a debito dei tramitati che si avvalgono del regolante. Le disponibilità accantonate sul sottoconto dedicato alla tramitazione SCT non sono utilizzabili per regolare SCT/*Return* negli altri cicli diurni di STEP2, né SDD Core/B2B e relativi *R-message* nell'ambito del corrispondente servizio di tramitazione offerto dalla Banca d'Italia e viceversa.
- d) I *Technical facilitator* verificano se la somma degli SCT e dei *Return* disposti dai tramitati a proprio debito da regolare nel ciclo 10 di STEP2 rispetti il *cap* comunicato dalla Banca d'Italia e, in esito a tale verifica, individuano gli SCT e i *Return* da regolare in STEP2 e quelli da scartare. La verifica di capienza è condotta dai *Technical facilitator* in base all'ordine temporale di acquisizione; qualora un *file* determini il superamento del *cap*, lo stesso viene scartato e il *Technical facilitator* prosegue con la verifica di quello successivo. A titolo esemplificativo, si supponga che il *cap* per il tramitato X (disponibilità sul sottoconto in TARGET2 dedicato alla tramitazione SCT) sia di 1.600 euro e che il tramitato invii al proprio *Technical facilitator* tre *bulk file*⁵⁸ nel seguente ordine:
- *file* contenente 10 transazioni per un importo complessivo di 1.000 euro;
 - *file* contenente 5 transazioni per un importo complessivo di 800 euro;
 - *file* contenente 15 transazioni per un importo complessivo di 200 euro.
- Sulla base del criterio sopra descritto, il *Technical facilitator* scarnerà il secondo *file* e invierà a STEP2 esclusivamente il primo e il terzo *file*, per un importo complessivo di 1.200 euro.
- Le transazioni contenute nei *file* scartati per superamento del *cap* non sono immesse dal *Technical facilitator* in STEP2 per il regolamento nel ciclo 10.
- e) A conclusione del processo i *Technical facilitator* trasmettono alla Banca d'Italia i saldi a debito dei regolanti, relativi agli SCT e ai *Return* disposti dai tramitati che hanno superato le verifiche di capienza. Ad avvenuta ricezione di tali saldi e comunque non prima delle ore 04:00 della data di regolamento in STEP2, la Banca d'Italia addebita i sottoconti dedicati al servizio di tramitazione SCT dei regolanti⁵⁹; le disponibilità riservate in eccesso sono restituite sui conti PM dei regolanti.

⁵⁸ Per *bulk file* si intende un *file* che contiene i dati di un gruppo di transazioni di pagamento di un operatore.

⁵⁹ Nel caso in cui un malfunzionamento delle procedure, l'indisponibilità della rete o un evento di qualunque natura non consenta di completare il processo di addebitamento dei sottoconti dedicati al servizio di tramitazione, la Banca d'Italia è autorizzata dai regolanti ad addebitare in TARGET2 il loro conto PM per gli importi necessari alla copertura degli SCT e

2) Prestituzione dei fondi a copertura degli SCT e dei *Return* a debito dei tramitati, da regolare in un ciclo diurno di STEP2 successivo al ciclo 10

- a) Per i flussi in uscita da regolare in un ciclo diurno di STEP2 successivo al ciclo 10, i regolanti devono preconstituire i fondi a loro copertura trasferendoli in TARGET2 dal proprio conto PM al conto PM della Banca d'Italia identificato dal BIC BITAITRRXXX mediante uno o pi MT202, valorizzati nel tag 57a – *Account with institution* con il BIC ‘BITAITRRSCT’.

Il regolamento degli MT202 deve avvenire nella fascia oraria corrispondente al ciclo diurno di STEP2 nel quale il tramitato intende regolare i flussi in uscita. Tali fasce sono determinate in funzione della combinazione dei cicli diurni di STEP2, che il *Technical facilitator* ha comunicato alla Banca d'Italia di voler utilizzare - in aggiunta al ciclo 10 - per il regolamento dei flussi in uscita dei tramitati di pertinenza. La tavola che segue riporta le fasce orarie per il regolamento degli MT202 e i corrispondenti cicli diurni di STEP2 per i tramitati di un *Technical facilitator* che ha optato per i cicli 12 e 21 (TF A) ovvero per il solo ciclo 20 (TF B).

<i>Technical facilitator</i>	Fascia oraria per il regolamento degli MT202	Cicli diurni di STEP2
TF A	07:00 (apertura di TARGET2) – 09:55	12 - 12.15
	10:00 – 14:25	21 - 16:21
TF B	07:00 (apertura di TARGET2) - 12:25	20 - 14.45

- b) La Banca d'Italia comunica ai *Technical facilitator* le disponibilit trasferite sul suo conto PM (c.d. *cap*). Tali *cap* rappresentano la soglia massima entro la quale possono essere regolati nel corrispondente ciclo diurno di STEP2 gli SCT/*Return* a debito dei tramitati che si avvalgono del regolante. Le disponibilit trasferite sul conto PM della Banca d'Italia per ciascun ciclo diurno di STEP2 non sono utilizzabili per regolare SCT/*Return* negli altri cicli diurni di STEP2, n SDD Core/B2B e relativi *R-message* nell'ambito del corrispondente servizio di tramitazione offerto dalla Banca d'Italia e viceversa.
- c) I *Technical facilitator* verificano se la somma degli SCT e dei *Return* disposti dai tramitati a proprio debito da regolare nel singolo ciclo diurno di STEP2 rispetti il relativo *cap* comunicato dalla Banca d'Italia e, in esito a tale verifica, individuano gli SCT e i *Return* da regolare in STEP2 e quelli da scartare. La verifica di capienza è condotta dai *Technical facilitator* con le modalit illustrate nel precedente punto 1.d). Le transazioni contenute nei *file* scartati per superamento del *cap* non sono immesse dal

dei *Return* in uscita di propria pertinenza e di pertinenza delle banche appartenenti al gruppo di cui al paragrafo 2.1, da regolare nel ciclo 10 di STEP2.

Technical facilitator in STEP2 per il regolamento nel ciclo diurno al quale si riferisce il *cap*.

- d) A conclusione del processo i *Technical facilitator* trasmettono alla Banca d'Italia i saldi a debito dei regolanti, relativi agli SCT e ai *Return* disposti dai tramitati che hanno superato le verifiche di capienza. Ad avvenuta ricezione di tali saldi e comunque non prima delle ore 09:15, 11:45, 14:15 e 16:15 per i flussi in uscita relativi rispettivamente ai cicli 11, 12, 20 e 21 di STEP2, la Banca d'Italia restituisce sui conti PM dei regolanti le disponibilità precostituite in eccesso⁶⁰.

3) Regolamento in STEP2

Alle ore 07:30, 09:45, 12:15, 14:45 e 16:21 i cicli diurni di STEP2 regolano in TARGET2 i saldi multilaterali della Banca d'Italia; essi includono gli SCT e i *Return* a debito e a credito dei tramitati.


4) Riconoscimento degli SCT e dei *Return* a credito dei tramitati

- a) Ad avvenuto regolamento di ciascun ciclo diurno di STEP2, i *Technical facilitator* trasmettono alla Banca d'Italia i saldi relativi agli SCT e ai *Return* a credito dei tramitati regolati in STEP2.
- b) Ad avvenuta ricezione dei saldi di cui al punto precedente e comunque non prima delle ore 09:15, 11:30, 14:00, 16:30 e 17:00 per i flussi in entrata regolati rispettivamente nei cicli 10, 11, 12, 20 e 21 di STEP2, la Banca d'Italia: 1) effettua la riconciliazione tra i saldi comunicati dai *Technical facilitator* e i saldi regolati da STEP2 sul conto PM della Banca d'Italia; 2) accredita sui conti PM dei regolanti i saldi relativi agli SCT e ai *Return* a credito dei tramitati, trasmessi dai *Technical facilitator*⁶¹.

⁶⁰ Le restituzioni sono effettuate in TARGET2 mediante MT202, valorizzati nel tag 72 con la stringa: "/REC/TRAMITAZIONE STEP2 <ciclo>.<data>.<aderente>", dove <ciclo> = ciclo di tramitazione di riferimento; <data> = data di riferimento (aaaa.mm.gg.); <aderente> = codice identificativo del regolante.

⁶¹ Gli accreditamenti sono effettuati in TARGET2 mediante MT202, valorizzati nel tag 72 con la stringa: "/REC/TRAMITAZIONE STEP2 <ciclo>.<data>.<aderente>.<segnalazione>.<indice>", dove <ciclo> = ciclo di tramitazione di riferimento; <data> = data di riferimento (aaaa.mm.gg.); <aderente> = codice identificativo del regolante; <segnalazione> = CRO a 11 cifre del messaggio con cui il *Technical facilitator* ha comunicato alla Banca d'Italia il saldo da accreditare; <indice> = posizione (a 3 cifre) del saldo all'interno di tale messaggio.

Tramitazione SCT/Return



- 1) La Banca 1 invia al *Technical facilitator* (di seguito TF) le informazioni relative agli SCT e ai *Return* a proprio debito da regolare in STEP2.

Nel caso in cui gli SCT/*Return* siano destinati al regolamento nel ciclo 10 di STEP2 del giorno D:

- entro le 18:00 del giorno D-1, la Banca 1 preconstituisce, mediante la funzionalità di "*standing order liquidity transfer*" di TARGET2, la riserva di liquidità a copertura di tali pagamenti;
- alle 19:30⁶² del giorno D-1, TARGET2 trasferisce la liquidità riservata dalla Banca 1 dal conto PM al sottoconto dedicato alla tramitazione SCT, inviando le relative notifiche alla Banca 1 e alla Banca d'Italia.

Nel caso in cui gli SCT/*Return* siano destinati al regolamento in un ciclo diurno di STEP2 successivo al ciclo 10, la Banca 1 trasferisce dal proprio conto PM al conto PM BITAITRRXXX della Banca d'Italia, mediante MT202 da regolare nella fascia oraria prevista per ciascuno di tali cicli, la liquidità necessaria per la copertura dei pagamenti suddetti.

- 2) La Banca d'Italia comunica al TF le disponibilità effettivamente riservate/trasferite (caps).
- 3) Sulla base dei *cap* il TF effettua la verifica di capienza, individua quali SCT/*Return* è possibile regolare nel singolo ciclo diurno di STEP2 al quale sono destinati e immette in tale ciclo le transazioni che hanno superato la verifica di capienza.
- 4) Il TF comunica alla Banca d'Italia i saldi relativi agli SCT e ai *Return* a debito della Banca 1 che hanno superato la verifica di capienza.

⁶² Ore 19:45 nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria.

- 5) Ad avvenuta ricezione dei saldi e comunque non prima delle 04:00, 09:15, 11:45, 14:15 e 16:15 del giorno D per quelli relativi a pagamenti da regolare rispettivamente nel ciclo 10, 11, 12, 20 e 21 di STEP2, la Banca d'Italia:
 - invia le istruzioni di regolamento in TARGET2 volte ad addebitare i saldi relativi al ciclo 10 sul sottoconto della Banca 1; al termine del regolamento e comunque non prima delle 07:00 del giorno D, le somme eventualmente non utilizzate per il regolamento in STEP2 sono restituite sul conto PM della Banca 1;
 - restituisce sul conto PM della Banca 1 le somme eventualmente non utilizzate per il regolamento nei cicli 11, 12, 20 e 21 di STEP2.
- 6) Alle 07:30, 09:45, 12:15, 14:45 e 16:21 del giorno D, STEP2 regola in TARGET2 i saldi multilaterali – comprensivi di SCT e *Return*, a debito e a credito – sui conti PM della Banca d'Italia e della Banca 2.
- 7) Il TF riceve da STEP2 le informazioni di scambio relative agli SCT e ai *Return* a credito della Banca 1, disposti dalla Banca 2 e regolati sul singolo ciclo diurno di STEP2.
- 8) Ad avvenuto regolamento del singolo ciclo diurno di STEP2, il TF trasmette alla Banca d'Italia i saldi relativi agli SCT e ai *Return* a credito della Banca 1 regolati in tale ciclo.
- 9) Ad avvenuta ricezione di tali saldi e comunque non prima delle 09:15, 11:30, 14:00, 16:30 e 17:00 del giorno D per i pagamenti regolati rispettivamente nei cicli 10, 11, 12, 20 e 21 di STEP2, la Banca d'Italia accredita i saldi suddetti sui conti PM dei regolanti.

2.4. Tramitazione SDD, Core e B2B

Per gli strumenti SDD, Core e B2B, STEP2 effettua due cicli distinti di compensazione e regolamento, rispettivamente:

- alle ore 12:30 (per gli SDD Core a debito o a credito immessi fino alle ore 16:00 del secondo giorno precedente la data di regolamento e per gli *R-message* relativi a tale strumento immessi fino alle ore 11:00 del giorno di regolamento);
- alle ore 13:30 (per gli SDD B2B a debito o a credito immessi fino alle ore 15:00 del giorno precedente la data di regolamento e per gli *R-message* relativi a tale strumento immessi fino alle ore 12:00 del giorno di regolamento).

Alla chiusura di ciascun ciclo, STEP2 invia al regolamento nel sistema TARGET2 i saldi multilaterali relativi agli SDD e agli *R-message* calcolati per ciascun partecipante diretto (nei quali confluiscono le partite di pertinenza dei relativi *Reachable BIC*).

La Banca d'Italia partecipa direttamente ai servizi SDD Core e B2B di STEP2 con lo status "*Creditor and Debtor*", che permette di eseguire pagamenti SDD a proprio credito e a proprio debito. Pertanto i tramitati, censiti come *Reachable BIC* della Banca d'Italia, possono regolare in STEP2 per il tramite di quest'ultima SDD e *R-message* a proprio debito e a proprio credito.

Ai fini del regolamento in STEP2 dei **pagamenti a debito dei tramitati**, il regolante deve preconstituire in Banca d'Italia fondi sufficienti per la loro copertura, nel rispetto degli orari indicati nel paragrafo successivo. In particolare, il regolante deve:

- per gli SDD e per gli *R-message* disposti dai tramitati, "riservare" la liquidità necessaria alla loro copertura, trasferendola dal proprio conto PM su appositi e distinti sottoconti⁶³ dedicati al servizio di tramitazione SDD Core e B2B; le somme trasferite sui sottoconti sono conferite nella proprietà della Banca d'Italia ai fini del regolamento dei pagamenti suddetti; la liquidità riservata è restituita al regolante, per la parte non utilizzata per tale copertura (liquidità in eccesso), mediante accredito del suo conto PM;
- per gli *R-message* disposti dalle controparti dei tramitati, rendere disponibile sul proprio conto PM liquidità per un ammontare tale da consentire alla Banca d'Italia di addebitare su tale conto la totalità degli *R-message* suddetti⁶⁴. In caso di incapienza del conto PM del regolante, la Banca d'Italia:

- a) applica al regolante la relativa penale (cfr successivo Cap. II, par. 2.4);

⁶³ Per tali funzionalità la Banca d'Italia si avvale dell'*Ancillary System Interface (ASI)* - procedura 6 con regolamento notturno - di TARGET2, utilizzato anche per l'analoga funzionalità prevista nell'ambito della tramitazione SCT.

⁶⁴ L'addebitamento degli *R-message* disposti dalle controparti dei tramitati a debito di questi ultimi è effettuato dalla Banca d'Italia in TARGET2 sul conto PM del regolante mediante MT204.

- b) si riserva la facoltà di escludere dal servizio di tramitazione SDD il regolante e i tramitati che si avvalgono dello stesso.

I pagamenti a credito dei tramitati (SDD Core, SDD B2B e *R-message* disposti dai tramitati e dalle loro controparti) regolati da STEP2 nei rispettivi cicli sono accreditati dalla Banca d'Italia sui conti PM dei regolanti, ad avvenuta ricezione dei relativi saldi trasmessi dai *Technical facilitator*.

Ad avvenuta cessazione dal servizio di tramitazione per lo strumento SDD Core o B2B, il tramitato può assumere in STEP2 lo status *R-only*. Sebbene - in base alle regole definite da *EBA-Clearing* - con tale status il tramitato possa disporre e ricevere *R-message* a proprio debito o credito, intervenuta la cessazione:

- i) il tramitato:
 - non deve disporre *R-message* da regolare in STEP2 per il tramite della Banca d'Italia;
 - qualora resti raggiungibile in STEP2 quale partecipante diretto a tale sistema o *Reachable BIC* di altro partecipante, deve far cessare in STEP2 - contestualmente alla cessazione dal servizio di tramitazione SDD Core o B2B - il censimento dei propri BIC quali *Reachable BIC* tramitati dalla Banca d'Italia per lo strumento SDD interessato⁶⁵;
- ii) la Banca d'Italia continua ad addebitare/accreditare sul conto PM del regolante gli importi degli eventuali *R-message* disposti in STEP2 dalle controparti del tramitato anche successivamente alla sua cessazione dal servizio di tramitazione, se regolati da STEP2 sul conto PM della Banca d'Italia. Eventuali incapienze del conto PM del regolante a fronte degli *R-message* suddetti a debito del tramitato restano soggette all'applicazione della relativa penale (cfr successivo Cap. II, par. 2.4).

2.4.1 Modalità di funzionamento della tramitazione SDD

I servizi di tramitazione SDD Core e B2B si articolano nelle seguenti fasi.

1) Prestituzione dei fondi a copertura degli SDD e degli *R-message* disposti dai tramitati (es. *Reversal*) a debito di questi ultimi

- a) Sino alle ore 18:00 della giornata operativa di TARGET2 precedente la data di regolamento in STEP2, i regolanti devono predisporre in TARGET2, tramite la funzionalità di "*standing order liquidity transfer*" e in base alle previste esigenze di

⁶⁵ Tali BIC dovranno essere censiti in STEP2 associandoli al tramitato stesso, se divenuto partecipante diretto in STEP2, ovvero censiti in STEP2 come *Reachable BIC* del partecipante di cui il tramitato abbia deciso di avvalersi per l'esecuzione di SDD.

liquidità, specifiche riserve di fondi distinte per la tramitazione SDD Core e per quella B2B;

- b) Alle ore 19:30⁶⁶ TARGET2 avvia la procedura notturna dell'ASI 6; ciò determina l'esecuzione degli *standing order* ed il conseguente trasferimento della liquidità dal conto PM ai sottoconti dedicati ai servizi di tramitazione SDD Core e B2B. La liquidità effettivamente trasferita sui sottoconti potrebbe essere inferiore rispetto a quella indicata negli *standing order* (qualora la disponibilità sul conto PM fosse insufficiente);
- c) La Banca d'Italia comunica ai *Technical facilitator* le disponibilità accantonate distintamente sui sottoconti dedicati alla tramitazione SDD Core e a quella B2B (c.d. *cap*). I *cap* rappresentano la soglia massima, distinta per tramitazione SDD Core e tramitazione SDD B2B, entro la quale possono essere regolati in STEP2 gli SDD e gli *R-message* disposti dai tramitati, a debito dei tramitati che si avvalgono del regolante. Le disponibilità accantonate sul sottoconto dedicato alla tramitazione SDD Core non sono utilizzabili per regolare SCT/*Return*, né SDD B2B e relativi *R-message* nell'ambito del corrispondente servizio di tramitazione offerto dalla Banca d'Italia e viceversa;
- d) I *Technical facilitator* verificano, distintamente per strumento SDD Core e B2B, se la somma degli SDD e degli *R-message* disposti dai tramitati, a debito di questi ultimi, rispetti il *cap* per lo specifico strumento SDD comunicato dalla Banca d'Italia e, in esito a tale verifica, individuano gli SDD e gli *R-message* disposti dai tramitati da regolare in STEP2 e quelli da scartare per mancanza di capienza. La verifica di capienza è condotta dai *Technical facilitator* con riferimento alle singole transazioni e il loro scarto per superamento del *cap* è effettuato in base al seguente ordine:
- *R-message* disposti dai tramitati, seguendo in tale ambito l'ordine temporale di acquisizione delle singole transazioni;
 - SDD, seguendo in tale ambito l'ordine temporale di acquisizione delle singole transazioni.

Qualora, seguendo tale ordine, una transazione determini il superamento del *cap*, la stessa verrà scartata e si proseguirà la verifica con quella successiva.

A titolo esemplificativo, si supponga che per il tramitato X il *Technical facilitator* riceva per lo strumento SDD Core due *bulk file*⁶⁷, contenenti tre transazioni ciascuno nel seguente ordine:

- i) *bulk file* contenente SDD:
- un SDD dell'importo di 1.000 euro;
 - un SDD dell'importo di 200 euro;

⁶⁶ Ore 19:45 nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria.

⁶⁷ Per *bulk file* si intende un file che contiene i dati suddivisi in gruppi di transazioni di pagamento (*bulk*).

- un SDD dell'importo di 100 euro;

ii) *bulk file* contenente *R-message* disposti dal tramitato:

- un *R-message* dell'importo di 250 euro;
- un *R-message* dell'importo di 500 euro;
- un *R-message* dell'importo di 10 euro;

e che il *cap* per la tramitazione SDD Core (disponibilità sul sottoconto in TARGET2 dedicato alla tramitazione SDD Core) sia di 1.600 euro. Sulla base dei criteri sopra descritti, il *Technical facilitator* scarcerà il secondo *R-message* di 500 euro e il regolamento in STEP2 interesserà esclusivamente il primo e il terzo *R-message*, nonché i tre SDD, per un importo complessivo di 1.560 euro.

Qualora il *cap* sia invece di 1.150 euro, sulla base dei criteri sopra illustrati il *Technical facilitator* scarcerà i tre *R-message* e il secondo SDD di 200 euro e il regolamento in STEP2 interesserà esclusivamente il primo e il terzo SDD per un importo complessivo di 1.100 euro.

Le transazioni scartate per superamento del *cap*:

- sono rigettate dal *Technical facilitator* in STEP2 mediante *reject* con causale “*reason not specified*”, se SDD;
- non sono immesse dal *Technical facilitator* in STEP2, se *R-message* disposti dai tramitati.

- e) A conclusione del processo i *Technical facilitator* trasmettono alla Banca d'Italia - distintamente per strumento SDD Core e B2B - i saldi a debito dei regolanti, relativi agli SDD e agli *R-message* disposti dai tramitati che hanno superato le verifiche di capienza. Ad avvenuta ricezione di tali saldi e comunque non prima delle ore 04:10 (per la tramitazione SDD Core) e delle 04:20 (per la tramitazione SDD B2B) della data di regolamento in STEP2, la Banca d'Italia addebita i sottoconti dedicati ai servizi di tramitazione SDD Core e B2B dei regolanti; le disponibilità riservate in eccesso sono restituite sui conti PM dei regolanti⁶⁸.

2) Prestituzione dei fondi a copertura degli *R-message* disposti dalle controparti dei tramitati (es. *Return* e *Refund*), a debito di questi ultimi

- a) I *Technical facilitator* comunicano alla Banca d'Italia - distintamente per strumento SDD Core e B2B - i saldi relativi a tali *R-message* a debito dei regolanti.
- b) Ad avvenuta ricezione dei saldi di cui al punto precedente e comunque non prima delle ore 11:30 (per la tramitazione SDD Core) e delle 12:30 (per la tramitazione SDD B2B)

⁶⁸ Nel caso in cui un malfunzionamento delle procedure, l'indisponibilità della rete o un evento di qualunque natura non consenta di completare il processo di addebitamento dei sottoconti dedicati al servizio di tramitazione, la Banca d'Italia è autorizzata dai regolanti ad addebitare in TARGET2 il loro conto PM per gli importi necessari alla copertura degli SDD e degli *R-message* in uscita di propria pertinenza e di pertinenza delle banche appartenenti al gruppo di cui al paragrafo 2.1.

della data di regolamento in STEP2, la Banca d'Italia addebita tali saldi sui conti PM dei regolanti⁶⁹.

3) Regolamento in STEP2

Alle ore 12:30 e alle 13:30 STEP2 regola in TARGET2 i saldi multilaterali della Banca d'Italia relativi rispettivamente agli strumenti SDD Core e SDD B2B; essi includono gli SDD e gli *R-message*, a debito e a credito dei tramitati.


4) Riconoscimento degli SDD e degli *R-message* (es. *Reversal*, *Return* e *Refund*) a credito dei tramitati

- a) Ad avvenuto regolamento di STEP2, i *Technical facilitator* trasmettono alla Banca d'Italia - distintamente per strumento SDD Core e B2B - i saldi relativi agli SDD e agli *R-message* a credito dei tramitati regolati in STEP2.
- b) Ad avvenuta ricezione dei saldi di cui al punto precedente e comunque non prima delle ore 14:30 (per la tramitazione SDD Core) e delle 15:30 (per la tramitazione SDD B2B) della data di regolamento in STEP2, la Banca d'Italia: 1) effettua la riconciliazione tra i saldi comunicati dai *Technical facilitator* e i saldi regolati da STEP2 sul conto PM della Banca d'Italia; 2) accredita sui conti PM dei regolanti i saldi relativi agli SDD e agli *R-message* a credito dei tramitati, trasmessi dai *Technical facilitator*⁷⁰.

⁶⁹ L'addebito è effettuato dalla Banca d'Italia in TARGET2 sul conto PM del regolante mediante MT204; in particolare, il Tag 72 è così strutturato: "/REC/TRAMITAZIONE STEP2 <ciclo>.<data>", dove <ciclo> = ciclo di tramitazione di riferimento; <data> = data di riferimento (aaaa.mm.gg.).

⁷⁰ Gli accreditamenti sono effettuati in TARGET2 mediante MT202, valorizzati nel tag 72 con la stringa: "/REC/TRAMITAZIONE STEP2 <ciclo>.<data>.<aderente>.<segnalazione>.<indice>", dove <ciclo> = ciclo di tramitazione di riferimento; <data> = data di riferimento (aaaa.mm.gg.); <aderente> = codice identificativo del regolante; <segnalazione> = CRO ad 11 cifre del messaggio con cui il *Technical facilitator* ha comunicato alla Banca d'Italia il saldo da accreditare; <indice> = posizione (a 3 cifre) del saldo all'interno di tale messaggio.

Ciclo in uscita – SDD e R-message



Legenda:


1. la Banca 2 invia a STEP2 gli SDD da regolare il giorno D. STEP2 li trasmette al *Technical facilitator* (di seguito TF), che li inoltra alla Banca 1;
2. la Banca 1 invia al TF gli *R-message* da essa disposti a proprio debito, da regolare il giorno D;
3. entro le 18:00 del giorno D-1, la Banca 1 precostituisce mediante la funzionalità di "standing order liquidity transfer" di TARGET2 la riserva di liquidità a copertura degli SDD e degli *R-message* disposti dalla Banca 1, a debito della stessa;
4. alle 19:30⁷¹ del giorno D-1 TARGET2 trasferisce la liquidità riservata dalla Banca 1 dal conto PM al sottoconto dedicato alla tramitazione SDD, inviando le relative notifiche alla Banca 1 e alla Banca d'Italia;
5. la Banca d'Italia comunica al TF le disponibilità effettivamente riservate (*cap*);
6. sulla base dei *cap*, il TF effettua la verifica di capienza, individua quali SDD e *R-message* è possibile regolare e immette in STEP2 gli *R-message* disposti dalla Banca 1 che hanno superato la verifica di capienza;
7. il TF comunica alla Banca d'Italia i saldi relativi agli SDD e agli *R-message* disposti dalla Banca 1, a debito della stessa;
8. ad avvenuta ricezione dei saldi e comunque non prima delle 04:10 (per la tramitazione SDD Core) e delle 04:20 (per la tramitazione SDD B2B) del giorno D, la Banca d'Italia invia le istruzioni di regolamento in TARGET2 volte ad addebitare

⁷¹ Ore 19:45 nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria.

tali saldi sul sottoconto della Banca 1; al termine del regolamento e comunque non prima delle 07:00 le somme eventualmente non utilizzate per il regolamento in STEP2 sono restituite sul conto PM della Banca 1;

9. la Banca 2 invia a STEP2 gli *R-message* da essa disposti a debito della Banca 1 da regolare il giorno D;
10. il TF comunica alla Banca d'Italia i saldi relativi agli *R-message* disposti dalla Banca 2 a debito della Banca 1;
11. ad avvenuta ricezione dei saldi e comunque non prima delle 11:30 (per la trasmissione SDD Core) e delle 12:30 (per la trasmissione SDD B2B) del giorno D, la Banca d'Italia addebita tali saldi in TARGET2 sul conto PM della Banca 1;
12. alle 12:30 (per lo strumento SDD Core) e alle 13:30 (per lo strumento SDD B2B) del giorno D, STEP2 regola in TARGET2 i saldi multilaterali - comprensivi di SDD e *R-message*, a debito e a credito - sui conti PM della Banca d'Italia e della Banca 2.

Ciclo in entrata - SDD e R-message a credito



Legenda:

1. la Banca 1 invia al *Technical facilitator* (di seguito TF) gli SDD e gli *R-message* da essa disposti a proprio credito da regolare in data D e il TF li immette in STEP2;
2. il TF riceve da STEP2 gli *R-message* a credito della Banca 1 disposti dalla Banca 2, da regolare in data D;
3. alle 12:30 (per lo strumento SDD Core) e alle 13:30 (per lo strumento SDD B2B) del giorno D, STEP2 regola in TARGET2 i saldi multilaterali - comprensivi di SDD e *R-message*, a debito e a credito - sui conti PM della Banca d'Italia e della Banca 2;
4. ad avvenuto regolamento di STEP2, il TF trasmette alla Banca d'Italia - distintamente per strumento SDD Core e B2B - i saldi relativi agli SDD e agli *R-message* a credito della Banca 1 regolati in STEP2;
5. ad avvenuta ricezione dei saldi e comunque non prima delle 14:30 (per la tramitazione SDD Core) e delle 15:30 (per la tramitazione SDD B2B) del giorno D, la Banca d'Italia accredita tali saldi sui conti PM dei regolanti.

2.4.2 Garanzia per la tramitazione SDD

La fruizione del servizio di tramitazione per gli SDD Core e B2B è subordinata alla costituzione in pegno di attività idonee a garanzia dell'obbligazione del tramitato di restituire alla Banca d'Italia gli importi degli eventuali *R-message* disposti in STEP2 dalle controparti del tramitato stesso e addebitati in tale sistema sul conto PM della Banca d'Italia, anche dopo la cessazione dal servizio di tramitazione per lo specifico strumento SDD o ad avvenuta apertura di procedure di insolvenza a carico del tramitato.

Nel caso di fruizione della tramitazione per entrambi gli strumenti SDD Core e B2B, tali attività garantiscono la Banca d'Italia indistintamente per l'operatività del tramitato su entrambi gli strumenti.

La disciplina delle attività idonee utilizzabili a garanzia, inclusa la determinazione del valore delle garanzie, è riportata nel documento "Sistema di gestione delle garanzie in *pooling* e dei depositi in titoli – Guida per gli operatori" (di seguito Guida per gli operatori CAT), disponibile sul sito web della Banca d'Italia www.bancaditalia.it.

Per l'intera durata del servizio di tramitazione SDD Core e/o B2B e fino al permanere in capo al tramitato dello status *R-only* eventualmente assunto dopo la cessazione dal servizio suddetto⁷², il valore della garanzia determinato con le modalità indicate nella Guida per gli operatori CAT deve risultare complessivamente non inferiore alla somma degli importi (c.d. **valore minimo**) degli *R-message* disposti da controparti del tramitato e regolati, in STEP2 o in altri sistemi, a debito dello stesso⁷³:

- nei 15 mesi precedenti il momento della determinazione del valore della garanzia, per gli *R-message* relativi allo strumento SDD Core;
- nel mese precedente il momento della determinazione del valore della garanzia, per gli *R-message* relativi allo strumento SDD B2B.

Nel caso in cui il tramitato fruisca del servizio di tramitazione per il solo strumento SDD Core o B2B, il valore minimo include unicamente gli importi degli *R-message* relativi allo specifico strumento SDD.

Il tramitato:

- a) ricevuta l'autorizzazione a fruire del servizio di tramitazione per lo specifico strumento SDD e ogni mese entro il decimo giorno lavorativo di TARGET2, deve comunicare l'importo degli *R-message* di cui sopra, distintamente per strumento SDD Core e B2B; a tal fine il tramitato deve inviare alla Filiale competente della Banca d'Italia il modulo

⁷² In base alle regole definite da *EBA-Clearing*.

⁷³ Nel computo degli *R-message* devono includersi quelli relativi a SDD eseguiti in qualunque sistema.

- di cui all'allegato B.5⁷⁴ debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o dai soggetti eventualmente autorizzati con apposita lettera conforme all'allegato B.6;
- b) entro il giorno di avvio della fruizione del servizio di tramitazione per lo specifico strumento SDD e, qualora sia riscontrata la non congruità della garanzia rispetto al valore minimo, entro il decimo giorno lavorativo di TARGET2 di ogni mese, deve costituire il pegno a favore della Banca d'Italia per un valore almeno pari al valore minimo, trasferendo le attività idonee sul conto terzi detenuto dalla Banca d'Italia presso Monte Titoli S.p.A. Il trasferimento può avvenire dal conto proprietà o da conti con facoltà di riutilizzo, aperti presso Monte Titoli S.p.A. o CSD migrati a *TARGET2-Securities*⁷⁵. Nel caso in cui non disponga di un conto della specie, il tramitato deve avvalersi di un altro intermediario (c.d. intermediario custode), che utilizzerà un proprio conto (conto terzi o conto liquidatore) per eseguire il trasferimento delle attività da costituire a garanzia e ricevere le attività restituite e al quale abbia conferito apposito incarico per l'esecuzione di tali attività (cfr Guida per gli operatori CAT)⁷⁶. L'avvenuta scritturazione del trasferimento delle attività idonee a favore della Banca d'Italia deve risultare dall'apposita comunicazione di Monte Titoli S.p.A.⁷⁷; l'immissione di SDD a credito del tramitato è subordinata a tale scritturazione.

Qualora la Banca d'Italia rilevi l'inadeguatezza della garanzia rispetto al valore minimo ne dà comunicazione al tramitato via PEC o e-mail agli indirizzi da esso indicati nella "Lettera-contratto per la partecipazione a BI-COMP e per la fruizione dei servizi di raggiungibilità". Alla ricezione di tale comunicazione, il tramitato deve procedere all'immediata integrazione della garanzia. In caso di mancata integrazione, la Banca d'Italia si riserva la facoltà di escludere il tramitato dalla fruizione del servizio di tramitazione SDD.

Fermo restando l'obbligo di mantenere una garanzia di valore non inferiore al valore minimo, la Banca d'Italia consente al tramitato di svincolare le attività idonee costituite in pegno (restituzione parziale o totale) ovvero di effettuarne la sostituzione (parziale o totale) con ulteriori attività idonee.

⁷⁴ Per l'individuazione della Filiale competente, cfr Sez. A, Cap. II, par. 2.1. Le comunicazioni alla Filiale competente previste nel presente paragrafo devono avvenire tramite PEC oppure, in via del tutto eccezionale, direttamente a mano, tramite corriere o per posta. Nel caso di invio alla casella PEC, il soggetto legittimato a sottoscrivere i documenti trasmessi dovrà altresì apporre la firma digitale. Inoltre, se la documentazione trasmessa via PEC è il risultato della scansione del documento cartaceo firmato in originale, il soggetto che sottoscrive digitalmente detta documentazione deve anche attestarne la conformità all'originale.

⁷⁵ Per conto proprietà si intende il conto aperto nel sistema di gestione accentrata nel quale un partecipante detiene titoli per conto proprio.

⁷⁶ Per conto terzi si intende il conto aperto nel sistema di gestione accentrata nel quale un partecipante detiene titoli per conto di altri soggetti; per conto liquidatore si intende il conto aperto nel sistema di gestione accentrata in cui il partecipante può segregare l'operatività di uno o più clienti in connessione con i servizi di gestione accentrata o di liquidazione.

⁷⁷ Messaggio RNI 71N – cfr Guida per gli operatori CAT.

Gli interessi maturati sulle attività costituite in pegno competono ai tramitati. I suddetti importi sono resi disponibili sul conto PM dei rispettivi regolanti. Delle predette operazioni viene data comunicazione scritta ai tramitati e ai regolanti.

Sul medesimo conto PM viene reso disponibile il controvalore delle attività venute a scadenza. Tuttavia, se il valore delle rimanenti attività idonee risulta inferiore al valore minimo, tale controvalore resta vincolato in pegno a garanzia della Banca d'Italia e da essa trattenuto - fino alla reintegrazione della garanzia - su un apposito conto locale vincolato, aperto a nome del tramitato dalla Banca d'Italia all'avvio della fruizione del servizio di tramitazione SDD.

Per le modalità di costituzione, sostituzione e svincolo delle attività idonee si rinvia alla Guida per gli operatori CAT.

3. SERVIZIO OPZIONALE “TRANSFERABILITY” DI STEP2

Per consentire l'utilizzo dell'*Additional Optional Service (AOS) “Routing del SEPA Credit Transfer”*⁷⁸, EBA-Clearing offre il servizio opzionale “*Transferability*” per gli SCT trattati in STEP2.

Per fruire di tale servizio, i partecipanti diretti a STEP2 devono comunicare l'adesione anche per conto dei relativi *Reachable BIC*. La Banca d'Italia, in quanto partecipante diretto a STEP2, comunica a EBA-Clearing i *Reachable BIC* dei tramitati che ne facciano richiesta.

Ai fini dell'adesione, il tramitato deve⁷⁹:

- 1) verificare in via preliminare la disponibilità del *Technical facilitator*, scelto per la tramitazione SCT, a offrire i servizi per l'utilizzo del servizio “*Transferability*” di STEP2;
- 2) presentare alla Filiale competente⁸⁰ una lettera di richiesta conforme al facsimile di cui all'allegato B.7 sottoscritta dal legale rappresentante.

⁷⁸ Il servizio consente ad un cliente di rivolgersi ad una banca ("nuova banca") affinché la stessa si faccia carico di trasferire in maniera automatica (c.d. “routing” dei pagamenti), sul conto intrattenuto dal cliente presso la banca medesima ("nuovo conto"), tutti gli ordini di pagamento di cui il correntista risulti ordinante o beneficiario su un diverso conto corrente ("conto originario") intrattenuto presso altra banca ("banca originaria").

⁷⁹ In caso di nuova adesione al servizio di tramitazione SCT i richiedenti dovranno manifestare la volontà di utilizzare o meno il servizio “*Transferability*” di STEP2 .

⁸⁰ Cfr Sezione A, Cap. II par. 2.1.

CAPITOLO II

TARIFFE E PENALI

1. SERVIZIO DI INTEROPERABILITÀ

La tariffa a carico dei richiedenti il servizio di interoperabilità è commisurata agli eventuali canoni e/o commissioni richiesti dai gestori dei sistemi connessi.

In considerazione degli accordi ad oggi definiti, il servizio viene assicurato da BI-COMP senza corresponsione di tariffe.

2. SERVIZIO DI TRAMITAZIONE

2.1. Tariffe fatturate da *EBA-Clearing* e tariffe di rete

La Banca d'Italia recupera dai *Technical facilitator* le tariffe ad essa fatturate:

- da *EBA-Clearing*, funzionali all'offerta del servizio di tramitazione;
- connesse all'utilizzo della rete scelta dai *Technical Facilitator* per scambiare le informazioni di pagamento dei tramitati con STEP2.

I *Technical facilitator* sono tenuti a recuperare tali costi dai tramitati, con criteri e modalità individuati in autonomia.

2.2. Tariffe per l'addebito dei sottoconti dedicati ai servizi di tramitazione

I fruitori del servizio di tramitazione in STEP2 devono corrispondere alla Banca d'Italia una tariffa di 0,80 euro per ogni istruzione di addebito dei sottoconti dedicati ai servizi di tramitazione SCT, SDD Core e SDD B2B, utilizzati in TARGET2 per preconstituire le riserve di liquidità necessarie all'esecuzione dei pagamenti. Tale tariffa è addebitata sul conto PM del regolante (il tramitato stesso o la eventuale capogruppo di cui al paragrafo 2.1 del capitolo precedente).

Essa è applicata annualmente in via posticipata e addebitata il decimo giorno lavorativo di TARGET2 di ogni anno, con riferimento alle istruzioni di addebito dei sottoconti effettuate nell'anno precedente.

L'addebitamento è comunicato ai tramitati e all'eventuale capogruppo con apposite note contabili.

In caso di cessazione dal servizio di tramitazione, i tramitati restano obbligati a corrispondere la tariffa suddetta alla Banca d'Italia.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà di effettuare conguagli tariffari (a debito o a credito)⁸¹ a chiusura d'anno, regolandoli sul conto del tramitato o della eventuale capogruppo, previa comunicazione agli stessi degli importi e delle date di addebito/accredito.

2.3. Tramitazione SDD - Tariffe di custodia fatturate da Monte Titoli S.p.A.

La Banca d'Italia recupera dai regolanti (il tramitato o la sua eventuale capogruppo di cui al paragrafo 2.1 del capitolo precedente), nella misura indicata nella Guida per gli operatori CAT, le tariffe di custodia fatturate da Monte Titoli S.p.A. alla Banca d'Italia stessa, relative alle attività idonee costituite in garanzia dai fruitori del servizio di tramitazione SDD (cfr par. 2.4.2 del capitolo precedente).

Il recupero avviene annualmente in via posticipata mediante addebitamento del conto PM dei regolanti ed è comunicato ai tramitati e alle loro eventuali capogruppo con apposite note contabili.

In caso di cessazione dal servizio di tramitazione SDD, i tramitati restano obbligati a corrispondere le tariffe suddette alla Banca d'Italia.

2.4. Tramitazione SDD - Penale per le incapienze del regolante

Ai regolanti dei tramitati SDD (Core o B2B) che non regolano per causa propria i saldi relativi agli *R-message* a debito dei tramitati, disposti da loro controparti in STEP2, all'orario di avvio del regolamento dei saldi suddetti⁸² è applicata una penale **di 500,00 euro**.

La penale è applicata anche nel caso in cui il ritardo sul regolamento riguardi *R-message* disposti dalle controparti dei tramitati da addebitare successivamente all'avvenuta cessazione di questi ultimi dal servizio di tramitazione SDD Core e B2B.

La penale prescinde dall'importo dell'incapienza ed è addebitata dalla Banca d'Italia sul conto PM del regolante il terzo giorno lavorativo di TARGET2 del secondo mese successivo a quello nel quale si è verificata l'incapienza o, se non lavorativo secondo il calendario domestico, il giorno lavorativo di TARGET2 successivo. L'addebito della penale viene reso noto al regolante con un'apposita comunicazione.

⁸¹ In coerenza con il principio di recupero dei costi e tenuto conto che la Banca d'Italia offre i servizi di cui alla presente Guida in regime di servizio pubblico e senza fine di lucro.

⁸² Saldi rivenienti dai cicli di tramitazione S (per la tramitazione SDD-Core) o L (per la tramitazione SDD-B2B), inviati al regolamento dalla Banca d'Italia mediante MT204 – cfr par. 2.4.1 del capitolo precedente e Sez. C, all. C.13, par. 2.2.

3. SERVIZIO OPZIONALE “TRANSFERABILITY” DI STEP2

La Banca d'Italia recupera dai *Technical facilitator* le tariffe ad essa fatturate da *EBA-Clearing* connesse all'utilizzo da parte dei tramitati del servizio “*Transferability*” di STEP2. I *Technical facilitator* sono tenuti a recuperare tali costi dai tramitati, con criteri e modalità individuati in autonomia.

Reachable BIC in STEP2

Form of Direct STEP2 Participant Appointment Confirmation

[Letterhead of the Reachable BIC]

[specify the name and address of the relevant Direct STEP2 Participant]

Dear Sirs:

DIRECT STEP2 PARTICIPANT APPOINTMENT CONFIRMATION

We, confirm that we have appointed you as our Direct STEP2 Participant (as defined in the STEP2 General Terms and Conditions and the service specific provisions of the relevant STEP2 Service) for the purposes of the *[insert relevant STEP2 Service(s): STEP2 SCT Service, STEP2 Core SDD service and/or STEP2 B2B SDD service* (the "**Relevant STEP2 Service(s)**") with effect as from (and including) *[insert date]* pursuant to our bilateral arrangements.

We agree that you will provide the STEP2 System Operator with (i) a copy of this letter and (ii) any information (including any changes thereto) which the STEP2 System Operator requires for inclusion into the STEP2 Routing Table.

We agree that, at any given time, we may have only one Direct STEP2 Participant appointed for us for the purposes of the Relevant STEP2 Service(s).

[Place, date]

[REACHABLE BIC]

Authorised Signatory

62509835v1

**Richiesta di tramitazione in STEP2
di un operatore appartenente a un gruppo bancario**

Spett.le
BANCA D'ITALIA
Filiale di

Oggetto: Richiesta di tramitazione in STEP2.

Il/La
..... (di seguito il richiedente), con sede
legale in
(Stato) (Città)
.....,
(indirizzo)

legalmente rappresentat... da....., avendo preso visione delle
“Norme” che regolano il sistema di compensazione BI-COMP (di seguito BI-COMP)
gestito dalla Banca d’Italia e i servizi opzionali di raggiungibilità offerti dalla stessa, chiede
di fruire del servizio di tramitazione in STEP2 per gli strumenti SEPA indicati nella scheda
allegata, unitamente alle altre informazioni utili allo scopo.

Al riguardo il richiedente:

- a) dichiara di essere una banca; ai fini della presente richiesta per banca si intende un
soggetto autorizzato alla raccolta del risparmio tra il pubblico e all’esercizio del credito;
- b) dichiara:
- di essere assegnatario del codice identificativo n.;
ovvero
 - di non essere assegnatario di un codice identificativo, chiedendone a codesto
Istituto l’attribuzione;
- c) dichiara di appartenere al gruppo bancario, avente
come capogruppo.....,
assegnataria del codice identificativo n.; ai fini
della presente richiesta per gruppo bancario si intende quello definito all’art. 60 del
d.lgs. 385/1993;
- d) dichiara di aver aderito agli schemi dello *European Payments Council* relativi agli
strumenti SEPA per i quali richiede il servizio di tramitazione;

- e) dichiara di avere incaricato del regolamento delle partite e delle tariffe (inclusi eventuali conguagli) di propria pertinenza relative al servizio di tramitazione in STEP2 la propria capogruppo titolare del conto PM, identificato dal BIC in essere presso il sistema TARGET2-.....;
- f) dichiara di essere a conoscenza che le obbligazioni di pagamento oggetto del servizio sono regolate sul/i conto PM/sottoconti dedicati al servizio di tramitazione del conto PM detenuti dalla capogruppo in TARGET2 e, pertanto, di essere consapevole dei rischi - anche legali - conseguenti all'eventuale incapacità di regolamento della capogruppo;
- g) dichiara di aver preso conoscenza della Guida per gli operatori di BI-COMP (Sistema di compensazione BI-COMP - Guida per gli operatori) – disponibile sul sito web della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it) – i cui contenuti costituiscono parte integrante delle “Norme per la partecipazione a BI-COMP e per la fruizione dei servizi di raggiungibilità” “Norme” (all. A.5), applicabili alla capogruppo; si impegna altresì all'osservanza del Titolo II, Capo II e del Titolo IV delle suddette “Norme”;
- h) dichiara di essere consapevole e di accettare che qualsiasi variazione inerente alla fruizione del servizio in oggetto è subordinata alla preventiva accettazione della Banca d'Italia e che tempi di attivazione e di recesso dal servizio stesso sono condizionati dalle scadenze previste da *EBA-Clearing* allo scopo. A tal fine, si impegna a inoltrare per iscritto (tramite Posta Elettronica Certificata – PEC oppure, in via del tutto eccezionale, direttamente a mano, tramite corriere o per posta) alla Banca d'Italia richieste della specie almeno dieci giorni lavorativi prima delle scadenze suddette, secondo il calendario di TARGET2 reso noto nella Guida per gli operatori di cui alla precedente lettera g) e, in ogni caso, in tempo utile per consentirne l'inoltro a *EBA-Clearing* entro le scadenze medesime;
- i) per tutti gli effetti conseguenti alla presente richiesta, elegge domicilio, ai sensi dell'art. 47 del codice civile, al seguente indirizzo:

.....
 (Stato) (Città)
;
 (indirizzo)

- l) rende noti i seguenti numero di fax, numero di telefono, casella PEC e/o indirizzo e-mail per la ricezione delle comunicazioni della Banca d'Italia:

n° di fax:
(prefisso internazionale) (indicativo dello Stato) (indicativo della località) (n° di fax)

n° di telefono:
(prefisso internazionale) (indicativo dello Stato) (indicativo della località) (n° di telefono)

PEC:

e-mail:

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile il richiedente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni e le condizioni di cui agli artt. 41 (Responsabilità), 42 (Riservatezza), 43 (Esclusione/sospensione del partecipante/tramitato), 44 (Recesso), 45 (Modifiche del contratto) e 46 (Legge applicabile e foro competente) delle “Norme per la partecipazione a BI-COMP e per la fruizione dei servizi di raggiungibilità”.

.....
(firma del legale rappresentante)

**Scheda per la tramitazione in STEP2
di un operatore appartenente a un gruppo bancario**

**SCHEDA PER LA TRAMITAZIONE IN STEP2
DI UN OPERATORE APPARTENENTE A UN GRUPPO BANCARIO⁸³**

OPERATORE:
(denominazione)
(codice identificativo)
(BIC)

CAPOGRUPPO <i>(denominazione, Filiale Banca d'Italia competente, codice identificativo e BIC)</i>	STRUMENTI⁸⁴	TECHNICAL FACILITATOR	BIC	DATA DI DECORRENZA⁸⁵ <i>(giorno - mese - anno)</i>	DATA DI CESSAZIONE⁸⁶ <i>(giorno - mese - anno)</i>
..... <i>(denominazione)</i> <i>(Filiale Banca d'Italia competente)</i> <i>(codice identificativo)</i> <i>(conto PM/BIC)</i>	<input type="checkbox"/> SEPA Credit Transfer <i>(denominazione)</i> <i>(codice identificativo)</i>
	<input type="checkbox"/> SEPA Core Direct Debit <i>(denominazione)</i> <i>(codice identificativo)</i>
	<input type="checkbox"/> SEPA B2B Direct Debit <i>(denominazione)</i> <i>(codice identificativo)</i>

.....
(luogo)
(data)

.....
(firma del legale rappresentante)

⁸³ Allegare il "Form of direct STEP2 Participant Appointment Confirmation".

⁸⁴ Barrare le caselle relative agli strumenti SEPA per i quali si richiede il servizio di tramitazione.

⁸⁵ Indicare la data di decorrenza; qualora non siano intervenute variazioni o nel caso di cessazione dalla fruizione del servizio di tramitazione, questa colonna non deve essere compilata.

⁸⁶ Indicare l'ultimo giorno di fruizione del servizio di tramitazione; qualora non siano intervenute variazioni o in caso di prima segnalazione, questa colonna non deve essere compilata.

**Scheda di regolamento
per il servizio di tramitazione in STEP2**

SERVIZIO DI TRAMITAZIONE IN STEP2

SCHEDA DI REGOLAMENTO

CAPOGRUPPO:
(denominazione) (codice identificativo) (BIC)

BANCHE DEL GRUPPO PER LE QUALI SI EFFETTUA IL REGOLAMENTO <i>(denominazione, Filiale Banca d'Italia competente, codice identificativo e BIC)</i>	DATA DI DECORRENZA⁸⁷	DATA DI CESSAZIONE⁸⁸
 (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
 (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
 (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
 (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

⁸⁷ Indicare la data di decorrenza; qualora non siano intervenute variazioni o nel caso la capogruppo cessi di regolare per conto della singola banca del gruppo, questa colonna non deve essere compilata.

⁸⁸ Indicare l'ultimo giorno in cui la capogruppo regola per conto della singola banca del gruppo; qualora non siano intervenute variazioni o nel caso in cui la capogruppo inizi a regolare per conto della singola banca del gruppo, questa colonna non deve essere compilata.

**Servizio di tramitazione SDD
Garanzia**

Spett.le
Banca d'Italia
Filiale di
.....
.....

Oggetto: Servizio di tramitazione SDD – Garanzia

Il/La (di seguito il tramitato),
con sede legale in:
.....
..... (Stato) (Città)
.....,
..... (indirizzo)
codice identificativo n., legalmente rappresentat... da

.....,
comunica nella tavola allegata l'importo degli *R-message* utili alla determinazione del
valore minimo della garanzia.

.....,
(luogo) (data)

.....
(firma del tramitato)

Tramitato SDD: (cod. id.; BIC)
(denominazione)

(importi in euro)

	Strumento SDD Core - <i>R-message</i> disposti da controparti del tramitato e regolati, in STEP2 o in altri sistemi, a debito dello stesso	Strumento SDD B2B - <i>R-message</i> disposti da controparti del tramatato e regolati, in STEP2 o in altri sistemi, a debito dello stesso
MESE 1 ⁸⁹		
MESE 2		
MESE 3		
MESE 4		
MESE 5		
MESE 6		
MESE 7		
MESE 8		
MESE 9		
MESE 10		
MESE 11		
MESE 12		
MESE 13		
MESE 14		
MESE 15		

.....
(luogo) (data)

.....

(firma del tramitato)

⁸⁹ Indicare in questa riga gli importi degli *R-message* regolati nel mese che precede quello della segnalazione e, nelle righe successive, gli importi degli *R-message* regolati nei mesi ad esso precedenti.

**Servizio di tramitazione SDD
Delega a sottoscrivere e presentare
il modulo “Servizio di tramitazione SDD – Garanzia”**

Spett.le
Banca d'Italia
Filiale di.....
.....
.....
.....

Oggetto: Delega a sottoscrivere e presentare il modulo "Servizio di tramitazione SDD – Garanzia"

Il/La (di seguito il tramitato), con sede
legale in
(Stato) (Città)

.....,
(indirizzo),
codice identificativo n., legalmente rappresentat... da

....., delega i soggetti
indicati nell'"Elenco dei soggetti autorizzati a sottoscrivere le lettere di manleva e a comunicare i
soggetti abilitati a compiere operazioni con la Banca d'Italia" (c.d. soggetti autorizzati) a sottoscrivere
e presentare di volta in volta a codesto Istituto il modulo "Servizio di tramitazione SDD – Garanzia".

In relazione a quanto precede, il tramitato riconosce e fa proprie le dichiarazioni rese nel modulo
suddetto dai soggetti autorizzati, esonerando codesto Istituto da ogni danno o responsabilità derivanti
dalle dichiarazioni medesime.

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

**Servizio “*Transferability*” di STEP2
Richiesta di adesione del tramitato**

Spett.le
Banca d'Italia
Filiale di
.....
.....
.....

Oggetto: Sistema STEP2 di *EBA-Clearing* - servizio "*Transferability*".

Il/La
..... (di seguito il richiedente), con sede legale in
.....
..... (Stato) (Città)

.....
..... (indirizzo)
codice identificativo n., BIC
legalmente rappresentat... da.....
chiede a codesto Istituto, quale partecipante diretto al sistema STEP2 gestito da *EBA-Clearing*, di comunicare a quest'ultima la propria adesione al servizio "*Transferability*" di STEP2 dal per il/i BIC.....
(giorno- mese – anno)

A tal fine il richiedente:

1) dichiara:
di fruire del servizio di tramitazione SCT offerto dalla Banca d'Italia in STEP2 (di seguito servizio di tramitazione SCT);
ovvero
di aver presentato a codesto Istituto richiesta per fruire del servizio di tramitazione SCT;

2) dichiara di essere a conoscenza e di accettare che:

- il servizio "*Transferability*" non rientra nel servizio di tramitazione SCT come descritto nel documento "Sistema di compensazione BI-COMP - Guida per gli operatori", disponibile sul sito web della Banca d'Italia www.bancaditalia.it (Sezione B, Cap. I, par. 2);
- l'adesione e il recesso dal servizio "*Transferability*" potranno avvenire solo in corrispondenza delle date previste allo scopo da *EBA-Clearing*;
- per utilizzare il servizio "*Transferability*" il richiedente dovrà avvalersi del *Technical facilitator* scelto per il servizio di tramitazione SCT, se disponibile a supportare il servizio;
- il rapporto tra il richiedente e il *Technical facilitator* per l'utilizzo del servizio "*Transferability*" è lasciato all'autonomia negoziale delle parti e la relativa disciplina non coinvolge, né impegna in alcun modo la Banca d'Italia;
- per ogni obbligo nei confronti di *EBA-Clearing* che dovesse rivenire in capo alla Banca d'Italia per effetto dell'utilizzo del servizio "*Transferability*" da parte del richiedente, la Banca si rivarrà nei confronti di quest'ultimo nell'ambito del rapporto bilaterale con lo stesso;

3) per la ricezione delle comunicazioni di codesto Istituto concernenti il servizio “*Transferability*” conferma il domicilio eletto e i numeri di fax, di telefono e casella PEC/indirizzo e-mail resi noti nella lettera-contratto per la partecipazione a BI-COMP e per la fruizione dei servizi di raggiungibilità ovvero, qualora il richiedente si avvalga/avvarrà della banca capogruppo per regolare i pagamenti trattati nell’ambito del servizio di tramitazione SCT, nella richiesta di tramitazione in STEP2, presentata a codesto Istituto.

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile il richiedente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni e le condizioni di cui al punto 2 lettere b) e d).

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

SEZIONE C

GESTORI DEI SISTEMI DI *CLEARING* E *TECHNICAL FACILITATOR*

1. ATTIVITÀ DEI GESTORI DEI SISTEMI DI *CLEARING* E DEI *TECHNICAL FACILITATOR*

I gestori dei sistemi di *clearing* che intendono inviare le informazioni di pagamento al sottosistema Dettaglio di BI-COMP devono: i) avere sede legale nello Spazio Economico Europeo⁹⁰; ii) essere sottoposti alla sorveglianza sui sistemi di pagamento di cui all'art. 146 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) oppure, nel caso in cui abbiano la propria sede legale e operativa in uno Stato diverso dalla Repubblica italiana, essere sottoposti – da parte delle autorità competenti – a forme di sorveglianza equivalenti; iii) sottoscrivere l'apposito contratto con la Banca d'Italia quale gestore del sistema BI-COMP. Il contratto ha per oggetto l'attività di trasmissione alla Banca delle informazioni di pagamento (partite elementari e/o saldi bilaterali) relative al sottosistema Dettaglio. Tali informazioni possono riguardare operazioni effettuate tra i soggetti che si avvalgono delle procedure interbancarie che confluiscono nel sottosistema Dettaglio di BI-COMP e tra questi e i soggetti raggiungibili in altri sistemi di pagamento al dettaglio (cc.dd. sistemi connessi) che trattano pagamenti SEPA.

Per assicurare la raggiungibilità dei soggetti che si avvalgono dei sistemi connessi, i gestori di tali sistemi, la Banca d'Italia quale gestore del sistema BI-COMP e i gestori dei sistemi di *clearing* stipulano appositi accordi (c.d. **accordi di interoperabilità**).

Tali accordi, finalizzati al regolamento di pagamenti effettuati con uno o più strumenti SEPA, devono prevederne l'immissione in BI-COMP-sottosistema Dettaglio. L'immissione dei pagamenti destinati ai soggetti raggiungibili nel sistema connesso richiede la partecipazione al sottosistema: i) del gestore del sistema connesso o ii) di una banca centrale dell'Eurosistema oppure di una banca centrale nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea che non ha adottato l'euro connessa a TARGET2 (c.d. *settlement bank*).

Qualora il gestore del sistema connesso partecipi al sottosistema Dettaglio, esso deve disporre di un conto PM nel sistema di regolamento lordo TARGET2 per ricevere i pagamenti destinati ai soggetti raggiungibili nel sistema connesso. In tal caso l'ordinamento nazionale del gestore del sistema connesso deve prevedere istituti di segregazione patrimoniale idonei a mantenere la separatezza dei fondi ricevuti nell'ambito dell'interoperabilità dal patrimonio del medesimo, anche in caso di procedure di insolvenza. In assenza di siffatte previsioni o in alternativa a esse, il regolamento dei fondi in parola deve avvenire sul conto PM detenuto nel sistema di regolamento lordo TARGET2 da una *settlement bank*.

⁹⁰ Il SEE comprende gli Stati membri dell'Unione europea, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia.

Per ampliare la raggiungibilità della comunità bancaria in ambito SEPA, la Banca d'Italia offre inoltre, per gli strumenti SCT, SDD Core e SDD B2B, il servizio di **tramitazione nel sistema STEP2** di *EBA-Clearing*. Per gli strumenti SDD Core e B2B, il servizio consente ai tramitati di regolare SDD e *R-message*⁹¹ a proprio credito e a proprio debito (status “*Creditor and Debtor*”).

L'attività di scambio delle informazioni di pagamento relative a tale servizio è svolta dai soggetti (cc.dd. **Technical facilitator**) che abbiano perfezionato con la Banca d'Italia l'apposito rapporto contrattuale. Lo scambio dei relativi flussi si svolge nei tempi e con le modalità disciplinati nella presente guida o altrimenti concordati dalle parti.

Le previsioni della presente Guida riferite ai gestori dei sistemi di *clearing* si applicano alla Banca d'Italia quale gestore di CABI (Centro Applicativo Banca d'Italia), senza che ciò richieda la sottoscrizione dell'apposita contrattualistica.

2. PERFEZIONAMENTO DEI RAPPORTI CONTRATTUALI

I rapporti contrattuali tra la Banca d'Italia e i richiedenti si perfezionano con lo scambio di specifiche lettere-contratto.

In particolare, il gestore di un sistema di *clearing* che intenda **inviare al sottosistema Dettaglio di BI-COMP** le informazioni di pagamento in esso scambiate deve presentare:

- la lettera-contratto di cui all'allegato C.1, unitamente alle “Norme per lo svolgimento dell'attività di invio alla Banca d'Italia di informazioni di pagamento relative: a) ai pagamenti tra partecipanti al sottosistema Dettaglio del sistema BI-COMP; b) ai pagamenti scambiati nell'ambito del servizio di interoperabilità” e al relativo disciplinare sui livelli di servizio di cui all'allegato C.3;
- la scheda riepilogativa delle procedure interbancarie per le quali intende effettuare tali attività (allegato C.5);
- la lista dei contatti di cui all'allegato C.10, contenente gli indirizzi di posta elettronica e i numeri di telefono ai quali ricevere comunicazioni informali, di natura tecnico-operativa o a carattere d'urgenza della Banca d'Italia concernenti tale attività.

Lo svolgimento dell'attività di trasmissione delle informazioni di pagamento al sottosistema Dettaglio per le procedure SCT, SDD Core e SDD B2B, presuppone la

⁹¹ Come specificato nella disciplina di *EBA-Clearing*, “un *R-message* è un messaggio inviato da una delle quattro parti della transazione (*Creditor, Creditor Agent, Debtor Agent, Debtor*) che ha l'effetto di deviare l'istruzione di addebito diretto alla quale si riferisce dalla sua normale esecuzione” (es. *Reversal, Return, Refund*).

sottoscrizione delle relative *Disclosure Letter* dell'EPC (*Disclosure of intent to be a SEPA Scheme compliant CSM* – cfr www.europeanpaymentscouncil.eu).

Laddove il gestore del sistema di *clearing* intenda anche svolgere il servizio di **interoperabilità**, esso deve presentare:

- l'apposita lettera-contratto di richiesta di cui all'allegato C.2;
- la scheda riepilogativa degli strumenti SEPA per i quali intende effettuare detto servizio (allegato C.6);
- la lista dei contatti di cui sopra (allegato C.10), integrata con gli indirizzi di posta elettronica e i numeri di telefono ai quali ricevere comunicazioni informali, di natura tecnico-operativa o a carattere d'urgenza della Banca d'Italia relative al servizio di interoperabilità.

Ai fini del servizio di interoperabilità, il gestore del sistema di *clearing* deve garantire l'immissione nel sottosistema Dettaglio di BI-COMP dei pagamenti effettuati con il singolo strumento SEPA oggetto del servizio. Tale immissione può avvenire anche attraverso un altro sistema di *clearing* il cui gestore abbia concluso accordi di interoperabilità per gli strumenti SEPA interessati (c.d. sistema interposto).

Il soggetto che intenda assumere il ruolo di **Technical facilitator** in relazione al **servizio di tramitazione offerto dalla Banca d'Italia in STEP2** deve presentare:

- l'apposita lettera-contratto di richiesta di cui all'allegato C.7, unitamente alle “Norme per lo svolgimento dell'attività di invio di informazioni di pagamento relative al servizio di tramitazione offerto dalla Banca d'Italia nel sistema STEP2 di *EBA-Clearing*” e al relativo disciplinare sui livelli di servizio di cui all'allegato C.8;
- la scheda riepilogativa degli strumenti SEPA per i quali intende effettuare detto servizio (allegato C.9), indicando in essa - qualora abbia optato per lo strumento SCT - i cicli diurni di regolamento in STEP2, aggiuntivi al ciclo 10, che intende utilizzare per il regolamento dei pagamenti a debito dei tramitati di pertinenza;
- la lista dei contatti di cui all'allegato C.10, contenente gli indirizzi di posta elettronica e i numeri di telefono ai quali ricevere comunicazioni informali, di natura tecnico-operativa o a carattere d'urgenza della Banca d'Italia concernenti il servizio di tramitazione⁹²;
- il modulo di cui all'allegato C.11 per l'autorizzazione all'addebito sul proprio conto PM delle tariffe fatturate da *EBA-Clearing* e delle tariffe di rete di cui al successivo paragrafo 4.

Qualora il *Technical facilitator* non disponga di un conto PM:

- 1) il *Technical facilitator* deve comunicare nel modulo suddetto il soggetto titolare di conto PM al quale abbia conferito l'incarico di regolare tali tariffe (c.d. **regolante delle tariffe**);

⁹² Il *Technical facilitator*, qualora sia anche gestore di un sistema di *clearing* che invia informazioni di pagamento al sottosistema Dettaglio di BI-COMP, deve presentare un'unica lista dei contatti compilata nelle sue diverse parti.

2) il regolante delle tariffe deve presentare il modulo di cui all'allegato C.12 con cui autorizza l'addebitamento delle tariffe suddette sul proprio conto PM.

Qualora il conto PM sia detenuto in un sistema componente di TARGET2 diverso da TARGET2-Banca d'Italia, il *Technical facilitator*/regolante delle tariffe deve presentare altresì **copia del formulario 1018, Direct Debit authorizations** presentato alla Banca Centrale presso la quale è in essere il proprio conto PM⁹³; mediante tale formulario la Banca d'Italia è autorizzata ad addebitare sul conto PM le tariffe suddette. Copia scansionata del formulario deve essere altresì trasmessa via e-mail alla Banca d'Italia – Servizio Sistema dei Pagamenti all'indirizzo retail.system@bancaditalia.it. Il *Technical facilitator*, qualora sia nella impossibilità di corrispondere le tariffe suddette mediante addebitamento del proprio conto PM in TARGET2 o del conto PM di terzi, deve dichiarare tale impossibilità nel modulo di cui all'allegato C.11, impegnandosi a corrisponderle mediante SCT.

Le richieste, i relativi allegati e i moduli suddetti devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del soggetto interessato; il richiedente deve inviare i documenti sottoscritti, in forma di allegato, alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) della Filiale della Banca d'Italia competente, così come individuata nella Sez. A, Cap. II, par. 2.1. In via del tutto eccezionale la suddetta documentazione, sottoscritta a margine di ciascun foglio, può essere consegnata direttamente a mano, tramite corriere o per posta.

Per i soggetti con sede legale all'estero trova applicazione quanto previsto nella Sez. A, Cap. II, par. 2.2.

Ogni variazione delle informazioni contenute nelle schede di cui agli allegati C.5, C.6 e C.9 e nei moduli di cui agli allegati C.10, C.11 e C.12 richiede la presentazione di nuove schede/moduli alla Filiale competente; in essi il gestore del sistema di *clearing/Technical facilitator*/regolante delle tariffe deve riportare anche tutte le informazioni per le quali non sono intervenute variazioni allo scopo di garantire la sostituzione delle precedenti. Le nuove schede/moduli dovranno altresì essere trasmesse via e-mail all'indirizzo retail.system@bancaditalia.it.

Con la consegna delle lettere-contratto/moduli, nelle modalità di seguito indicate, i richiedenti eleggono un **domicilio speciale**⁹⁴ e rendono nota la **casella PEC**, se disponibile, per la ricezione di tutte le comunicazioni relative ai rapporti con la Banca d'Italia. Ogni variazione del domicilio speciale eletto, della casella PEC nonché degli indirizzi di posta elettronica e dei numeri di telefono indicati nella lista dei contatti di cui all'allegato C.10

⁹³ Il formulario deve essere compilato specificando al campo 12 (*BIC Account Holder of Payee*) il BIC "BITAITRRXXX" e al campo 13 (*Name of Payee*) la denominazione "Banca d'Italia".

⁹⁴ I soggetti non insediati nella Repubblica italiana con la direzione generale/amministrazione centrale o con almeno una succursale possono eleggere il domicilio speciale anche nello Stato in cui hanno la propria direzione generale/amministrazione centrale. In ogni caso non è ammessa elezione di domicilio presso la Banca d'Italia.

deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Filiale competente e via e-mail all'indirizzo retail.system@bancaditalia.it.

Ogni comunicazione tra i soggetti interessati e le Filiali afferente ai rapporti contrattuali avviene tramite PEC oppure, in via del tutto eccezionale, direttamente a mano, tramite corriere o per posta⁹⁵.

Lo svolgimento delle attività in parola è subordinato, come specificato nelle citate richieste, all'esecuzione di appositi collaudi con la Banca d'Italia, per i quali i richiedenti dovranno prendere contatti con il Servizio Sistema dei Pagamenti (tel.: +39.06.4792.4884; e-mail: retail.system@bancaditalia.it). Al termine dei collaudi verranno concordate le date di avvio dell'operatività.

La Banca d'Italia rende nota ai richiedenti l'avvenuta accettazione delle richieste con apposite lettere.

3. GIORNATE E ORARI DI OPERATIVITÀ

I gestori dei sistemi di *clearing/Technical facilitator* devono trasmettere alla Banca d'Italia le informazioni di pagamento di cui al precedente par. 1 in conformità alle previsioni della presente Guida in materia di giornate e orari di operatività. La Banca d'Italia può, in circostanze eccezionali, modificare tali giornate e orari dandone comunicazione agli interessati.

4. SERVIZIO DI TRAMITAZIONE - TARIFFE FATTURATE DA *EBA-CLEARING* E TARIFFE DI RETE

Ciascun *Technical facilitator* è tenuto a corrispondere alla Banca d'Italia le tariffe ad essa fatturate:

- da *EBA-Clearing*, funzionali all'offerta del servizio di tramitazione ai tramitati che si avvalgono di tale *Technical facilitator* e connesse all'utilizzo da parte di questi ultimi del servizio "*Transferability*" di STEP2;
- connesse all'utilizzo della rete scelta dal *Technical Facilitator* per scambiare le informazioni di pagamento dei tramitati con STEP2.

Tali tariffe sono recuperate dalla Banca d'Italia per il loro intero importo, indipendentemente dal numero dei mesi di svolgimento del servizio di tramitazione e contestualmente alla ricezione delle relative fatture. Il *Technical Facilitator* è tenuto a

⁹⁵ Nel caso di invio alla casella PEC della Filiale della Banca d'Italia, il soggetto legittimato a sottoscrivere i documenti trasmessi dovrà altresì apporre la firma digitale. Inoltre, se la documentazione trasmessa via PEC è il risultato della scansione del documento cartaceo firmato in originale, il soggetto che sottoscrive digitalmente detta documentazione deve anche attestarne la conformità all'originale.

recuperare tali costi dai tramitati con criteri e modalità individuati in autonomia; resta nella discrezionalità del *Technical facilitator* la scelta della rete, tra quelle ammesse da *EBA-Clearing*, da utilizzare per lo scambio delle informazioni di pagamento dei tramitati con STEP2.

Per quanto concerne le modalità di recupero (cfr par. 2):

- a) la Banca d'Italia addebita le tariffe sul conto PM del *Technical facilitator* ovvero, qualora quest'ultimo non ne disponga, sul conto PM di altro soggetto incaricato a tale scopo (c.d. regolante delle tariffe); l'addebitamento è comunicato con apposita nota contabile al *Technical facilitator*/regolante delle tariffe; alla nota inviata al *Technical facilitator* sono allegate le copie delle fatture concernenti le tariffe addebitate;
- b) nel caso in cui il *Technical facilitator* abbia dichiarato l'impossibilità di corrispondere le tariffe suddette mediante addebitamento del proprio conto PM in TARGET2 o del conto PM di terzi e si sia impegnato a corrisponderle mediante SCT:
 - la Banca d'Italia invia copia delle relative fatture al *Technical facilitator* con apposita comunicazione;
 - il *Technical facilitator* deve corrispondere le tariffe entro 5 giorni lavorativi secondo il calendario di TARGET2 dalla data di ricezione della comunicazione suddetta, mediante un SCT a favore della Banca d'Italia – codice IBAN IT02W010000325000000000907, e comunicarne per e-mail l'avvenuta esecuzione e i relativi elementi identificativi alle caselle funzionali sbc_spesa@bancaditalia.it e retail.system@bancaditalia.it.

Nessun importo viene restituito in caso di recesso/risoluzione del contratto sottoscritto dal *Technical facilitator* per lo svolgimento del servizio di tramitazione o di cessazione di tale servizio con riferimento ai singoli strumenti di pagamento SEPA. Nei casi suddetti il *Technical facilitator* resta altresì obbligato a corrispondere le tariffe fatturate alla Banca successivamente alla data di recesso/risoluzione/cessazione.

**Lettera-contratto
per l'invio di informazioni di pagamento al sottosistema Dettaglio**

c) dichiara di⁹⁶:

essere partecipante al sottosistema Dettaglio del sistema BI-COMP e di voler provvedere a trasmettere alla Banca d'Italia informazioni di pagamento, anche sotto forma di saldi, per conto proprio o di altri partecipanti al sottosistema Dettaglio del sistema BI-COMP

ovvero

voler provvedere a trasmettere alla Banca d'Italia informazioni di pagamento, anche sotto forma di saldi, relative a partecipanti al sottosistema Dettaglio del sistema BI-COMP;

d) dichiara di aver preso visione delle “Norme” e del disciplinare sui livelli di servizio allegati, che regolano l'attività indicata in oggetto, e di accettarli integralmente con esclusione del Titolo II delle “Norme”;

e) dichiara di aver preso visione della guida “Sistema di compensazione BI-COMP. Guida per gli operatori” – disponibile sul sito web della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it) –, i cui contenuti costituiscono parte integrante delle “Norme” allegate, e di accettarla in ogni sua parte;

f) dichiara di avvalersi di procedure elettroniche atte a trasmettere informazioni di pagamento al sottosistema Dettaglio attraverso il formato previsto nella Guida di cui alla precedente lettera e);

g) dichiara di voler svolgere l'attività in oggetto con riferimento alle procedure interbancarie indicate nell'allegata “Scheda per il Sottosistema Dettaglio: Procedure Interbancarie”, che si impegna a tenere costantemente aggiornata;

h) dichiara, qualora intenda svolgere l'attività in oggetto per uno o più strumenti SEPA (SCT, SDD Core e SDD B2B), di aver sottoscritto la/le corrispondente/i *Disclosure Letter/s* prevista/e dallo *European Payments Council* (EPC) per i sistemi che intendano trattare pagamenti SEPA;

⁹⁶ Barrare la casella interessata.

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

Con riferimento agli impegni complessivamente assunti con il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile il gestore del sistema di *clearing* dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni e le condizioni di cui agli artt. 15 (Orari), 18 (Responsabilità), 19 (Cause di forza maggiore), 21 (Modifiche del contratto), 22 (Recesso), 23 (Risoluzione) e 24 (Legge applicabile e foro competente) delle “Norme” allegate.

.....
(firma del legale rappresentante)

**Lettera-contratto
per lo svolgimento del servizio di interoperabilità**

Spett.le
BANCA D'ITALIA
Filiale di
.....

Oggetto: servizio di interoperabilità.

Il/La..... (di seguito il richiedente),
con sede legale in.....,
(Stato) (Città)
.....,
(indirizzo)
legalmente rappresentat... da.....,
chiede

di svolgere insieme alla Banca d'Italia il servizio di interoperabilità, di cui al Titolo II delle "Norme" allegate, per consentire l'esecuzione di pagamenti SEPA tra i partecipanti al sottosistema Dettaglio del sistema BI-COMP che si avvalgono delle corrispondenti procedure interbancarie e i soggetti raggiungibili nei sistemi connessi.

A tal fine il richiedente:

- a) dichiara di essere un gestore di sistema di *clearing*, con riferimento agli strumenti SEPA per i quali chiede di svolgere il servizio sopra citato;
- b) dichiara di aver perfezionato/chiesto di perfezionare con codesto Istituto il rapporto contrattuale concernente lo svolgimento delle attività di invio alla Banca d'Italia di informazioni di pagamento relative ai pagamenti tra partecipanti al sottosistema Dettaglio del sistema BI-COMP;

- c) dichiara di aver preso visione delle “Norme per lo svolgimento dell’attività di invio alla Banca d’Italia di informazioni di pagamento relative: a) ai pagamenti tra partecipanti al sottosistema Dettaglio del sistema BI-COMP; b) ai pagamenti scambiati nell’ambito del servizio di interoperabilità” e del relativo disciplinare sui livelli di servizio, che regolano il servizio indicato in oggetto, e di accettarli integralmente;
- d) dichiara di aver preso visione della guida “Sistema di compensazione BI-COMP. Guida per gli operatori” – disponibile sul sito web della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it) – i cui contenuti costituiscono parte integrante delle “Norme” di cui alla precedente lettera c), e di accettarla in ogni sua parte;
- e) dichiara di voler svolgere l’attività in oggetto con riferimento agli strumenti di pagamento SEPA indicati nell’allegata “Scheda per il servizio di interoperabilità: Strumenti di Pagamento SEPA”, che si impegna a tenere costantemente aggiornata;
- f) dichiara di essere consapevole che lo svolgimento del servizio indicato in oggetto è comunque subordinato alla positiva esecuzione di test di natura tecnica concordati con la Banca d’Italia e che esso potrà essere avviato a decorrere dalla data comunicata da codesto Istituto con la lettera di accettazione della presente lettera-contratto;
- g) dichiara di impegnarsi a svolgere le attività di cui al presente contratto e ogni altra attività necessaria a realizzare gli scopi del contratto medesimo dalla data di cui alla precedente lettera f);
- h) autorizza la Banca d’Italia a rendere pubblica la propria denominazione/ragione sociale e sede legale, i sistemi connessi, i relativi gestori con cui sono stati sottoscritti accordi di interoperabilità e gli strumenti SEPA scambiati con questi ultimi.

Per tutti gli effetti conseguenti alla presente lettera-contratto:

- elegge domicilio - ai sensi dell’art. 47 del codice civile - al seguente indirizzo:

.....,
 (Stato) (Città)
;
 (indirizzo)

- rende nota la seguente casella PEC per la ricezione delle comunicazioni della Banca d'Italia:

PEC:

- rende noti nella "Lista dei contatti" allegata, che si impegna a tenere costantemente aggiornata, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri di telefono ai quali ricevere comunicazioni informali, di natura tecnico-operativa o a carattere d'urgenza concernenti il servizio di interoperabilità.

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

Con riferimento agli impegni complessivamente assunti con il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile il gestore del sistema di *clearing* dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni e le condizioni di cui agli artt. 15 (Orari), 18 (Responsabilità), 19 (Cause di forza maggiore), 21 (Modifiche del contratto), 22 (Recesso), 23 (Risoluzione) e 24 (Legge applicabile e foro competente) delle "Norme" allegate.

.....
(firma del legale rappresentante)

**NORME PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI INVIO ALLA BANCA
D'ITALIA DI INFORMAZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE:**

- a) AI PAGAMENTI TRA PARTECIPANTI AL SOTTOSISTEMA DETTAGLIO
DEL SISTEMA BI-COMP;**
- b) AI PAGAMENTI SCAMBIATI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI
INTEROPERABILITÀ.**

**NORME PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI INVIO ALLA BANCA
D'ITALIA DI INFORMAZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE:**

- a) AI PAGAMENTI TRA PARTECIPANTI AL SOTTOSISTEMA DETTAGLIO DEL SISTEMA BI-COMP;**
- b) AI PAGAMENTI SCAMBIATI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI INTEROPERABILITÀ.**

Premesso che:

- a) il sistema di compensazione BI-COMP, gestito dalla Banca d'Italia, è articolato nei sottosistemi "Recapiti locale" - per gli assegni e gli altri titoli di pagamento cartacei - e "Dettaglio" - per i pagamenti trattati in procedure elettroniche interbancarie che confluiscono in tale sottosistema (di seguito "procedure interbancarie") - nonché nella procedura "Compensazione Nazionale", cui sono inviati i saldi dei predetti sottosistemi;
- b) le attività di scambio delle informazioni di pagamento e il loro invio al sottosistema "Dettaglio" del sistema BI-COMP sono svolte dai gestori dei sistemi di *clearing*;
- c) le attività di invio delle informazioni di pagamento al sottosistema "Dettaglio" possono essere svolte dai gestori dei sistemi di *clearing* previa stipula di apposito contratto con la Banca d'Italia, in qualità di gestore del sistema BI-COMP;
- d) il sistema di compensazione BI-COMP - sottosistema Dettaglio tratta pagamenti disposti sia con strumenti domestici che con strumenti *SEPA Credit Transfer* e *Direct Debit* (Core e B2B);
- e) per assicurare la raggiungibilità di soggetti non partecipanti a BI-COMP nell'area unica dei pagamenti in euro la Banca d'Italia, quale gestore del sistema BI-COMP, e i gestori dei sistemi di *clearing* che abbiano firmato l'apposita lettera-contratto possono stabilire relazioni con enti che gestiscono sistemi di pagamento al dettaglio anche al di fuori

del territorio della Repubblica, al fine di concludere accordi di interoperabilità con i medesimi; tali accordi sono volti ad assicurare il trasferimento di fondi disposto mediante strumenti SEPA tra i partecipanti al sottosistema Dettaglio di BI-COMP che si avvalgono delle corrispondenti procedure interbancarie e i soggetti raggiungibili nei sistemi gestiti dagli enti anzidetti;

si prevede quanto segue:

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente contratto:

- per “accordi di interoperabilità” si intendono gli accordi conclusi dalla Banca d’Italia, in qualità di gestore del sistema BI-COMP, da gestori di sistemi di *clearing* e da gestori di sistemi connessi, finalizzati al regolamento in moneta di banca centrale di pagamenti SEPA tra i partecipanti al sottosistema Dettaglio che si avvalgono delle corrispondenti procedure interbancarie e i soggetti raggiungibili nei sistemi connessi;
- per “conto PM” si intende un conto detenuto in TARGET2 nel Payments Module presso una banca centrale dell’Eurosistema o una banca centrale nazionale di uno Stato membro dell’Unione europea che non ha adottato l’euro connessa a TARGET2 in virtù di uno specifico accordo;
- per “EBA-Clearing” si intende la società *ABE CLEARING S.A.S. à capital variable*, con sede legale in 40, rue de Courcelles, F-75008 Paris - France, proprietaria del sistema di pagamento al dettaglio STEP2;
- per “fruitore del servizio di interoperabilità” si intende il partecipante al sottosistema Dettaglio del sistema di compensazione BI-COMP che si avvale del servizio di interoperabilità;

- per “Guida per gli operatori” si intende il documento “Sistema di compensazione BI-COMP. Guida per gli operatori” disponibile sul sito web della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it);
- per “Guida tecnica” si intende la “Guida tecnica per i gestori dei sistemi di *clearing* e i *Technical facilitator*” allegata alla Guida per gli operatori;
- per “informazioni di pagamento” si intendono le istruzioni di pagamento, ossia i messaggi e gli ordini diretti a trasferire fondi o, comunque, ad estinguere obbligazioni tramite compensazione, nonché gli altri messaggi contenenti informazioni relative a istruzioni di pagamento;
- per “malfunzionamenti” si intende qualunque difficoltà, difetto e guasto delle infrastrutture tecniche e/o di rete e/o dei sistemi informatici utilizzati dalle parti o qualunque altro evento – ivi compreso l’errore umano o anche dovuto a causa di forza maggiore – che renda impossibile a una parte svolgere le attività di cui al contratto o eseguirle puntualmente nel rispetto dei tempi previsti dal medesimo ovvero che incida sulla continuità operativa ovvero che determini la perdita di riservatezza o l’alterazione non autorizzata dei dati scambiati tra le parti;
- per “pagamenti SEPA” si intendono pagamenti effettuati con gli strumenti SEPA;
- per “PM” (Payments Module) si intende un modulo della piattaforma unica condivisa (SSP) di TARGET2 nel quale i pagamenti dei partecipanti a tale sistema sono regolati su specifici conti;
- per “procedure interbancarie” si intendono le procedure elettroniche interbancarie per lo scambio di informazioni di pagamento relative a pagamenti denominati in euro che confluiscono nel sottosistema Dettaglio di BI-COMP;
- per “SEPA” (*Single Euro Payments Area*) si intende l’area unica dei pagamenti in euro;
- per “servizio di tramitazione in STEP2” si intende il servizio offerto dalla Banca d’Italia volto a consentire ai suoi fruitori di effettuare pagamenti SEPA con i soggetti raggiungibili nel sistema di pagamento al dettaglio STEP2;

- per “*settlement bank*” si intende una banca centrale dell’Eurosistema ovvero una banca centrale nazionale di uno Stato membro dell’Unione europea che non ha adottato l’euro connessa a TARGET2 in virtù di uno specifico accordo, titolare di un conto PM in TARGET2;
- per “sistema connesso” si intende un sistema di pagamento al dettaglio il cui gestore, la Banca d’Italia e gestori di sistemi di *clearing* abbiano concluso accordi di interoperabilità;
- per “sistema di *clearing*” si intende un sistema caratterizzato da meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e da regole comuni, volti a consentire ai suoi partecipanti di eseguire lo scambio di informazioni di pagamento, il cui gestore: i) abbia sede legale nello Spazio Economico Europeo; ii) sia sottoposto alla sorveglianza sui sistemi di pagamento di cui all’art. 146 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) oppure, nel caso in cui abbia la propria sede legale e operativa in uno Stato diverso dalla Repubblica italiana, sia sottoposto – da parte delle autorità competenti – a forme di sorveglianza equivalenti; iii) abbia sottoscritto con la Banca d’Italia l’apposito contratto per l’invio delle informazioni di pagamento suddette nel sottosistema Dettaglio di BI-COMP;
- per “sistema di pagamento al dettaglio” si intende un sistema caratterizzato da meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e da regole comuni, volto a consentire ai suoi partecipanti di eseguire lo scambio, la compensazione e/o il regolamento di informazioni di pagamento;
- per “strumenti domestici” si intendono gli strumenti di pagamento diversi dagli strumenti SEPA (bonifici, incassi commerciali, etc.);
- per “strumenti SEPA” si intendono il *SEPA Credit Transfer*, il *SEPA Core Direct Debit* e il *SEPA B2B Direct Debit* (di seguito SCT, SDD Core e SDD B2B), come disciplinati nei corrispondenti *Scheme Rulebooks* e relativa documentazione integrativa dell’ EPC;

- per “TARGET2” si intende il sistema di regolamento lordo in tempo reale istituito e operante sulla base della SSP, giuridicamente strutturato come l’insieme dei sistemi componenti di TARGET2 delle banche centrali dell’Eurosistema e delle banche centrali nazionali degli Stati membri dell’Unione europea che non hanno adottato l’euro connesse a TARGET2 in virtù di specifici accordi;
- per “*Technical facilitator*” si intende il soggetto, scelto dal tramitato, che svolge attività di scambio delle informazioni di pagamento relative al servizio di tramitazione in STEP2 offerto dalla Banca d’Italia;

TITOLO I

Pagamenti tra soggetti partecipanti al sottosistema Dettaglio **del sistema BI-COMP**

Art. 2 - Attività del gestore del sistema di *clearing*

1. Per i pagamenti scambiati nelle procedure interbancarie da regolare tra soggetti partecipanti al sottosistema Dettaglio, il gestore del sistema di *clearing* provvede:
 - a) alla ricezione e/o elaborazione delle informazioni di pagamento;
 - b) alla effettuazione delle verifiche necessarie in ordine alla correttezza formale delle istruzioni di pagamento da immettere nel sottosistema Dettaglio;
 - c) alla effettuazione, con le modalità indicate nella Guida per gli operatori, delle verifiche di capienza dei pagamenti da immettere nel ciclo notturno di compensazione e di invio al regolamento rispetto alle disponibilità di fondi accantonate dai partecipanti al sottosistema Dettaglio sui sottoconti dedicati a tale ciclo di cui all’art. 4, comma 4, e comunicate dalla Banca d’Italia;

d) all'invio al sottosistema Dettaglio, nel rispetto delle presenti norme e secondo le modalità previste nella Guida tecnica, delle informazioni di pagamento anche sotto forma di saldi per ciascun soggetto partecipante al sottosistema Dettaglio, distinte per procedure interbancarie.

2. Il gestore del sistema di *clearing* è tenuto a immettere:

a) nel ciclo notturno di compensazione e di invio al regolamento unicamente le informazioni di pagamento che abbiano superato le verifiche di capienza di cui al comma 1, lett. c);

b) nel primo ciclo diurno di compensazione e di invio al regolamento le informazioni di pagamento, destinate al precedente ciclo notturno, non abbiano superato le suddette verifiche di capienza.

Art. 3 - Attività della Banca d'Italia (BI-COMP)

1. Per ciascuno dei cicli di compensazione e di invio al regolamento giornalieri di cui al successivo art. 4, la Banca d'Italia:

a) acquisisce dai sistemi di *clearing* le partite elementari e/o i saldi bilaterali dei partecipanti al sottosistema Dettaglio, distinti per procedure interbancarie;

b) invia al sistema di *clearing*, con le modalità e nei tempi indicati nella Guida tecnica, conferma dell'avvenuta ricezione delle informazioni di pagamento, nonché apposita comunicazione nel caso in cui le informazioni ricevute non risultino formalmente corrette;

c) elabora i saldi bilaterali relativi ai partecipanti al sottosistema Dettaglio;

d) determina i saldi multilaterali in capo a ciascun partecipante al sottosistema Dettaglio;

e) determina i saldi multilaterali dei partecipanti relativi a tutte le operazioni immesse in BI-COMP;

f) invia i saldi multilaterali al sistema TARGET2 per il regolamento.

2. Con riferimento al ciclo notturno di compensazione e di invio al regolamento, la Banca d'Italia comunica ai sistemi di *clearing*, con le modalità indicate nella Guida tecnica, le disponibilità di fondi accantonate dai partecipanti al sottosistema Dettaglio sui sottoconti dedicati a tale ciclo di cui all'art. 4, comma 4.

Art. 4 - Cicli di compensazione e di invio al regolamento

1. L'invio al regolamento in TARGET2 dei saldi multilaterali è effettuato dal sistema BI-COMP nei cicli di compensazione e di invio al regolamento notturno e diurni, agli orari indicati nella Guida per gli operatori.

2. Il gestore del sistema di *clearing* deve segnalare alla Banca d'Italia, con le modalità indicate nella Guida tecnica, il ciclo di compensazione e di invio al regolamento nel quale immettere le informazioni di pagamento.

3. Queste ultime devono pervenire al sottosistema Dettaglio entro gli orari indicati nella Guida tecnica.

4. Il regolamento dei saldi multilaterali a debito rivenienti dal ciclo notturno e dai cicli diurni è subordinato alla sussistenza di adeguate disponibilità di fondi sugli appositi sottoconti dedicati al ciclo notturno dei conti PM e/o sui conti PM dei partecipanti al sottosistema Dettaglio.

Art. 5 - Anagrafe dei partecipanti a BI-COMP

1. La Banca d'Italia rende disponibile al gestore del sistema di *clearing*, attraverso strumenti informatici, l'Anagrafe dei partecipanti a BI-COMP con le modalità indicate nella Guida tecnica.

2. La Banca d'Italia si impegna a rendere note tempestivamente eventuali modifiche dell'Anagrafe dei partecipanti a BI-COMP che si rendano necessarie nel corso della giornata operativa.

Art. 6 - Obblighi della Banca d'Italia

1. La Banca d'Italia si impegna a garantire l'operatività del sistema BI-COMP con le modalità e secondo gli orari indicati nella Guida per gli operatori.
2. La Banca d'Italia si obbliga altresì a fornire al gestore del sistema di *clearing* tutte le informazioni utili ad assicurare un'efficiente gestione della propria operatività secondo le previsioni contenute nella Guida per gli operatori.

Art. 7 - Obblighi dei gestori dei sistemi di *clearing*

1. Il gestore del sistema di *clearing* si impegna a trasmettere flussi informativi conformi alle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia nella Guida tecnica, nel rispetto degli orari ivi definiti.
2. Il gestore del sistema di *clearing* si impegna altresì a utilizzare gli standard tecnico-operativi e ad osservare le modalità di colloquio indicate nella Guida tecnica.
3. Il gestore del sistema di *clearing* si obbliga:
 - a) a trasmettere alla Banca d'Italia flussi informativi concernenti esclusivamente soggetti partecipanti al sistema BI-COMP – sottosistema Dettaglio – censiti nell'Anagrafe di cui all'art. 5 comma 1, aggiornata con le eventuali comunicazioni della Banca d'Italia di cui all'art. 5, comma 2;
 - b) a non trasmettere alla Banca d'Italia flussi informativi da regolare nel ciclo notturno a debito di partecipanti al sottosistema Dettaglio per i quali la Banca d'Italia non abbia effettuato la comunicazione di cui all'art. 3, comma 2, lett. a).
4. Nell'ipotesi in cui i flussi informativi inviati non siano coerenti con l'Anagrafe di cui all'art. 5 comma 1 e con le comunicazioni di cui agli artt. 3, comma 2, lett. a) e 5 comma 2, il gestore del sistema di *clearing* si obbliga a rendere coerenti i flussi in questione

attraverso un nuovo invio, nel rispetto di tempi compatibili con il principio della continuità del servizio.

5. Il gestore del sistema di *clearing* deve consentire agli aderenti al proprio sistema di eseguire pagamenti, da regolare tramite BI-COMP, con gli aderenti agli altri sistemi di *clearing*.

TITOLO II

Servizio di interoperabilità

Art. 8 – Raggiungibilità

1. La Banca d'Italia, i gestori dei sistemi di *clearing* e i gestori dei sistemi connessi possono concludere accordi di interoperabilità per consentire l'esecuzione di pagamenti SEPA tra i partecipanti al sottosistema Dettaglio che si avvalgono delle corrispondenti procedure interbancarie e i soggetti raggiungibili nei sistemi connessi.
2. Il gestore del sistema di *clearing* si impegna a inviare alla Banca d'Italia i pagamenti SEPA di cui al comma precedente, soltanto qualora il partecipante al sottosistema Dettaglio abbia manifestato la volontà di avvalersi del servizio di interoperabilità nel contratto di partecipazione a BI-COMP.
3. Nel caso in cui un fruitore dei servizi di interoperabilità e di tramitazione in STEP2 disponga un pagamento SEPA volto ad accreditare un soggetto non raggiungibile in BI-COMP, ma raggiungibile sia mediante accordi di interoperabilità che mediante il servizio di tramitazione nel sistema STEP2, il gestore del sistema di *clearing* che svolge anche il ruolo di *Technical facilitator* si impegna a veicolare il pagamento attraverso il canale prescelto dal fruitore dei servizi in parola.
4. Il gestore del sistema di *clearing* si obbliga a rendere noto ai partecipanti al sottosistema Dettaglio che si avvalgono del servizio di interoperabilità per il proprio tramite, quali soggetti siano raggiungibili mediante accordi di interoperabilità.
5. Il gestore del sistema di *clearing* può scambiare le informazioni di pagamento con il sistema connesso e inviarle al sottosistema Dettaglio avvalendosi di un altro sistema di *clearing*, il cui gestore abbia perfezionato accordi di interoperabilità per gli strumenti SEPA interessati (di seguito sistema interposto).

Art. 9 - Accordi di interoperabilità

1. Ai fini della conclusione degli accordi di interoperabilità di cui all'articolo precedente, la Banca d'Italia e i gestori dei sistemi di *clearing* possono avviare autonomamente trattative con gestori di sistemi connessi.
2. Gli accordi di interoperabilità devono prevedere l'immissione in BI-COMP-sottosistema Dettaglio dei pagamenti SEPA tra i partecipanti a tale sottosistema che si avvalgono delle corrispondenti procedure interbancarie e i soggetti raggiungibili nel sistema connesso.
3. Ai fini di cui al comma precedente, l'immissione dei pagamenti destinati ai soggetti raggiungibili nel sistema connesso può avvenire attraverso la partecipazione al sottosistema Dettaglio i) del gestore del sistema connesso o ii) di una *settlement bank*.
4. Qualora il gestore del sistema connesso partecipi al sottosistema Dettaglio, esso deve disporre di un conto PM su cui fare affluire i pagamenti destinati ai soggetti raggiungibili nel sistema connesso. In tal caso: i) il conto PM deve essere intestato a nome del gestore del sistema connesso ed essere dedicato esclusivamente allo scopo di farvi affluire le somme destinate ai soggetti raggiungibili nel sistema connesso e ii) l'ordinamento nazionale del gestore del sistema connesso deve prevedere istituti di segregazione patrimoniale idonei a mantenere la separatezza dal patrimonio del medesimo, anche in caso di procedure di insolvenza, dei fondi ricevuti nell'ambito dell'interoperabilità su tale conto PM. In assenza di siffatte previsioni o in alternativa a esse, il regolamento dei fondi in parola deve avvenire sul conto PM di una *settlement bank*.

Art. 10 - Pagamenti a debito dei fruitori del servizio di interoperabilità

1. Il sistema di *clearing*/sistema interposto che abbia ricevuto disposizioni di pagamento a debito dei fruitori del servizio di interoperabilità:
 - a) determina per il singolo strumento SEPA oggetto degli accordi di interoperabilità i saldi bilaterali relativi a ogni fruitore del servizio di interoperabilità e ai gestori dei sistemi connessi/*settlement bank*;

b) li comunica alla Banca d'Italia, nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati nella Guida tecnica.

2. È responsabilità del gestore del sistema di *clearing* e del sistema interposto trasmettere alla Banca d'Italia disposizioni di pagamento relative unicamente ai soggetti raggiungibili nei sistemi connessi e agli strumenti SEPA oggetto dei relativi accordi di interoperabilità.

3. La Banca d'Italia, ricevute le disposizioni di pagamento da parte del sistema di *clearing*/sistema interposto:

a) invia al sistema di *clearing*/sistema interposto messaggi di conferma dell'avvenuta ricezione delle stesse nei modi previsti nella Guida tecnica;

b) tiene conto degli importi comunicati dal sistema di *clearing*/sistema interposto nella determinazione del saldo multilaterale relativo a ciascun fruitore del servizio di interoperabilità e a ciascun gestore di sistema connesso/*settlement bank*;

c) invia i saldi multilaterali per il regolamento in TARGET2;

d) comunica al sistema di *clearing*/sistema interposto l'avvenuto regolamento sui conti PM intestati ai gestori dei sistemi connessi/*settlement bank* degli importi di cui alla precedente lettera b).

4. Non prima di aver ricevuto dalla Banca d'Italia la notifica dell'avvenuto regolamento sui conti PM intestati ai gestori dei sistemi connessi/*settlement bank* e nei limiti degli importi segnalati nella notifica, il sistema di *clearing*/sistema interposto trasmette ai sistemi connessi:

a) le informazioni di scambio relative ai pagamenti disposti dai fruitori del servizio di interoperabilità a proprio debito;

b) gli identificativi dei pagamenti disposti dai soggetti raggiungibili nei sistemi connessi a debito dei fruitori del servizio di interoperabilità.

Il gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto si impegna in ogni caso a non trasmettere ai sistemi connessi disposizioni di pagamento eccedenti gli importi comunicati dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 3, lettera d).

Art. 11 - Pagamenti a credito dei fruitori del servizio di interoperabilità

1. La Banca d'Italia:

- a) riceve sul conto PM dedicato al servizio di interoperabilità, detenuto dalla Banca medesima in TARGET2-Banca d'Italia, le somme di importo pari all'ammontare complessivo dei pagamenti a debito dei soggetti raggiungibili nei sistemi connessi;
- b) comunica al sistema di *clearing*/sistema interposto l'avvenuto accredito da parte dei sistemi connessi delle somme di cui alla lettera precedente, affinché il sistema di *clearing*/sistema interposto possa trasmettere al sottosistema Dettaglio le disposizioni di pagamento a credito dei fruitori del servizio di interoperabilità.

2. Il sistema di *clearing*/sistema interposto:

- a) riceve le informazioni di scambio relative a pagamenti disposti dai soggetti raggiungibili nei sistemi connessi a credito dei fruitori del servizio di interoperabilità;
- b) verifica la completezza e la correttezza formale delle informazioni di scambio, nonché che gli importi segnalati dai sistemi connessi non eccedano gli importi comunicati dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 1, lettera b);
- c) trasmette alla Banca d'Italia i saldi bilaterali risultanti dalle disposizioni di pagamento a credito dei fruitori del servizio di interoperabilità e a debito del conto PM di cui al comma 1, lettera a), al fine di consentire la distribuzione tra i fruitori suddetti delle somme previamente accreditate dai sistemi connessi sul conto PM di cui al comma 1, lettera a); il gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto si impegna in ogni caso a non trasmettere disposizioni di pagamento eccedenti gli importi comunicati dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 1, lettera b).

3. La Banca d'Italia, ricevute dal sistema di *clearing*/sistema interposto le disposizioni di pagamento:

- a) invia al sistema di *clearing*/sistema interposto messaggi di conferma dell'avvenuta ricezione delle stesse nei modi previsti nella Guida tecnica;
 - b) determina il saldo multilaterale relativo a ciascun fruitore del servizio di interoperabilità;
 - c) invia i saldi multilaterali per il regolamento in TARGET2.
4. Ad avvenuto regolamento in TARGET2, il sistema di *clearing* inoltra ai fruitori del servizio di interoperabilità le informazioni di scambio relative ai pagamenti SEPA regolati a loro credito.

Art. 12 - Scambio dei flussi

1. Lo scambio dei flussi tra la Banca d'Italia e il sistema di *clearing*/sistema interposto avviene nei tempi e con le modalità indicati nella Guida tecnica.

TITOLO III

Disposizioni comuni

Art. 13 - Obblighi del gestore del sistema di *clearing*

1. Il gestore del sistema di *clearing* è tenuto a rispettare, unitamente alle previsioni del presente contratto, i principi e le norme di sorveglianza sui sistemi di pagamento al dettaglio di volta in volta applicabili.

Art. 14 - Obblighi delle parti

1. Le parti si impegnano ad operare con correttezza e diligenza, in modo da assicurare efficienza e continuità al servizio. A tal fine, ciascuna parte:

- a) effettua attività di monitoraggio sulle infrastrutture tecniche e di rete nonché sui sistemi informatici da essa utilizzati per svolgere le attività disciplinate dal presente contratto;
 - b) adotta appropriate misure di *recovery* e soluzioni di *contingency* al verificarsi di malfunzionamenti, in conformità con quanto previsto dall'allegato "Disciplinare sui livelli di servizio";
 - c) fornisce all'altra parte assistenza e supporto operativo, assicurando con le modalità indicate nel Disciplinare suddetto la disponibilità di un "*service-desk*", nonché di un servizio di reperibilità funzionale al ciclo notturno di BI-COMP.
2. La Banca d'Italia non corrisponde né richiede al gestore del sistema di *clearing* alcun corrispettivo per le attività di cui al presente contratto.

Art. 15 - Orari

1. Le informazioni di pagamento devono essere inviate e pervenire alla Banca d'Italia entro gli orari previsti nella Guida tecnica.
2. Ai fini dell'acquisizione delle informazioni di pagamento fa fede esclusivamente l'orario risultante dall'applicazione informatica della Banca d'Italia deputata a tale funzione.

Art.16 - Dati statistici

1. Il gestore del sistema di *clearing* si impegna a trasmettere alla Banca d'Italia, a titolo gratuito, i dati statistici che la medesima richieda ai fini di controllo e analisi dei circuiti di regolamento da essa gestiti. Le modalità di rilevazione e trasmissione dei suddetti dati sono indicate dalla Banca d'Italia nella Guida per gli operatori. La Banca d'Italia si riserva la facoltà di richiedere ulteriori dati statistici rispetto a quelli ivi indicati, da trasmettere secondo le modalità di volta in volta precisate.
2. Il gestore del sistema di *clearing* si impegna a conservare presso i propri archivi i dati statistici trasmessi alla Banca d'Italia relativi agli ultimi sei mesi solari, per essere in grado

di effettuarne, su richiesta della Banca, un nuovo invio in caso di errori o malfunzionamenti nell'elaborazione, nella trasmissione o nella ricezione dei medesimi.

Art. 17 - Riservatezza

1. Il gestore del sistema di *clearing* e la Banca d'Italia si impegnano a garantire la massima integrità e riservatezza delle informazioni ricevute e/o trattate. L'eventuale comunicazione a terzi e/o diffusione di queste ultime è consentita esclusivamente previa autorizzazione dei soggetti ai quali le informazioni trattate si riferiscono.

Art. 18 - Responsabilità

1. Il gestore del sistema di *clearing* garantisce la completezza e la correttezza delle informazioni di pagamento contenute nei flussi di propria provenienza e assume ogni eventuale responsabilità nei confronti della Banca d'Italia e dei terzi connessa all'esattezza delle suddette informazioni.

2. In particolare il gestore del sistema di *clearing* è responsabile in via esclusiva, e la Banca d'Italia declina ogni responsabilità, per i danni che partecipanti a BI-COMP o terzi abbiano subito in caso di invio da parte del sistema di *clearing* di flussi informativi non conformi alle disposizioni di pagamento immesse dai soggetti ordinanti il pagamento ovvero disallineati rispetto all'anagrafe di cui all'art. 5 comma 1 e alle comunicazioni di cui agli artt. 3, comma 2, lett. a) e 5 comma 2, ovvero non conformi alle previsioni di cui all'art. 10 comma 2.

3. Il gestore del sistema di *clearing* è responsabile in via esclusiva e solleva la Banca d'Italia da ogni responsabilità laddove svolga le attività di cui al presente contratto per procedure interbancarie/strumenti di pagamento diverse/i da quelle/i indicate/i nella/e scheda/e allegata/e.

4. Il gestore del sistema di *clearing* è sempre e comunque responsabile nei confronti della Banca d'Italia dei danni che questa abbia subito per effetto di pretese risarcitorie avanzate da terzi in relazione ad attività svolte dal gestore del sistema di *clearing*.

Art. 19 - Cause di forza maggiore

1. Il gestore del sistema di *clearing* si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca d'Italia l'impossibilità di adempiere agli obblighi previsti dal presente contratto per l'insorgere di una causa di forza maggiore ovvero a causa di disfunzioni tecniche, nonché ad informare la Banca d'Italia di ogni eventuale malfunzionamento in grado di incidere sul regolare svolgimento del servizio.

2. Al ricorrere di tali circostanze il gestore del sistema di *clearing* si impegna ad adottare tutte le misure possibili per risolvere i malfunzionamenti nel più breve tempo possibile e limitare gli inconvenienti derivanti al servizio.

Art. 20 - Durata

1. La durata del presente contratto è di tre anni decorrenti dalla data fissata per l'inizio dell'attività in oggetto. Tale data è comunicata dalla Banca d'Italia al gestore del sistema di *clearing* nella lettera di accettazione della domanda di svolgimento della attività suddetta.

2. Il presente contratto si intende automaticamente rinnovato alla scadenza per la durata di un anno, salva la facoltà per ciascuna delle parti di esercitare il diritto di recesso, con un preavviso non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza, mediante comunicazione indirizzata all'altra parte effettuata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o lettera raccomandata A.R.

3. Il recesso dal contratto per lo svolgimento delle attività di invio alla Banca d'Italia delle informazioni di pagamento relative ai pagamenti tra partecipanti al sottosistema Dettaglio determina la risoluzione del contratto relativo al servizio di interoperabilità.

Art. 21 - Modifiche del contratto

1. La Banca d'Italia si riserva la facoltà di modificare il presente contratto, impegnandosi a darne preventiva comunicazione ai gestori dei sistemi di *clearing* per mezzo di PEC o lettera raccomandata A.R.

2. Nel caso in cui la Banca d'Italia si avvalga della suddetta facoltà, ai gestori dei sistemi di *clearing* è riconosciuto il diritto di recedere dal presente contratto entro il termine di venti giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche apportate. Il testo contrattuale, come modificato dalla Banca d'Italia, si intenderà pienamente vincolante in ogni sua parte per entrambi i contraenti qualora il gestore del sistema di *clearing* non abbia manifestato la volontà di recedere dal presente contratto nel termine suddetto.

Art. 22 - Recesso

1. La Banca d'Italia può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso qualora il gestore del sistema di *clearing* sia sottoposto a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altra procedura concorsuale.

Art. 23 - Risoluzione

1. Il contratto si risolve di diritto, salvo il risarcimento del danno, qualora il gestore del sistema di *clearing* disattenda le disposizioni contenute negli artt. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, ovvero comprometta in altro modo il regolare svolgimento del servizio.

Art. 24 - Legge applicabile e foro competente

1. La legge applicabile al rapporto di cui al presente contratto è quella italiana.

2. Per la risoluzione di eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o applicazione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

GESTORI DEI SISTEMI DI *CLEARING* **DISCIPLINARE SUI LIVELLI DI SERVIZIO**

1. DEFINIZIONE DEI SERVIZI OFFERTI

1. Per attività di trasmissione alla Banca d'Italia (di seguito Banca) delle informazioni di pagamento relative al sottosistema Dettaglio del sistema BI-COMP si intende l'invio - da parte del sistema di *clearing* - delle informazioni di pagamento trattate in procedure interbancarie che confluiscono in tale sottosistema sotto forma di partite elementari e/o saldi bilaterali suddivisi per procedura, nel formato previsto nella guida "Sistema di compensazione BI-COMP - Guida per gli operatori", disponibile sul sito Internet della Banca (www.bancaditalia.it).

2. Per attività di trasmissione alla Banca delle informazioni di pagamento relative al servizio di interoperabilità si intende l'invio - da parte del sistema di *clearing*/sistema interposto - delle informazioni di pagamento relative a pagamenti effettuati con strumenti SEPA tra i fruitori del servizio di interoperabilità e i soggetti raggiungibili nei sistemi connessi, in conformità a quanto previsto nella Guida citata al punto precedente.

2. GIORNATE E ORARI DI OPERATIVITÀ.

1. La trasmissione da parte del sistema di *clearing*/sistema interposto alla Banca delle informazioni di pagamento di cui ai paragrafi 1.1 e 1.2 deve essere effettuata nei tempi previsti nella Guida di cui al paragrafo 1.1 medesimo.

2. Le informazioni di pagamento devono essere inviate alla Banca a partire dal momento di apertura del singolo ciclo di compensazione in cui devono confluire e devono pervenire alla Banca entro il relativo *cut-off time* previsto nella Guida di cui al paragrafo 1.1. Gli orari di regolamento di ciascun ciclo di compensazione sono anch'essi specificati in tale Guida.

3. MISURAZIONE DEI LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto si impegna a rispettare un livello di puntualità non inferiore al 98%. Tale livello è calcolato su base annuale, come rapporto percentuale tra il numero di invii effettuati nel rispetto degli orari previsti dal precedente paragrafo 2.2 e il numero totale di invii.
2. Il gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto si impegna a fornire alla Banca, con periodicità mensile, un rapporto relativo alla misurazione del livello di puntualità relativo ai 12 mesi precedenti.
3. Qualora il livello di puntualità di cui al punto 1 risulti inferiore al 98%, il gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto si impegna a trasmettere alla Banca un rapporto esplicativo delle cause che hanno determinato il mancato rispetto del valore soglia nonché a promuovere tutte le azioni necessarie per rispettare tale livello.
4. La Banca d'Italia si riserva la possibilità di chiedere al gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto ulteriori informazioni e dati relativi ai livelli di puntualità comunicati.

4. MISURE DI RECOVERY

1. Il gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto si impegna ad adottare misure tecnico-organizzative finalizzate ad assicurare un adeguato livello di continuità di servizio. In tali previsioni dovranno essere incluse misure di *recovery* delle infrastrutture tecnologiche operanti presso il gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto.
2. Nel caso in cui il gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto si trovi nella necessità di attivare procedure di *recovery*⁹⁷, esso deve darne immediata comunicazione

⁹⁷ Questa condizione può essere riferita a malfunzionamenti del *software* applicativo. Si presuppone, infatti, che:

- la continuità operativa delle componenti infrastrutturali del sistema di *clearing*/sistema interposto sia pienamente assicurata dalle misure di *recovery*;
- la disponibilità della rete RNI sia sufficientemente garantita dalle caratteristiche di ridondanza della sua magliatura e dalle misure tecnico-organizzative di presidio adottate dal suo gestore.

telefonica e/o per posta elettronica alla Banca d'Italia ai numeri e agli indirizzi indicati nella "Lista dei contatti" allegata al contratto, precisando i tempi stimati per il ripristino del servizio.

5. SOLUZIONI DI *CONTINGENCY*

1. In caso di indisponibilità dei sistemi elaborativi del sistema di *clearing*/sistema interposto, non risolvibile con le soluzioni di *recovery* entro le due ore dall'orario previsto per il regolamento del ciclo di compensazione interessato (cfr la Guida di cui al paragrafo 1.1), il gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto deve:

- a) darne immediata comunicazione telefonica e/o per posta elettronica alla Banca d'Italia ai numeri e agli indirizzi indicati nella "Lista dei contatti" allegata al contratto;
- b) attivare adeguate misure di *contingency*.

Al fine di assicurare la trasmissione, anche parziale, delle informazioni di pagamento, il gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto può ricorrere alle seguenti soluzioni:

- a) trasmissione delle informazioni di pagamento in "scadenziere": prevede l'invio alla Banca delle sole informazioni di pagamento già predisposte dal sistema di *clearing*/sistema interposto oppure l'utilizzo da parte della Banca delle sole informazioni di pagamento già pervenute dal sistema di *clearing*/sistema interposto. In tali casi le informazioni di pagamento non pervenute alla Banca non saranno oggetto di compensazione e invio al regolamento;
- b) trasmissione delle informazioni di pagamento per il tramite di un altro sistema di *clearing*: in situazioni di *contingency*, il gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto può chiedere ad un altro gestore - già abilitato alla trasmissione delle informazioni di pagamento di cui al paragrafo 1 - di avvalersi delle infrastrutture tecniche di quest'ultimo per l'invio delle informazioni di pagamento verso la Banca d'Italia;

- c) trasmissione delle informazioni di pagamento con modalità alternative a quelle ordinarie (p. es. e-mail, fax): la Banca d'Italia si riserva la facoltà di procedere o meno all'esecuzione di tali pagamenti e con le modalità che riterrà più opportune. Laddove la Banca d'Italia proceda all'esecuzione di tali pagamenti, il gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto deve prevenirne la ritrasmissione a BI-COMP⁹⁸.
- d) invio di pagamenti critici al sistema TARGET2: prevede che i partecipanti a BI-COMP, opportunamente informati dal gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto dell'impossibilità di procedere alla regolare conclusione del ciclo di compensazione, regolino i pagamenti urgenti nel sistema TARGET2 in modo singolo o cumulato. In entrambi i casi, lo scambio informativo relativo ai pagamenti veicolati (anche finalizzato al riconoscimento dei messaggi di notifica prodotti dal sistema di regolamento) deve avvenire su base bilaterale fra i due soggetti aderenti a TARGET2. Il gestore del sistema di *clearing*/sistema interposto deve prevenire la ritrasmissione a BI-COMP delle partite già inoltrate a TARGET2 dai partecipanti.

6. ASSISTENZA E SUPPORTO OPERATIVO

Le parti forniscono assistenza e supporto operativo reciproci, assicurando:

- una funzione unificata di primo livello svolta tramite un *service-desk*, nonché un servizio di reperibilità funzionale al ciclo notturno di BI-COMP;
- funzioni specialistiche di assistenza di secondo livello, tra cui prima diagnosi di malfunzionamenti, attivate dalla funzione di primo livello in caso di necessità.

⁹⁸ Il gestore di sistema di *clearing*/sistema interposto deve, ad esempio, rimuovere tali partite dal flusso previsto per BI-COMP prima di procedere al ripristino della propria operatività.

In particolare, al ricorrere di un malfunzionamento:

- la parte interessata i) informa tempestivamente l'altra parte – mediante comunicazione telefonica e/o per posta elettronica ai numeri e agli indirizzi indicati nella “Lista dei contatti” allegata al contratto – della sopravvenuta impossibilità di adempiere puntualmente agli obblighi previsti da quest'ultimo e ii) adotta le più appropriate misure di intervento per rimuovere il malfunzionamento o comunque limitarne gli effetti;
- l'altra parte presta attività di assistenza e supporto per consentire alla parte interessata di individuare le cause all'origine del malfunzionamento e attivare le misure suddette, fornendo ogni collaborazione e informazione utili allo scopo.

I service-desk sono disponibili dalle 06:30 alle 19:30 in ciascuna giornata operativa di TARGET2 e possono essere contattati ai numeri telefonici e agli indirizzi di posta elettronica indicati nella “Lista dei contatti” allegata al contratto.

I servizi di reperibilità sono disponibili in ciascuna giornata operativa di TARGET2 negli orari non coperti dalla disponibilità dei service-desk di cui al punto precedente e possono essere attivati ai numeri telefonici e agli indirizzi di posta elettronica indicati nella “Lista dei contatti” allegata al contratto.

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

DATI STATISTICI RELATIVI AI SISTEMI DI *CLEARING*

DATI STATISTICI

Il presente allegato illustra le specifiche tecniche relative all'invio alla Banca d'Italia, da parte dei sistemi di *clearing*, delle statistiche relative al sottosistema Dettaglio del sistema di compensazione BI-COMP. Esse consistono in tre flussi di dati RNI, due giornalieri e uno mensile, inviati dai sistemi di *clearing* alla Banca d'Italia via File Transfer-EAS (nel seguito FT).

Per tutti i flussi, il campo Tipo Record segue la seguente logica:

- in "ST2" S indica Statistiche, T indica Testa, 2 indica l'ID-AB STA02;
- in "SD2" S indica Statistiche, D indica Dettaglio, 2 indica l'ID-AB STA02;
- in "SC2" S indica Statistiche, C indica Coda, 2 indica l'ID-AB STA02;

per gli altri tipi record i valori 3 e 4 in ultima posizione indicano rispettivamente gli ID-AB STA03 e STA04, mentre gli altri valori sono analoghi a quelli descritti.

1. Dati giornalieri distinti per segnalante, regolante e procedura interbancaria

Il flusso ha ID-AB di FT STA02, lunghezza record pari a 134 e la seguente struttura:

Record di Testa - Tipo Record ST2

Contiene i dati identificativi del file trasmesso dal sistema di *clearing*:

CAMPO	POSIZIONE		LUNG./FORMATO
	da	a	
TIPO RECORD	1	3	3 b
MITTENTE	4	8	5 n
RICEVENTE	9	13	5 n
DATA CREAZIONE FILE	14	21	8 n
IDENTIFICATIVO FILE	22	41	20 x
FILLER	42	134	93

TIPO RECORD

Assume il valore "ST2".

MITTENTE

Codice identificativo del gestore del sistema di *clearing* che invia il file.

RICEVENTE

Banca d'Italia (01000).

DATA CREAZIONE FILE

E' nel formato GGMMAAAA.

IDENTIFICATIVO FILE

Contiene l'identificativo del file.

Record di Dettaglio - Tipo Record SD2

Contiene i dati di dettaglio del file trasmesso dal sistema di *clearing*:

CAMPO	POSIZIONE		LUNG./FORMATO
	Da	a	
TIPO RECORD	1	3	3 b
ENTE SEGNALANTE	4	8	5 n
DATA DI REGOLAMENTO	9	18	10 x
CODICE PROCEDURA INTERBANCARIA	19	21	3 x
MODALITÀ REGOLAMENTO	22	22	1 x
CODICE ADERENTE	23	27	5 n
CODICE ADERENTE STANZA	28	32	5 n
NUMERO OPERAZIONI A DEBITO	33	44	12 n
NUMERO OPERAZIONI A CREDITO	45	56	12 n
IMPORTO OPERAZIONI A DEBITO	57	71	15 n
IMPORTO OPERAZIONI A CREDITO	72	86	15 n
CICLO DI COMPENSAZIONE	87	87	1 b
FILLER	88	134	47

TIPO RECORD

Assume il valore fisso "SD2".

ENTE SEGNALANTE

E' il codice identificativo del gestore del sistema di *clearing* segnalante.

DATA DI REGOLAMENTO

E' nel formato AAAA-MM-GG.

CODICE PROCEDURA INTERBANCARIA

E' valorizzato con il codice elementare disaggregato, desunto dalle procedure di scambio.

MODALITÀ REGOLAMENTO

Assume il seguente *range* di valori: 1 = regolato in BI-COMP; 2 = regolato fuori BI-COMP tramite la modalità "a"; 3 = regolato fuori BI-COMP tramite la modalità "b", ecc. Il dominio del campo, cioè l'insieme dei valori che esso può assumere, sarà definito dagli enti segnalanti stessi.

CICLO DI COMPENSAZIONE

E' il ciclo di regolamento in cui vengono regolati gli importi segnalati, assume i seguenti valori:

- "0" ciclo notturno di compensazione
- "1" primo ciclo diurno di compensazione
- "2" secondo ciclo diurno di compensazione

- “3” terzo ciclo diurno di compensazione
- “4” quarto ciclo diurno di compensazione
- “5” quinto ciclo diurno di compensazione

I restanti campi non necessitano di chiarimenti.

Record di Coda - Tipo Record SC2

Contiene i dati riepilogativi del file trasmesso dal sistema di *clearing*:

CAMPO	POSIZIONE		LUNG./FORMATO
	da	a	
TIPO RECORD	1	3	3 b
MITTENTE	4	8	5 n
RICEVENTE	9	13	5 n
DATA CREAZIONE FILE	14	21	8 n
NUMERO RECORD DEL FILE	22	29	8 n
IDENTIFICATIVO FILE	30	49	20 x
FILLER	50	134	85

TIPO RECORD

Assume il valore fisso "SC2".

MITTENTE

Deve essere lo stesso del record di testa.

RICEVENTE

Deve essere lo stesso del record di testa.

DATA CREAZIONE FILE

Deve essere la stessa del record di testa.

NUMERO RECORD DEL FILE

Contiene il numero complessivo di record del file, compresi i record di testa e di coda. In assenza di segnalazioni da trasmettere il valore del campo è "2", in quanto saranno presenti solamente i record di testa e coda.

IDENTIFICATIVO FILE

Deve essere lo stesso del record di testa.

2. Dati giornalieri distinti per regolante e controparte regolante

Il flusso ha ID-AB di FT STA03, lunghezza record pari a 134 e la seguente struttura:

Record di Testa - Tipo Record ST3

Contiene i dati identificativi del file trasmesso dal sistema di *clearing*:

CAMPO	POSIZIONE		LUNG./FORMATO
	da	a	
TIPO RECORD	1	3	3 b
MITTENTE	4	8	5 n
RICEVENTE	9	13	5 n
DATA CREAZIONE FILE	14	21	8 n
IDENTIFICATIVO FILE	22	41	20 x
FILLER	42	134	93

TIPO RECORD

Assume il valore "ST3".

MITTENTE

Codice identificativo del gestore del sistema di *clearing* che invia il file.

RICEVENTE

Banca d'Italia (01000).

DATA CREAZIONE FILE

E' nel formato GGMMAAAA.

IDENTIFICATIVO FILE

Contiene l'identificativo del file.

Record di Dettaglio - Tipo Record SD3

Contiene i dati di dettaglio del file trasmesso dal sistema di *clearing*:

CAMPO	POSIZIONE		LUNG./FORMATO
	da	a	
TIPO RECORD	1	3	3 b
ENTE SEGNALANTE	4	8	5 n
DATA DI REGOLAMENTO	9	18	10 x
CODICE ADERENTE STANZA	19	23	5 n
CODICE ADERENTE CONTROPARTE STANZA	24	28	5 n
NUMERO OPERAZIONI A DEBITO	29	40	12 n
NUMERO OPERAZIONI A CREDITO	41	52	12 n
IMPORTO OPERAZIONI A DEBITO	53	67	15 n
IMPORTO OPERAZIONI A CREDITO	68	82	15 n
CICLO DI COMPENSAZIONE	83	83	1 b
FILLER	83	134	52

TIPO RECORD

Assume il valore fisso "SD3".

ENTE SEGNALANTE

E' il codice identificativo del gestore del sistema di *clearing* segnalante.

DATA DI REGOLAMENTO

E' nel formato AAAA-MM-GG.

CICLO DI COMPENSAZIONE

E' il ciclo di regolamento in cui vengono regolati gli importi segnalati, assume i seguenti valori:

- "0" ciclo notturno di compensazione
- "1" primo ciclo diurno di compensazione
- "2" secondo ciclo diurno di compensazione
- "3" terzo ciclo diurno di compensazione
- "4" quarto ciclo diurno di compensazione
- "5" quinto ciclo diurno di compensazione

I restanti campi non necessitano di chiarimenti.

Record di Coda - Tipo Record SC3

Contiene i dati riepilogativi del file trasmesso dal sistema di *clearing*:

CAMPO	POSIZIONE		LUNG./FORMATO
	da	a	
TIPO RECORD	1	3	3 b
MITTENTE	4	8	5 n
RICEVENTE	9	13	5 n
DATA CREAZIONE FILE	14	21	8 n
NUMERO RECORD DEL FILE	22	29	8 n
IDENTIFICATIVO FILE	30	49	20 x
FILLER	50	134	85

TIPO RECORD

Assume il valore fisso "SC3".

MITTENTE

Deve essere lo stesso del record di testa.

RICEVENTE

Deve essere lo stesso del record di testa.

DATA CREAZIONE FILE

Deve essere la stessa del record di testa.

NUMERO RECORD DEL FILE

Contiene il numero complessivo di record del file, compresi i record di testa e di coda. In assenza di segnalazioni da trasmettere il valore del campo è "2", in quanto saranno presenti solamente i record di testa e coda.

IDENTIFICATIVO FILE

Deve essere lo stesso del record di testa.

3. Dati mensili distinti per regolante, controparte regolante e procedura interbancaria

Il flusso ha ID-AB di FT STA04, lunghezza record pari a 134 e la seguente struttura:

Record di Testa - Tipo Record ST4

Contiene i dati identificativi del file trasmesso dal sistema di *clearing*:

CAMPO	POSIZIONE		LUNG./FORMATO
	da	a	
TIPO RECORD	1	3	3 b
MITTENTE	4	8	5 n
RICEVENTE	9	13	5 n
DATA CREAZIONE FILE	14	21	8 n
IDENTIFICATIVO FILE	22	41	20 x
FILLER	42	134	93

TIPO RECORD

Assume il valore "ST4".

MITTENTE

Codice identificativo del gestore del sistema di *clearing* che invia il file.

RICEVENTE

Banca d'Italia (01000).

DATA CREAZIONE FILE

E' nel formato GGMMAAAA.

IDENTIFICATIVO FILE

Contiene l'identificativo del file.

Record di Dettaglio - Tipo Record SD4

Contiene i dati di dettaglio del file trasmesso dal sistema di *clearing*:

CAMPO	POSIZIONE		LUNG./FORMATO
	da	a	
TIPO RECORD	1	3	3 b

ENTE SEGNALANTE	4	-	8	5 n
DATA DI REGOLAMENTO	9	-	18	10 x
CODICE PROCEDURA INTERBANCARIA	19	-	21	3 x
CODICE ADERENTE STANZA	22	-	26	5 n
CODICE ADERENTE CONTROPARTE STANZA	27	-	31	5 n
NUMERO OPERAZIONI A DEBITO	32	-	43	12 n
NUMERO OPERAZIONI A CREDITO	44	-	55	12 n
IMPORTO OPERAZIONI A DEBITO	56	-	70	15 n
IMPORTO OPERAZIONI A CREDITO	71	-	85	15 n
FILLER	86	-	134	49

TIPO RECORD

Assume il valore fisso "SD4".

ENTE SEGNALANTE

E' il codice identificativo del gestore del sistema di *clearing* segnalante.

DATA DI REGOLAMENTO

E' nel formato AAAA-MM-GG; essendo il flusso mensile, assume come valore il primo giorno del mese solare di riferimento anche se non lavorativo in TARGET2 (es: 2006-01-01, 2006-02-01, ecc.).

CODICE PROCEDURA ELETTRONICA

E' valorizzato con il codice elementare disaggregato, desunto dalle procedure di scambio.

I restanti campi non necessitano di chiarimenti.

Record di Coda - Tipo Record SC4

Contiene i dati riepilogativi del file trasmesso dal sistema di *clearing*:

CAMPO	POSIZIONE		LUNG./FORMATO
	da	a	
TIPO RECORD	1	- 3	3 b
MITTENTE	4	- 8	5 n
RICEVENTE	9	- 13	5 n
DATA CREAZIONE FILE	14	- 21	8 n
NUMERO RECORD DEL FILE	22	- 29	8 n
IDENTIFICATIVO FILE	30	- 49	20 x
FILLER	50	- 134	85

TIPO RECORD

Assume il valore fisso "SC4".

MITTENTE

Deve essere lo stesso del record di testa.

RICEVENTE

Deve essere lo stesso del record di testa.

DATA CREAZIONE FILE

Deve essere la stessa del record di testa.

NUMERO RECORD DEL FILE

Contiene il numero complessivo di record del file, compresi i record di testa e di coda. In assenza di segnalazioni da trasmettere il valore del campo è "2", in quanto saranno presenti solamente i record di testa e coda.

IDENTIFICATIVO FILE

Deve essere lo stesso del record di testa.

4. Modalità di invio dei dati

I gestori dei sistemi di *clearing* inviano alla Banca d'Italia i dati giornalieri contenuti nei flussi STA02 e STA03 entro il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, i dati mensili contenuti nel flusso STA04 entro il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento.

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

**SCHEMA PER IL SOTTOSISTEMA DETTAGLIO:
PROCEDURE INTERBANCARIE**

SCHEDA PER IL SOTTOSISTEMA DETTAGLIO: PROCEDURE INTERBANCARIE

SISTEMA DI *CLEARING*:
(denominazione)

PROCEDURE INTERBANCARIE	DATA DI DECORRENZA ⁹⁹	DATA DI CESSAZIONE ¹⁰⁰
<input type="checkbox"/> BANCOMAT (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
<input type="checkbox"/> CHECK TRUNCATION (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
<input type="checkbox"/> ESITO ELETTRONICO ASSEGNI (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
<input type="checkbox"/> INCASSI COMMERCIALI INTERBANCARI (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
<input type="checkbox"/> SCT (SEPA Credit Transfer) (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
<input type="checkbox"/> SDD CORE (SEPA Core Direct Debit) (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
<input type="checkbox"/> SDD B2B (SEPA B2B Direct Debit) (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

⁹⁹ Indicare la data a partire dalla quale il gestore di sistema di *clearing* intende svolgere l'attività di invio al sottosistema Dettaglio di BI-COMP delle informazioni di pagamento scambiate nella singola procedura interbancaria; qualora non siano intervenute variazioni ovvero nel caso in cui il gestore di sistema di *clearing* segnali di non voler più svolgere l'attività per la singola procedura interbancaria, questa colonna non deve essere compilata.

¹⁰⁰ Indicare l'ultimo giorno in cui il gestore di sistema di *clearing* intende svolgere l'attività di invio al sottosistema Dettaglio di BI-COMP delle informazioni di pagamento scambiate nella singola procedura interbancaria; qualora non siano intervenute variazioni ovvero in caso di avvio dell'attività per la singola procedura interbancaria, questa colonna non deve essere compilata.

**SCHEDA PER IL SERVIZIO DI INTEROPERABILITÀ:
STRUMENTI DI PAGAMENTO SEPA**

SCHEDA PER IL SERVIZIO DI INTEROPERABILITÀ: STRUMENTI DI PAGAMENTO SEPA

SISTEMA DI CLEARING:
(denominazione)

STRUMENTI ¹⁰¹	COLLOQUIO CON BI-COMP ¹⁰²	DATA DI DECORRENZA ¹⁰³	DATA DI CESSAZIONE ¹⁰⁴
<input type="checkbox"/> SEPA CREDIT TRANSFER	<input type="checkbox"/> DIRETTO <input type="checkbox"/> VIA SISTEMA INTERPOSTO (denominazione) (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
<input type="checkbox"/> SEPA CORE DIRECT DEBIT	<input type="checkbox"/> DIRETTO <input type="checkbox"/> VIA SISTEMA INTERPOSTO (denominazione) (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
<input type="checkbox"/> SEPA B2B DIRECT DEBIT	<input type="checkbox"/> DIRETTO <input type="checkbox"/> VIA SISTEMA INTERPOSTO (denominazione) (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

¹⁰¹ Barrare la casella per il singolo strumento solo nel caso in cui sia stata barrata la casella della corrispondente procedura interbancaria nella "Scheda per il sottosistema Dettaglio: procedure interbancarie" presentata alla Banca d'Italia.

¹⁰² Barrare una o entrambe le caselle a seconda che il colloquio con BI-COMP avvenga direttamente e/o con l'interposizione di un altro sistema di clearing; in quest'ultimo caso indicare la denominazione del sistema interposto.

¹⁰³ Indicare la data a partire dalla quale il gestore di sistema di clearing intende svolgere con la Banca d'Italia il servizio di interoperabilità per il singolo strumento SEPA; qualora non siano intervenute variazioni ovvero nel caso in cui il gestore di sistema di clearing segnali di non voler più svolgere, con la Banca d'Italia, il servizio di interoperabilità per il singolo strumento SEPA, questa colonna non deve essere compilata.

¹⁰⁴ Indicare l'ultimo giorno in cui il gestore di sistema di clearing intende svolgere con la Banca d'Italia, il servizio di interoperabilità per il singolo strumento SEPA; qualora non siano intervenute variazioni ovvero nel caso in cui il gestore di sistema di clearing segnali l'intenzione di iniziare a svolgere, con la Banca d'Italia, il servizio di interoperabilità per il singolo strumento SEPA, questa colonna non deve essere compilata.

**Lettera-contratto
per lo svolgimento del servizio di tramitazione in STEP2**

Spett.le
BANCA D'ITALIA
Filiale di
.....

Oggetto: attività di invio delle informazioni di pagamento relative al servizio di
tramitazione offerto dalla Banca d'Italia nel sistema STEP2 di *EBA-Clearing*.

Il/La..... (di seguito il richiedente),
con sede legale/residente in.....,
(Stato) (Città)

.....
(indirizzo)

legalmente rappresentat... da.....,
chiede

di svolgere l'attività di invio delle informazioni relative a pagamenti per i quali la Banca
d'Italia offre il servizio di tramitazione in STEP2.

A tal fine il richiedente:

- a) dichiara di aver preso visione delle "Norme" e del disciplinare sui livelli di servizio allegati, che regolano l'attività indicata in oggetto, e di accettarli integralmente;
- b) dichiara di aver preso visione della guida "Sistema di compensazione BI-COMP. Guida per gli operatori" – disponibile sul sito web della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it) – i cui contenuti costituiscono parte integrante delle "Norme" allegate, e di accettarla in ogni sua parte;
- c) dichiara di voler svolgere l'attività in oggetto con riferimento agli strumenti di pagamento SEPA indicati nell'allegata "Scheda per il servizio di tramitazione in STEP2: Strumenti di Pagamento SEPA", che si impegna a tenere costantemente aggiornata;

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

Con riferimento agli impegni complessivamente assunti con il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il *Technical facilitator* dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni e le condizioni di cui agli artt. 8 (Orari), 11 (Responsabilità), 12 (Cause di forza maggiore), 14 (Modifiche del contratto), 15 (Recesso), 16 (Risoluzione) e 17 (Legge applicabile e foro competente) delle “Norme” allegate.

.....
(firma del legale rappresentante)

**NORME PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI INVIO DI INFORMAZIONI
DI PAGAMENTO RELATIVE AL SERVIZIO DI TRAMITAZIONE OFFERTO
DALLA BANCA D'ITALIA NEL SISTEMA STEP2 DI *EBA-CLEARING*.**

**NORME PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI INVIO DI
INFORMAZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE AL SERVIZIO DI
TRAMITAZIONE OFFERTO DALLA BANCA D'ITALIA NEL SISTEMA STEP2
DI EBA-CLEARING.**

Premesso che:

- a) la Banca d'Italia gestisce il sistema di compensazione BI-COMP che:
 - è articolato nei sottosistemi "Recapiti locale" - per gli assegni e gli altri titoli di pagamento cartacei - e "Dettaglio" - per i pagamenti trattati in procedure elettroniche interbancarie che confluiscono nel sistema BI-COMP (di seguito "procedure interbancarie") - nonché nella procedura "Compensazione Nazionale", in cui sono immessi i saldi dei predetti sottosistemi;
 - tratta pagamenti disposti sia con strumenti domestici che con strumenti *SEPA Credit Transfer* e *Direct Debit* (Core e B2B);
- b) per ampliare la raggiungibilità in ambito SEPA:
 - la Banca d'Italia offre il servizio di tramitazione in STEP2, volto a consentire ai suoi fruitori di effettuare pagamenti SEPA con i soggetti raggiungibili nel sistema di pagamento al dettaglio STEP2 gestito da *EBA-Clearing*;
 - a tale scopo, i fruitori suddetti devono avvalersi di un soggetto che, avendo perfezionato l'apposito rapporto contrattuale con la Banca d'Italia, assicuri lo scambio delle relative informazioni con STEP2;
- c) i pagamenti oggetto del servizio di tramitazione non concorrono alla determinazione dei saldi multilaterali di BI-COMP;

si prevede quanto segue:

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente contratto:

- per “conto PM” si intende un conto detenuto in TARGET2 nel Payments Module presso una banca centrale dell'Eurosistema o una banca centrale nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea che non ha adottato l'euro connessa a TARGET2 in virtù di uno specifico accordo;
- per “EBA-Clearing” si intende la società *ABE CLEARING S.A.S. à capital variable*, con sede legale in 40, rue de Courcelles, F-75008 Paris - France, proprietaria del sistema di pagamento al dettaglio STEP2;
- per “Guida per gli operatori” si intende il documento “Sistema di compensazione BI-COMP. Guida per gli operatori” disponibile sul sito web della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it);
- per “Guida tecnica” si intende la “Guida tecnica per i gestori dei sistemi di *clearing* e i *Technical facilitator*” allegata alla Guida per gli operatori;
- per “informazioni di pagamento” si intendono le istruzioni di pagamento, ossia i messaggi e gli ordini diretti a trasferire fondi o, comunque, ad estinguere obbligazioni tramite compensazione, nonché gli altri messaggi contenenti informazioni relative a istruzioni di pagamento;
- per “pagamenti SEPA” si intendono pagamenti effettuati con gli strumenti SEPA;
- per “PM” (Payments Module) si intende un modulo della piattaforma unica condivisa (SSP) di TARGET2 nel quale i pagamenti dei partecipanti a tale sistema sono regolati su specifici conti;
- per “procedure interbancarie” si intendono le procedure elettroniche interbancarie per lo scambio di informazioni di pagamento relative a pagamenti denominati in euro che confluiscono nel sottosistema Dettaglio di BI-COMP;

- per “regolanti” si intendono i tramitanti ovvero le capogruppo di gruppi bancari che regolino i pagamenti relativi al servizio di tramitazione, di pertinenza propria e/o di banche del gruppo tramitate;
- per “SEPA” (*Single Euro Payments Area*) si intende l’area unica dei pagamenti in euro;
- per “servizio *Transferability*” si intende il servizio opzionale offerto da *EBA-Clearing* in STEP2 per consentire l’utilizzo dell’*Additional Optional Service “Routing del SEPA Credit Transfer”*;
- per “strumenti SEPA” si intendono il *SEPA Credit Transfer*, il *SEPA Core Direct Debit* e il *SEPA B2B Direct Debit* (di seguito SCT, SDD Core e SDD B2B), come disciplinati nei corrispondenti *Scheme Rulebooks* e relativa documentazione integrativa dell’EPC;
- per “TARGET2” si intende il sistema di regolamento lordo in tempo reale istituito e operante sulla base della SSP, giuridicamente strutturato come l’insieme dei sistemi componenti di TARGET2 delle banche centrali dell’Eurosistema e delle banche centrali nazionali degli Stati membri dell’Unione europea che non hanno adottato l’euro connesse a TARGET2 in virtù di specifici accordi;
- per “tramitanti” si intendono i fruitori del servizio di tramitazione in STEP2.

TITOLO I

Tramitazione in STEP2

Art. 2 – Condizioni del servizio

1. La Banca d’Italia offre il servizio di tramitazione in STEP2 per i pagamenti SEPA.
2. Il servizio è offerto:
 - ai partecipanti al sottosistema Dettaglio che in tale ambito si avvalgono della procedura interbancaria relativa allo strumento SEPA oggetto del servizio di tramitazione;

- alle banche che non aderiscono al sottosistema Dettaglio per regolare pagamenti effettuati con lo strumento SEPA oggetto del servizio di tramitazione, purché aderiscano al corrispondente schema dell'EPC e appartengano a gruppi la cui capogruppo i) abbia i requisiti di cui all'alinea precedente e ii) abbia autorizzato la Banca d'Italia a regolare sul proprio conto PM e sui relativi sottoconti dedicati al servizio di tramitazione le somme di pertinenza delle banche del gruppo, relative a tale servizio.

Il servizio consente di eseguire pagamenti SEPA con controparti che non utilizzano la procedura interbancaria relativa allo strumento SEPA oggetto del servizio, ma si avvalgono del corrispondente servizio di STEP2.

3. Ai fini di cui al comma precedente i tramitati devono avvalersi di soggetti (di seguito *Technical facilitator*) che, avendo sottoscritto la relativa lettera-contratto, si siano impegnati a svolgere l'attività di invio delle informazioni relative a pagamenti SEPA per i quali la Banca d'Italia offre il servizio di tramitazione in STEP2.

4. Il *Technical facilitator* si impegna a:

- trasmettere alla Banca d'Italia disposizioni di pagamento relative esclusivamente ai soggetti ai quali la Banca d'Italia abbia deciso di offrire la tramitazione in STEP2;
- assicurare lo scambio delle relative informazioni di pagamento di tali soggetti con STEP2; resta nella discrezionalità del *Technical facilitator* la scelta della rete, tra quelle ammesse da *EBA-Clearing*, da utilizzare per lo scambio suddetto.

5. Il *Technical facilitator* si obbliga a rendere noto ai tramitati che hanno comunicato di volersi avvalere dello stesso, quali soggetti non raggiungibili nel sottosistema Dettaglio per i pagamenti SEPA oggetto del servizio di tramitazione siano raggiungibili in STEP2.

Art. 3 - Pagamenti a debito dei tramitati

1. Il regolamento dei pagamenti a debito dei tramitati avviene per il tramite della Banca d'Italia prima del regolamento di STEP2 in TARGET2, agli orari resi noti nella Guida per gli operatori. Il regolamento dei pagamenti suddetti è subordinato alla sussistenza di

adeguata disponibilità di fondi i) riservati dai regolanti sugli appositi sottoconti, dedicati al servizio di tramitazione, dei propri conti PM, ii) trasferiti dai regolanti sul conto PM della Banca d'Italia indicato nella Guida per gli operatori ovvero iii) in essere sui conti PM dei regolanti.

2. La Banca d'Italia comunica al *Technical facilitator* l'importo limite entro il quale è possibile regolare operazioni a valere sui sottoconti di ciascun regolante/sul conto PM della Banca d'Italia. Nel caso di insufficienza di fondi riservati sui sottoconti/trasferiti sul conto PM della Banca d'Italia, il *Technical facilitator* si impegna a non trasmettere a STEP2 ovvero a rigettare in esso i pagamenti a debito del tramitato eccedenti la disponibilità riservata/trasferita, dandone comunicazione allo stesso. Lo scarto di pagamenti deve essere effettuato con le modalità indicate nella Guida per gli operatori.

3. Il *Technical facilitator* comunica alla Banca d'Italia le disposizioni di pagamento a debito dei tramitati. Per le operazioni da regolare a valere sui sottoconti dei regolanti/sul conto PM della Banca d'Italia, il *Technical facilitator* comunica a quest'ultima le sole disposizioni di pagamento a debito dei tramitati che abbiano superato il controllo di cui al comma precedente.

4. La Banca d'Italia dà al *Technical facilitator* conferma della ricezione di tali disposizioni di pagamento.

5. Sulla base delle disposizioni di pagamento comunicate dal *Technical facilitator*, la Banca d'Italia addebita i sottoconti/conti PM di cui al comma 1.

Art. 4 - Pagamenti a credito dei tramitati

1. Dopo il regolamento di STEP2 in TARGET2, il *Technical facilitator* comunica alla Banca d'Italia le disposizioni di pagamento a credito dei tramitati.

2. La Banca d'Italia dà al *Technical facilitator* conferma della ricezione di tali disposizioni di pagamento.

3. La Banca d'Italia, effettuata la riconciliazione tra le somme regolate da STEP2 in TARGET2 e le disposizioni di pagamento trasmesse dal *Technical facilitator*, provvede ad accreditare in TARGET2 i conti PM dei regolanti.

Art. 5 - Scambio dei flussi

1. Lo scambio dei flussi tra la Banca d'Italia e il *Technical facilitator* avviene nei tempi e con le modalità indicati nella Guida tecnica.

TITOLO II

Disposizioni generali

Art. 6 – Obblighi del *Technical facilitator*

1. Il *Technical facilitator* si impegna a trasmettere flussi informativi conformi alle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia nella Guida tecnica, nel rispetto degli orari ivi definiti.

2. Il *Technical facilitator* si impegna a utilizzare gli standard tecnico-operativi e ad osservare le modalità di colloquio indicate nella Guida tecnica.

3. Il *Technical facilitator* è tenuto a corrispondere alla Banca d'Italia, con le modalità e le tempistiche stabilite nella Guida per gli operatori, le tariffe ad essa fatturate:

- da *EBA-Clearing*, funzionali all'offerta del servizio di tramitazione ai tramitati che si avvalgono di tale *Technical facilitator* e connesse all'utilizzo da parte di questi ultimi del servizio "*Transferability*" di STEP2;
- connesse all'utilizzo della rete scelta dal *Technical Facilitator* per scambiare le informazioni di pagamento dei tramitati con STEP2.

Il *Technical facilitator* è tenuto a recuperare tali costi dai tramitati suddetti, con criteri e modalità individuati in autonomia.

Art. 7 - Obblighi delle parti

1. Le parti si impegnano ad operare con correttezza e diligenza, in modo da assicurare efficienza e continuità al servizio. A tal fine, ciascuna parte:

- a) effettua attività di monitoraggio sulle infrastrutture tecniche e di rete nonché sui sistemi informatici da essa utilizzati per svolgere le attività disciplinate dal presente contratto;

- b) adotta appropriate misure di *recovery* e soluzioni di *contingency* al verificarsi di malfunzionamenti, in conformità con quanto previsto dall'allegato "Disciplinare sui livelli di servizio";
- c) fornisce all'altra parte assistenza e supporto operativo, assicurando con le modalità indicate nel Disciplinare suddetto la disponibilità di un "*service-desk*" e di un servizio di reperibilità.

Art. 8 - Orari

1. Le informazioni di pagamento devono essere inviate e pervenire alla Banca d'Italia entro gli orari previsti nella Guida tecnica.
2. Ai fini dell'acquisizione delle informazioni di pagamento fa fede esclusivamente l'orario risultante dall'applicazione informatica della Banca d'Italia deputata a tale funzione.

Art.9 - Dati statistici

1. Il *Technical facilitator* si impegna a trasmettere alla Banca d'Italia, a titolo gratuito, i dati statistici che la medesima richieda ai fini di controllo e analisi. Le modalità di rilevazione e trasmissione dei dati suddetti sono indicate dalla Banca d'Italia.
2. Il *Technical facilitator* si impegna a conservare presso i propri archivi i dati statistici trasmessi alla Banca d'Italia relativi agli ultimi sei mesi solari, per essere in grado di effettuarne, su richiesta della Banca, un nuovo invio in caso di errori o malfunzionamenti nell'elaborazione, nella trasmissione o nella ricezione dei medesimi.

Art. 10 - Riservatezza

1. Il *Technical facilitator* e la Banca d'Italia si impegnano a garantire la massima integrità e riservatezza delle informazioni ricevute e/o trattate. L'eventuale comunicazione a terzi e/o

diffusione di queste ultime é consentita esclusivamente previa autorizzazione dei soggetti ai quali le informazioni trattate si riferiscono.

Art. 11 - Responsabilità

1. Il *Technical facilitator* garantisce la completezza e la correttezza delle informazioni di pagamento contenute nei flussi di propria provenienza e assume ogni eventuale responsabilità nei confronti della Banca d'Italia e dei terzi connessa all'esattezza delle suddette informazioni.

2. In particolare il *Technical facilitator* è responsabile in via esclusiva, e la Banca d'Italia declina ogni responsabilità, per i danni che tramitati o terzi abbiano subito in caso di invio, da parte del *Technical facilitator*, di flussi informativi non conformi alle disposizioni di pagamento immesse dai soggetti ordinanti il pagamento.

3. Il *Technical facilitator* è altresì responsabile in via esclusiva qualora trasmetta a STEP2 ovvero non rigetti informazioni di pagamento a debito di tramitati, in violazione di quanto disposto in materia dall'art. 3, commi 2 e 3.

4. Il *Technical facilitator* è sempre e comunque responsabile nei confronti della Banca d'Italia dei danni che questa abbia subito per effetto di pretese risarcitorie avanzate da terzi in relazione ad attività svolte dal *Technical facilitator*.

Art. 12 - Cause di forza maggiore

1. Il *Technical facilitator* si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca d'Italia l'impossibilità di adempiere agli obblighi previsti dal presente contratto per l'insorgere di una causa di forza maggiore ovvero a causa di disfunzioni tecniche, nonché a informare la Banca d'Italia di ogni eventuale malfunzionamento in grado di incidere sul regolare svolgimento del servizio.

2. Alla ricorrenza di tali circostanze il *Technical facilitator* si impegna ad adottare tutte le misure possibili per limitare gli inconvenienti derivanti al servizio.

Art. 13 - Durata

1. La durata del presente contratto è di tre anni decorrenti dalla data fissata per l'inizio dell'attività in oggetto. Tale data è comunicata dalla Banca d'Italia al *Technical facilitator* nella lettera di accettazione della domanda di svolgimento della attività suddetta.
2. Il presente contratto si intende automaticamente rinnovato alla scadenza per la durata di un anno salva la facoltà per ciascuna delle parti di esercitare il diritto di recesso, con un preavviso non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza, mediante comunicazione indirizzata all'altra parte effettuata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o lettera raccomandata A.R.

Art. 14 - Modifiche del contratto

1. La Banca d'Italia si riserva la facoltà di modificare il presente contratto, impegnandosi a darne preventiva comunicazione ai *Technical facilitator* per mezzo di PEC o lettera raccomandata A.R.
2. Nel caso in cui la Banca d'Italia si avvalga della suddetta facoltà ai *Technical facilitator* è riconosciuto il diritto di recedere dal presente contratto entro il termine di venti giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche apportate. Il testo contrattuale, come modificato dalla Banca d'Italia, si intenderà pienamente vincolante in ogni sua parte per entrambi i contraenti qualora il *Technical facilitator* non abbia manifestato la volontà di recedere dal presente contratto nel termine suddetto.

Art. 15 - Recesso

1. La Banca d'Italia può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso qualora il *Technical facilitator* sia sottoposto a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altra procedura concorsuale.

Art. 16 - Risoluzione

1. Il contratto si risolve di diritto, salvo il risarcimento del danno, qualora il *Technical facilitator* disattenda le disposizioni contenute negli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 ovvero comprometta in altro modo il regolare svolgimento del servizio.

Art. 17 - Legge applicabile e foro competente

1. La legge applicabile al rapporto di cui al presente contratto è quella italiana.
2. Per la risoluzione di eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o applicazione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

TECHNICAL FACILITATOR
DISCIPLINARE SUI LIVELLI DI SERVIZIO

1. DEFINIZIONE DEL SERVIZIO OFFERTO

1. Per attività di trasmissione alla Banca d'Italia (di seguito “Banca”) delle informazioni di pagamento relative al servizio di tramitazione in STEP2 offerto dalla Banca si intende l’invio da parte del *Technical facilitator* delle informazioni di pagamento concernenti pagamenti SEPA da regolare secondo le modalità di cui alle “Norme per lo svolgimento dell’attività di invio di informazioni di pagamento relative al servizio di tramitazione in STEP2 offerto dalla Banca d’Italia”; dette disposizioni sono inviate nel formato allo scopo previsto nella guida “Sistema di compensazione BI-COMP. Guida per gli operatori”, disponibile sul sito web della Banca (www.bancaditalia.it).

2. GIORNATE E ORARI DI OPERATIVITÀ

1. La trasmissione da parte del *Technical facilitator* alla Banca delle informazioni di pagamento di cui al paragrafo 1 deve essere effettuata nei tempi previsti nella Guida di cui al paragrafo 1 medesimo.

2. Le informazioni di pagamento riferite alle operazioni di cui all’art. 3 delle Norme richiamate (Pagamenti a debito dei tramitati) devono essere inviate alla Banca d’Italia non oltre gli orari indicati nella Guida di cui al paragrafo 1 per i corrispondenti cicli di tramitazione relativi ai flussi in uscita.

3. Le informazioni di pagamento riferite alle operazioni di cui all’art. 4 delle Norme richiamate (Pagamenti a credito dei tramitati) devono essere inviate alla Banca d’Italia non oltre gli orari indicati nella Guida di cui al paragrafo 1 per i corrispondenti cicli di tramitazione relativi ai flussi in entrata.

3. MISURAZIONE DEI LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il *Technical facilitator* si impegna a rispettare un livello di puntualità non inferiore al 98%. Tale livello è calcolato su base annuale, come rapporto percentuale tra il numero di invii effettuati nel rispetto degli orari indicati nella Guida di cui al paragrafo 1 per i cicli di tramitazione relativi ai flussi in uscita/entrata e il numero totale di invii.
2. Il *Technical facilitator* si impegna a fornire alla Banca, con periodicità mensile, un rapporto relativo alla misurazione del livello di puntualità relativo ai 12 mesi precedenti.
3. Qualora il livello di puntualità di cui al punto 1 risulti inferiore al 98%, il *Technical facilitator* si impegna a trasmettere alla Banca un rapporto esplicativo delle cause che hanno determinato il mancato rispetto del valore soglia nonché a promuovere tutte le azioni necessarie per rispettare tale livello.
4. La Banca d'Italia si riserva la possibilità di chiedere al *Technical facilitator* ulteriori informazioni e dati relativi ai livelli di puntualità comunicati.

4. MISURE DI RECOVERY

1. Il *Technical facilitator* si impegna ad adottare misure tecnico-organizzative finalizzate ad assicurare un adeguato livello di continuità di servizio. In tali previsioni dovranno essere incluse misure di *recovery* delle infrastrutture tecnologiche operanti presso il *Technical facilitator*.
2. Nel caso in cui il *Technical facilitator* si trovi nella necessità di attivare procedure di *recovery*¹⁰⁵, il *Technical facilitator* deve darne immediata comunicazione telefonica e/o per posta elettronica alla Banca d'Italia ai numeri e agli indirizzi indicati nella "Lista dei contatti" allegata al contratto, precisando i tempi stimati per il ripristino del servizio.

¹⁰⁵ Questa condizione può essere riferita a malfunzionamenti del software applicativo. Si presuppone, infatti, che:

- la continuità operativa delle componenti infrastrutturali del *Technical facilitator* sia pienamente assicurata dalle misure di *recovery*;
- la disponibilità della rete RNI sia sufficientemente garantita dalle caratteristiche di ridondanza della sua magliatura e dalle misure tecnico-organizzative di presidio adottate dal gestore.

5. SOLUZIONI DI *CONTINGENCY*

1. In caso di indisponibilità dei sistemi elaborativi del *Technical facilitator* non risolvibile con le soluzioni di *recovery* entro gli orari di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3, il *Technical facilitator* deve:

- a) darne immediata comunicazione telefonica e/o per posta elettronica alla Banca d'Italia ai numeri e agli indirizzi indicati nella "Lista dei contatti" allegata al contratto;
- b) adottare adeguate misure di *contingency*.

Al fine di assicurare la trasmissione, anche parziale, delle informazioni di pagamento, il *Technical facilitator* può ricorrere alle seguenti soluzioni:

- a) trasmissione delle informazioni di pagamento in "scadenziere": prevede l'invio alla Banca delle sole informazioni di pagamento già predisposte dal *Technical facilitator* oppure l'utilizzo da parte della Banca delle sole informazioni di pagamento già pervenute dal *Technical facilitator*.

Per i pagamenti a debito dei regolanti, qualora il *Technical facilitator* abbia trasmesso al/ricevuto dal sistema STEP2 ulteriori informazioni di pagamento rispetto a quelle in scadenza e non le abbia rigettate, il medesimo si impegna a comunicare quanto prima per posta elettronica alla Banca d'Italia agli indirizzi indicati nella "Lista dei contatti" allegata al contratto i codici identificativi dei relativi regolanti e i corrispondenti importi, ai fini del loro regolamento.

Per le stesse finalità, nel caso di pagamenti a credito dei regolanti, il *Technical facilitator* si impegna a comunicare quanto prima alla Banca d'Italia con le modalità sopra indicate i codici identificativi dei regolanti e gli importi relativi a tutte le informazioni di pagamento ricevute da/trasmesse a STEP2 e non rigettate, in aggiunta ai pagamenti in scadenza;

- b) trasmissione delle informazioni di pagamento per il tramite di un altro soggetto: in situazioni di *contingency*, un *Technical facilitator* può chiedere ad un altro soggetto - già abilitato alla trasmissione delle informazioni di pagamento di cui al paragrafo 1 - di avvalersi delle infrastrutture tecniche di quest'ultimo per l'invio delle informazioni di pagamento verso la Banca d'Italia;
- c) trasmissione delle informazioni di pagamento con modalità alternative a quelle ordinarie (p. es. per posta elettronica): la Banca d'Italia si riserva la facoltà di procedere o meno all'esecuzione di tali pagamenti e con le modalità che riterrà più opportune. Laddove la Banca d'Italia proceda all'esecuzione di tali pagamenti, il *Technical facilitator* deve prevenirne la ritrasmissione alla Banca d'Italia con le modalità previste nella Guida di cui al paragrafo 1.

6. ASSISTENZA E SUPPORTO OPERATIVO

Le parti forniscono assistenza e supporto operativo reciproci, assicurando:

- una funzione unificata di primo livello svolta tramite un *service-desk*, nonché un servizio di reperibilità;
- funzioni specialistiche di assistenza di secondo livello, tra cui prima diagnosi di malfunzionamenti, attivate dalla funzione di primo livello in caso di necessità.

In particolare, al ricorrere di un malfunzionamento:

- la parte interessata i) informa tempestivamente l'altra parte – mediante comunicazione telefonica e/o per posta elettronica ai numeri e agli indirizzi indicati nella “Lista dei contatti” allegata al contratto – della sopravvenuta impossibilità di adempiere puntualmente agli obblighi previsti da quest'ultimo e ii) adotta le più appropriate misure di intervento per rimuovere il malfunzionamento o comunque limitarne gli effetti;

- l'altra parte presta attività di assistenza e supporto per consentire alla parte interessata di individuare le cause all'origine del malfunzionamento e attivare le misure suddette, fornendo ogni collaborazione e informazione utili allo scopo.

I service-desk sono disponibili dalle 06:30 alle 19:30 in ciascuna giornata operativa di TARGET2 e possono essere contattati ai numeri telefonici e agli indirizzi di posta elettronica indicati nella "Lista dei contatti" allegata al contratto.

I servizi di reperibilità sono disponibili in ciascuna giornata operativa di TARGET2 negli orari non coperti dalla disponibilità dei *service-desk* di cui al punto precedente e possono essere attivati ai numeri telefonici e agli indirizzi di posta elettronica, anch'essi indicati nella "Lista dei contatti" allegata al contratto.

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

**SCHEMA PER IL SERVIZIO DI TRAMITAZIONE IN STEP2:
STRUMENTI DI PAGAMENTO SEPA**

**SCHEDA PER IL SERVIZIO DI TRAMITAZIONE IN STEP2:
STRUMENTI DI PAGAMENTO SEPA**

TECHNICAL FACILITATOR:
(denominazione)

STRUMENTI		DATA DI DECORRENZA ¹⁰⁶	DATA DI CESSAZIONE ¹⁰⁷
<input type="checkbox"/> <i>SEPA CREDIT TRANSFER</i>	Cicli diurni di regolamento di STEP2¹⁰⁸: <input checked="" type="checkbox"/> Ciclo 10 (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
	<input type="checkbox"/> Ciclo 11		
	<input type="checkbox"/> Ciclo 12		
	<input type="checkbox"/> Ciclo 20		
	<input type="checkbox"/> Ciclo 21		
<input type="checkbox"/> <i>SEPA CORE DIRECT DEBIT</i>	 (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)
<input type="checkbox"/> <i>SEPA B2B DIRECT DEBIT</i>	 (giorno - mese - anno) (giorno - mese - anno)

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

¹⁰⁶ Indicare la data a partire dalla quale il *Technical facilitator* intende svolgere per il singolo strumento SEPA l'attività di invio delle informazioni di pagamento relative al servizio di tramitazione in STEP2 offerto dalla Banca d'Italia; qualora non siano intervenute variazioni ovvero nel caso in cui il *Technical facilitator* segnali di non voler più svolgere tale attività per il singolo strumento SEPA, questa colonna non deve essere compilata.

¹⁰⁷ Indicare l'ultimo giorno in cui il *Technical facilitator* intende svolgere per il singolo strumento SEPA l'attività di invio delle informazioni di pagamento relative al servizio di tramitazione in STEP2 offerto dalla Banca d'Italia; qualora non siano intervenute variazioni ovvero nel caso in cui il *Technical facilitator* segnali l'intenzione di iniziare a svolgere tale attività per il singolo strumento SEPA, questa colonna non deve essere compilata.

¹⁰⁸ Barrare uno o più cicli diurni aggiuntivi al ciclo 10 per il regolamento dei pagamenti a debito dei tramitati.

Lista dei contatti

LISTA DEI CONTATTI¹⁰⁹

- Invio di informazioni di pagamento al sottosistema Dettaglio di BI-COMP ed eventuale servizio di interoperabilità**

Service-desk

	Numeri telefonici	Indirizzi di posta elettronica
BI-COMP	+39.06.4792.4884	retail.system@bancaditalia.it e per conoscenza: Titolare della Divisione Sistemi di pagamento al dettaglio marcovalerio.dellapenna@bancaditalia.it ; Sostituto Titolare della Divisione Sistemi di pagamento al dettaglio marco.piccinini@bancaditalia.it
Sistema di clearing (denominazione)

Servizio di reperibilità¹¹⁰

	Numeri telefonici	Indirizzi di posta elettronica
BI-COMP	+39.366.6822.515	retail.system@bancaditalia.it e per conoscenza: Titolare della Divisione Sistemi di pagamento al dettaglio marcovalerio.dellapenna@bancaditalia.it Sostituto Titolare della Divisione Sistemi di pagamento al dettaglio marco.piccinini@bancaditalia.it
Sistema di clearing (denominazione)

¹⁰⁹ Barrare le caselle interessate e compilare le tavole corrispondenti.

¹¹⁰ Funzionale al ciclo notturno di BI-COMP.

❑ Servizio di tramitazione in STEP2

Service-desk

	Numeri telefonici	Indirizzi di posta elettronica
Banca d'Italia	+39.06.4792.4884	retail.system@bancaditalia.it e per conoscenza: Titolare della Divisione Sistemi di pagamento al dettaglio marcovalerio.dellapenna@bancaditalia.it ; Sostituto Titolare della Divisione Sistemi di pagamento al dettaglio marco.piccinini@bancaditalia.it
<i>Technical facilitator</i> (denominazione)

Servizio di reperibilità

	Numeri telefonici	Indirizzi di posta elettronica
Banca d'Italia	+39.366.6822.515	retail.system@bancaditalia.it e per conoscenza: Titolare della Divisione Sistemi di pagamento al dettaglio marcovalerio.dellapenna@bancaditalia.it Sostituto Titolare della Divisione Sistemi di pagamento al dettaglio marco.piccinini@bancaditalia.it
<i>Technical facilitator</i> (denominazione)

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

**Tariffe fatturate da *EBA-Clearing* e tariffe di rete
Modulo per il *Technical Facilitator***

Spett.le
Banca d'Italia
Filiale di

.....
.....
.....
.....

Oggetto: Tariffe fatturate da *EBA-Clearing* e tariffe di rete.

Il/La.....
(di seguito *Technical facilitator*)

con sede legale in
(Stato) (Città)

.....
(indirizzo)
codice identificativo n., legalmente
rappresentat... da

- autorizza codesto Istituto ad addebitare sul proprio conto PM identificato dal BIC
....., in essere presso il sistema TARGET2-
....., le tariffe fatturate alla Banca d'Italia:
- da *EBA-Clearing*, funzionali all'offerta del servizio di tramitazione ai tramitati che si avvalgono del *Technical facilitator* stesso e connesse all'utilizzo da parte di questi ultimi del servizio "*Transferability*" di STEP2;
 - connesse all'utilizzo della rete scelta dal *Technical Facilitator* per scambiare le informazioni di pagamento dei tramitati con STEP2;

ovvero

- dichiara di aver conferito l'incarico di regolare dette tariffe a
.....,
con sede legale in
(Stato) (Città)

.....
(indirizzo)
codice identificativo n., titolare del conto PM identificato dal BIC
..... in essere presso il sistema TARGET2-
.....;

ovvero

- dichiara l'impossibilità di corrispondere le tariffe suddette mediante addebitamento del proprio conto PM in TARGET2 o del conto PM di terzi e si impegna a corrisponderle alla Banca d'Italia mediante *SEPA Credit Transfer*.

Ai fini suddetti il *Technical facilitator*:

1) dichiara di:

- aver perfezionato con codesto Istituto il rapporto contrattuale per lo svolgimento dell'attività di invio di informazioni di pagamento relative al servizio di tramitazione offerto dalla Banca d'Italia nel sistema STEP2 di *EBA-Clearing*;

ovvero

- aver chiesto a codesto Istituto di perfezionare il suddetto rapporto contrattuale;

2)

- dichiara di essere a conoscenza e di accettare che la Banca d'Italia addebiterà le tariffe suddette sul conto PM sopra indicato contestualmente alla ricezione delle relative fatture;

ovvero

- si impegna a corrispondere le tariffe suddette entro 5 giorni lavorativi secondo il calendario di TARGET2 dalla data di ricezione della comunicazione con cui la Banca d'Italia gli invierà le relative fatture;

3) si impegna a comunicare tempestivamente a codesto Istituto ogni variazione che interessi quanto indicato nel presente modulo;

4) per la ricezione delle comunicazioni di codesto Istituto concernenti le tariffe in oggetto conferma il domicilio eletto, la casella PEC nonché gli indirizzi di posta elettronica e i numeri di telefono resi noti a codesto Istituto per il rapporto contrattuale sopra richiamato.

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

**Tariffe fatturate da *EBA-Clearing* e tariffe di rete
Modulo per il regolante delle tariffe**

Spett.le
Banca d'Italia
Filiale di

.....
.....
.....
.....

Oggetto: Tariffe fatturate da *EBA-Clearing* e tariffe di rete.

Il/La.....
.....,
con sede legale in
(Stato) (Città)
.....,
(indirizzo)

legalmente rappresentat... da
e titolare conto PM identificato dal BIC in essere presso il
sistema TARGET2-.....

dichiara

di aver ricevuto da.....
(di seguito *Technical Facilitator*)
con sede legale in
(Stato) (Città)
.....
(indirizzo)

codice identificativo n. l'incarico di regolare le tariffe
fatturate alla Banca d'Italia:

- da *EBA-Clearing*, funzionali all'offerta del servizio di tramitazione ai tramitati che si avvalgono di tale *Technical facilitator* e connesse all'utilizzo da parte di questi ultimi del servizio "*Transferability*" di STEP2;
- connesse all'utilizzo della rete scelta dal *Technical Facilitator* per scambiare le informazioni di pagamento dei tramitati con STEP2.

Ai fini suddetti:

- 1) dichiara di aver accettato tale incarico;

- 2) autorizza codesto Istituto ad addebitare le tariffe suddette sul conto PM sopra indicato;
- 3) dichiara di essere a conoscenza e di accettare che la Banca d'Italia addebiterà le tariffe suddette contestualmente alla ricezione delle relative fatture;
- 4) si impegna a comunicare tempestivamente a codesto Istituto ogni variazione che interessi quanto indicato nel presente modulo;
- 5) per la ricezione delle comunicazioni di codesto Istituto concernenti l'addebitamento delle tariffe in oggetto rende noti i seguenti numero di fax, numero di telefono, casella PEC e/o indirizzo e-mail:

- n° di fax:

.....
(prefisso internazionale) (indicativo dello Stato) (indicativo della località) (n° di fax)

- n° di telefono:

.....
(prefisso internazionale) (indicativo dello Stato) (indicativo della località) (n° di telefono)

- PEC:

.....

- e-mail:

.....

.....
(luogo) (data)

.....
(firma del legale rappresentante)

**Guida tecnica
per i gestori dei sistemi di *clearing*
e i *Technical facilitator***

INDICE

1. BI-COMP – SOTTOSISTEMA DETTAGLIO E SERVIZIO DI INTEROPERABILITÀ	264
1.1 <i>CICLI DI COMPENSAZIONE E DI INVIO AL REGOLAMENTO</i>	264
1.2 <i>ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'INVIO DI INFORMAZIONI DI PAGAMENTO AL SOTTOSISTEMA DETTAGLIO</i>	265
1.3 <i>ACQUISIZIONE E REGOLAMENTO</i>	268
1.4 <i>SERVIZIO DI INTEROPERABILITÀ</i>	259
2. SERVIZIO DI TRAMITAZIONE IN STEP2	270
2.1 <i>TRAMITAZIONE SCT</i>	270
2.2 <i>TRAMITAZIONE SDD</i>	272
2.3 <i>ARTICOLAZIONE DELLA GIORNATA OPERATIVA</i>	276
2.4 <i>CAP</i>	279
3. SCAMBIO DI FLUSSI.....	282
4. INVIO DELLE SEGNALAZIONI VIA RETE NAZIONALE INTERBANCARIA.....	283
5. ANAGRAFE DEGLI ADERENTI A BI-COMP E DEI FRUITORI DEL SERVIZIO DI TRAMITAZIONE IN STEP2	284
6. DESCRIZIONE DEI MESSAGGI DI RETE.....	285
7. MESSAGGI DI SEGNALAZIONE	286
7.1 <i>SITUAZIONE DELLA COMPENSAZIONE (MESSAGGIO 617)</i>	286
7.2 <i>ACCREDITO A FAVORE DEL / PROVENIENTE DAL GESTORE DI UN SISTEMA CONNESSO (MESSAGGIO 618)</i>	287
7.3 <i>ACQUISIZIONE SEGNALAZIONI BILATERALI (MESSAGGIO 632)</i>	290
7.4 <i>CONFERMA DI ACQUISIZIONE (MESSAGGIO 633)</i>	295
8. MESSAGGI ANAGRAFICI.....	298
8.1 <i>RICHIESTA ANAGRAFE (MESSAGGIO 351)</i>	298
8.2 <i>INVIO ANAGRAFE (MESSAGGIO 352)</i>	300
9. CODIFICA DELLE SEGNALAZIONI DI ERRORE	302

10. CODIFICA DELLE PROCEDURE INTERBANCARIE /	
STANZE DI COMPENSAZIONE / SERVIZI.....	303

Il presente allegato illustra le modalità di colloquio, basato sull'utilizzo di messaggi di Rete Nazionale Interbancaria (RNI), fra i sistemi di *clearing / Technical facilitator* e la Banca d'Italia per l'invio delle informazioni di pagamento, sotto forma di partite elementari e/o di saldi bilaterali, al sottosistema Dettaglio nonché per la trasmissione dei flussi informativi concernenti il servizio di tramitazione in STEP2. L'allegato illustra altresì l'articolazione temporale dei cicli per il trattamento dei flussi, dall'acquisizione delle segnalazioni al regolamento in TARGET2.

1. BI-COMP – SOTTOSISTEMA DETTAGLIO E SERVIZIO DI INTEROPERABILITÀ

1.1 CICLI DI COMPENSAZIONE E DI INVIO AL REGOLAMENTO

BI-COMP prevede, per ciascuna giornata operativa di TARGET2, sei cicli di compensazione e invio al regolamento, dei quali uno notturno (ciclo 0) e cinque diurni (cicli 1, 2, 3, 4 e 5).

La tavola seguente illustra i cicli e gli orari della giornata operativa di BI-COMP per i pagamenti regolati in TARGET2 in data D:

Ciclo	Cut-off time per l'invio delle segnalazioni a BI-COMP	Orario del ciclo	Procedure interbancarie	Strumenti di pagamento trattati
0	21:00 (D-1)	21:00 (D-1)	SCT	SEPA Credit Transfer a debito e a credito dei partecipanti al sottosistema Dettaglio, scambiati nella procedura interbancaria SCT e nell'ambito del servizio di interoperabilità
1	6:45 (D)	07:15 (D)	SCT	SEPA Credit Transfer a debito e a credito dei partecipanti al sottosistema Dettaglio, scambiati nella procedura interbancaria SCT e nell'ambito del servizio di interoperabilità
2	9:45 (D)	10:15 (D)	SCT	SEPA Credit Transfer a debito e a credito dei partecipanti al sottosistema Dettaglio, scambiati nella procedura interbancaria SCT e nell'ambito del servizio di interoperabilità
3	11:30 (D)	12:00 (D)	Tutte le procedure, domestiche e SEPA	Strumenti di pagamento domestici e SEPA (SCT, SDD Core, SDD B2B), a credito e a debito dei partecipanti al sottosistema Dettaglio, compresi gli strumenti di pagamento SEPA scambiati nell'ambito del servizio di interoperabilità
4	14:00 (D)	14:30 (D)	SCT	SEPA Credit Transfer a debito e a credito dei partecipanti al sottosistema Dettaglio, scambiati nella procedura interbancaria SCT e nell'ambito del servizio di interoperabilità
5	17:00 (D)	17:05 (D)	SCT	SEPA Credit Transfer, a debito e a credito dei partecipanti al sottosistema Dettaglio, scambiati nella procedura interbancaria SCT e nell'ambito del servizio di interoperabilità

Le procedure interbancarie domestiche confluiscono unicamente nel ciclo '3' di BI-COMP.

Con riferimento agli strumenti SEPA:

- le procedure interbancarie SDD Core e SDD B2B confluiscono unicamente nel ciclo '3' di BI-COMP;
- la procedura interbancaria SCT confluisce nei sei cicli di compensazione di BI-COMP;
- gli SCT trattati nell'ambito del servizio di interoperabilità confluiscono nei sei cicli di compensazione di BI-COMP, secondo quanto di volta in volta previsto negli accordi di interoperabilità.

Ciascun ciclo di compensazione è attivato alla chiusura del ciclo di compensazione precedente.

1.2 ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'INVIO DI INFORMAZIONI DI PAGAMENTO AL SOTTOSISTEMA DETTAGLIO

La Banca d'Italia mette a disposizione dei gestori dei sistemi di *clearing* l'**anagrafe dei partecipanti al sottosistema Dettaglio**. Essi, prima di inviare le informazioni di pagamento, sono tenuti ad allineare le proprie anagrafi con quella fornita dalla Banca d'Italia.

Per quanto concerne le **informazioni di pagamento da regolare nel ciclo 0**, alle 19:36¹¹¹ BI-COMP comunica ai sistemi di *clearing* le disponibilità accantonate sui sottoconti dedicati a tale ciclo dai partecipanti in stato *Full*¹¹² (c.d. *cap*)¹¹³.

I *cap* rappresentano la soglia massima per gli SCT/*Return* a debito di tali partecipanti da regolare nel ciclo 0.

I sistemi di *clearing* verificano se le somme degli SCT/*Return* a debito dei partecipanti in stato *Full* rispettino i relativi *cap*¹¹⁴ e, in esito a tale verifica:

- a) immettono nel sottosistema Dettaglio per il regolamento nel ciclo 0 le sole transazioni che rispettino i *cap*;
- b) immettono d'iniziativa nel sottosistema Dettaglio per il regolamento nel successivo ciclo 1 le restanti transazioni che eccedono i *cap*.

Il sistema di *clearing* effettua la **verifica di capienza** per bulk file¹¹⁵, in base all'ordine temporale di acquisizione. Qualora gli SCT/*Return* a debito contenuti in un *bulk*

¹¹¹ Alle 19:51 nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria.

¹¹² Partecipanti al sottosistema Dettaglio che si avvalgono della procedura interbancaria SCT (*SEPA Credit Transfer*) e utilizzano il ciclo 0 per regolare SCT/*Return* sia a debito che a credito

¹¹³ In caso di mancato invio/ricezione dei *cap*, la Banca d'Italia/il sistema di *clearing* si allertano reciprocamente entro 15 minuti e forniscono i successivi aggiornamenti mediante comunicazione agli indirizzi di posta elettronica e/o ai numeri di telefono indicati nella Lista dei contatti allegata alla contrattualistica relativa all'invio di informazioni di pagamento al sottosistema Dettaglio di BI-COMP e/o all'eventuale servizio di interoperabilità (cfr allegato C.10).

¹¹⁴ La verifica di capienza può essere condotta dai sistemi di *clearing* sugli SCT/*Return* a debito di un partecipante in stato *Full* eventualmente al netto degli SCT/*Return* a suo credito, disposti nel medesimo sistema di *clearing*.

file eccedano il *cap*, il sistema di *clearing* lo accantona ai fini della sua immissione nel ciclo 1 di BI-COMP e prosegue la verifica di capienza con il *bulk file* successivo. A titolo esemplificativo, si supponga che il *cap* per un partecipante in stato *Full* (disponibilità sul sottoconto in TARGET2 dedicato al ciclo 0) sia di 1.600 euro e che il sistema di *clearing* abbia ricevuto tre *bulk file* nel seguente ordine:

- *file* contenente 10 SCT/*Return* a debito del partecipante in stato *Full* per un importo complessivo di 1.000 euro;
- *file* contenente 5 SCT/*Return* a debito del partecipante in stato *Full* per un importo complessivo di 800 euro;
- *file* contenente 15 SCT/*Return* a debito del partecipante in stato *Full* per un importo complessivo di 200 euro.

Sulla base del criterio sopra descritto, il sistema di *clearing* alimenterà BI-COMP inviando gli SCT/*Return* contenuti nel primo e nel terzo *bulk file* (di importo complessivamente pari a 1.200 euro) al regolamento nel ciclo 0 e quelli contenuti nel secondo *bulk file* (di importo complessivamente pari a 800 euro) al regolamento nel successivo ciclo 1.

I *cap* per il ciclo 0 sono trasmessi ai sistemi di *clearing* con *File Transfer* via RNI¹¹⁶. Il *File Transfer* presenta la seguente struttura.

¹¹⁵ Per *bulk file* si intende un *file* che contiene i dati di un gruppo di transazioni di pagamento di un operatore.

¹¹⁶ I *File transfer* sono trasmessi ai sistemi di *clearing* anche qualora i partecipanti in stato “*Full*” non abbiano accantonato disponibilità sui sottoconti dedicati al ciclo 0. In tal caso l’importo riservato è valorizzato a zero nel Record di dettaglio.

Record di testa:

Pos.	Lung.	Contenuto	Formato	Descr./Valori ammessi
1	3	Tipo record	x(3)	'DT0'
4	5	Mittente	9(5)	'01000'
9	5	Ricevente	9(5)	'88888'
14	8	Data validità informazioni	AAAAMMGG	Giornata operativa di TARGET2 con riferimento alla quale sono riservate/precostituite le disponibilità
22	6	Codice applicazione	x(6)	'NOTBI' per i <i>cap</i> relativi al ciclo 0 di BI-COMP
28	2	Tipo Ambiente	x(2)	00
30	1	Tipo Invio	x(1)	0
31	50	Descrizione in chiaro del file	x(50)	'DISPONIBILITÀ RISERVATE PER CICLO NOTTURNO BICOMP'
81	19	Identificativo file	x(19)	'DISP. REGOLANTI'
100	1	Identificativo ciclo	x(1)	'0' per i <i>cap</i> relativi al ciclo 0 di BI-COMP

Record di dettaglio:

Pos.	Lung.	Contenuto	Formato	Descr./Valori ammessi
1	3	Tipo record	x(3)	'DT4' per i <i>cap</i> relativi al ciclo 0 di BICOMP
4	5	Codice identificativo	9(5)	Codice identificativo del regolante
9	18	Importo riservato	9(18)	Importo riservato dal regolante, espresso in centesimi di euro
27	74	Filler	x(74)	

Record di coda:

Pos.	Lung.	Contenuto	Formato	Descr./Valori ammessi
1	3	Tipo record	x(3)	'DT9'
4	5	Mittente	9(5)	'01000'
9	5	Ricevente	9(5)	'88888'
14	8	Data validità informazioni	AAAAMMGG	
22	6	Codice applicazione	x(6)	'NOTBI' per i <i>cap</i> relativi al ciclo 0 di BI-COMP
28	6	n. record dettaglio	9(6)	
34	67	Filler	x(67)	

1.3 ACQUISIZIONE E REGOLAMENTO

I sistemi di *clearing*, durante la fase della compensazione denominata **ACQUISIZIONE**, inviano al sottosistema Dettaglio di BI-COMP le informazioni di pagamento scambiate nelle procedure interbancarie domestiche e/o SEPA, utilizzando i messaggi 632 descritti nel par. 7.3. Le segnalazioni inviate a BI-COMP devono essere referenziate con uno dei 6 cicli di compensazione di BI-COMP, coerentemente con le procedure interbancarie ammesse per ciascuno di essi (cfr par. 1.1.). BI-COMP respingerà le segnalazioni relative alle procedure interbancarie SDD Core, SDD B2B e domestiche se pervenute in cicli diversi dal ciclo 3.

La fase di acquisizione di ciascun ciclo si apre immediatamente dopo la chiusura del ciclo precedente. Tale apertura è comunicata ai sistemi di *clearing* con il messaggio 617 valorizzato nell'IDC 638 con la dizione "ACQUISIZIONE" (cfr par. 7.1). Le segnalazioni bilaterali devono essere inviate dai sistemi di *clearing* alla Banca d'Italia a partire dal momento di apertura del singolo ciclo e pervenire entro il relativo *cut-off time* (cfr par. 1.1). A fronte dell'invio dei flussi, i sistemi di *clearing* ricevono dalla Banca d'Italia un flusso con l'esito dell'acquisizione e con gli eventuali rilievi riscontrati (cfr par. 4).

La fase di acquisizione termina con il passaggio alla fase di **REGOLAMENTO**. Tale avanzamento di fase, comunicato ai sistemi di *clearing* con il messaggio 617 valorizzato nell'IDC 638 con la dizione "REGOLAMENTO" (cfr par. 7.1), avviene:

- a) per il ciclo 0, in corrispondenza dell'orario previsto per tale ciclo anche nel caso in cui i sistemi di *clearing* non abbiano concluso entro tale orario la propria attività di invio;
- b) per i cicli 1, 2, 3, 4 e 5 ad avvenuta segnalazione da parte di tutti i sistemi di *clearing* della conclusione dell'attività di invio. Conseguentemente, per i cicli diurni il passaggio alla fase di regolamento si verifica all'orario stabilito per ciascun di essi oppure al termine della fase di acquisizione dei flussi da parte di tutti i sistemi di *clearing*, se tale fase si conclude dopo l'orario previsto per il relativo ciclo diurno.

Nella fase di regolamento, BI-COMP determina i saldi multilaterali e li invia al regolamento in TARGET2. In particolare:

- a) **nel ciclo 0**: BI-COMP determina i saldi multilaterali, verifica la copertura di quelli a debito dei partecipanti in stato "*Full*" rispetto ai *cap* comunicati ai sistemi di *clearing* (cfr par. 1.2) e, in caso di esito positivo di tale verifica, avvia il regolamento dei saldi multilaterali in TARGET2; in caso di incapacienza di un partecipante in stato "*Full*" sul sottoconto dedicato al ciclo 0, la Banca d'Italia si riserva la facoltà di adottare ogni misura ritenuta necessaria per assicurare il corretto funzionamento del sistema¹¹⁷
- b) **nei cicli 1, 2, 3, 4 e 5**: BI-COMP determina i saldi multilaterali e li invia al regolamento in TARGET2; in caso di incapacienza di un partecipante sul proprio conto PM, la Banca

¹¹⁷ La Banca d'Italia si riserva la facoltà di porre in essere tali misure anche nel caso in cui un malfunzionamento delle procedure, l'indisponibilità della rete o un evento di qualunque natura non consenta di completare il processo di compensazione e regolamento nel ciclo 0.

d'Italia si riserva la facoltà di stralciare tutti i saldi bilaterali dell'incapiente elaborati dai sottosistemi di BI-COMP, allo scopo di effettuare una nuova compensazione con l'esclusione di tali saldi (c.d. *unwinding*); questi ultimi non sono riproposti dalla Banca d'Italia in BI-COMP per il regolamento¹¹⁸.

L'eventuale *unwinding* con l'effettuazione di una nuova compensazione da parte di BI-COMP interessa unicamente il singolo ciclo giornaliero per il quale esso è attivato.

1.4 SERVIZIO DI INTEROPERABILITÀ

Per quanto concerne il servizio di interoperabilità, BI-COMP effettua la compensazione e l'invio al regolamento dei pagamenti SEPA destinati ai/disposti dai soggetti raggiungibili nei sistemi connessi, in funzione di quanto concordato con questi ultimi.

Qualora, nonostante gli accordi definiti, il conto PM della Banca d'Italia dedicato al servizio di interoperabilità venisse accreditato dai sistemi connessi dopo l'esecuzione dell'ultimo ciclo giornaliero (ciclo 5), le relative operazioni in entrata non saranno regolate in pari data sui conti PM dei partecipanti a BI-COMP.

A seguito del regolamento di accrediti provenienti dai sistemi connessi, BI-COMP comunica al sistema di *clearing* interessato, mediante messaggi 618 (cfr par. 7.2), gli importi dei movimenti, il gestore del sistema connesso che ha disposto gli accrediti, gli identificativi dei messaggi di pagamento e le procedure interbancarie a cui si riferiscono gli accrediti (SCT o SDD, Core e B2B), affinché il sistema di *clearing* possa riconciliare le evidenze di scambio con quelle di regolamento.

Il messaggio 618 viene altresì inviato da BI-COMP ai sistemi di *clearing* a seguito del regolamento degli accrediti per pagamenti destinati ai soggetti raggiungibili nei sistemi connessi; ad avvenuta ricezione del messaggio 618, il sistema di *clearing* inoltrerà i relativi flussi di scambio al sistema connesso.

¹¹⁸ La Banca d'Italia si riserva la facoltà di ricorrere all'*unwinding* anche nel caso in cui un malfunzionamento delle procedure, l'indisponibilità della rete o un evento di qualunque natura non consenta di completare il processo di compensazione e regolamento nei cicli diurni.

2. SERVIZIO DI TRAMITAZIONE IN STEP2

2.1 TRAMITAZIONE SCT¹¹⁹

Il *Technical facilitator*:

- deve comunicare alla Banca d'Italia gli importi degli SCT e dei *Return* di pertinenza dei tramitati, aggregandoli per regolante¹²⁰ nei messaggi 632 (cfr par. 7.3) relativi al ciclo di tramitazione corrispondente al ciclo diurno di STEP2 in cui gli stessi saranno (pagamenti a debito – c.d. flussi in uscita)/sono stati (pagamenti a credito – c.d. flussi in entrata) regolati;
- non deve immettere in STEP2 pagamenti a debito dei tramitati da regolare nei cicli diurni che lo stesso abbia dichiarato, nella scheda di cui all'allegato C.910, di non voler utilizzare, né inoltrare alla Banca d'Italia messaggi 632 per i cicli di tramitazione relativi ai flussi in uscita corrispondenti ai cicli diurni suddetti.

La tavola che segue illustra la corrispondenza tra i cicli diurni di STEP2 e i cicli di tramitazione SCT della Banca d'Italia; il paragrafo 2.3 illustra l'articolazione della giornata operativa della tramitazione SCT.

Flussi in uscita (pagamenti a debito del tramitato) - cicli di tramitazione SCT della Banca d'Italia	Cicli diurni di STEP2 per il regolamento di SCT	Flussi in entrata (pagamenti a credito del tramitato) - cicli di tramitazione SCT della Banca d'Italia
U	10	E
D	11	N
T	12	P
Q	20	A
C	21	Y

¹¹⁹ La Banca d'Italia configura in STEP2 come "BIC tecnici" i propri codici BIC utilizzati ai fini del servizio di tramitazione, allo scopo di evitare l'indirizzamento su di essi di pagamenti SEPA di pertinenza della Banca stessa. In particolare, in STEP2 i BIC "tecnici" sono i codici BIC utilizzabili per veicolare unicamente informazioni di pagamento che non identifichino il *Creditor Agent* e il *Debtor Agent* con i BIC stessi.

¹²⁰ Il tramitato stesso o la capogruppo di cui alla Sez. B, par. 2.1.

La Banca d'Italia comunica al *Technical facilitator*, distintamente per ciascun ciclo di tramitazione relativo ai flussi in uscita, l'ammontare delle disponibilità riservate/precostituite in Banca d'Italia dal regolante (c.d. *cap*)¹²¹ a copertura degli SCT e dei *Return* a debito dei tramitati di pertinenza da regolare nel corrispondente ciclo diurno di STEP2¹²². Il paragrafo 2.4 illustra le caratteristiche del file trasmesso dalla Banca d'Italia per comunicare i *cap*.

Il *Technical facilitator*, sulla base di tali *cap*, effettua le verifiche di capienza dei pagamenti suddetti con le seguenti modalità:

- a) verifica se la somma degli SCT e dei *Return* disposti dai tramitati a proprio debito da regolare nei singoli cicli diurni di STEP2 rispetti il *cap* comunicato dalla Banca d'Italia e, in esito a tale verifica, individua gli SCT e i *Return* da regolare in STEP2 e quelli da scartare. La verifica di capienza è condotta dal *Technical facilitator* in base all'ordine temporale di acquisizione; qualora un *file* determini il superamento del *cap*, lo stesso viene scartato e il *Technical facilitator* prosegue con la verifica di quello successivo. A titolo esemplificativo, si supponga che il *cap* per il tramitato X (disponibilità sul sottoconto in TARGET2 dedicato alla tramitazione SCT) sia di 1.600 euro e che il tramitato invii al proprio *Technical facilitator* tre *bulk file*¹²³ nel seguente ordine:
 - *file* contenente 10 transazioni per un importo complessivo di 1.000 euro;
 - *file* contenente 5 transazioni per un importo complessivo di 800 euro;
 - *file* contenente 15 transazioni per un importo complessivo di 200 euro.
- b) sulla base del criterio sopra descritto, il *Technical facilitator* scarterà il secondo *file* e invierà a STEP2 esclusivamente il primo e il terzo *file*, per un importo complessivo di 1.200 euro.

Qualora gli SCT e i *Return* a debito del tramitato non abbiano superato - per qualunque motivo¹²⁴ - le verifiche di capienza, il *Technical facilitator* non deve immettere tali pagamenti in STEP2, né includerli nei messaggi 632 da trasmettere alla Banca d'Italia.

Il *Technical facilitator* deve includere i pagamenti a credito del tramitato nei messaggi 632 relativi al ciclo di tramitazione per i flussi in entrata corrispondente al ciclo diurno di STEP2 in cui gli stessi sono stati regolati. L'inoltro dei messaggi 632 per ciascun

¹²¹ La Banca d'Italia inoltra ai *Technical facilitator* i *cap* relativi ai tramitati SCT di pertinenza, per i soli cicli di tramitazione corrispondenti ai cicli diurni di STEP2 che il *Technical facilitator* ha dichiarato di voler utilizzare per il regolamento dei pagamenti a debito dei tramitati di pertinenza.

¹²² In caso di mancato invio/ricezione dei *cap*, la Banca d'Italia/il *Technical facilitator* si allertano reciprocamente entro 30 minuti per i *cap* relativi al ciclo U/15 minuti per i *cap* relativi ai cicli D, T, Q e C e forniscono i successivi aggiornamenti mediante comunicazione agli indirizzi di posta elettronica e/o ai numeri di telefono indicati nella lista dei contatti allegata alla contrattualistica del servizio di tramitazione (cfr allegato C.10).

¹²³ Per *bulk file* si intende un *file* che contiene i dati di un gruppo di transazioni di pagamento di un operatore.

¹²⁴ Rientra in tale ipotesi anche il caso in cui gli SCT/*Return* disposti dal tramitato a proprio debito non pervengano al *Technical facilitator* in tempo utile per consentire a quest'ultimo di condurre le verifiche di capienza rispetto ai *cap* trasmessi dalla Banca d'Italia.

ciclo di tramitazione relativo ai flussi in entrata deve essere effettuato dal *Technical facilitator* solo ad avvenuto completamento, con esito positivo, delle verifiche di quadratura da condurre, per il corrispondente ciclo diurno di STEP2, tra i) gli importi dei pagamenti a credito risultanti dalle informazioni di scambio inoltrate da STEP2 (file SCF) e ii) gli importi dei pagamenti a credito regolati in tale ciclo, quali risultano dalla reportistica inoltrata da STEP2 (file CRR).

2.2 TRAMITAZIONE SDD¹²⁵

Il *Technical facilitator* deve comunicare alla Banca d'Italia, via e-mail all'indirizzo retail.system@bancaditalia.it, l'importo degli *R-message* disposti dalle controparti dei tramitati a debito di questi ultimi e regolati ogni mese in STEP2. Tali dati devono essere comunicati distintamente per ogni tramitato e per singolo strumento SDD, Core o B2B, entro il quinto giorno lavorativo di TARGET2 di ogni mese a partire da quello successivo al mese di adesione del tramitato al servizio di tramitazione per lo specifico strumento SDD. Per comunicare i dati suddetti, il *Technical facilitator* deve utilizzare la tavola seguente:

Pagamenti del tramitato SDD:

..... (cod.id.; BIC)
 (denominazione)
 (mese/anno:/.....)

STRUMENTO	TIPOLOGIA PAGAMENTI	IMPORTI (in euro)
STEP2 - SDD Core	<i>R-message</i> a debito del tramitato disposti da sue controparti	
STEP2 - SDD B2B	<i>R-message</i> a debito del tramitato disposti da sue controparti	

Il *Technical facilitator* deve comunicare alla Banca d'Italia gli importi degli SDD e degli *R-message* di pertinenza del tramitato, aggregandoli per regolante¹²⁶, nei messaggi 632 (cfr par. 7.3) relativi al ciclo di tramitazione previsto per lo specifico strumento SDD

¹²⁵ La Banca d'Italia configura in STEP2 come "BIC tecnici" i propri codici BIC utilizzati ai fini del servizio di tramitazione, allo scopo di evitare l'indirizzamento su di essi di pagamenti SEPA di pertinenza della Banca d'Italia. In particolare, in STEP2 i BIC "tecnici" sono i codici BIC utilizzabili per veicolare unicamente informazioni di pagamento che non identifichino il *Creditor Agent* e il *Debtor Agent* con i BIC stessi.

¹²⁶ Il tramitato stesso o la capogruppo di cui alla Sez. B, par. 2.1.

(Core o B2B) e, nel caso di pagamenti a debito del tramitato (c.d. flussi in uscita), per la specifica tipologia di transazione (SDD e *R-message* disposti dal tramitato; *R-message* disposti dalle controparti del tramitato).

La tavola che segue illustra i cicli di tramitazione SDD, distinti per strumento e tipologia di transazione; il paragrafo 2.3 illustra l'articolazione della giornata operativa della tramitazione SDD.

Strumento SDD	Flussi in uscita (pagamenti a debito del tramitato)		Flussi in entrata (pagamenti a credito del tramitato)
	cicli di tramitazione SDD della Banca d'Italia		cicli di tramitazione SDD della Banca d'Italia
	SDD e <i>R-message</i> disposti dal tramitato	<i>R-message</i> disposti dalle controparti del tramitato	SDD e <i>R-message</i> disposti dal tramitato o da sue controparti
Core	O	S	I
B2B	X	L	B

La Banca d'Italia comunica al *Technical facilitator*, distintamente per ciclo di tramitazione O (nel caso di SDD Core) e X (nel caso di SDD B2B), l'ammontare delle disponibilità riservate dal regolante (c.d. *cap*) a copertura degli SDD a debito dei tramitati di pertinenza e degli *R-message* disposti da questi ultimi a proprio debito, da regolare in STEP2¹²⁷. Il paragrafo 2.4 illustra le caratteristiche del file trasmesso dalla Banca d'Italia per comunicare i *cap*.

Il *Technical facilitator*, sulla base di tali *cap*, effettua le verifiche di capienza dei pagamenti suddetti con le seguenti modalità:

- a) verifica, distintamente per strumento SDD Core e B2B, se la somma degli SDD e degli *R-message* disposti dai tramitati, a debito di questi ultimi, rispetti il *cap* per lo specifico strumento SDD comunicato dalla Banca d'Italia e, in esito a tale verifica, individua gli SDD e gli *R-message* disposti dai tramitati da regolare in STEP2 e quelli da scartare per mancanza di capienza. La verifica di capienza è condotta dal *Technical facilitator* con riferimento alle singole transazioni e il loro scarto per superamento del *cap* è effettuato in base al seguente ordine:

¹²⁷ In caso di mancato invio/ricezione dei *cap*, la Banca d'Italia/il *Technical facilitator* si allertano reciprocamente entro 30 minuti e forniscono i successivi aggiornamenti mediante comunicazione agli indirizzi di posta elettronica e/o ai numeri di telefono indicati nella lista dei contatti allegata alla contrattualistica del servizio di tramitazione (cfr allegato C.10).

- *R-message* disposti dai tramitati, seguendo in tale ambito l'ordine temporale di acquisizione delle singole transazioni;
 - SDD, seguendo in tale ambito l'ordine temporale di acquisizione delle singole transazioni;
- b) qualora, seguendo tale ordine, una transazione determini il superamento del *cap*, la stessa verrà scartata e si proseguirà la verifica con quella successiva.

A titolo esemplificativo, si supponga che per il tramitato X il *Technical facilitator* riceva per lo strumento SDD Core due *bulk file*¹²⁸, contenenti tre transazioni ciascuno nel seguente ordine:

- i) *bulk file* contenente SDD:
 - un SDD dell'importo di 1.000 euro;
 - un SDD dell'importo di 200 euro;
 - un SDD dell'importo di 100 euro;
- ii) *bulk file* contenente *R-message* disposti dal tramitato:
 - un *R-message* dell'importo di 250 euro;
 - un *R-message* dell'importo di 500 euro;
 - un *R-message* dell'importo di 10 euro;

e che il *cap* per la tramitazione SDD Core (disponibilità sul sottoconto in TARGET2 dedicato alla tramitazione SDD Core) sia di 1.600 euro. Sulla base dei criteri sopra descritti, il *Technical facilitator* scarnerà il secondo *R-message* di 500 euro e il regolamento in STEP2 interesserà esclusivamente il primo e il terzo *R-message*, nonché i tre SDD, per un importo complessivo di 1.560 euro.

Qualora il *cap* sia invece di 1.150 euro, sulla base dei criteri sopra illustrati il *Technical facilitator* scarnerà i tre *R-message* e il secondo SDD di 200 euro e il regolamento in STEP2 interesserà esclusivamente il primo e il terzo SDD per un importo complessivo di 1.100 euro.

Qualora gli SDD e gli *R-message* disposti dal tramitato, a debito dello stesso, non abbiano superato - per qualunque motivo¹²⁹ - le verifiche di capienza, il *Technical facilitator*:

- deve rigettare in STEP2 gli SDD a debito del tramitato, mediante *reject* con causale "*reason not specified*" aventi la stessa data di regolamento degli SDD a cui si riferiscono;
- non deve immettere in STEP2 gli *R-message* a debito del tramitato disposti dallo stesso, né includerli nei messaggi 632 da trasmettere alla Banca d'Italia.

L'inoltro dei messaggi 632 per il ciclo di tramitazione I (nel caso di SDD Core) e B (nel caso di SDD B2B) deve essere effettuato dal *Technical facilitator* solo ad avvenuto

¹²⁸ Per *bulk file* si intende un file che contiene i dati suddivisi in gruppi di transazioni di pagamento (*bulk*).

¹²⁹ Rientra in tale ipotesi anche il caso in cui gli *R-message* disposti dal tramitato a proprio debito non pervengano al *Technical facilitator* in tempo utile per consentire a quest'ultimo di condurre le verifiche di capienza rispetto ai *cap* trasmessi dalla Banca d'Italia.

completamento, con esito positivo, delle verifiche di quadratura da condurre, per il ciclo di regolamento di STEP2 corrispondente allo specifico strumento SDD (Core o B2B), tra i) gli importi dei pagamenti a credito risultanti dalle informazioni di scambio inoltrate a/da STEP2 (es. file IDF e PSR) e ii) gli importi dei pagamenti a credito regolati in tale ciclo, quali risultano dalla reportistica inoltrata da STEP2 (file DRR).

I messaggi 632 trasmessi alla Banca d'Italia non devono includere gli SDD e gli *R-message* eseguiti su tali SDD con stessa data di regolamento¹³⁰, in quanto non regolati da STEP2. Nel caso in cui gli SDD a debito del tramitato siano stati inclusi nei messaggi 632 trasmessi alla Banca d'Italia per il corrispondente ciclo di tramitazione (O per gli SDD Core, X per gli SDD B2B), il *Technical facilitator* deve includere gli *R-message* a credito del tramitato eseguiti su tali SDD con stessa data di regolamento nei messaggi 632 relativi al corrispondente ciclo di tramitazione (I per gli SDD Core, B per gli SDD B2B); ciò allo scopo di consentire alla Banca d'Italia la restituzione automatica sul conto PM del regolante delle riserve a copertura di tali SDD, addebitati sui sottoconti del conto suddetto dedicati al servizio di tramitazione SDD.

Ad avvenuta cessazione di un tramitato dal servizio di tramitazione per lo strumento SDD Core o B2B¹³¹, il relativo *Technical facilitator*:

- i) non deve immettere in STEP2, né includere nei messaggi 632 eventuali *R-message* disposti dal tramitato;
- ii) per gli eventuali *R-message* disposti dalle controparti del tramitato e regolati da STEP2 sul conto PM della Banca d'Italia successivamente alla cessazione del tramitato dal servizio di tramitazione, deve:
 - includerne gli importi nei messaggi 632 trasmessi alla Banca d'Italia per i corrispondenti cicli di tramitazione (per lo strumento SDD Core: S o I nel caso di *R-message* rispettivamente a debito o a credito del tramitato; per lo strumento SDD B2B: L o B nel caso di *R-message* rispettivamente a debito o a credito del tramitato)¹³²;
 - informarne tempestivamente la Banca d'Italia, fornendo ogni elemento utile¹³³, mediante email alle caselle funzionali rms@bancaditalia.it, sdp.cont@bancaditalia.it e retail.system@bancaditalia.it.

¹³⁰ Rientra in tale ipotesi anche il caso di SDD che non hanno superato le verifiche di capienza rispetto ai *cap* trasmessi dalla Banca d'Italia e dei relativi *reject* eseguiti in STEP2 dal *Technical facilitator*.

¹³¹ Con la cessazione dal servizio di tramitazione SDD Core o B2B, il tramitato assume in STEP2 - in base alle regole proprie di tale sistema - lo status *R-only*, con il quale è possibile disporre e ricevere *R-message* a proprio debito o credito.

¹³² Per tali transazioni, il "Codice aderente/fruttore del servizio di tramitazione" e il "Codice aderente/fruttore del servizio di tramitazione controparte" contenuti nel campo "Dati di segnalazione bilaterale" dei messaggi 632 devono essere valorizzati con il codice '01000'.

¹³³ Tipologia di strumento (Core o B2B), importo, BIC della controparte in STEP2 e sua eventuale denominazione, IBAN e eventuale denominazione della clientela coinvolta nella transazione, eventuale SDD al quale si riferisce l'*R-message*, ecc.

2.3 ARTICOLAZIONE DELLA GIORNATA OPERATIVA

La giornata operativa del servizio di tramitazione in STEP2 è articolata su più cicli di tramitazione, differenziati in funzione dello strumento oggetto del servizio come di seguito indicato.

Tramitazione SCT:

- flussi in uscita: cicli di tramitazione ‘U’, ‘D’, ‘T’, ‘Q’ e ‘C’ per gli SCT e i *Return* a debito da regolare rispettivamente nei cicli diurni 10, 11, 12, 20 e 21 di STEP2;
- flussi in entrata: cicli di tramitazione ‘E’, ‘N’, ‘P’, ‘A’ e ‘Y’ per gli SCT e i *Return* a credito regolati rispettivamente nei cicli diurni 10, 11, 12, 20 e 21 di STEP2.

Ciascun ciclo di tramitazione in uscita inizia subito dopo la chiusura del precedente ciclo di tramitazione in uscita; il ciclo ‘U’ per una certa data di regolamento inizia subito dopo la chiusura del ciclo ‘C’ relativo alla data di regolamento precedente.

Analogamente ciascun ciclo di tramitazione in entrata inizia subito dopo la chiusura del precedente ciclo di tramitazione in entrata; il ciclo ‘E’ per una certa data di regolamento inizia subito dopo la chiusura del ciclo ‘Y’ relativo alla data di regolamento precedente.

Tramitazione SDD Core:

- flussi in uscita: cicli di tramitazione ‘O’ per gli SDD a debito e per gli *R-message* a debito disposti dal tramitato e ‘S’ per gli *R-message* a debito disposti da controparti del tramitato;
- flussi in entrata: ciclo di tramitazione ‘I’ per gli SDD a credito e per gli *R-message* a credito disposti dal tramitato o da sue controparti.

Ciascun ciclo di tramitazione in uscita inizia subito dopo la chiusura del precedente ciclo di tramitazione in uscita; il ciclo ‘O’ per una certa data di regolamento inizia subito dopo la chiusura del ciclo ‘S’ relativo alla data di regolamento precedente. Il ciclo di tramitazione in entrata ‘I’ per una certa data di regolamento inizia subito dopo la chiusura del ciclo ‘I’ relativo alla data di regolamento precedente.

Tramitazione SDD B2B:

- flussi in uscita: cicli di tramitazione: ‘X’ per gli SDD a debito e per gli *R-message* a debito disposti dal tramitato e ‘L’ per gli *R-message* a debito disposti da controparti del tramitato;
- flussi in entrata: ciclo di tramitazione ‘B’ per gli SDD a credito e per gli *R-message* a credito disposti dal tramitato o da sue controparti.

Ciascun ciclo di tramitazione in uscita inizia subito dopo la chiusura del precedente ciclo di tramitazione in uscita; il ciclo ‘X’ per una certa data di regolamento inizia subito dopo la chiusura del ciclo ‘L’ relativo alla data di regolamento precedente. Il ciclo di tramitazione in entrata ‘B’ per una certa data di regolamento inizia subito dopo la chiusura del ciclo ‘B’ relativo alla data di regolamento precedente.

La Banca d’Italia:

- comunica ai *Technical facilitator* via RNI, utilizzando il File Transfer descritto nel paragrafo 2.4, i **cap** relativi ai regolanti di pertinenza (disponibilità

riservate/precostituite in Banca d'Italia a copertura dei flussi in uscita da regolare in STEP2) distintamente per ogni ciclo di tramitazione in uscita; i *cap* non sono inoltrati per i cicli 'S' (SDD Core) e 'L' (SDD B2B);

- mette a disposizione dei *Technical facilitator* l'**anagrafe dei regolanti**¹³⁴ dei tramitati, mediante i messaggi RNI 352 (cfr paragrafo 5); i *Technical facilitator*, prima di comunicare alla Banca d'Italia gli importi dei pagamenti dei tramitati aggregati per regolante, sono tenuti ad allineare le proprie anagrafi con quella fornita dalla Banca d'Italia.

I saldi bilaterali relativi al servizio di tramitazione in STEP2 sono immessi da parte dei *Technical facilitator* durante la fase denominata **ACQUISIZIONE**, utilizzando i messaggi 632. Per il servizio di tramitazione SCT, i *Technical facilitator* non devono immettere saldi bilaterali, né inoltrare alla Banca d'Italia i messaggi suddetti, per i cicli di tramitazione in uscita corrispondenti ai cicli diurni di STEP2 che gli stessi *Technical facilitator* abbiano dichiarato di non voler utilizzare per il regolamento dei pagamenti a debito nella scheda di cui all'all. C.9. La Banca d'Italia comunica ai *Technical Facilitator* l'apertura di ciascun ciclo di tramitazione e della corrispondente fase di ACQUISIZIONE mediante i messaggi RNI 617 (cfr par. 7.1). Per ogni ciclo di tramitazione nel quale sono stati immessi saldi bilaterali, la Banca d'Italia trasmette ai *Technical facilitator* un flusso con l'esito dell'acquisizione effettuata e con gli eventuali rilievi riscontrati (cfr par. 4).

Le tavole seguenti illustrano, distintamente per strumento SCT, SDD Core e SDD B2B, gli orari di inoltro dei *cap*, dei cicli di tramitazione e dei corrispondenti cicli di regolamento di STEP2, per pagamenti regolati in TARGET2 in data D.

¹³⁴ Il tramitato stesso o la capogruppo di cui alla Sez. B, par. 2.1.

SCT			
Flussi in uscita		Cicli diurni di regolamento di STEP2	Flussi in entrata
Inoltro dei <i>cap</i>	Cicli di tramitazione		Cicli di tramitazione
19:46 ¹³⁵ (D-1)	U – 04:00 (D)	10 – 07:30 (D)	E – 09:15 (D)
08:00 (D)	D – 09:15 (D)	11 – 09:45 (D)	N – 11:30 (D)
10:00 (D)	T – 11:45 (D)	12 – 12:15 (D)	P – 14:00 (D)
12:30 (D)	Q – 14:15 (D)	20 – 14:45 (D)	A – 16:30 (D)
14:30 (D)	C – 16:15 (D)	21 – 16:21 (D)	Y – 17:00 (D)

SDD Core				
Flussi in uscita			Ciclo diurno di regolamento di STEP2	Flussi in entrata
Inoltro dei <i>cap</i> per il ciclo O	Ciclo di tramitazione per: - SDD - <i>R-message</i> disposti dal tramitato	Ciclo di tramitazione per <i>R-message</i> disposti dalle controparti del tramitato		Ciclo di tramitazione per: - SDD - <i>R-message</i> disposti dal tramitato o da sue controparti
19:46 ¹³⁶ (D-1)	O – 04:10 (D)	S - 11:30 (D)	12:30 (D)	I – 14:30 (D)

¹³⁵ Ore 20:01 nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria.

¹³⁶ Ore 20:01 nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria.

SDD B2B				
Flussi in uscita			Ciclo diurno di regolamento di STEP2	Flussi in entrata
Inoltro dei <i>cap</i> per il ciclo X	Ciclo di tramitazione per: - SDD - <i>R-message</i> disposti dal tramitato	Ciclo di tramitazione per <i>R-message</i> disposti dalle controparti del tramitato		- Ciclo di tramitazione per: - SDD - <i>R-message</i> disposti dal tramitato o da sue controparti
19:46 ¹³⁷ (D-1)	X – 04:20 (D)	L - 12:30 (D)	13:30 (D)	B – 15:30 (D)

I *Technical facilitator* devono inviare le proprie segnalazioni alla Banca d'Italia, valorizzandole:

- con il codice identificativo della procedura elettronica di tramitazione in STEP2 alla quale si riferiscono: 777 per la tramitazione SCT, 773 per la tramitazione SDD Core, 774 per la tramitazione SDD B2B;
- con il ciclo di tramitazione al quale si riferiscono (per i flussi in uscita: 'U', 'D', 'T', 'Q', 'C', 'O', 'S', 'X' o 'L'; per i flussi in entrata: 'E', 'N', 'P', 'A', 'Y', 'I' o 'B')¹³⁸.

Le segnalazioni relative ai flussi in uscita devono essere inviate entro l'orario indicato nelle tavole sopra riportate per il ciclo di tramitazione al quale tali segnalazioni si riferiscono.

Le segnalazioni riferite ai flussi in entrata devono essere inviate non appena le relative informazioni sono disponibili nel colloquio del *Technical facilitator* con STEP2 e, comunque, non oltre l'orario indicato nelle tavole sopra riportate per il ciclo di tramitazione al quale tali segnalazioni si riferiscono.

Il colloquio tra i *Technical facilitator* e la Banca d'Italia si riferisce esclusivamente agli strumenti SEPA e, per i cicli di tramitazione SCT in uscita, a quelli corrispondenti ai cicli diurni di regolamento di STEP2 indicati da ciascun *Technical facilitator* nella scheda di cui all'all. C.9.

2.4 CAP

I *cap* per il servizio di tramitazione (disponibilità riservate/precostituite in Banca d'Italia a copertura dei flussi in uscita da regolare in STEP2) sono trasmessi ai *Technical facilitator* con File Transfer via RNI¹³⁹.

¹³⁷ Ore 20:01 nell'ultimo giorno del periodo di mantenimento della riserva obbligatoria.

¹³⁸ Le informazioni relative al ciclo di tramitazione vanno valorizzate nel campo IDC 631 – "tipo" dei messaggi 632. Esse sono valorizzate anche dalla Banca d'Italia nel campo IDC 631 – "tipo" dei messaggi 617 (notifica di apertura e cambio fase dei cicli) e 633 (conferma della acquisizione) trasmessi ai *Technical facilitator* - cfr parr. 7.1, 7.3 e 7.4.

Il File Transfer presenta la seguente struttura.

Record di testa:

Pos.	Lung.	Contenuto	Formato	Descr./Valori ammessi
1	3	Tipo record	x(3)	'DT0'
4	5	Mittente	9(5)	'01000'
9	5	Ricevente	9(5)	'88888'
14	8	Data validità informazioni	AAAAMMGG	Giornata operativa di TARGET2 con riferimento alla quale sono riservate/precostituite le disponibilità
22	6	Codice applicazione	x(6)	- 'ST2BI' per i <i>cap</i> relativi alla tramitazione SCT - - ; - 'DT2BI' per i <i>cap</i> relativi alla tramitazione SDD Core; - 'DT3BI' per i <i>cap</i> relativi alla tramitazione SDD B2B
28	2	Tipo Ambiente	x(2)	00
30	1	Tipo Invio	x(1)	O
31	50	Descrizione in chiaro del file	x(50)	'DISPONIBILITÀ STEP2 RISERVATE DAI TRAMITATI BI'
81	19	Identificativo file	x(19)	'DISP. TRAMITATI'
100	1	Identificativo ciclo	x(1)	- 'U', 'D', 'T', 'Q' o 'C' per i <i>cap</i> relativi ai cicli di tramitazione SCT in uscita; - 'O' per i <i>cap</i> relativi a tale ciclo di tramitazione SDD-Core in uscita; - 'X' per i <i>cap</i> relativi a tale ciclo di tramitazione SDD-B2B in uscita

¹³⁹ I *file transfer* sono trasmessi ai *Technical facilitator* anche qualora i tramitati non abbiano accantonato disponibilità nei sottoconti dedicati ai servizi di tramitazione. In tal caso l'importo riservato è valorizzato a zero nel Record di dettaglio.

Record di dettaglio:


Pos.	Lung.	Contenuto	Formato	Descr./Valori ammessi
1	3	Tipo record	x(3)	'DT1' per i <i>cap</i> relativi alla tramitazione SCT 'DT2' per i <i>cap</i> relativi alla tramitazione SDD Core 'DT3' per i <i>cap</i> relativi alla tramitazione SDD B2B
4	5	Codice identificativo	9(5)	Codice identificativo del tramitato
9	18	Importo riservato per STEP2	9(18)	Importo riservato dall'operatore, espresso in centesimi di euro
27	74	Filler	x(74)	

Record di coda:

Pos.	Lung.	Contenuto	Formato	Descr./Valori ammessi
1	3	Tipo record	x(3)	'DT9'
4	5	Mittente	9(5)	'01000'
9	5	Ricevente	9(5)	'88888'
14	8	Data validità informazioni	AAAAMMGG	
22	6	Codice applicazione	x(6)	- 'ST2BI' per i <i>cap</i> relativi alla tramitazione SCT; - 'DT2BI' per i <i>cap</i> relativi alla tramitazione SDD Core; - 'DT3BI' per i <i>cap</i> relativi alla tramitazione SDD B2B.
28	6	n. record dettaglio	9(6)	
34	67	Filler	x(67)	

3. SCAMBIO DI FLUSSI

Lo schema seguente sintetizza il colloquio fra la Banca d'Italia e i sistemi di *clearing* / *Technical facilitator* con l'indicazione dei vari messaggi RNI utilizzati.



Alla chiusura del ciclo 5 del giorno D, BI-COMP apre il ciclo 0 per data di regolamento D+1; alla chiusura di quest'ultimo ciclo nel giorno D, BI-COMP apre il ciclo

1 per data di regolamento D+1. Il ciclo 1 pertanto abbraccia due giornate di calendario. Gli altri cicli sono invece eseguiti nell'arco della stessa giornata di calendario.

Per il servizio di tramitazione in STEP2 sia il primo dei cicli in entrata che il primo dei cicli in uscita abbracciano due giornate di calendario. Infatti, alla chiusura dei cicli Y, I e B del giorno D, la Banca d'Italia apre i cicli E, I e B del giorno D+1; analogamente alla chiusura dei cicli C, S e L in data D vengono aperti rispettivamente i cicli U, O e X del giorno D+1.

4. INVIO DELLE SEGNALAZIONI VIA RETE NAZIONALE INTERBANCARIA¹⁴⁰

Per ogni ciclo di BI-COMP e del servizio di tramitazione in STEP2, l'**avvio della fase di ricezione delle segnalazioni** è comunicato dalla Banca d'Italia ai sistemi di *clearing / Technical facilitator* tramite il messaggio 617 di notifica di apertura del ciclo.

La **trasmissione delle segnalazioni bilaterali** è effettuata dai sistemi di *clearing / Technical facilitator* avvalendosi del messaggio 632 "Acquisizione segnalazioni". Per ogni messaggio 632 ricevuto, la Banca d'Italia inoltra il messaggio 633 "Conferma di acquisizione" contenente dati riepilogativi sulle segnalazioni bilaterali acquisite.

Al termine della ricezione del flusso, in assenza di rilievi, la procedura chiude il colloquio del ciclo con il sistema di *clearing / Technical facilitator* mittente.

In presenza di **rilievi** possono verificarsi le due seguenti situazioni:

- il messaggio di acquisizione contiene errori di sintassi generici e/o errori formali che non interessano i "Dati di segnalazione bilaterale": la Banca d'Italia provvede a restituire al mittente il messaggio in coda RE01 aggiungendo alla fine dello stesso il campo di segnalazione errori IDC098. In questo caso è segnalato al sistema di *clearing / Technical facilitator* anche il mancato recapito dell'intero messaggio;
- il messaggio di acquisizione contiene errori sui "Dati di segnalazione bilaterale": la Banca d'Italia provvede a restituire al mittente un messaggio di "Conferma di acquisizione" con l'evidenza degli errori riscontrati (le segnalazioni corrette sono comunque acquisite in procedura).

Per un sistema di *clearing / Technical facilitator* **la fase di acquisizione termina al verificarsi di una delle seguenti condizioni:**

- sono state acquisite correttamente tutte le segnalazioni bilaterali inviate; in presenza di rilievi, è possibile rinviare le segnalazioni scartate terminando la procedura di acquisizione correttamente;

¹⁴⁰ Il presente paragrafo si applica anche al colloquio tra CABI e BI-COMP, fatta eccezione per il ricorso all'infrastruttura di rete esterna alla Banca d'Italia.

- il sistema di *clearing* / *Technical facilitator* invia la chiusura dell'acquisizione (fine del flusso) pur non avendo corretto le segnalazioni bilaterali in errore; la Banca d'Italia ignora, di conseguenza, dette segnalazioni bilaterali;
- limitatamente alla fase di acquisizione relativa al ciclo 0 di BI-COMP, all'orario di tale ciclo anche nel caso in cui BI-COMP non abbia ricevuto dal sistema di *clearing* l'indicazione del termine del flusso o in presenza di segnalazioni errate che la Banca d'Italia ignora;
- la Banca d'Italia forza la chiusura dell'acquisizione, pur non avendo ricevuto dal sistema di *clearing* / *Technical facilitator* l'indicazione del termine del flusso o in presenza di segnalazioni errate che la Banca d'Italia ignora.

La Banca d'Italia scarta tutte le segnalazioni che pervengono dopo l'evento di chiusura del colloquio con il sistema di *clearing* / *Technical facilitator*.

L'avanzamento dalla fase di ACQUISIZIONE a quella di REGOLAMENTO per i cicli di BI-COMP ovvero a quella di ACQUISIZIONE del corrispondente ciclo successivo del servizio di tramitazione in STEP2 avviene:

- a) per il ciclo notturno di BI-COMP: in corrispondenza dell'orario previsto per tale ciclo, anche nel caso in cui i sistemi di *clearing* non abbiano concluso entro tale orario la relativa attività di invio;
- b) per i cicli diurni di BI-COMP e per i cicli del servizio di tramitazione:
 - all'orario stabilito per ciascun ciclo, qualora tutti i sistemi di *clearing* / *Technical facilitator* abbiano completato correttamente la fase di acquisizione;
 - al termine della fase di acquisizione dei flussi dei sistemi di *clearing* / *Technical facilitator*, se tale fase si conclude dopo l'orario previsto per il singolo ciclo.

Ad avvenuta chiusura del ciclo ed apertura del corrispondente ciclo successivo, la Banca d'Italia invia ai sistemi di *clearing* / *Technical facilitator* per via telematica il messaggio 617 di "notifica del cambio fase" per quel ciclo.

5. ANAGRAFE DEGLI ADERENTI A BI-COMP E DEI FRUITORI DEL SERVIZIO DI TRAMITAZIONE IN STEP2

L'anagrafe degli aderenti a BI-COMP (per entrambi i sottosistemi Dettaglio e Recapiti locale) e dei fruitori del servizio di tramitazione in STEP2 è inviata rispettivamente ai sistemi di *clearing* e ai *Technical facilitator* ogni giorno alle ore 17:35, in via automatica, mediante messaggi RNI. E' inoltre trasmessa in qualunque momento della giornata, con le stesse modalità, in risposta ai sistemi di *clearing* / *Technical facilitator* che ne abbiano fatto richiesta via RNI. Il dettaglio dei messaggi utilizzati per l'invio e per la richiesta dell'anagrafe è riportato nel par. 8.

L'anagrafe riporta le date di inizio e termine di operatività per ciascun aderente/fruttore (con esclusione dei fruitori del servizio di tramitazione che si avvalgono della capogruppo per il regolamento¹⁴¹) e per ciascuna procedura interbancaria ed elettronica utilizzata, secondo la classificazione adottata dalla Banca d'Italia e riportata nel par. 10.

L'anagrafe inviata giornalmente in via automatica ai gestori dei sistemi di *clearing* e ai *Technical facilitator* riporta le evidenze con riferimento alla giornata operativa di TARGET2 successiva. Nel caso di **richiesta dell'anagrafe**, i gestori dei sistemi di *clearing* / *Technical facilitator* hanno la possibilità di indicare nella richiesta una diversa data di riferimento. In ogni caso, i partecipanti che risultino sospesi alla data di riferimento considerata non figureranno nell'anagrafe.

6. DESCRIZIONE DEI MESSAGGI DI RETE

I paragrafi 7 (Messaggi di segnalazione) e 8 (Messaggi anagrafici) riportano le specifiche dei messaggi, in formato di Rete Nazionale Interbancaria, che i sistemi di *clearing* / *Technical facilitator* debbono utilizzare per l'invio e/o la ricezione di informazioni dalla Banca d'Italia. Essi includono:

- il messaggio sulla situazione della compensazione, che notifica l'apertura e il cambio della fase dei cicli (617);
- il messaggio di accredito a favore del/proveniente dal gestore di un sistema connesso (618);
- il messaggio di acquisizione delle segnalazioni bilaterali (632);
- il messaggio di conferma dell'acquisizione (633);
- il messaggio di richiesta dell'anagrafe degli aderenti a BI-COMP / fruitori del servizio di tramitazione in STEP2 (351);
- il messaggio di comunicazione dell'anagrafe degli aderenti a BI-COMP / fruitori del servizio di tramitazione in STEP2 (352).

Le Applicazioni Bancarie utilizzate per lo scambio dei messaggi di cui sopra, sono rispettivamente:

- Ambiente di produzione: 01000BI00700
- Ambiente di collaudo: 01000BI007PI

La categoria applicativa dei messaggi è "BI00".

¹⁴¹ Cfr Sez. B, par. 2.1.

7. MESSAGGI DI SEGNALAZIONE

7.1 SITUAZIONE DELLA COMPENSAZIONE (MESSAGGIO 617)

Applicazione bancaria mittente : 01000BI007yy¹⁴²
Applicazione bancaria destinataria : xxxxxBI007yy
Categoria applicativa : BI00

O/F ¹⁴³	IDC	CAMPO	FORMATO
O	01	Tipo messaggio	"3"b
O	040	Mittente (id/cab/uff)	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	050	Destinatario (id/cab/uff)	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	031	Data di riferimento (ggmmaa)	"6"n
O	601	Orario di riferimento (hhmmss)	"6"n
O	020	CRO	"11"n
F	022	CRO originario	16x
O	631	Ciclo - tipo - data (ggmmaaaa)	"1"b/ "8"n
O	638	Stato avanzamento	"30"a

NOTE al Tipo Messaggio 617:

– Le informazioni relative al ciclo di compensazione riportate nel campo IDC 631 sono impostate nel seguente modo:

- tipo:

"0" = ciclo notturno di compensazione di BI-COMP

"1" = primo ciclo diurno di compensazione di BI-COMP

"2" = secondo ciclo diurno di compensazione di BI-COMP

"3" = terzo ciclo diurno di compensazione di BI-COMP

¹⁴² xxxxx = Codice identificativo - yy = 00 (produzione), PI (collaudo)

¹⁴³ O = obbligatorio, F = facoltativo

"4" = quarto ciclo diurno di compensazione di BI-COMP
 "5" = quinto ciclo diurno di compensazione di BI-COMP
 "U" = primo ciclo di tramitazione SCT per flussi in uscita verso STEP2
 "D" = secondo ciclo di tramitazione SCT per flussi in uscita verso STEP2
 "T" = terzo ciclo di tramitazione SCT per flussi in uscita verso STEP2
 "Q" = quarto ciclo di tramitazione SCT per flussi in uscita verso STEP2
 "C" = quinto ciclo di tramitazione SCT per flussi in uscita verso STEP2
 "E" = primo ciclo di tramitazione SCT per flussi in entrata da STEP2
 "N" = secondo ciclo di tramitazione SCT per flussi in entrata da STEP2
 "P" = terzo ciclo di tramitazione SCT per flussi in entrata da STEP2
 "A" = quarto ciclo di tramitazione SCT per flussi in entrata da STEP2
 "Y" = quinto ciclo di tramitazione SCT per flussi in entrata da STEP2
 "O" = ciclo di tramitazione SDD Core per flussi in uscita verso STEP2
 "S" = ciclo di tramitazione SDD Core per flussi in uscita verso STEP2 (a fronte di *R-message* disposti da controparti del tramitato)
 "I" = ciclo di tramitazione SDD Core per flussi in entrata da STEP2
 "X" = ciclo di tramitazione SDD B2B per flussi in uscita verso STEP2
 "L" = ciclo di tramitazione SDD B2B per flussi in uscita verso STEP2 (a fronte di *R-message* disposti da controparti del tramitato)
 "B" = ciclo di di tramitazione SDD B2B per flussi in entrata daSTEP2

- data: ggmmaaaa
- Il campo IDC 638 può assumere i seguenti valori:
 - "ACQUISIZIONE" – indica l'apertura del ciclo e l'avvio della fase di acquisizione delle segnalazioni;
 - "REGOLAMENTO"¹⁴⁴ – indica il termine della fase di acquisizione delle segnalazioni.

7.2 ACCREDITO A FAVORE DEL / PROVENIENTE DAL GESTORE DI UN SISTEMA CONNESSO (MESSAGGIO 618)

Applicazione bancaria mittente : xxxxxBI007yy¹⁴⁵

¹⁴⁴ Lo IDC 638 può assumere il valore 'REGOLAMENTO' solo per i cicli '0', '1', '2', '3', '4' e '5' di BI-COMP.

Applicazione bancaria destinataria : 01000BI007yy
 Categoria applicativa : BI00

O/F ¹⁴⁶	IDC	CAMPO	FORMATO
O	01	Tipo messaggio	"3"b
O	040	Mittente (id/cab/uff)	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	050	Destinatario (id/cab/uff)	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	031	Data di riferimento (ggmmaa)	"6"n
O	601	Orario di riferimento (hhmmss)	"6"n
O	020	CRO	"11"n
O	6B5	Dati informativi (max 32)	"37"x

NOTE al Tipo Messaggio 618:

- Il messaggio è inviato al sistema di *clearing* a seguito del regolamento (a) di accrediti provenienti da sistemi connessi, destinati al sistema di *clearing*, o (b) di accrediti a favore di gestori di sistemi connessi da parte del sistema di *clearing*.
- Il campo "Dati informativi" (max 32) contiene le seguenti informazioni:

Gestore del sistema connesso	"5"n	Codice identificativo del gestore di sistema connesso ¹⁴⁷ da cui proviene l'accredito o nei confronti del quale è stato effettuato l'accredito.
Importo	"15"n	Importo dell'accredito, espresso in centesimi di euro.
Segno	"1"a	(C) nel caso di accrediti da parte di sistemi connessi a favore del sistema di <i>clearing</i>

¹⁴⁵ xxxxx = Codice identificativo - yy = 00 (produzione), PI (collaudo)

¹⁴⁶ O = obbligatorio, F = facoltativo

¹⁴⁷ Poiché la messaggistica utilizzata da BI-COMP è RNI, basata su codici identificativi di cinque caratteri numerici, i BIC (per "BIC" si intendono i *Business Identifier Code*, secondo lo standard ISO 9362 sviluppato dall'International Organization for Standardization - ISO) dei vari gestori di sistemi connessi, con cui BI-COMP scambia disposizioni, sono associati a corrispondenti codici identificativi.

		destinatario del messaggio; (D) nel caso di accrediti da parte del sistema di <i>clearing</i> destinatario del messaggio a favore di gestori di sistemi connessi.
TRN messaggio di accredito	“16”x	TRN originale del messaggio di scambio tratto dal TAG21 del messaggio di accredito da parte/nei confronti del gestore del sistema connesso. Esso è finalizzato a consentire ai sistemi di <i>clearing</i> la riconciliazione tra le operazioni di scambio e quelle di regolamento.

7.3 ACQUISIZIONE SEGNALAZIONI BILATERALI (MESSAGGIO 632)

Applicazione bancaria mittente : xxxxxBI007yy¹⁴⁸
 Applicazione bancaria destinataria : 01000BI007yy
 Categoria applicativa : BI00

O/F ¹⁴⁹	IDC	CAMPO	FORMATO
O	01	Tipo messaggio	"3"b
O	04	Mittente (id/cab/uff)	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	050	Destinatario (id/cab/uff)	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	031	Data di riferimento (ggmmaa)	"6"n
O	601	Orario di riferimento (hhmmss)	"6"n
O	020	CRO	"11"n
O	6B0	Progressivo flusso	"2"n
O	631	Ciclo	
		- tipo	"1"b/
		- data (ggmmaaaa)	"8"n
O	6B1	Concatenamento	"1"a
F	6B2	Dati di segnalazione bilaterale (max 32)	41b

NOTE al Tipo Messaggio 632:

- Ciascun messaggio 632 è parte di un "flusso". Questo è identificato dal "Mittente" (IDC 040), dal "Progressivo flusso" (IDC 6B0) e dal "Ciclo" (IDC 631). I messaggi che compongono il flusso sono identificati dal CRO (IDC 020), il primo e l'ultimo messaggio del flusso sono contraddistinti dai valori del campo "Concatenamento" (IDC 6B1).
- Il CRO (IDC 020) deve essere valorizzato progressivamente nell'ambito del "Mittente" (IDC 040), "Progressivo flusso" (IDC 6B0) e "Ciclo" (IDC 631).

¹⁴⁸ xxxxx = Codice identificativo - yy = 00 (produzione), PI (collaudo)

¹⁴⁹ O = obbligatorio, F = facoltativo

- Il "Progressivo flusso" (IDC 6B0) indica, inoltre, il numero di iterazioni di invio messaggi. Ad una prima iterazione (Progressivo = 1) ne possono seguire n di correzione o integrazione, fino ad un massimo di 99 per ciascun mittente.
- Nel caso in cui il messaggio di acquisizione delle segnalazioni bilaterali contenga errori di sintassi generici e/o errori formali che non interessano il campo "Dati di segnalazione bilaterale", la Banca d'Italia provvede a restituire al mittente, con categoria applicativa "RE01", il messaggio in precedenza ricevuto (nell'identica struttura e relativi contenuti), aggiungendo alla fine dello stesso l'IDC 098 (campo errori). Nel caso, invece, che risultino errati i "Dati di segnalazione bilaterale", sarà inviato, da parte della Banca d'Italia, un messaggio di "Conferma di acquisizione", che conterrà l'evidenza degli errori, confezionato secondo gli standard applicativi specificati nel prosieguo del presente documento.
- Le informazioni relative al ciclo riportate nel campo IDC 631 sono composte nel seguente modo:
 - tipo:
 - "0" = ciclo notturno di compensazione di BI-COMP
 - "1" = primo ciclo diurno di compensazione di BI-COMP
 - "2" = secondo ciclo diurno di compensazione di BI-COMP
 - "3" = terzo ciclo diurno di compensazione di BI-COMP
 - "4" = quarto ciclo diurno di compensazione di BI-COMP
 - "5" = quinto ciclo diurno di compensazione di BI-COMP
 - "U" = primo ciclo di tramitazione SCT per flussi in uscita verso STEP2
 - "D" = secondo ciclo di tramitazione SCT per flussi in uscita verso STEP2
 - "T" = terzo ciclo di tramitazione SCT per flussi in uscita verso STEP2,
 - "Q" = quarto ciclo di tramitazione SCT per flussi in uscita verso STEP2
 - "C" = quinto ciclo di tramitazione SCT per flussi in uscita verso STEP2
 - "E" = primo ciclo di tramitazione SCT per flussi in entrata da STEP2
 - "N" = secondo ciclo di tramitazione SCT per flussi in entrata da STEP2
 - "P" = terzo ciclo di tramitazione SCT per flussi in entrata da STEP2
 - "A" = quarto ciclo di tramitazione SCT per flussi in entrata da STEP2
 - "Y" = quinto ciclo di tramitazione SCT per flussi in entrata da STEP2
 - "O" = ciclo di tramitazione SDD Core per flussi in uscita verso STEP2

“S” = ciclo di tramitazione SDD Core per flussi in uscita verso STEP2 (a fronte di *R-message* disposti da controparti del tramitato)

"I" = ciclo di tramitazione SDD Core per flussi in entrata da STEP2

"X" = ciclo di tramitazione SDD B2B per flussi in uscita verso STEP2

"L" = ciclo di tramitazione SDD B2B per flussi in uscita verso STEP2 (a fronte di *R-message* disposti da controparti del tramitato)

"B" = ciclo di di tramitazione SDD B2B per flussi in entrata daSTEP2

- data: ggmmaaaa

– Il campo "Concatenamento" (IDC 6B1) contiene le seguenti informazioni:

"F" = Primo messaggio di una trasmissione (*First*)

"I" = Messaggio Intermedio (*Intermediate*)

"L" = Ultimo messaggio di una trasmissione (*Last*)

– Il campo "Dati di segnalazione bilaterale" (max 32) contiene le seguenti informazioni:

Sottosistema	"2"a	Sempre valorizzato con "DE", Dettaglio
Codice procedura interbancaria / elettronica	"3"n	Secondo la codifica nel paragrafo 10
Codice aderente / fruitore del servizio di tramitazione	"5"n	Codice identificativo dell'aderente / fruitore a credito
Codice aderente / fruitore del servizio di tramitazione controparte	"5"n	Codice identificativo dell'aderente / fruitore a debito
Valore	"15"n	Importo del saldo bilaterale, espresso in centesimi di euro
CRO del messaggio 618 di accredito	("11"n)	CRO del messaggio 618 inviato al sistema di <i>clearing</i> a fronte di accrediti da parte di sistemi connessi.

Esso ha una lunghezza pari a 30 se non è presente il sottocampo "CRO del messaggio 618 di accredito" e pari a 41 se è presente.

- Nel campo "Dati di segnalazione bilaterale" il sottocampo "CRO messaggio 618 di accredito" è utilizzato da BI-COMP per effettuare un controllo di capienza del conto PM della Banca d'Italia dedicato al servizio di interoperabilità, prima dell'invio al regolamento di disposizioni provenienti da un sistema connesso a favore di partecipanti a BI-COMP; la logica adottata è la seguente:
 - il sistema connesso invia un pagamento a BI-COMP, il cui beneficiario è un sistema di *clearing*;
 - BI-COMP invia al sistema di *clearing* il messaggio 618 per notificare l'avvenuto regolamento dell'accredito proveniente dal sistema connesso. Il TRN del messaggio di accredito pervenuto dal sistema connesso, contenuto nel messaggio 618 in parola, permetterà al sistema di *clearing* di riconciliare quanto pervenuto dal sistema connesso con le corrispondenti informazioni di scambio;
 - successivamente il sistema di *clearing* può inviare a BI-COMP le segnalazioni relative alle operazioni disposte dai soggetti raggiungibili nei sistemi connessi a favore di partecipanti a BI-COMP;
 - BI-COMP effettua in ogni caso, prima dell'invio al regolamento dei saldi multilaterali di ciascun ciclo di compensazione, un controllo di capienza del conto PM della Banca d'Italia dedicato al servizio di interoperabilità, verificando che gli importi segnalati dai sistemi di *clearing* relativamente ad operazioni disposte dai soggetti raggiungibili nei sistemi connessi a favore dei partecipanti a BI-COMP non eccedano l'importo accreditato dal sistema connesso in parola sul conto di pertinenza di BI-COMP. A tal fine, il messaggio 632 prevede nell'IDC 6B2 "Dati di segnalazione bilaterale" il campo opzionale "CRO del msg. 618 di accredito"; tale campo deve essere valorizzato nel caso di segnalazioni bilaterali relative ad operazioni disposte dai soggetti raggiungibili nei sistemi connessi a favore di partecipanti a BI-COMP. Tale riferimento verrà utilizzato da BI-COMP per verificare che le segnalazioni in parola non eccedano l'importo accreditato dal sistema connesso; in caso contrario, la relativa segnalazione sarà respinta.
- Se il campo "Dati di segnalazione bilaterale" non è presente, la Banca d'Italia interpreta il messaggio come **chiusura forzata** dell'acquisizione e, pertanto, tutte le segnalazioni bilaterali ricevute con errori, e che non sono state corrette dal Mittente, saranno ignorate.
- Nel caso di **chiusura forzata dell'acquisizione**, il campo "Concatenamento" deve riportare il valore "L" (*Last*).
- Una trasmissione di segnalazioni bilaterali può essere realizzata tramite le sequenze di messaggi riportate:

- Se i "Dati di segnalazione bilaterale" sono in numero inferiore o pari a 32:

Un solo messaggio dove:

- . il campo "Concatenamento" è impostato con il valore "L".
- . sono impostati da 1 ad n campi "Dati di segnalazione bilaterale", comunque non più di 32.

- Se i "Dati di segnalazione bilaterale" sono in numero superiore a 32:

Un primo messaggio dove:

- . il campo "Concatenamento" è impostato con il valore "F"
- . sono impostati 32 campi "Dati di segnalazione bilaterale".

Da 0 ad n messaggi intermedi dove:

- . il campo "Concatenamento" è impostato con il valore "I"
- . sono impostati 32 campi "Dati di segnalazione bilaterale".

Un ultimo messaggio dove:

- . il campo "Concatenamento" è impostato con il valore "L"
- . sono impostati da 1 a 32 campi "Dati di segnalazione bilaterale".

- Nel caso in cui il messaggio presentasse errori formali nella sua composizione (deviazione dalla sintassi standard) oppure risultasse errato, anche sostanzialmente, in campi **diversi dai "Dati di segnalazione bilaterale"**, questo verrà restituito al mittente con l'apposizione del campo IDC "098" e categoria applicativa "RE01". Quest'ultimo campo è formato da due spezzoni così composti:

I spezzone: 098: *** MESSAGGIO ERRATO ***

II spezzone: 098: xxx-nnn/xxx - nnn/ ...
(max 5 volte)

dove:

xxx = IDC del campo errato (se identificabile) oppure "****"

nnn = codice errore (vedere paragrafo 9)

Di seguito un esempio di IDC 098 così come valorizzato nel caso di un messaggio 632 relativo al ciclo 0 di BI-COMP ricevuto dopo l'orario di quest'ultimo:

```
* MESSAGGIO ERRATO *           098:*** MESSAGGIO ERRATO ***
* MESSAGGIO ERRATO *           098:631 - 420
```

Qualora un messaggio contenga più di 5 errori, il quinto avrà i campi "xxx - nnn" valorizzati con i codici fissi "999 - 999".

Eventuali errori sostanziali presenti tra i "Dati di segnalazione bilaterale" saranno invece segnalati utilizzando il messaggio di tipo "633".

7.4 CONFERMA DI ACQUISIZIONE (MESSAGGIO 633)

Applicazione bancaria mittente : 01000BI007yy¹⁵⁰
 Applicazione bancaria destinataria : xxxxxBI007yy
 Categoria applicativa : BI00

O/F ¹⁵¹	IDC	CAMPO	FORMATO
O	01	Tipo messaggio	"3"b
O	040	Mittente (id/cab/uff)	"5"n(/"5"n/"2"b)
O	050	Destinatario (id/cab/uff)	"5"n(/"5"n/"2"b)
O	031	Data di riferimento (ggmmaa)	"6"n
O	601	Orario di riferimento (hmmss)	"6"n
O	020	CRO	"11"n
O	022	CRO originario	16x
O	6B0	Progressivo flusso	"2"n
O	631	Ciclo	
		- tipo	"1"b/
		- data (ggmmaaaa)	"8"n
F	6B3	Riga errori (max 32)	
		- riferimento	"2"n/
		- codice errore 1	"3"b
		- codice errore 2	(/"3"b)
		- codice errore 3	(/"3"b)
		- codice errore 4	(/"3"b)
		- codice errore 5	(/"3"b)
F	6B4	Dati riepilogativi	
		- messaggi pervenuti	"5"n/
		- salti di numerazione	"5"n/
		- totale segnalazioni bilaterali lette	"5"n/
		- totale segnalazioni bilaterali scartate	"5"n/

¹⁵⁰ xxxxx = Codice identificativo - yy = 00 (produzione), PI (collaudo)

¹⁵¹ O = obbligatorio, F = facoltativo

		- totale segnalazioni bilaterali acquisite	"5"n
--	--	--------------------------------------------	------

NOTE al Tipo Messaggio 633:

- Il messaggio è inviato ai sistemi di *clearing* / *Technical facilitator* al ricorrere delle seguenti condizioni:
 - a fronte della ricezione, da parte della Banca d'Italia, dell'ultimo messaggio di un flusso;
 - ogni volta che un messaggio tipo 632 contenga errori nei "Dati di segnalazione bilaterale".
- Il CRO originario riportato nel campo IDC 022 contiene il riferimento al CRO indicato nel campo IDC 020 dell'ultimo messaggio "Acquisizione segnalazioni bilaterali" ricevuto, oppure il CRO del messaggio nel quale sono stati riscontrati errori nel campo "Dati di segnalazione bilaterale". Anche se definito 16x, assume sempre il formato "11"n.
- Il Progressivo flusso contiene lo stesso valore presente nel messaggio di provenienza.
- Le informazioni relative al ciclo di compensazione riportate nel campo IDC 631 sono impostate nel seguente modo:
 - tipo:
 - "0" = ciclo notturno di compensazione di BI-COMP
 - "1" = primo ciclo diurno di compensazione di BI-COMP
 - "2" = secondo ciclo diurno di compensazione di BI-COMP
 - "3" = terzo ciclo diurno di compensazione di BI-COMP
 - "4" = quarto ciclo diurno di compensazione di BI-COMP
 - "5" = quinto ciclo diurno di compensazione di BI-COMP
 - "U" = primo ciclo di tramitazione SCT per flussi in uscita verso STEP2
 - "D" = secondo ciclo di tramitazione SCT per flussi in uscita verso STEP2
 - "T" = terzo ciclo di tramitazione SCT per flussi in uscita verso STEP2
 - "Q" = quarto ciclo di tramitazione SCT per flussi in uscita verso STEP2
 - "C" = quinto ciclo di tramitazione SCT per flussi in uscita verso STEP2
 - "E" = primo ciclo di tramitazione SCT per flussi in entrata da STEP2

- "N" = secondo ciclo di tramitazione SCT per flussi in entrata da STEP2
- "P" = terzo ciclo di tramitazione SCT per flussi in entrata da STEP2
- "A" = quarto ciclo di tramitazione SCT per flussi in entrata da STEP2
- "Y" = quinto ciclo di tramitazione SCT per flussi in entrata da STEP2
- "O" = ciclo di tramitazione SDD Core per flussi in uscita verso STEP2
- "S" = ciclo di tramitazione SDD Core per flussi in uscita verso STEP2 (a fronte di *R-message* disposti da controparti del tramitato)
- "I" = ciclo di tramitazione SDD Core per flussi in entrata da STEP2
- "X" = ciclo di tramitazione SDD B2B per flussi in uscita verso STEP2
- "L" = ciclo di tramitazione SDD B2B per flussi in uscita verso STEP2 (a fronte di *R-message* disposti da controparti del tramitato)
- "B" = ciclo di tramitazione SDD B2B per flussi in entrata da STEP2

- data: ggmmaaaa

Contiene, comunque, gli stessi valori presenti nel messaggio di provenienza.

- Le righe di indicazione errori (max 32), se presenti, contengono le seguenti informazioni:
 - **riferimento** = numero (compreso tra 1 e 32) corrispondente all'occorrenza errata nel messaggio originario in cui si è riscontrato l'errore.
 - **codice errore x** = minimo 1, massimo 5 codici di errore (vedere paragrafo 9)
- I dati riepilogativi contengono informazioni relative alla trasmissione originaria ed alle elaborazioni effettuate dalla Banca d'Italia.
Questo campo è presente solo sul messaggio inviato al sistema di *clearing* / *Technical facilitator* mittente a fronte della ricezione dell'ultimo messaggio di un flusso mentre non comparirà nei messaggi inviati per la notifica di errori che non si riferiscano all'ultimo messaggio del flusso.

8. MESSAGGI ANAGRAFICI

8.1 RICHIESTA ANAGRAFE (MESSAGGIO 351)

Applicazione bancaria mittente : xxxxxBI007yy¹⁵²
Applicazione bancaria destinataria : 01000BI007yy
Categoria applicativa : BI00

O/F ¹⁵³	IDC	CAMPO	FORMATO
O	01	Tipo messaggio	"3"b
O	040	Mittente (id/cab/uff)	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	050	Destinatario (id/cab/uff)	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	031	Data di riferimento (ggmmaa)	"6"n
O	020	CRO	"11"n
O	Y56	Sottosistema di compensazione	"1"n

GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL MESSAGGIO 351

IDC 001 - TIPO MESSAGGIO

Assume il valore 351

IDC 040 - MITTENTE

Codice del gestore del sistema di *clearing* / *Technical facilitator* che richiede l'anagrafe dei partecipanti

IDC 050 - RICEVENTE

Banca d'Italia

IDC 031 - DATA DI RIFERIMENTO

Data di regolamento in TARGET2 per la quale si richiede l'anagrafe. Se si tratta di una data passata, il messaggio è restituito al mittente con l'apposizione della categoria applicativa "RE01" e del campo "IDC 098", valorizzato con "031-412"

IDC 020 - C.R.O.

Codice di riferimento dell'operazione assegnato dal mittente

¹⁵² xxxxx = Codice identificativo - yy = 00 (produzione), PI (collaudo)

¹⁵³ O = obbligatorio, F = facoltativo

IDC Y56 – SOTTOSISTEMA DI COMPENSAZIONE

Codice di riferimento del sottosistema per il quale si richiede l'anagrafe. Assume sempre il valore 3 – Anagrafe completa. Qualsiasi altro valore produce la restituzione al mittente del messaggio con l'apposizione della categoria applicativa "RE01" e del campo "IDC 098" valorizzato con "Y56-493".

8.2 INVIO ANAGRAFE (MESSAGGIO 352)

Applicazione bancaria mittente : 01000BI007yy¹⁵⁴
Applicazione bancaria destinataria : xxxxxBI007yy
Categoria applicativa : BI00

O/F ¹⁵⁵	IDC	CAMPO	FORMATO
O	01	Tipo messaggio	"3"b
O	040	Mittente (id/cab/uff)	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	050	Destinatario (id/cab/uff)	"5"n("/"5"n/"2"b)
O	031	Data di riferimento (ggmmaa)	"6"n
O	020	CRO	"11"n
O	022	CRO originario	16x
O	Y56	Sottosistema di compensazione	1n
O	Y90	Numero progressivo messaggio	5n
F	Y52	Dati anagrafici	Vedi note
F	Y99	Numero totale IDC Y52	5n

NOTE al Tipo Messaggio 352:

- Il messaggio è inviato dalla Banca d'Italia in via automatica alle 17:35 o a fronte di una richiesta, formulata dal gestore del sistema di *clearing* / *Technical facilitator* tramite il messaggio 351 di fornitura dell'anagrafe dei partecipanti a BI-COMP / dei fruitori del servizio di tramitazione in STEP2.
- La DATA DI RIFERIMENTO (IDC 031) contiene la data indicata nel messaggio 351 di richiesta oppure, per l'invio automatico, la data di regolamento in TARGET2 successiva a quella di invio automatico.
- Il CRO (IDC 020) è il codice di riferimento dell'operazione; gli ultimi due caratteri del codice rappresentano il CIN di controllo (modulo 13) dei primi nove.

¹⁵⁴ xxxxx = Codice identificativo - yy = 00 (produzione), PI (collaudo)

¹⁵⁵ O = obbligatorio, F = facoltativo

- Il CRO ORIGINARIO (IDC 022) contiene il CRO (IDC 020) del messaggio 351 di richiesta. Anche se definito 16x, assume sempre il formato “11”n.
- Il campo Y56 contiene il codice di riferimento del sottosistema cui si riferisce l’anagrafe. Assume sempre il valore 3 – Anagrafe completa.
- Il campo IDC Y90 contiene il numero progressivo del messaggio, in quanto i dati contenuti all’interno degli IDC Y52 potrebbero estendersi su più messaggi.
- Il campo IDC Y52 contiene i dati anagrafici degli aderenti a BI-COMP / fruitori del servizio di tramitazione in STEP2. L’IDC può essere ripetuto all’interno del messaggio fino ad un massimo di 40 volte per ogni messaggio.

E' così composto:

Tipo variazione	“1”a	Assume il valore: I = Inserimento
Codice aderente / fruitore del servizio di tramitazione	/"5"n	Codice dell’aderente / fruitore
Codice procedura interbancaria / elettronica	/"3"n	Assume i valori riportati nel paragrafo 10
Codice Regolante	/"5"n	Codice del soggetto che effettua il regolamento
Data inizio validità	/ggmmaaaa	Prima data di regolamento in TARGET2
Data fine validità	/ggmmaaaa	Ultima data di regolamento in TARGET2

- Il campo IDC Y99 riporta il numero totale degli IDC Y52 contenuti all’interno della serie dei messaggi 352. Il campo è presente solo sull’ultimo messaggio della serie.

9. CODIFICA DELLE SEGNALAZIONI DI ERRORE

I codici di errore specifici di BI-COMP e del servizio di tramitazione in STEP2 ricadono nell'intervallo da 400 a 499.

Eventuali altri codici di errore sono emessi secondo la codifica riportata nell'appendice F del documento "Composizione dei messaggi applicativi bancari standard ABI 1988 - SIA-RI-AB0401".

Vengono di seguito riportati i codici di errore previsti per i messaggi 351 e 632 e compresi nell'intervallo tra 400 e 499.

Codice	Descrizione
411	Tipo di compensazione non previsto
412/631	Dati del ciclo (tipo/data) incompatibili o ciclo inesistente
412/040	Sistema di <i>clearing</i> / <i>Technical facilitator</i> non operativo o non previsto
413	Operatore segnalante uguale a operatore controparte
414	Procedura elettronica non prevista o non operativa nel ciclo indicato
415	Codice sottosistema non previsto
418/xxx	Valore errato per l'IDC xxx
418/6B0	Errore nella numerazione del flusso
418/6B1	Errore nel concatenamento dei messaggi
420	Stato del ciclo incompatibile o trasmissione conclusa
437	Messaggio già acquisito
438	Messaggio non pervenuto
439	Flusso già acquisito
441	Aderente escluso dalla procedura elettronica
450	CRO di riferimento notifica di accredito da sistema connesso non esistente
451	La disposizione ha un importo superiore al residuo dell'accredito pervenuto dal sistema connesso
452	La procedura elettronica non prevede l'indicazione del CRO di riferimento notifica di accredito da sistema connesso
453	Dati operazione con sistema connesso non corretti
454	Procedura interbancaria non coerente con tipologia di pagamento pervenuta da sistema connesso
493/Y56	Data errata
494	Codice sottosistema non operativo

10. CODIFICA DELLE PROCEDURE INTERBANCARIE / STANZE DI COMPENSAZIONE / SERVIZI

Sottosistema “Dettaglio”

Procedure interbancarie		Applicazioni di scambio che alimentano le procedure interbancarie	
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione
701	Check Truncation	701	Check Truncation
		711	Check Truncation Impagati
		781	Oneri Check Truncation
702	Bancomat	702	Bancomat
		710	Regolamento POS – E.P.I.
		720	Regolamento Pagobancomat
		721	Regolamento Pagobancomat Chip
		782	Oneri Bancomat
		786	Oneri Pagobancomat
		787	Oneri Pagobancomat Chip
703	Incassi Commerciali Interbancari	703	Incassi Commerciali
		783	Oneri Incassi Commerciali
715	Esito Elettronico Assegni	715	Esito Elettronico Assegni
		785	Oneri Esito Elettronico Assegni
905	SCT (<i>SEPA Credit Transfer</i>)	—	
903	SDD CORE (<i>SEPA Core Direct Debit</i>)	—	
904	SDD B2B (<i>SEPA B2B Direct Debit</i>)	—	

Sottosistema “Recapiti locale”

Codice	Descrizione
135	Stanza di Compensazione di Milano
343	Stanza di Compensazione di Roma

Servizio di tramitazione in STEP2

Codice	Strumento SEPA
773	<i>SEPA Core Direct Debit</i>
774	<i>SEPA B2B Direct Debit</i>
777	<i>SEPA Credit Transfer</i>